

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVI LEGISLATURA -----

759ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2012
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi della vice presidente BONINO
e del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Si Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI): Per il Terzo Polo:Apl-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3321) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri, Razzi ed altri, Donadi ed altri, Pionati, Palagiano ed altri, Cambursano ed altri, Briguglio, Baccini, Angelino Alfano ed altri, Giachetti ed altri, Graziano ed altri, Moffa ed altri, Antonione ed altri, Casini ed altri, Rubinato ed altri, Dozzo ed altri, Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare) (Relazione orale)

CECCANTI, relatore. Intervenendo anche a nome del relatore Sarro evidenzia la scelta chiave del provvedimento in esame, che è quella di destinare parte dei contributi pubblici per le spese elettorali sostenute dai partiti alle popolazioni emiliane colpite dal sisma. Essendosi sviluppata una discussione su una serie di interessanti proposte emendative, che avrebbero potuto introdurre positivi elementi di novità al finanziamento pubblico dei partiti in attesa di una legge di sistema che colleghi tale finanziamento a regole pubbliche nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, la Commissione con un ordine del giorno aveva chiesto all'unanimità al Governo di emanare un decreto che regolasse rapidamente la questione urgente dei rimborsi da destinare all'Emilia, dando così tempo al Senato di approfondire le proposte integrative emerse. La mancata emanazione da parte del Governo del decreto ha confermato la necessità di

approvare rapidamente il testo licenziato dalla Camera e di rinviare l'esame delle altre proposte, che potrebbe essere affidato ad un Comitato ristretto della 1^a Commissione dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 3321. Invita pertanto a ritirare tutti gli emendamenti presentati al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge.

PERDUCA (PD). In Italia il partito politico assume forma di associazione di diritto privato e, nonostante nel 1993 un referendum approvato a larghissima maggioranza dai cittadini italiani abbia abrogato l'anomalia del finanziamento pubblico ai partiti, questi continuano a gestire, spesso in modo anomalo e poco trasparente, ingenti fondi pubblici per il sostentamento delle proprie strutture, nominalmente sotto forma di rimborsi elettorali, il tutto in assenza di controlli sostanziali. Da sempre i Radicali propongono che, per fare politica, i partiti, oltre a un ragionevole contributo alle spese elettorali, possano usufruire di servizi più che di finanziamenti pubblici, primo tra tutti di un servizio radiotelevisivo non ostaggio delle oligarchie partitocratiche. La questione sospensiva QS1, pertanto, intende rinviare l'esame del provvedimento fino alla modifica dell'articolo 49 della Costituzione che affronti definitivamente il problema dello *status* giuridico dei partiti.

PORETTI (PD). In una lettera formale inviata al Presidente della Camera dei deputati il Presidente della Corte dei conti ha rivendicato la competenza della Corte stessa di effettuare controlli sul sistema di contribuzione pubblica ai partiti. Qualsiasi diversa soluzione individuata dal Parlamento sarebbe oggetto di impugnazione da parte della Corte dei conti dinanzi alla Corte costituzionale. La questione sospensiva QS2 condiziona pertanto l'esame del provvedimento alla necessità che la 1^a Commissione proceda all'audizione di rappresentanti della Corte dei conti affinché sia chiarita la posizione del Parlamento in ordine al regime dei controlli. Peraltro, creare un legame indissolubile tra la destinazione alle popolazioni terremotate della seconda *tranche* dei finanziamenti ai partiti all'intervento assolutamente non soddisfacente sul complesso del sistema assume - come è spesso accaduto nel passato, anche con provvedimenti eclatanti come quello sulle tossicodipendenze - la fisionomia di un ricatto.

GIOVANARDI (PdL). Ricorda alla senatrice Poretti che le norme in materia di tossicodipendenze non furono surrettiziamente inserite nel provvedimento sulle Olimpiadi invernali: come riportato dal titolo, il decreto-legge affrontava materie diverse, tra le quali le modifiche alla disciplina in materia di tossicodipendenze.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Voterà a favore delle questioni sospensive QS1 e QS2 in quanto l'alibi della destinazione di parte dei rimborsi elettorali alle popolazioni terremotate è inaccettabile. Per attuare tale scelta, peraltro da tutti condivisa, sarebbe sufficiente esaminare esclusivamente i commi 1 e 8 dell'articolo 1 e l'articolo 16 del disegno di legge, stralciando la restante parte del provvedimento da destinare ad un esame successivo che affronti seriamente la questione del finanziamento pubblico dei partiti, cosa che non può prescindere da una revisione dell'articolo 49 della Costituzione.

BUGNANO (IdV). Anche il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore delle questioni sospensive QS1 e QS2, stante la necessità di preordinare la riforma dello *status* giuridico dei partiti all'intervento sul sistema di finanziamento pubblico. Indispensabile è poi affrontare decisamente il problema dei controlli sostanziali sulla gestione dei fondi e sui bilanci dei partiti, privi di trasparenza. Se l'esame del provvedimento dovesse procedere, l'Italia dei Valori non intende ritirare i propri emendamenti.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Anche il Gruppo Coesione Nazionale voterà a favore delle questioni sospensive QS1 e QS2. Il disegno di legge crea un legame fittizio tra l'esigenza di destinare parte dei fondi alle popolazioni terremotate e l'intervento propagandistico, non risolutivo e privo di efficacia sul regime dei rimborsi elettorali. Prima di affrontare tale tema è necessario invece dare piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione procedendo ad una riforma organica e puntuale del sistema dei partiti. È quindi condivisibile anche la proposta del senatore Del Pennino che appare la soluzione più coerente per dare attuazione alla scelta di solidarietà fatta dal Parlamento. Per tali motivi il Gruppo non intende ritirare gli emendamenti presentati.

INCOSTANTE (PD). Il ritardo nell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, motivato anche dalla preoccupazione che attraverso il controllo della vita interna dei partiti si potessero condizionare gli obiettivi dell'attività politica, dovrà essere colmato, per compiere un fondamentale passo avanti nella vita democratica del Paese. La Camera dei deputati sta già lavorando ad un provvedimento in tal senso e gli emendamenti presentati al disegno di legge

in esame, molti dei quali sono stati ritirati, verranno presi in considerazione nel lavoro del comitato ristretto della Commissione affari costituzionali, in cui verranno affrontate le questioni inerenti alla trasparenza dei bilanci dei partiti, al finanziamento pubblico e privato della politica, alle garanzie e all'organizzazione democratica interna e al rispetto delle pari opportunità nelle forze politiche. Il Gruppo quindi non sosterrà la questione sospensiva proposta.

SALTAMARTINI (PdL). Auspica una rapida approvazione del provvedimento, che consentirà di destinare le risorse risparmiate alle popolazioni dei territori colpiti da calamità naturali. Come ha ricordato il relatore, il disegno di legge affronta il tema del finanziamento dei partiti, mentre le altre complesse questioni riguardanti la struttura dei partiti, la loro organizzazione democratica interna e il rispetto delle minoranze potranno essere affrontate, approfondite e discusse all'interno del Comitato ristretto costituito nella Commissione affari costituzionali. Pertanto, il Gruppo voterà contro la questione sospensiva proposta.

Risulta respinta la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Perduca e da altri senatori (QS1), e dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QS2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Il provvedimento contiene una falsa riforma, dal momento che mantiene il vigente meccanismo di finanziamento ai partiti, sia pure in forma ridotta, confermando l'esistenza di quattro fondi di contribuzione statale, mentre l'introduzione di una quota di cofinanziamento delle quote associative e dei contributi privati non rappresenta un reale progresso verso il superamento dell'attuale sistema. Si sarebbe dovuto prevedere invece il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e la possibilità per ciascun contribuente di destinare una quota della propria dichiarazione dei redditi al partito prescelto. Inoltre non viene data attuazione all'articolo 49 della Costituzione e non si introducono norme sull'organizzazione democratica dei partiti, sul rispetto delle minoranze interne e sul controllo e la trasparenza dei bilanci. Il Parlamento agisce dunque in maniera inefficace e in ritardo, alimentando in tal modo il discredito nei confronti dell'attuale classe politica.

ASTORE (Misto-ParDem). Contesta la necessità di approvare in tutta fretta il disegno di legge per destinare le risorse in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, dal momento che il Governo o gli stessi partiti avrebbe potuto erogarle in altro modo. Dunque non ritirerà gli emendamenti al disegno di legge, visto che si sta perdendo un'importante occasione per approvare una normativa organica sul finanziamento e sull'organizzazione dei partiti. Occorre fissare delle regole chiare, che garantiscano la vita democratica interna dei partiti, un corretto e trasparente sistema di finanziamento e di distribuzione delle risorse alle loro sedi periferiche, controlli sull'utilizzo delle risorse, la restituzione dei rimborsi utilizzati in modo arbitrario e lo scioglimento dei partiti che abbiano cessato la propria attività politica.

BONINO (PD). Il disegno di legge contiene una pessima riforma, che non sana il *vulnus* della mancata applicazione del referendum con cui i cittadini hanno chiesto di abolire il sistema di finanziamento dei partiti, e che il Senato vuole approvare in fretta, con l'alibi della destinazione dei risparmi alle popolazioni colpite da calamità naturali. Per erogare le risorse ai terremotati, infatti, si sarebbe potuto percorrere altre strade, come lo stralcio di alcune parti del testo, l'approvazione di uno specifico emendamento al disegno di legge sulla revisione della spesa o l'effettuazione di donazioni liberali. Il disegno di legge modifica la portata del finanziamento, ma non ne modifica le modalità e non interviene sulla pervasiva presenza dei partiti negli enti pubblici ed economici. Occorre invece prevedere il rimborso delle spese elettorali effettivamente sostenute e certificate, consentire l'equo accesso ai mezzi di informazione, istituire un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e modificare le procedure obsolete per la presentazione delle liste dei candidati. Dunque non ritirerà le proposte emendative e di stralcio al disegno di legge, che dimostra l'incapacità del sistema partitocratico di riformarsi.

DIVINA (LNP). Per l'entità delle risorse erogate e per l'opacità della gestione, il rimborso delle spese elettorali in Italia è diventato un mezzo per ripristinare surrettiziamente quel finanziamento pubblico ai partiti che era stato soppresso da un referendum popolare. Con l'emendamento 1.24 la Lega Nord propone di destinare per intero, e non solo per il 50 per cento come stabilito dal provvedimento, l'ultima rata del rimborso del 2012 alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto, prevedendo l'immediata entrata in vigore della norma. La

restante parte della legge non reca cambiamenti sostanziali: un'autentica riforma, capace di rispondere all'elevato astensionismo registrato nelle ultime elezioni, dovrebbe prevedere l'autosostentamento dei partiti attraverso erogazioni liberali, detrazioni fiscali e destinazione del 5 per mille.

Presidenza della vice presidente BONINO

ADAMO (PD). Per favorire la rapida approvazione della legge il Gruppo ha responsabilmente ritirato gli emendamenti, anche quelli, particolarmente importanti, tesi ad incentivare la partecipazione attiva nelle donne nella vita politica e l'inserimento di candidate nelle liste elettorali: l'attuale formulazione, infatti, renderà preferibile per i partiti pagare una modesta penalità piuttosto che favorire l'accesso delle donne ad incarichi politici dirigenziali. Dal 1947 si discute di una legge sui partiti e la mancata definizione dello stato giuridico di queste associazioni di rilievo costituzionale ha avuto riflessi negativi anche sul finanziamento pubblico. Il disegno di legge in discussione non è la riforma organica che a parole tutti auspicano, ma non è neppure strumentale né dettato dal ricatto. Esso contiene invece elementi di riforma significativi: si prevede, per esempio, l'obbligo di presentare lo statuto (che deve conformarsi a principi democratici per quanto riguarda la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze e le pari opportunità) e di indicare l'organo responsabile della gestione finanziaria per accedere al rimborso e si fissano limiti alle spese per le campagne elettorali. La contrapposizione manichea tra cattiva politica e buona società civile è falsa: la politica può recuperare credibilità perseguendo il cambiamento e la trasparenza.

Presidenza della vice presidente MAURO

PARDI (IdV). Non concorda con la senatrice Adamo: quello in esame è un pessimo testo di legge, troppo segnato dalla contingenza, varato precipitosamente sotto la pressione del ricatto. Per destinare fondi alle popolazioni colpite dal terremoto sarebbe stato sufficiente, come ha osservato la senatrice Bonino, approvare un emendamento al decreto sulla *spending review*. In dissenso dalla posizione ufficiale dell'Italia dei Valori, che sostiene l'abolizione totale, è favorevole al finanziamento pubblico dei partiti. Si tratta infatti di uno strumento essenziale per favorire l'accesso alla rappresentanza, che è presente, in misura non modesta, in tutte le democrazie europee. L'attuale sistema, che utilizza surrettiziamente il rimborso senza che i contributi pubblici abbiano una correlazione effettiva con le spese elettorali, deve essere certamente riformato. Un intervento meditato richiede però che ci si interroghi sui meccanismi per garantire la democrazia interna dei partiti, che si sono trasformati in comitati d'affari; ma altrettanto dolente è il capitolo dei rapporti dei partiti con la società civile, degenerati in pervasività partitocratica. La proposta dei senatori Radicali di sostituire il finanziamento dei partiti con servizi gratuiti, in particolare nel campo dell'informazione, è interessante, ma irrealizzabile in un Paese caratterizzato dal monopolio privato dei mezzi di comunicazione e da interessi privati così ingerenti sulla sfera pubblica da aver indotto ieri la Presidenza del Senato ad un intervento senza precedenti sulla composizione della Commissione RAI.

SARO (PdL). Il PdL è sempre stato favorevole al finanziamento pubblico dei partiti in quanto elemento centrale del funzionamento delle democrazie occidentali. Le recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato il tesoriere della Lega Nord e quello della Margherita hanno messo in luce l'entità abnorme del rimborso elettorale e la destinazione di parte di queste risorse a fini che nulla hanno a che fare con il finanziamento dell'attività politica: ne è seguita nell'opinione pubblica una reazione antipolitica e antipartitica ed una spinta all'astensionismo elettorale. Invece di rinviare tutto ad una riforma organica che parta dall'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e dalla definizione dello status dei partiti, di cui si parla da più di sessant'anni, il legislatore può intervenire in modo più stringente con norme specifiche che fissino i concetti di attività politica e di rimborso, stabilendo una correlazione stretta tra contributo pubblico e spese sostenute in campagna elettorale. Correlato a queste norme, andrebbe individuato un idoneo sistema sanzionatorio. Per garantire maggiore trasparenza, bisognerebbe inoltre escludere la possibilità per i partiti di acquisire immobili.

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SARRO, *relatore*. Il testo in esame, che nella discussione generale ha ricevuto anche critiche particolarmente severe, ha il merito di affrontare e di risolvere, a volte parzialmente, a volte in modo incisivo, una serie di problemi, peraltro di stringente attualità, connessi al finanziamento pubblico dei partiti. Il regime delineato introduce elementi innovativi sotto il profilo della

pubblicità degli atti e della trasparenza gestionale, oltre che restrizioni all'utilizzo dei fondi e dei beni patrimoniali a disposizione dei partiti e dei loro responsabili. Mediante l'intervento sugli atti costitutivi e gli statuti compie poi un primo passo verso un processo di democratizzazione interna dei partiti, sulla strada di una revisione del loro *status* giuridico. Il doppio binario della contribuzione pubblica e del cofinanziamento valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini e un maggiore controllo democratico sulla vita dei partiti. La procedura di accesso al finanziamento pubblico è resa più rigida e più stringente è il regime di controllo e sanzionatorio. Restano parzialmente irrisolti molti aspetti che potranno essere affrontati più compiutamente dal Comitato ristretto che la 1^a Commissione ha voluto istituire: si tratterà di valutare in quella sede la destinazione del patrimonio delle formazioni politiche che cessano di esistere, la proposta di prevedere servizi alternativi al finanziamento pubblico e la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo intende rispettare l'autonomia sulle decisioni relative alla materia in oggetto. Il Governo ha già spiegato in Commissione affari costituzionali i motivi della mancata adozione del decreto-legge richiesto dai Gruppi del Senato.

OLIVA, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione programmazione economica, bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati (*v. Resoconto stenografico*).

CECCANTI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G100, per il quale propone una modifica per riaffermare la neutralità del Governo sulla materia.

CARLINO (*IdV*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'ordine del giorno G100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli. Dichiaro l'inammissibilità dell'emendamento 2.17. Passa all'esame dell'articolo 1 (*Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici*).

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Gli emendamenti presentati all'articolo del disegno di legge propongono di stralciare i commi dell'articolo 1 e gli articoli da 3 a 15 che non hanno attinenza con l'urgenza di destinare quota parte dei rimborsi elettorali alle popolazioni terremotate. Sarà poi compito della 1^a Commissione procedere ad una revisione organica della materia del finanziamento pubblico dei partiti e del loro *status* giuridico. Approvare ora il testo Camera significa eliminare qualsiasi possibilità di ulteriore, più incisiva riforma in materia.

PORETTI (*PD*). È necessario innanzitutto sgombrare il campo dall'equivoco di base relativo alla differenza sostanziale tra finanziamento e rimborso, che deve essere correlato ad un rendiconto di spese. Molti degli emendamenti presentati sull'intero articolato si pongono questo obiettivo, dato che i contributi erogati nelle tornate elettorali dal 1994 al 2008 sono stati circa il quadruplo delle spese riconosciute. Altri invece propongono un regime sanzionatorio più rigoroso per quei partiti che non rispettano le quote rosa.

POLI BORTONE (*CN: GS-SI-PID-IB-FI*). L'emendamento 01.3 colma una lacuna del provvedimento dando piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione, intervento essenziale e prioritario rispetto alla riforma del sistema di finanziamento pubblico. Al fine poi di favorire la partecipazione politica delle nuove generazioni destina alla loro formazione una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti dai partiti.

ASTORE (*Misto-ParDem*). L'emendamento 01.4 introduce nel provvedimento gli elementi necessari per una regolamentazione in senso democratico dei partiti e la definizione del loro *status* giuridico. Si tratta di un passaggio prioritario rispetto a qualsiasi intervento sul sistema del finanziamento pubblico che, peraltro, deve essere distinto dai meccanismi di rimborso delle spese elettorali. Altre proposte emendative presentate sul resto dell'articolo intervengono a sanare alcune anomalie insite nella gestione dei risparmi e del patrimonio immobiliare dei partiti, beni che devono essere restituiti allo Stato una volta cessata la loro attività. Il controllo deve essere affidato esclusivamente alla Corte dei conti e non demandato ad organismi diversi.

PARDI (*IdV*). L'emendamento 1.1 propone un trasparente sistema di revisione dei finanziamenti.

LEGNINI (PD). Poiché l'obiettivo è quello di concludere entro la giornata odierna l'*iter* del disegno di legge e, rispetto all'orario prefissato di chiusura della seduta, il tempo residuo per l'esame degli emendamenti è estremamente ristretto, chiede alla Presidenza di armonizzare i tempi di discussione e avviare le dichiarazioni di voto finale alle ore 13,30.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Condivide la proposta del senatore Legnini.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:Apl-FLI). È impensabile concentrare in un'ora l'esame degli emendamenti, i quali non hanno alcun intento ostruzionistico ma intervengono nel merito della materia tentando di migliorare il testo. Non si può pertanto pretendere che vengano ritirati, né che siano discussi in maniera superficiale. Spetta dunque alla Presidenza assumere una decisione idonea a consentire di concludere in giornata l'esame del provvedimento garantendo al tempo stesso dignità al dibattito parlamentare.

LI GOTTI (IdV). Auspica un atteggiamento più serio. I partiti potrebbero, con un atto d'impegno comune, destinare le risorse della rata di finanziamento pubblico in scadenza alle popolazioni colpite da eventi sismici e calamità naturali, senza bisogno di approvare una legge che lo imponga.

QUAGLIARIELLO (PdL). È favorevole alla proposta di armonizzazione dei tempi di discussione avanzata dal senatore Legnini.

PRESIDENTE. Consultato sull'argomento il presidente Schifani, accetta la proposta di armonizzare i tempi della discussione, prorogando il termine di chiusura della seduta e fissando il limite ultimo per l'inizio delle dichiarazioni di voto finale alle ore 15.

PERDUCA (PD). L'emendamento 01.2 affronta il problema della natura giuridica dei partiti e della attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). L'emendamento 1.11 mira a trasformare il finanziamento pubblico ai partiti in un rimborso delle spese effettivamente sostenute erogato in un'unica *tranche*, producendo un sostanzioso risparmio per le casse dello Stato.

DIVINA (LNP). L'emendamento 1.24 propone di destinare integralmente l'importo complessivo delle rate dei rimborsi delle spese elettorali, il cui termine di erogazione non sia ancora scaduto, alle amministrazioni pubbliche dei territori coinvolti dai recenti eventi sismici, disponendo l'immediata entrata in vigore del provvedimento. In caso di approvazione di tale emendamento, il Gruppo è disposto a ritirare tutte le altre proposte emendative. Qualora esso non dovesse essere approvato, la Lega Nord devolverà comunque l'intero importo citato alle associazioni che operano nei territori colpiti dal sisma.

PRESIDENTE. La ripartizione dei tempi di discussione è stata comunicata ai Gruppi. Invita i Gruppi che hanno chiesto l'armonizzazione dei tempi a valutare la possibilità di cedere parte del tempo a loro disposizione ai Gruppi che ne dovessero avere bisogno per illustrare i propri emendamenti.

CECCANTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, pur apprezzando il contenuto di alcuni di essi.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

Risultano respinti gli emendamenti 01.2, 01.3 e 01.4.

BELISARIO (IdV). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.1 (testo 2), che riduce l'importo dei rimborsi elettorali in modo congruo e consente l'immediata entrata in vigore dei tagli previsti dal provvedimento.

L'emendamento 1.1 (testo 2) risulta respinto.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è improcedibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). L'emendamento 1.3 abroga la legge n. 157 del 1999 sul finanziamento pubblico ai partiti, eliminando alla radice ogni problema connesso all'erogazione delle risorse alle popolazioni colpite da eventi sismici e calamità naturali.

L'emendamento 1.3 risulta respinto.

BELISARIO (IdV). L'emendamento 1.4 impone un tetto ai rimborsi elettorali e offre all'opinione pubblica un segnale di cambiamento radicale nel comportamento della classe politica.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 risultano, rispettivamente, respinto e precluso.

PERDUCA (PD). L'emendamento 1.6 sostituisce il termine «contributi» con la più corretta definizione di «finanziamenti».

L'emendamento 1.6 risulta respinto.

PORETTI (PD). L'emendamento 1.7 prevede un rimborso per ciascun voto ottenuto dai singoli partiti e sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'emendamento 1.7 risulta respinto.

PERDUCA (PD). L'emendamento 1.8 fissa un tetto al rimborso delle spese sostenute dai partiti.

L'emendamento 1.8 risulta respinto.

BONINO (PD). Voterà a favore della proposta di stralcio S1.1, avanzata dal senatore Del Pennino, che consentirebbe di devolvere l'ammontare di una quota dei rimborsi elettorali alle popolazioni dei territori colpiti dai recenti eventi sismici, senza dover approvare la restante parte del disegno di legge, che contiene una riforma non condivisibile.

LI GOTTI (IdV). Voterà a favore della proposta di stralcio, per consentire la devoluzione delle risorse alle popolazioni terremotate, senza dover approvare una legge che ritiene pessima.

FINOCCHIARO (PD). Voterà contro la proposta di stralcio, anche perché la sua approvazione renderebbe necessario un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati. È inoltre necessario approvare una norma per devolvere le risorse a tutti i territori colpiti da eventi sismici o calamità naturali, dal 2009 in poi, non essendo possibile provvedere con la medesima efficacia attraverso una donazione liberale.

ASTORE (Misto-ParDem). È scandaloso collegare l'approvazione della riforma del finanziamento ai partiti alla necessità di devolvere risorse alle popolazioni terremotate. Si sarebbe potuto agire diversamente, anche attraverso l'approvazione di un emendamento al decreto-legge in materia di revisione della spesa.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Occorre evitare polemiche strumentali, anche perché la riduzione del finanziamento pubblico ai partiti era già stata decisa prima che si verificasse il recente sisma che ha colpito l'Emilia. Non condivide l'opposizione di alcune forze politiche alla riforma contenuta nel disegno di legge, che, pur essendo perfettibile, introduce novità importanti sul controllo e la trasparenza dell'attività dei partiti.

Risultano respinti o improcedibili la proposta di stralcio S1.1 e gli emendamenti da 1.9 a 1.15.

PERDUCA (PD). L'emendamento 1.18 prevede una diminuzione del 90 per cento dei contributi pubblici ai partiti che abbiano presentato un numero di candidati del medesimo genere inferiore al 40 per cento. I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Ministro per le pari opportunità.

Gli emendamenti 1.18 e 1.29 risultano, rispettivamente, respinto e precluso.

CARLINO (IdV). L'emendamento 1.100 rende più stringenti e incisive le norme che favoriscono l'equa rappresentanza di genere nelle liste dei candidati.

L'emendamento 1.100 risulta respinto.

PERDUCA (PD). L'emendamento 1.22 prevede che, qualora la legge elettorale non consenta l'elezione diretta dei membri del Parlamento, i contributi pubblici siano distribuiti solo ai partiti che hanno conseguito un numero di parlamentari di genere diverso non inferiore al 30 per cento.

L'emendamento 1.22 risulta respinto.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Non condivide il fatto che il Senato debba rinunciare a proporre alcune modifiche migliorative e condivise, per evitare che il disegno di legge sia riesaminato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, migliora l'inadeguata normativa attuale in materia di finanziamento dei partiti, che ha consentito alcune gravi vicende di appropriazione indebita; ma per migliorare ulteriormente le disposizioni, l'emendamento 1.23 prevede che non sia consentita alcuna erogazione, sino alla presentazione, da parte del partito politico, della certificazione relativa al rendiconto e al bilancio dell'anno precedente.

LI GOTTI (IdV). Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.23 che subordina la fruizione del contributo pubblico alla presentazione della certificazione relativa al rendiconto e al bilancio. Fa osservare alla senatrice Finocchiaro che un semplice accordo politico sull'immediata entrata in vigore della legge consentirebbe, senza alcun sovvertimento giuridico, di migliorare il provvedimento e di risparmiare tempo.

Gli emendamenti 1.23 e 1.24 risultano respinti.

PORETTI (PD). I dati sui rimborsi relativi alle elezioni politiche del 2008 sono imbarazzanti: essi ammontano al 456 per cento in più delle spese riconosciute. Per togliere dall'imbarazzo i

colleghi, ritira l'emendamento 1.25 che correla l'erogazione di soldi pubblici alle spese elettorali certificate.

BELISARIO (*IdV*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.26 che accantona risorse a vantaggio degli esodati.

Gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28 risultano respinti o preclusi.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici*).

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Non essendo stato approvato lo stralcio dell'articolo 1, ritira le proposte di stralcio riferite agli articoli successivi da 2 a 15.

L'emendamento 2.2 vieta ad enti pubblici e società controllate dallo Stato di dare contributi ad associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti con finalità politiche e che siano presieduti o diretti da membri di Assemblee elettive o dirigenti politici.

DIVINA (*LNP*). Illustra l'emendamento 2.1 che, all'atto di dichiarazione annuale dei redditi, prevede la possibilità per il contribuente di destinare il 5 per mille al finanziamento del proprio partito.

CECCANTI, *relatore*. Pur consapevole del valore di alcuni emendamenti, è costretto per le ragioni già espresse ad esprimere contrarietà a tutte le proposte di modifica.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si rimette alla volontà dell'Assemblea.

Risultano ritirati, respinti o improcedibili, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica*).

BELISARIO (*IdV*). Illustra l'emendamento 3.5 volto a introdurre la prassi della posta elettronica certificata anche per le richieste dei rimborsi e dei contributi.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (*Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni*).

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti o preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 4, nonché l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 4.0.1.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici*).

BELISARIO (*IdV*). Illustra l'emendamento 5.8 in base al quale nello statuto di ciascun partito devono essere specificate le finalità cui sono destinate le risorse pubbliche.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 5 nonché l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali*).

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti all'articolo 61 e 6.2.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 (*Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici*).

Con il parere contrario del relatore su tutti gli emendamenti e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 7.3 con cui si propone di uniformare le detrazioni fiscali per le erogazioni liberali ai partiti alle detrazioni vigenti per le erogazioni alle ONLUS.

L'emendamento 7.3 risulta respinto.

PERDUCA (PD). Dichiaro voto favorevole agli emendamenti 7.4 e 7.6, che richiedono l'indicazione del codice fiscale nei versamenti bancari a favore dei partiti.

Gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 risultano respinti.

Il Senato approva l'articolo 7.

BELISARIO (*IdV*). Illustra l'emendamento 7.0.1 che fa divieto agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato di effettuare erogazioni a favore di associazioni, fondazioni o enti aventi finalità politiche.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Essendo venuta meno la *ratio* dell'emendamento 7.0.2, lo ritira.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 (*Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche*).

PERDUCA (PD). Aggiunge la sua firma e quella della senatrice Poretti all'emendamento 8.1.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risulta respinto l'emendamento 8.1.

Il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*), facendo presente che l'emendamento 9.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G9.1 e che l'emendamento 9.2 è improcedibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CECCANTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G9.1 e contrario su tutti gli emendamenti.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sugli emendamenti si rimette alle decisioni dell'Assemblea. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G9.1.

Gli emendamenti da 9.3 a 9.12 risultano respinti.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). L'emendamento 9.14 stabilisce che la società di revisione non può svolgere attività di consulenza per il partito o il movimento oggetto dell'incarico, né a beneficio di alcuna società o fondazione ad essi collegate. In violazione di detta norma non è possibile accedere al rimborso.

Gli emendamenti da 9.14 a 9.27 risultano respinti o preclusi.

PORETTI (PD). L'emendamento 9.29 attribuisce alla Corte dei conti le funzioni di controllo sui rimborsi elettorali e i bilanci dei partiti, che le spettano nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione.

L'emendamento 9.29 risulta respinto.

PORETTI (PD). Al fine di limitare il danno causato dal mancato riconoscimento del ruolo legittimo della Corte dei conti l'emendamento 9.32 dispone che la commissione di controllo istituita con il provvedimento sia presieduta da uno dei membri della Corte stessa.

Gli emendamenti 9.32, 9.34, 9.35 e 9.36 risultano respinti.

CARLINO (*IdV*). L'emendamento 9.38 inasprisce il regime sanzionatorio applicato ai partiti che non destinino almeno il 20 per cento dei rimborsi ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Gli emendamenti 9.38 e 9.41 risultano respinti.

BELISARIO (*IdV*). L'emendamento 9.43 stabilisce la sospensione dell'erogazione dei rimborsi in caso di condanna di membri o dipendenti per reati in materia di società e di consorzi, sospensione che può decadere nel caso il partito si costituisca parte civile nei confronti dei responsabili dei reati.

L'emendamento 9.43 risulta respinto.

PERDUCA (PD). L'emendamento 9.45 impone una maggiore evidenza alla pubblicazione sui siti Internet dei rendiconti di esercizio dei partiti.

Gli emendamenti 9.45 e 9.46 risultano respinti.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). È saggio ed opportuno che con l'emendamento 9.48 si impedisca ai partiti ed ai movimenti politici di svolgere attività finanziarie attraverso la costituzione, la partecipazione o il finanziamento di società immobiliari ed imprenditoriali.

L'emendamento 9.48 risulta respinto.

PERDUCA (*PD*). L'emendamento 9.50 vieta ai partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari in quanto i rimborsi ad essi destinati devono essere esclusivamente impiegati per sostenere l'attività politica.

Gli emendamenti da 9.50 a 9.60 risultano respinti.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). L'attuale legislazione consente manipolazioni dei bilanci a causa dell'insufficienza dei controlli. L'emendamento 9.62 impone che la relazione dei revisori contabili sia puntuale, rigorosa ed esaustiva.

L'emendamento 9.62 risulta respinto.

Il Senato approva l'articolo 9.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento 9.0.2 che esclude dal finanziamento i partiti e movimenti politici che non si adeguano al codice di autoregolamentazione votato all'unanimità dalla Commissione antimafia in materia di incandidabilità.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 9.0.1 (testo 2) che attribuisce poteri reali di verifica alla commissione che deve controllare i bilanci dei partiti.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 9.0.2.

Il Senato approva l'articolo 10 (Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (*Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica*).

CECCANTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PERDUCA (*PD*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 11.3 che abbassa la soglia minima per la tracciabilità dei finanziamenti privati.

Gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.6 risultano respinti o preclusi.

Il Senato approva gli articoli 11 e 12 (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 (*Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali*).

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). L'emendamento 13.1 (analogamente all'emendamento 14.1) stabilisce un tetto di spesa per lo svolgimento della campagna elettorale dei candidati e dei partiti al fine di non rendere vano l'intero intervento di riforma.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, l'emendamento 13.1 risulta respinto.

Il Senato approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 (*Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

BELISARIO (*IdV*). Illustra l'emendamento 14.2 che mira ad impedire l'anonimato dei finanziamenti.

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 risultano respinti.

Il Senato approva l'articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 (*Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali*).

Con il parere contrario del relatore e la rimessione all'Assemblea del rappresentante del Governo, gli emendamenti 15.1 e 15.2 risultano respinti.

Il Senato approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 (*Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali*). L'emendamento 16.1 è

precluso dal ritiro dell'emendamento 7.0.2. Gli emendamenti 16.3 e 16.4 sono stati trasformati negli ordini del giorno G16.3 e G16.4.

CECCANTI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno e contrario sugli emendamenti.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G16.3 e G16.4 come raccomandazione.

Gli emendamenti 16.2 e 16.100 risultano respinti.

FINOCCHIARO (PD). È necessario sgombrare il campo da mistificazioni e polemiche pretestuose. L'*iter* del disegno di legge dimostra con tutta evidenza la volontà del Parlamento di far seguire alla decisione di destinare quota parte dei rimborsi elettorali alle popolazioni colpite dagli eventi naturali un percorso legislativo diverso. È stato inizialmente affidato al Governo il compito di emanare un decreto-legge in materia, impegno che però il Governo ha disatteso. È stata richiesta la sede deliberante nella quale la 1^a Commissione avrebbe potuto esaminare il disegno di legge con tempi diversi; fallita anche questa strada, è stato infine proposto di presentare un emendamento ad un decreto in esame presso la Camera dei deputati. I numerosi tentativi falliti di disancorare il contenuto dell'articolo 16 dal resto del provvedimento hanno reso necessaria la procedura in corso, che peraltro porta all'approvazione di un provvedimento che può considerarsi decisivo nei suoi intenti fondamentali. Ma la riprova che la volontà del Parlamento è quella di procedere ad una seria riforma affinché al finanziamento della politica corrisponda una totale trasparenza e affidabilità dei partiti sta nel disegno di legge per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in corso di esame presso la Camera dei deputati.

PERDUCA (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, anche a nome della senatrice Poretti, annuncia che non parteciperà al voto sull'articolo 16: contesta infatti la riforma nel suo complesso, ma concorda con la destinazione delle risorse in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Apprezza inoltre il fatto che il Partito Democratico abbia consentito agli esponenti Radicali di avere il tempo necessario ad esprimere le proprie posizioni.

DIVINA (LNP). Se fosse stato approvato l'emendamento proposto dalla Lega Nord, l'intera rata del finanziamento pubblico ai partiti in scadenza a luglio - e non solo una parte - sarebbe stata destinata ai territori colpiti da calamità naturali. La Lega Nord devolgerà comunque l'intera somma in favore delle popolazioni terremotate.

LI GOTTI (IdV). L'Italia dei Valori non aveva bisogno di una norma scritta per sentirsi moralmente impegnato a devolvere l'intero importo della rata del finanziamento pubblico ai partiti, in scadenza a luglio, alle popolazioni colpite da eventi sismici e calamità naturali.

Il Senato approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Voterà contro il provvedimento, essendo convinto che l'approvazione di tale contestabile riforma impedirà una successiva revisione della normativa sull'organizzazione e di finanziamento dei partiti, almeno nella presente legislatura. Si rammarica della bocciatura della proposta di stralcio formulata, che avrebbe consentito di destinare comunque la rata del finanziamento pubblico alle popolazioni colpite da eventi sismici, e dell'emendamento che avrebbe consentito l'immediata entrata in vigore del provvedimento. Esiste infatti il rischio che, a causa dei tempi di entrata in vigore della norma, l'approvazione del provvedimento non consenta comunque di devolvere la somma prevista alle popolazioni terremotate.

LI GOTTI (IdV). Molti Gruppi voteranno a favore del testo, pur avendo espresso profonde critiche al suo contenuto, per consentire la devoluzione di una quota delle risorse del finanziamento pubblico alle popolazioni colpite da calamità naturali. Se fosse stato approvato l'emendamento che prevedeva l'immediata entrata in vigore del disegno di legge, ci sarebbe però stato il tempo necessario per modificare il testo del provvedimento e consentire un esame in seconda lettura alla Camera dei deputati. Desti inoltre rammarico il voto contrario dell'Assemblea sull'emendamento che proponeva di condizionare il finanziamento pubblico al rispetto del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione bicamerale antimafia, per impedire la candidatura di persone rinviate a giudizio per reati gravi. Sarebbe stata inoltre auspicabile la rinuncia totale alle ultime quote di finanziamento pubblico ai partiti, previste per la presente legislatura, e non solo ad una loro parte. Annuncia dunque il voto contrario al

provvedimento e l'intenzione di raccogliere le firme per abrogarlo, attraverso un referendum popolare.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Il Gruppo non voterà contro il provvedimento, pur avendo inutilmente tentato di migliorare il testo, con emendamenti tendenti a dare attuazione ai principi dell'articolo 49 della Costituzione, sull'organizzazione interna e la vita democratica dei partiti. Per migliorare la qualità della democrazia italiana occorrono partiti sani, connotati da un'identità valoriale precisa, che offrano ai cittadini di qualsiasi ceto sociale la pari opportunità di partecipare alla vita politica. Il Gruppo ha presentato un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta, di breve durata, che faccia luce e consenta una consapevole autocritica sulle vicende che hanno coinvolto i partiti italiani nell'ultimo decennio. Condivide infine il fatto di aver stanziato importanti risorse per le popolazioni colpite da eventi calamitosi, ma sarebbe stato opportuno evitare di collegare tale stanziamento all'approvazione del delicato provvedimento in esame.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La Camera dei deputati ha approvato il testo del disegno di legge, dopo aver apportato alcune modifiche in Assemblea e dunque con un inevitabile tasso di approssimazione, che il Senato avrebbe potuto correggere. Il fatto che la Camera non abbia approvato la clausola che dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento, costringe di fatto il Senato ad approvare il testo senza approvare emendamenti. Voterà dunque a favore del provvedimento, pur evidenziando l'insoddisfazione per non aver potuto approvare delle modifiche ad una riforma importante, che auspica possano essere introdotte in un successivo provvedimento. Vista la mole di lavoro che attende le Camere nei prossimi mesi, chiede che sia concessa al Senato la possibilità di legiferare in maniera incisiva e razionale, anche accorpendo alcuni decreti-legge in scadenza.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Esprime il voto favorevole del Gruppo nei confronti del provvedimento, maturato a seguito di un intenso confronto tra le forze politiche. Il disegno di legge costituisce un importante passo avanti nel processo di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, affrontando il delicato e importante tema del finanziamento pubblico ai partiti. Viene infatti stabilito un tetto massimo ai rimborsi, che verranno parametrati alle spese effettivamente sostenute; sono resi più trasparenti i bilanci e il finanziamento dei soggetti privati, mentre i rimborsi saranno condizionati all'approvazione di statuti che garantiscano il rispetto della democrazia interna dei partiti. Questo positivo percorso, che costituisce una discontinuità rispetto al sistema precedente, potrà essere completato da una legge che dia piena attuazione al dettato costituzionale in materia di organizzazione dei partiti. Concorda inoltre con il senatore Li Gotti sull'opportunità di una norma che condizioni i finanziamenti al rispetto del codice di autoregolamentazione in materia di candidature approvato dalla Commissione antimafia.

DIVINA (LNP). La Lega Nord si asterrà nella votazione finale del provvedimento. Favorevole alla riduzione dei costi della politica, il Gruppo esprime infatti delusione e rammarico per la mancata approvazione di misure più incisive. Per trasmettere un messaggio forte ad un Paese sfiduciato, il Parlamento avrebbe dovuto devolvere l'intera somma del 2012 alle popolazioni colpite dal terremoto e avrebbe dovuto sancire il passaggio ad un sistema di finanziamento volontario, incentrato sulla destinazione del cinque per mille delle dichiarazioni dei redditi ai partiti prescelti dai dichiaranti.

AGOSTINI (PD). Già negli anni Settanta gli esponenti più rappresentativi del riformismo cattolico, socialcomunista e liberale avevano compreso la necessità di intervenire sul finanziamento dei partiti. A causa della mancata concretizzazione politica di quell'intuizione, fu la magistratura dopo la caduta del muro di Berlino ad affrontare il nodo. Ciò nonostante, negli anni '90 l'indebitamento dei partiti è cresciuto progressivamente in ragione di una malintesa autonomia e della natura privata dei partiti, che hanno obblighi di rendicontazione meramente formale. Il finanziamento pubblico è un elemento strutturale di tutte le democrazie avanzate: il testo in esame non lo sopprime, ma dimezza le risorse incentivando comportamenti virtuosi; prevede l'obbligo di certificazione da parte di società di revisione; incoraggia l'associazionismo e la partecipazione. Occorre certamente dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione e definire la natura giuridica dei partiti, ma lo stralcio di alcune norme non avrebbe garantito in alcun modo un passo ulteriore in questa direzione. L'approvazione del provvedimento è un segnale della capacità della politica di autoriformarsi e il PD esprime soddisfazione perché il suo statuto già prevede gli obblighi che stanno per diventare legge.

PASTORE (PdL). Il PdL voterà a favore del disegno di legge per convinzione e non per costrizione. Al di là delle motivazioni che hanno indotto a scegliere una procedura accelerata, il provvedimento, che viene discusso senza i riflettori dei media, reca una riforma strutturale che contribuisce a ripristinare un clima di fiducia con l'opinione pubblica. La ristrettezza dei tempi ha sicuramente compresso il dibattito, ma il provvedimento è coraggioso nell'affrontare i fenomeni degenerativi del contributo pubblico ai partiti, primo fra tutti l'assenza di controlli. Si prevedono infatti il dimezzamento del rimborso pubblico, la pubblicazione dei bilanci dei partiti, l'obbligo di presentare uno statuto conforme a principi di democrazia interna per accedere ai contributi statali.

PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo di appartenenza annuncia la non partecipazione al voto dei Radicali. Pur avendo apprezzato l'intervento appassionato del senatore Agostini ritiene che solo il finanziamento privato possa favorire la partecipazione. Una legge che, sotto la forma del rimborso delle spese elettorali, maschera il finanziamento pubblico di associazioni prive di stato giuridico definito e non soggette al controllo della Corte dei conti reca l'impronta della partitocrazia.

DELLA SETA (PD). In dissenso dal Gruppo non parteciperà al voto di un testo che lascia irrisolti i principali nodi: il mancato rispetto della volontà popolare, che si esprime contro il finanziamento pubblico dei partiti, e la mancanza di controlli trasparenti su come vengono spesi i contributi.

VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). In dissenso dal Gruppo, si asterrà nella votazione finale del provvedimento.

Con votazione nominale elettronica il Senato approva il disegno di legge del disegno di legge n. 3321.

PRESIDENTE. Avverte che la seduta pomeridiana inizierà alle ore 17 e si aprirà con una comunicazione del presidente Schifani. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3321) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri; Razzi ed altri; Donadi ed altri; Pionati; Palagiano ed altri; Cambursano ed altri; Briguglio; Baccini; Angelino Alfano ed altri; Giachetti ed altri; Graziano ed altri; Moffa ed altri; Antonione ed altri; Casini ed altri; Rubinato ed altri; Dozzo ed altri; Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare) (Relazione orale)(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3321, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri, Razzi ed altri, Donadi ed altri, Pionati, Palagiano ed altri, Cambursano ed altri, Briguglio, Baccini, Angelino Alfano ed altri, Giachetti ed altri, Graziano ed altri, Moffa ed altri, Antonione ed altri, Casini ed altri, Rubinato ed altri, Dozzo ed altri, Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare.

I relatori, senatori Ceccanti e Sarro, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceccanti.

CECCANTI, *relatore*. Signora Presidente, parlo anche a nome del collega Sarro, che insieme a me è relatore del provvedimento in esame.

Richiamo rapidamente la scelta chiave che è stata fatta. Avevamo preso un impegno prioritario: quello di confermare, anzitutto e soprattutto, la scelta contenuta all'articolo 16 del provvedimento, e cioè di destinare i risparmi di 91 milioni di euro per il 2012 e di 74 milioni per il 2013 a favore delle popolazioni terremotate.

Questa scelta prioritaria, nello schema che come Commissione ci siamo dati all'inizio, non avrebbe dovuto impedire un serio esame degli emendamenti. Fermo restando infatti che la soluzione complessiva sta nella legge di sistema, quella connessa alla previsione relativa al metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione (di cui sta già discutendo la I Commissione della Camera), si sarebbero potuti introdurre emendamenti significativi anche in questo provvedimento che nasce per l'emergenza. I colleghi si sono esercitati in molte ipotesi emendative che di per sé sarebbero state meritevoli.

All'unanimità avevamo votato un ordine del giorno per richiedere al Governo un decreto catenaccio che assicurasse comunque il raggiungimento dell'obiettivo prioritario, consentendo a noi un certo margine di tempo per l'esame degli emendamenti. Avendo, però, in corso d'opera, il Governo cambiato posizione, essendo divenuto contrario all'emanazione del decreto, ci siamo trovati di fronte alla scelta obbligata di responsabilità della lettura conforme al testo della Camera, giacché altrimenti saremmo venuti meno all'obiettivo prioritario.

Detto questo, invitando tutti ad un'analoga responsabilità (per questo rinnoviamo l'invito ai colleghi a ritirare tutti gli emendamenti), come già affermato dal presidente Vizzini, dovremo trovare il modo per recuperare i contenuti emersi con gli emendamenti tramite un apposito Comitato ristretto, successivamente alla lettura conforme, fermo restando che in questa legislatura il vero e indifferibile obiettivo resta quello della legge di sistema che colleghi finanziamento pubblico e regole pubbliche, quelle che deriverebbero dall'articolo 49 della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate due questioni sospensive.

Ha chiesto di intervenire il senatore Perduca per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, la questione sospensiva QS1, che illustriamo stamane, a firma anche delle senatrici Bonino e Poretti, l'abbiamo presentata quasi un mese fa in Commissione affari costituzionali, perché riteniamo che non ci sia la necessità di accelerare un percorso che va a toccare sicuramente una parte molto importante della vita dei partiti, e cioè quella del finanziamento pubblico. Noi, giustamente, continuiamo a chiamarlo in questo modo: non credo infatti che si possa parlare di rimborso elettorale quando si parla di cifre così ingenti e, soprattutto, perché, all'interno del meccanismo della legge vigente e della legge che si vuole andare a modificare, il concetto del rimborso delle spese elettorali effettivamente sostenute durante la campagna elettorale è stato preso in considerazione.

Avevamo presentato tale questione quando, tra l'altro, ancora non era sorto il problema della famosa devoluzione della metà dell'ultima *tranche* relativa all'anno in corso alle vittime del sisma dell'Emilia-Romagna. Infatti, all'epoca, non avevamo ancora scoperto quello che sarebbe poi stato un problema e, cioè, che la legge sarebbe entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il che, con un rapido calcolo di date, ci avrebbe portato a luglio inoltrato, che è il periodo in cui in effetti i tesoreri dei partiti politici possono presentarsi alla tesoreria della Camera o del Senato per ritirare questa famosa seconda *tranche*.

In quell'occasione si accolsero tutta una serie di suggerimenti e proposte, e il Governo si impegnò con un ordine del giorno ad adottare un decreto che avrebbe tolto il problema dal tavolo, avrebbe consentito un regolare svolgimento dell'approfondimento delle misure contenute in questo strumento legislativo che oggi ci apprestiamo ad affrontare ed altresì una

maggiore concentrazione su alcuni aspetti di questo disegno di legge che verranno fuori, non ultimo un profumo di incostituzionalità in alcuni suoi passaggi, sui quali si soffermerà più avanti la senatrice Poretti.

Dopo aver accolto un ordine del giorno di tutti i Gruppi presenti, inspiegabilmente il Governo, che infatti non ha dato spiegazioni, ha deciso di non adottare questo decreto-legge. Oggi siamo al 5 luglio e ci è stato detto che, proprio per evitare che la metà della seconda *tranche* del 2012 non possa essere destinata ai terremotati, occorre far presto e portare a termine l'*iter* legislativo.

Ebbene, noi crediamo che si debba continuare a perseguire, visto e considerato che lo si fa su quasi tutto, l'idea principe del decreto del Governo piuttosto che correre ad affrontare la questione del finanziamento pubblico dei partiti. Lo avevamo già sottolineato quando si parlava di modifiche costituzionali (anch'esse tante, necessarie e urgenti) che, dopo due passaggi in Aula, non si sa dove siano finite. È tuttavia dubbio che possano trasformarsi nella grande, epocale riforma della nostra Costituzione che ci era stata presentata all'inizio del suo percorso, sia perché l'accordo raggiunto in Commissione affari costituzionali è venuto meno, sia perché non si trattava di una riforma, ma soltanto dell'annuncio del desiderio di voler diminuire il numero dei parlamentari di una percentuale fissa del 20 per cento: obiettivo raggiunto per la Camera dei deputati, ma non per il Senato, perché la riduzione sarebbe molto minore.

Il problema principale che vogliamo affrontare con questa prima questione sospensiva concerne i soggetti che devono incassare queste centinaia di milioni di euro di danaro pubblico. Si tratta di soggetti che non hanno uno *status* giuridico chiaro, perché in sessant'anni di storia repubblicana non si è mai voluto attuare l'articolo 49 della Costituzione. In Italia la diffusa lettura secondo cui la nostra Costituzione all'articolo 49 esclude ogni possibilità di ingerenza da parte dei pubblici poteri nel pluralismo politico (lettura che affonda le sue radici nel ricordo, ancora fresco all'epoca, del regime fascista) ha sempre cercato di escludere qualsiasi disciplina legislativa che, in cambio della personalità giuridica riconosciuta a questi soggetti, consentisse a una qualche amministrazione, dipendente dall'Esecutivo, di realizzare un'ingerenza nei fini o nella vita interna delle associazioni politiche.

Una riprova di ciò, che nei mesi scorsi della nostra storia repubblicana è tornata - ahinoi - tristemente alla cronaca, è il fatto che i bilanci dei partiti, pur essendo rendicontati e presentati al Parlamento, sono soggetti all'esame di revisori appositamente nominati che tuttavia non possono accorgersi di bilanci non veritieri perché effettuano un controllo meramente formale.

Queste notizie sono note non soltanto a tutti i parlamentari ma, grazie a qualche articolo di stampa comparso nei mesi scorsi, anche agli italiani, che hanno iniziato a prendere in considerazione in maniera più seria il modo in cui i partiti organizzano la propria amministrazione.

In quegli stessi mesi, però, ci veniva indicato il modello tedesco come modello principe da seguire, sia per quanto riguarda una certa rigidità nell'amministrazione dello Stato, sia per quanto riguarda il sistema istituzionale e, non ultimo, quello elettorale. Ma allora perché non siamo andati a vedere quel modello, che poteva fornire un esempio in più? Ce ne sarebbe stato tutto il tempo già alla Camera, dove i deputati radicali si sono opposti a questo disegno di legge ritenendo che occorra sicuramente un contributo alle spese elettorali sostenute dai partiti politici, così come occorre la corresponsione di servizi (più che di denari) agli stessi partiti, affinché possano fare politica, e, ancor più, un servizio radiotelevisivo pubblico (oggi, ancora una volta, ostaggio delle oligarchie partitocratiche, proprio come è avvenuto ieri) che faccia il servizio pubblico, cioè da una parte garantisca la possibilità per i soggetti politici di esprimere le proprie idee e presentare i propri programmi e, dall'altra, assicuri che i cittadini siano debitamente informati, riducendo in tal modo una parte dei finanziamenti necessari alla propaganda politica.

Ripeto, i nostri colleghi radicali alla Camera si sono opposti facendo ostruzionismo, consentito in quel ramo del Parlamento, ma non qui, dove vige la legge della tagliola. Il modello tedesco poteva fornire - ripeto - un esempio in più. La *Gesetz über die politischen Parteien*, o *Parteiengesetz*, del 31 gennaio 1994, quindi una legge recente, stabilisce infatti che l'ammontare del finanziamento è rapportato ai suffragi conseguiti, ma anche ad elementi della vita interna di partito. È vero che in questo disegno di legge alcuni di tali elementi sono presi

in considerazione, ma noi riteniamo che si tratti di una distrazione rispetto alla necessità di arrivare finalmente all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, prima ancora di stabilire quale debba essere il meccanismo del finanziamento pubblico dei partiti. Altrimenti creiamo soltanto una cornice, all'interno della quale il quadro rimane lo stesso, cioè totale oscurità, mancanza di trasparenza e anche mancanza di possibilità per un organo esterno superiore di potersi "ingerire" (forse non è il termine più adatto), cioè di applicare le leggi che si applicano a tutti gli altri tipi di amministrazione.

Concludo, quindi, dicendo che, per quanto ci riguarda, ricordando come nel 1993 un *referendum* popolare a furor di popolo, con oltre il 90 per cento dei voti favorevoli, cancellò il finanziamento pubblico dei partiti. Immediatamente dopo, e con il passare degli anni, sono state adottate delle leggi che solo nominalisticamente hanno portato alla modifica della legge - dal finanziamento pubblico si è passati ai rimborsi elettorali - ma si è mantenuto intatto quello stesso schema; uno schema che dà soldi in quantità incontrollata, incontrollabile, ai partiti. E noi vediamo che addirittura le plusvalenze o i soldi non utilizzati vengono addirittura investiti in altri tipi di attività, in Italia ed all'estero, per continuare a finanziare la struttura dei partiti, mentre dovrebbero essere invece destinati al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale.

Quindi, presentiamo questa e la successiva questione sospensiva per porre tutti questi problemi all'attenzione dell'Assemblea, chiedendo che, nel caso della sospensiva QS1, si affronti prima lo *status* giuridico dei partiti, che sono i soggetti che dovranno gestire centinaia di milioni di euro, e poi si vada a mettere mano, tenendo conto della crisi economica e dei sacrifici che quotidianamente chiediamo agli italiani, al meccanismo che va a finanziare questi partiti o movimenti politici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione sospensiva QS2. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 maggio 2012. Vi leggo una lettera del 23 maggio 2012, esattamente un giorno prima. Chi la scrive non è un estremista, un radicale o qualcuno che è contro il finanziamento pubblico ai partiti, ma il Presidente della Corte dei conti, che ha inviato una lettera formale al Presidente della Camera dei deputati (il disegno di legge era appunto all'esame di quel ramo del Parlamento).

Ecco quanto scrive il Presidente della Corte dei conti: «Le scrivo in riferimento alle proposte di legge, attualmente all'esame del ramo del Parlamento da lei presieduto in tema di disciplina di contributi pubblici in favore di partiti e movimenti politici. È mia opinione, condivisa da tutta la Corte che ho l'onore di presiedere, che la competenza a svolgere qualsiasi forma di controllo su tale pubblica contribuzione non possa che spettare alla Corte stessa, in ragione della sua posizione costituzionale di organo ausiliario del Parlamento e suprema magistratura nelle materie di contabilità pubblica (...). Conseguentemente, soluzioni diverse, quale pure quella che è stata prospettata di affidare un simile controllo ad un organismo composto dai Presidenti delle tre supreme magistrature, non potrebbe non apparire sospettabile di incostituzionalità. L'ultima ipotesi su cui l'Aula sta lavorando, quella cioè di affidare il suddetto controllo ad una istituenda Commissione composta da cinque magistrati, di cui tre designati dal Presidente di questa Corte, uno dal Presidente della Corte di Cassazione e uno dal Presidente del Consiglio di Stato, rappresenta soltanto una attenuazione del citato *vulnus* costituzionale, accettabile, se del caso, solo e nella misura in cui il coordinamento di questa Commissione sia attribuito ai rappresentanti di questa Corte (...). Una qualsiasi diversa ipotesi si appaleserebbe irrazionale in quanto non consentirebbe che la direzione dell'organo fosse affidata a un esponente della componente non solo numericamente prevalente, ma, soprattutto, funzionalmente e costituzionalmente competente sulla materia dei controlli erariali. Confido pertanto che il Parlamento sappia orientarsi in senso costituzionalmente corretto, ritenendo che diverse valutazioni potrebbero creare le condizioni per ricorsi di varia natura, anche alla Corte costituzionale, con rischio di difficile applicazione della nuova normativa».

Questa è la lettera del Presidente della Corte dei conti al Presidente della Camera dei deputati. La Camera dei deputati la ignora completamente e il testo arriva al Senato. Si fa subito presente alla Commissione affari costituzionali della necessità quanto meno di audire il Presidente della Corte costituzionale; si concorda su questa necessità; si invita la Corte dei conti a venire in Commissione; l'impegno viene formalmente preso dal Presidente della

Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, esattamente una settimana fa in quest'Aula a fine seduta. E che cosa succede? Assolutamente niente.

Nel frattempo, l'unica altra novità è che il 2 luglio si è riunita l'assemblea dei magistrati della Corte dei conti in cui si è deciso di inviare una lettera al Presidente della Corte dei conti nella quale si recepiscono le conclusioni dell'assemblea svoltasi il 2 luglio e si ribadisce che, nel caso la nuova legge che disciplina il finanziamento pubblico ai partiti non recepisca la possibilità che alla Corte dei conti spettino i controlli, come previsto dalla Costituzione, ogni soluzione da questa difforme sarebbe motivo di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.

Di fronte a questa situazione non c'è stata nessuna risposta. Il relatore che ha illustrato questo disegno di legge ha parlato soltanto di uno dei sedici articoli della legge, l'ultimo, ossia la destinazione del risparmio di 91 milioni ai terremotati. Dei quindici articoli precedenti non è stato fatto nessun cenno; anzi, l'unico cenno è stato che forse era il caso di emendarli, di cambiare quei quindici articoli, e che forse questo si farà anche. Ma quando si farà, se non ora che stiamo esaminando il disegno di legge?

Stiamo parlando di una legge che si occupa del finanziamento pubblico ai partiti o di una legge che destina 91 milioni ai terremotati? Mi sembra un po' come quando si fece il decreto sulle Olimpiadi e si introdusse la normativa Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze: ci si occupava di una cosa, e nel frattempo si faceva una riforma (o, come in questo caso, una controriforma) che in realtà andava a occuparsi di tutt'altra materia.

È questa l'occasione per rivedere un tema tanto delicato come quello del finanziamento pubblico ai partiti. E invece non se ne parla, non si parla dei quindici articoli, ma si fa un ricatto: se non si approva il disegno di legge oggi, ora, nel tempo di un minuto, questi 91 milioni non andranno ai terremotati. Si tratta di un ricatto che rispediamo al mittente. Per primi, abbiamo segnalato la necessità di fare un decreto; abbiamo concordato nel chiedere al Governo l'impegno di elaborare un decreto: a questo punto non si può non parlare della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Non esiste che non sia questa l'occasione per entrare nel merito! Ecco perché abbiamo presentato la questione sospensiva QS2 per chiedere di sospendere la discussione in Aula, anche per un gesto di correttezza istituzionale, ascoltando il Presidente della Corte dei conti. Quest'ultimo ci dice non solo, come ha fatto il relatore, che forse questa legge è sbagliata e va cambiata, ma anche che è persino incostituzionale. Credo che forse sarebbe il caso di fermarci qui questa mattina. Di questo si occupa la nostra questione sospensiva, e per questo vi invitiamo a votarla.

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signora Presidente, vorrei solo ricordare alla collega Poretti, visto che ha citato per l'ennesima volta, mentendo e dicendo bugie, la legge FiniGiovannardi del 2005, che basta andare a vedere il titolo del decreto-legge, che recava: «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». (*Commenti della senatrice Poretti. Applausi ironici del senatore Perduca*). Quindi, questa bugia totale e ripetuta dei radicali, che dicono che il decreto non trattava di tossicodipendenza, è una menzogna che, se anche ripetuta cento volte, non fa la verità. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signora Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Sbarbati. Voterò a favore delle questioni sospensive presentate dai colleghi radicali per due ordini di motivi. L'alibi che dobbiamo approvare in fretta questo provvedimento per dare i soldi ai terremotati è letteralmente vergognoso. (*Applausi del senatore Astore*). Il mio amico, senatore Astore, lo spiegherà meglio successivamente.

Esiste davvero questo problema perché il Governo non ha fatto un decreto? Ma allora la soluzione è semplicissima: stralciamo i commi 1 e 8 dell'articolo 1 e l'articolo 16, li approviamo in dieci minuti tutti insieme, mandiamo il testo oggi stesso alla Camera e, nel giro di qualche giorno, sarà approvato definitivamente.

Se non volete imboccare questa strada, se volete approvare l'intero testo e quindi non accogliete le sospensive, come non accoglierete le proposte di stralcio che ho avanzato, è evidente che volete darci un prodotto preconfezionato che, in realtà, non è altro che la riconferma mascherata del finanziamento dei partiti. Perché non ci dimentichiamo che qui permane il finanziamento quadriennale, quello che esiste attualmente. C'è una piccola riduzione, ma non cambia il meccanismo e soprattutto non c'è nulla, come ha detto bene il senatore Perduca, che garantisca l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione: una serie di reali controlli sulla vita interna, il rispetto delle regole democratiche e i bilanci dei partiti.

Questi sono i punti su cui mi intratterò più a lungo in sede discussione generale. In questa sede, nell'annunciare il voto favorevole alle sospensive, voglio sottolineare che ciò che ha detto il relatore è un alibi. Mi scusi, signor relatore, ma è un alibi, perché, se si vuole, la strada per risolvere il problema è semplicissima, ed è quella dello stralcio di quelle norme. Se non lo volete fare è perché volete imporci questo provvedimento: e non ci venite a dire che poi verrà modificato e verrà emendato. Sappiamo benissimo che, una volta approvato, di questo non si parlerà più e verrà messa la pietra tombale sulla riforma dell'ordinamento e del finanziamento dei partiti. Per tali ragioni, ribadisco il voto favorevole sulle questioni sospensive.

[BUGNANO](#) (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUGNANO](#) (*IdV*). Signora Presidente, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà favorevolmente su queste due proposte di questione sospensiva, per due diversi ordini di ragioni.

La prima questione sospensiva, come abbiamo visto, tratta della necessità di preordinare una riforma sullo *status* giuridico dei partiti al tema complessivo dei finanziamenti. Su questo siamo assolutamente d'accordo, o quanto meno riteniamo che le questioni andrebbero trattate in modo simultaneo. Infatti, quello del finanziamento pubblico ai partiti è certamente un tema importante, su cui l'Italia dei Valori da sempre ha assunto una posizione netta, e però è chiaro che, se non ci poniamo il tema della rappresentanza democratica all'interno dei partiti e la questione dei controlli dei finanziamenti pubblici (per chi ritiene che comunque parte di questi finanziamenti debbano esserci), non andiamo da nessuna parte e facciamo un'operazione meramente demagogica. Peraltro, l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione è un tema su cui si dibatte da tantissimi anni. Ogni volta che si solleva un'ondata popolare di ribellione nei confronti della casta politica, tutti i partiti assumono l'impegno formale di approvare una legge che disciplini la vita dei partiti, e poi queste proposte legislative, che provengono da tutte le forze politiche - ricordo che in Commissione affari costituzionali del Senato giace anche una proposta di iniziativa regionale, della Regione Piemonte, promossa dal Gruppo dell'Italia dei Valori, che sollecita il Parlamento a legiferare in questa direzione - puntualmente, dopo esserne uscite, rientrano velocemente nei cassetti.

Per quanto riguarda l'altra questione affrontata dalla seconda proposta di questione sospensiva, ovvero il controllo dell'uso del finanziamento pubblico da parte della Corte dei conti, non possiamo che essere d'accordo. È giusto che la Corte dei conti, o comunque un soggetto terzo rispetto al partito, eserciti tale funzione relativamente a questi fondi pubblici, per dare trasparenza alla gestione degli stessi e quindi all'utilizzo delle risorse. Voglio ricordare che, non più tardi di qualche mese fa, dall'Europa ci è pervenuto un monito forte sulla mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione nonché sulla mancanza di norme che impongano trasparenza nella gestione dei finanziamenti pubblici. Quindi, anche l'Europa, che in questo periodo molto spesso richiamiamo come soggetto a cui affidiamo anche le iniziative politiche e legislative del nostro Parlamento, viene messa un po' da parte, perché, nonostante ci richiami su questo aspetto, alla fine facciamo finta di niente.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore delle due proposte presentate. Anticipo, Presidente - ne parleremo nel dettaglio - che per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati, e che l'Italia dei Valori ha ritirato in Commissione per accelerare l'*iter* del provvedimento, a questo punto non li ritireremo e li discuteremo tutti in Aula. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, il mio Gruppo voterà a favore delle due proposte presentate dai colleghi radicali, che coincidono peraltro nei contenuti con un emendamento che abbiamo presentato. Approfitto anch'io per dire al relatore che non intendiamo assolutamente ritirare né quello né altri emendamenti che da noi sono stati presentati, per una serie di motivi che sono già stati ricordati, ma soprattutto per sottrarci a questa grande finzione di continuare a raccontare alla gente fuori che il Parlamento vuole la riduzione dei costi della politica, mentre in effetti non lo fa mai. Questa volta sì, ma con forme di autotutela eccessive rispetto alla situazione di crisi profonda che stanno vivendo il Paese e soprattutto le classi più povere della nostra popolazione.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, insieme ai colleghi Viespoli, Castiglione, Carrara, Centaro, Ferrara, Fleres, Palmizio e Saia, abbiamo presentato la proposta d'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità dell'uso dei finanziamenti e dei rimborsi ai partiti politici. Tra l'altro, anche se lo sappiamo benissimo tutti quanti, ricordo quanto giochiamo con le parole «rimborso» e «finanziamento»: io, però, parlo per farmi capire dalla gente comune, non dai sofisticati politici; ebbene, la gente comune ritiene che il rimborso sia fatto in base alla spesa, per cui se si spende 100, viene rimborsato al massimo 100.

Qui, invece, il meccanismo è perverso: se si spende 100, viene rimborsato 500; se degli altri 400 non si sa cosa fare, semmai si investono in qualche immobile - quando va bene, se la cosa è trasparente - altrimenti accadono cose differenti, particolarmente spiacevoli per tutti quanti noi politici, perché poi la gente non distingue chi fa cosa e perché.

Abbiamo avuto tanto tempo, dal varo della Costituzione in poi, per fare una produzione normativa veramente eccessiva, anche in tema di finanziamento, rifinanziamento, rimborso per comitati referendari e via dicendo, ma, nella stessa sessantina d'anni, non abbiamo trovato quello di normare sul contenuto dell'articolo 49 della Costituzione.

Tutti i cittadini italiani, pertanto, sono richiamati al dettato costituzionale, meno i politici e i sindacati, ambedue *legibus soluti*, il che è veramente assurdo. Non si può pensare oggi di far passare questa come una legge di trasparenza e di solidarietà, tra l'altro nei riguardi dei terremotati: è veramente vile - passatemi l'espressione, che sottolineo - pensare che si debba propinare alla gente un messaggio del genere, ossia che dobbiamo fare questa legge, che rimette ordine nell'ambito dei partiti, per essere solidali con i terremotati. (*Applausi della senatrice Poretti e del senatore Perduca*).

E se per caso il terremoto non ci fosse stato, non ci saremmo neanche posti il problema di fare questa legge, perché non avremmo avuto chi aiutare con qualche soldino da togliere a questi partiti, che mi pare esagerino nel consentirsi i costi della cosiddetta democrazia. La democrazia ha costi non materiali, anzi soprattutto immateriali - ai quali non facciamo mai riferimento - perché essa è un valore, che non va quantificato con i costi dei rimborsi ai partiti.

Siamo assolutamente d'accordo con lo stralcio proposto dal senatore Del Pennino, il quale correttamente sostiene che, se il problema dell'urgenza è quello di dare 91 milioni di euro ai terremotati, figuriamoci chi di noi non vuole darglieli: facciamo allora questo stralcio e non se ne parli più; poi ci diamo un appuntamento, a tempi brevi, naturalmente, perché, anche se siamo così impegnati in questi ultimi tempi - soprattutto nell'ultimo anno abbiamo lavorato tantissimo in Senato - dovremo trovare il tempo anche di affrontare l'annosa questione dell'articolo 49 della Costituzione. Riteniamo, veramente con profonda convinzione, che non si possa parlare né di finanziamento, né di rimborso, né di riduzione dei costi della politica, se prima non si mettono punti fermi rispetto al contenuto dell'articolo 49. Oggi tutto possono capire i cittadini, salvo il fatto che i partiti, ancora una volta, non intendano darsi regole. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

*INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, come è già stato ricordato negli interventi precedenti, in Italia tutti conveniamo sul fatto che ci sia stato un ritardo grave nell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che credo attenga complessivamente all'arretratezza politica, culturale e istituzionale di questo Paese di cui però un po' tutti, quasi tutti, devono sentirsi responsabili.

È anche vero che nello scenario storico, culturale e politico in cui è maturata la norma, essa non fu troppo esplicita, ma non possiamo assolutamente affermare che sia stata restrittiva:

direi né espansiva, né restrittiva. Sicuramente vi era la preoccupazione che attraverso il controllo dei partiti, della loro vita interna, si potesse entrare nel controllo più diretto dei fini della stessa vita dei partiti. Certamente, però, con l'articolo 49 si posero delle basi importanti sulle quali costruire un percorso di attuazione con una legge ordinaria che non è stata mai fatta.

Queste contraddizioni esistono ancora oggi. Alla Camera dei deputati si sta lavorando sull'articolo 49 della Costituzione e credo che quello sia davvero un punto fondamentale e importante per compiere un passo in avanti e in senso innovativo nella vita democratica del nostro Paese.

Quanto alle questioni sospensive qui evocate, voglio sottolineare che perché l'articolo 49 prevede che i cittadini concorrano alla determinazione della politica nazionale attraverso i partiti e che i partiti concorrano a questo con metodo democratico. Questa espressione contiene in sé un significato molto profondo. Attiene alla funzione pubblica che svolgono i partiti ed ha un duplice effetto nei rapporti verso l'esterno: "metodo democratico" dunque nei confronti del pluralismo politico e "metodo democratico" che attiene alle regole, alla vita interna dei partiti.

Ecco, per quanto riguarda il quadro delle regole che dobbiamo riscrivere rispetto all'articolo 49, sicuramente c'è il tema dei bilanci, quello dei finanziamenti, il tema del finanziamento dei privati, quello delle garanzie e delle regole della vita interna, i diritti e i doveri degli iscritti e il tema delle pari opportunità, attuando in pieno la riforma dell'articolo 51 della Costituzione. A questo proposito, vorrei rammentare che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato molti emendamenti sul tema delle pari opportunità per favorire la presenza delle donne nella vita politica anche utilizzando lo strumento del rimborso elettorale. Tutti i nostri emendamenti sono stati ritirati per le circostanze relative all'esigenza di approvare il provvedimento, che qui sono state ricordate, ma per noi saranno oggetto di prossimi interventi. A tale proposito, vorrei ricordare che in 1ª Commissione abbiamo già concordato l'istituzione di un Comitato ristretto per l'esame di un ulteriore disegno di legge che partirà anche dagli emendamenti che sono stati ritirati o bocciati tecnicamente; essi verranno ripresi per procedere alla stesura di un nuovo testo.

Quindi, possiamo dire in sostanza, per quanto attiene al dibattito odierno e in relazione al richiamo dell'articolo 49, che esso non esclude alcun intervento o disciplina pubblicistica, ma che anzi chiede e richiede la sua attuazione piena. Ciò sarà fatto attraverso una legge ordinaria che intervenga sulle regole della vita democratica interna ai partiti e su questo ci concentreremo successivamente.

Per questo, oltre che per le considerazioni che sono state già esposte dal relatore, per l'urgenza dovuta a questo provvedimento, non ci sentiamo di poter votare a favore delle questioni sospensive. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, il provvedimento che giunge oggi in questa Aula, così come ha efficacemente sottolineato il relatore, si occupa di una questione relativa al finanziamento dei partiti, ma non alla disciplina interna della struttura dei partiti, così come si diceva poco fa.

Il motivo per cui gli articoli 39 e 49 della Costituzione non hanno trovato attuazione normativa è ben noto: i grandi partiti di massa, che avevano partecipato alla Costituente, non hanno mai voluto che vi fosse un'ingerenza di autorità amministrative interne nella loro struttura. Cionondimeno, non è neanche vero quanto si sostiene nelle Aule parlamentari, cioè che non vi fosse alcuna disciplina, perché per le associazioni riconosciute valgono le disposizioni, stringate - tre o quattro articoli - del codice civile. In ogni caso, credo che l'impegno assunto dalla 1ª Commissione permanente di istituire un Comitato ristretto sia indirizzato all'introduzione di norme volte a configurare la struttura organizzativa dei partiti politici, sia per quanto riguarda la struttura democratica interna, le candidature ed il rispetto delle minoranze, sia per quanto concerne la partecipazione e la concorrenza alla determinazione della politica nazionale attraverso il metodo democratico.

Il terzo pilastro è rappresentato dal problema del finanziamento, che qui viene affrontato solo in parte.

Dunque, procediamo speditamente nell'approvazione del provvedimento. La questione sospensiva non può essere sostenuta ed approvata.

Oggi, deliberando su tale provvedimento, possiamo attribuire alle popolazioni colpite dal terremoto una piccola somma, che rappresenta un gesto significativo da parte del Parlamento in una materia molto delicata e complessa che non può essere liquidata o sciolta con semplici battute populistiche o demagogiche; in tutto il mondo, infatti, la struttura organizzativa dei partiti politici costituisce il presupposto delle procedure, della qualità e dei contenuti della vita democratica. *(Applausi dal Gruppo Pdl).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Perduca e da altri senatori (QS1) e dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QS2).

Non è approvata.

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova. *(Commenti dal Gruppo Pdl).* Nessuno ha alzato la mano! *(Commenti della senatrice Poretti).*

Signora Presidente, ho notato che molti senatori non hanno alzato la mano, magari per distrazione o stanchezza. Capisco che dalla sua postazione è molto più semplice valutare anche una scarsa maggioranza; tuttavia, proprio per lasciare agli atti i risultati finali, non capisco perché non si possa fare la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PASTORE (Pdl). Questa è la «scarsa maggioranza»!

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. *(Brusio).* Senatore Del Pennino, abbia la pazienza di attendere solo un attimo, in modo che defluiscano i senatori che intendono uscire dall'Aula, anche perché dal banco della Presidenza non si riesce a sentire niente. Prego, senatore Del Pennino, ha facoltà di parlare.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signora Presidente, ho già avuto modo di dire in Commissione che temo di poter individuare l'ispiratore occulto del provvedimento che stiamo esaminando in un comico genovese che troverà, nelle norme che vi accingete ad approvare, nuovi motivi per gettare discredito sulla classe politica.

In realtà, fuor di celia, siamo in presenza di una falsa riforma della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Si era parlato di sospensione del pagamento della rata di luglio in previsione dell'abolizione della stessa, e oggi siamo di fronte solo a una riduzione del 50 per cento. Ma quel che è più grave è che, sia pure in forma ridotta, si mantengono i quattro fondi di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la durata di ogni anno di legislatura dei vari organi (Camera, Senato, Parlamento europeo, Regioni): quindi un ammontare complessivo di 63.700.000 euro l'anno, con un onere complessivo nel quinquennio di 318.500.000 euro. E ciò senza considerare che a questo vanno aggiunti i contributi ai gruppi consiliari delle venti Regioni, che valgono 75 milioni di euro l'anno, e i finanziamenti ai giornali di partito e ad altre forme di comunicazione politica, che ammontano a circa 50 milioni di euro l'anno.

Per non parlare dei contributi che società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici e società concessionarie di pubblico servizio erogano in favore delle cosiddette fondazioni, che sono solo strumento di sostegno dell'attività politica e fanno riferimento a membri del Parlamento o di altre assemblee elettive, per cui un apposito emendamento che ne prevedeva il divieto, presentato dall'onorevole Lanzillotta alla Camera e che io ho ripresentato in questa sede, è stato da quel ramo del Parlamento respinto.

Né si dica che la previsione di assegnare una quota parte del finanziamento pubblico a titolo di cofinanziamento ai partiti e ai movimenti politici in funzione della metà dei contributi che essi hanno ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche rappresenta un significativo passaggio dal sistema del finanziamento statale a quello volontario da parte dei cittadini. Se si voleva imboccare questa strada occorreva una ben più radicale riforma, una riduzione cioè del finanziamento pubblico al rimborso delle spese elettorali valido solo per l'anno in cui le elezioni sono celebrate per la Camera, il Senato, il Parlamento Europeo e le Regioni, e la possibilità invece che ogni cittadino

destini il 4 o il 5 per mille della sua imposta sul reddito al partito prescelto. Ripeto: al partito prescelto, non all'insieme dei partiti, strada già sperimentata con la legge del 1997 e fallita proprio perché non si dava la possibilità al singolo contribuente di scegliere.

È questa una proposta che aveva formulato anche l'onorevole Alfano e che avevamo apprezzato, ma forse è stata abbandonata per paura che l'attuale discredito delle forze politiche riducesse ai minimi termini le opzioni effettuate. È stata una rinuncia vile, proprio nel momento in cui c'è la perdita di credibilità dei partiti e occorrerebbe il coraggio della sfida e dare prova di fiducia nella maturità e nella coscienza democratica degli italiani.

Se queste sono le censure che mi sento di muovere al testo pervenuto dalla Camera e che oggi vi accingete a votare a grande maggioranza per quanto riguarda il meccanismo dei finanziamenti, più gravi ancora sono le obiezioni relative al sistema dei controlli sulla vita dei partiti e sui loro bilanci.

Non solo non si dà attuazione all'articolo 49 della Costituzione, che noi invece consideriamo indispensabile premessa per ogni risanamento del sistema dei partiti e per cui, insieme ad altri colleghi, ho presentato un apposito disegno di legge, ma da questa carenza di fondo discendono poi norme assolutamente inadeguate per quanto riguarda gli atti costitutivi e gli statuti dei partiti e dei movimenti politici di cui viene prevista solo la trasmissione in copia al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, senza che nessuno possa esercitare il controllo sul reale rispetto dei principi democratici nella vita interna con particolare riguardo alla scelta dei candidati e al rispetto delle minoranze.

Per quanto concerne i bilanci, è previsto che siano gli stessi partiti a scegliere la società di revisione preposta al controllo della gestione contabile e finanziaria, non come avevamo sostenuto nella nostra proposta di legge, che la società di revisione debba essere sorteggiata da una commissione di garanzia e quindi sottratta alle scelte amicali dei dirigenti dei partiti.

Per quanto riguarda poi la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, i suoi compiti sono vaghi, non dispone di una propria struttura organizzativa, ma la sua operatività è assicurata solo dalle dotazioni di personale offerte dalla Camera e dal Senato. I controllori, quindi, si avvalgono di chi è espressione dei controllati. Onorevoli colleghi, queste sono alcune prime, sommarie, considerazioni che mi ha suggerito il testo normativo al nostro esame.

Vorrei solo dire, in conclusione, e non per attribuirmi un merito, che se a dieci anni di distanza da quando il collega Compagna ed io presentammo un organico disegno di legge sulla regolamentazione giuridica dei partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e per la revisione dei criteri di finanziamento della politica senza che il problema venisse mai affrontato, quando oggi, di fronte al crescente malessere dell'opinione pubblica ponete finalmente mano a questi problemi, non solo lo fate in ritardo, ma lo fate in modo che invece di conciliarvi con la coscienza popolare ve ne allontanate ancora di più.

Non condivido le facili polemiche sulla casta, ma per smontarle occorrono proposte assai diverse da quelle di cui discutiamo oggi. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astore. Ne ha facoltà.

ASTORE (*Misto-ParDem*). Signora Presidente, chiedo scusa a coloro che avevano fatto altri programmi e pensato di concludere la discussione in pochi minuti, ma senza fare ostruzionismo, come ho fatto in Commissione, noi del Gruppo Misto abbiamo il dovere di dire la nostra con assoluta trasparenza e anche di denunciare, caro Presidente della 1^a Commissione, il metodo con cui questa discussione è stata portata avanti.

Non è possibile che la discussione su questo disegno di legge si riduca semplicemente ad un invito a ritirare gli emendamenti. Credo sia veramente caduto il mondo se esponenti politici di lungo corso come me debbano sentire: «ritirate gli emendamenti». Non fare ostruzionismo è altra cosa.

Tra l'altro, signora Presidente, non è possibile ascoltare una relazione come quella di stamattina, in cui ancora una volta si utilizzano le disgrazie per accelerare l'*iter* e l'approvazione del provvedimento. Io lo posso dire più degli altri perché sento il peso delle ferite inferte dal terremoto ancora sulle mie spalle. Ditemi infatti qual è la differenza, caro relatore e caro presidente della 1^a Commissione, tra chi strumentalizzava la vicenda dei caschi per ottenere consensi e chi oggi utilizza la disgrazia del terremoto per decidere di stanziare i soldi dei partiti.

No, i soldi sono dello Stato e li elargisce il Parlamento. Il terremotato, colui che ha subito gli effetti di calamità naturali, ne ha diritto. Uguale sarà la discussione sulla Protezione civile.

Si potevano benissimo erogare da mesi i fondi ai terremotati, e vi offro la soluzione, che qualcuno ha già anticipato. Se si voleva rimanere nell'ambito della legge, si poteva utilizzare lo stralcio, ma anche il sistema delle liberalità. Sarebbe stato diverso se i partiti, con un protocollo di intesa, avessero tutti insieme trasferito i fondi alla Protezione civile. Si poteva fare, ed era auspicabile, perché si trasformava in un dono, in un atto di grande generosità da parte dei partiti relativamente al bilancio 2012. Il trucco è anche nel rispetto al bilancio 2013. Che cosa c'entra il 2013? Dovete darmi una spiegazione in merito all'inserimento nel provvedimento della *tranche* relativa al 2013, quando si poteva benissimo inserire il capitolo relativo nel bilancio dello Stato.

Il Governo poteva fare un decreto, signor Sottosegretario, ma non l'ha fatto. Non è certamente compito suo, però dobbiamo dire la verità a chi sta fuori da quest'Aula: non l'ha fatto perché alcuni glielo hanno impedito, e fortunatamente non mi riferisco al Senato ma alla Camera dei deputati. Questa è la verità, e deve essere resa nota.

Non bisogna trincerarsi dietro una disgrazia, dietro un popolo che soffre, e al quale sono vicino. Oggi si dirà che qualcuno voleva bloccare i fondi. Sono necessari questi fondi, e anche altri, per aiutare i terremotati, i quali hanno diritto a ritornare alla normalità.

Sono tutte scuse. Oggi noi abbiamo il coraggio di non stare zitti. Non ritiriamo gli emendamenti, cari relatori, e non facciamo ostruzionismo, che reputo davvero scorretto. Collegli, oggi poteva essere l'occasione per il Parlamento di riscattarsi di fronte ai populismi e alle ipocrisie di Grillo e di tanti altri, presenti anche in questa Aula, nonché di lottare a viso scoperto dicendo la verità e non trincerandosi dietro a interessi supremi dello Stato.

Dire sì al finanziamento pubblico è la prima cosa che oggi, con estrema lealtà, io dico. I partiti e le democrazie vanno finanziati, al di là di posizioni populiste o di propaganda. E bisognava «stoppare» questo stillicidio di accuse e di populismo contro questo Parlamento con una legge generale che affrontasse l'intera questione, soprattutto in merito alla trasparenza dei finanziamenti. Non bisogna accusare chi ne ha usufruito. Ognuno di noi ha una vita, che i suoi elettori conoscono. Si possono anche correggere gli errori, e questa era l'occasione, collegli, di farlo. Non apprezzo le recite di coloro che affermano di non volere il finanziamento ma poi ne usufruiscono.

Oggi abbiamo perso l'occasione per rendere trasparente il comportamento dei partiti. Sarebbe stata una grande riforma. Al contrario, oggi dichiariamo che si tratta di una grande riforma mancata. Non mi si dica che ci sono i comitati e che si farà quanto prima, perché non ci credo. Era questa l'occasione per realizzare la vera riforma della politica, per gridare in maniera forte che esistono i partiti, che sono necessari, che devono essere finanziati ma occorre, attraverso una moralizzazione, fissare le regole di un comportamento democratico anche al loro interno, regole per le candidature e i trasferimenti delle risorse in periferia. Questa legge doveva stabilirlo oggi. Non è giusto che candidati di estrazione non abbiano nell'affrontare campagne elettorali debbano pagare il partito. Al contrario, devono avere un sostegno per affrontare la propria campagna elettorale.

Sono situazioni ben diverse, da portare assolutamente avanti. Bisogna interpretare il cambiamento. Oggi c'era l'occasione per farlo, ma noi lo rinviando un'altra volta, alimentando ancor di più l'odio dei cittadini verso la politica.

Ricordo, collegli, che sono misure che ci ha chiesto l'Europa; non ho tempo per rammentare la relazione di tre mesi fa al Consiglio d'Europa. Vi risparmio la lettura di 20 o 30 pagine che descrivono la situazione allucinante del finanziamento dei partiti, con l'invito finale a seguire determinate linee.

Collegli, sono documenti ufficiali e non documenti che invento; potevamo benissimo seguire questa linea, ne avremmo avuto tutto il tempo. Ho infatti dimostrato che l'articolo 16 e i terremotati non c'entrano niente. Avremmo così recuperato credibilità. Qualcuno si fa grande affermando che un *referendum* ha abolito il finanziamento ai partiti: collegli, la gente nel 1993 ha votato d'impulso, di pancia. Ma la gente è favorevole ad un corretto finanziamento che venga utilizzato per la politica e per la vita dei partiti.

C'erano delle tappe irrinunciabili, che non hanno invece riscontro in questa proposta di legge che deve essere approvata a tutti i costi. Mi riferisco in primo luogo, signora Presidente, all'effettuazione dei controlli, che finora non sono stati fatti. Mi dite cosa vuol dire «ne ho avuti

40 e ne ho spesi 5?» Quasi tutti, dal 2008, in tutti i giornali, in tutte le dichiarazioni, ne hanno giustificati 5, avendone avuti 50, per dire. Mi dite cosa ne avete fatto degli altri 45? Ma cosa dice la gente di questo?

Andava rimarcato di più, andava ipotizzato in maniera più forte un serio sistema di controlli e di rendicontazione. Il vero problema era proprio questo. Anche rispetto ai Gruppi, infatti, e ne parleremo poi nel bilancio del Senato, al di là dell'organo costituzionale, una delle cose fondamentali da assicurare è la rendicontazione trasparente, in cui ogni parlamentare e ogni cittadino possano andare a vedere come sono stati spesi i soldi, se per immobili privati o in funzione del partito. Tutto questo manca, vi si accenna in maniera molto superficiale.

Andavano inoltre aumentate le sanzioni, perché una legge che si rispetta ha bisogno assolutamente di sanzioni forti.

Per quanto riguarda poi le compensazioni, di fronte a quanto in questi giorni abbiamo letto sulla stampa e all'aggressione dei cittadini circa alcune situazioni penali lampanti, ritengo che, al di là delle responsabilità penali, che sono individuali, i fondi usati male andavano restituiti. Questo principio doveva trovare posto in questa legge: i residui andavano assolutamente restituiti.

Un altro elemento essenziale avrebbe dovuto essere la distribuzione in periferia; una democrazia vive andando a scrivere regole e andando a finanziare soprattutto il territorio. Invece, mi pare che oggi, con partiti personali e con partiti che accentrano, avviene tutto il contrario. Perché non bisognava andare ad affrontare l'articolo 49? Vi sono alcuni partiti che non devono avere paura perché forse alcuni di essi hanno utilizzato bene i fondi e recuperato la capacità culturale di non temere che la democrazia sia regolata per legge. Ieri c'era l'opposizione di qualche partito di sinistra rispetto a una normativa di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione: oggi invece la situazione si è rovesciata.

Credo che stabilire le regole e rendere pubblica un'associazione fossero le cose principali da fare, per poter assolutamente arrivare ai controlli. La gente chiede trasparenza, chiede soprattutto una rendicontazione seria. E tutto questo, amici cari, in questa legge non c'è. C'è la scusa del terremoto per far passare una leggina di poco conto, che rappresenta una riforma mancata.

Cari relatori, oggi i partiti avrebbero dovuto porre in essere atti riparatori per gli errori commessi negli anni passati, come la riconsegna del non dovuto, lo scioglimento totale di partiti cessati, perché in Italia un partito che non esiste più continua a vivere nelle carte. Collegli, credo anche che per battere certi populismi oggi fosse necessario avere il coraggio e la trasparenza di dire queste cose, di scrivere nelle leggi quanto ho annunciato, e che ho trasferito puntualmente in alcuni emendamenti. Non è possibile accettare l'invito a sbrigarci che ci ha rivolto il relatore, che è una persona che stimo, motivandolo con il fatto che altrimenti ai terremotati mancheranno 91 milioni di euro. Questo non lo accetteremo mai e lo denunceremo in tutte le lingue, anche al di fuori di questa sede. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi vi apprestate a votare, se ci riuscirete, una pessima legge di cosiddetta riforma dei cosiddetti rimborsi elettorali. Una legge votata di corsa e coperta da un alibi, una bugia: i 91 milioni di euro destinati ai terremotati. Non è così! Se fosse stato questo l'obiettivo - tenere fede alla parola data - si sarebbero potute percorrere altre strade giuridiche. I colleghi ne hanno illustrate diverse. Torneremo sulla questione dello stralcio, ma era percorribile anche l'atto volontario, nonché la presentazione di un emendamento, firmato da tutti i Capigruppo, al decreto sulla *spending review*, passato non più di 48 ore fa alla Camera e da noi convertito in legge ieri. Era quindi assolutamente possibile, come peraltro ventilato, presentare un emendamento al suddetto decreto-legge che prevedesse la creazione di un fondo che, approvato ieri in terza lettura al Senato, oggi sarebbe già in vigore.

Non si è voluto fare perché la verità vera è che voi volete questa legge, proprio questa, e i terremotati c'entrano poco. Allora discutiamo di questa legge e non del resto, perché il resto si poteva risolvere in altro modo.

Affrontando dunque il provvedimento in esame, trovo patetico che il presidente Vizzini ci dica che la legge in effetti non va tanto bene, tant'è che in Commissione non sono state assorbite tutte le proposte di legge, per cui ci apprestiamo a riaprire in futuro una discussione sulla legge relativa al finanziamento pubblico, che cercheremo di migliorare: non si sa bene quando,

ovviamente mai. Intanto, ciò che si vota è questa legge, che starà con noi per molto, molto tempo. Perché questa legge è una pessima riforma? Lo è innanzi tutto perché non sana il *vulnus* del *referendum* popolare del 1993, quando - non di pancia, ma nel modo in cui si esprimono i voti - la stragrande maggioranza dei cittadini italiani votò contro questo finanziamento pubblico. Ha ragione chi dice che forse i cittadini non espressero un voto contrario al finanziamento pubblico in generale: i cittadini dissero no a quella specifica legge e noi stessi, che fummo promotori del *referendum* abrogativo fin dal 1974 in svariate forme, ci siamo sempre fatti carico di proporre forme alternative di finanziamento alla politica. Siamo infatti assolutamente convinti che la politica, la buona politica, è un valore primario di qualunque democrazia aperta che senza partiti non può esistere. Ma dipende anche da quali partiti e da come si sono ridotti oggi: spesso più comitati d'affari che partiti politici.

Abbiamo offerto diverse soluzioni: la soluzione dei servizi, per esempio. Il servizio all'informazione è fondamentale. Per qualunque partito che fa battaglie di idee è essenziale avere accesso agli strumenti di informazione e di dialogo con l'opinione pubblica. E se voi considerate, anche in termini quantitativi, quanto costerebbero in pubblicità, per esempio, le ore di partecipazione a «Ballarò», ai telegiornali e così via, vi accorgeteste che questo finanziamento pubblico è risibile.

Se voi semplicemente consideraste, come facciamo noi, i dati che ricevete dal nostro Centro d'ascolto tutte le settimane, constatereste che essi monetizzano esattamente la presenza televisiva dei vari esponenti dei partiti. Presenza televisiva da cui alcuni invece sono esclusi: perché più antipatici, perché non conformi, perché sostengono idee che non vanno bene, non per antipatia personale suppongo, ma perché forse non allineati, perché noi sosteniamo una visione diversa anche del modo di gestire la cosa pubblica. Invece no.

Vi abbiamo anche proposto, e non siamo mai stati contrari, per esempio, il rimborso elettorale: perché le elezioni sono un servizio alla democrazia. Ma dipende da quale rimborso elettorale, o meglio da quanto certificato, se e da chi certificato.

Questi meccanismi non vengono cambiati in questa legge, checché se ne dica. Quindi, il meccanismo rimane uguale, così come rimane uguale il meccanismo del funzionamento interno dei partiti: l'unica modifica che questa legge apporta è che riduce la portata del rimborso.

Ma vi ripeto: se parliamo di come si mantengono e vivono i partiti, vedrete che il finanziamento pubblico è solo uno degli elementi. Forse potremmo anche monetizzare cosa vuol dire la pervasività e la presenza dei partiti politici nell'occupazione, per esempio, degli enti di Stato, la pervasività e l'occupazione dei partiti politici nelle sfere economiche del Paese, che vanno dalle municipalizzate, tanto per dirne una, ad una serie di altri enti pubblici, in cui ci si sta non tanto e non sempre solo per fare gli interessi degli enti quanto gli interessi dei partiti. E non lo dico per demagogia, se è vero com'è vero che basta aprire le pagine dei giornali per leggere alcuni non proprio commendevoli episodi di cronaca, anche recente.

Si disse quando si fece la legge - vi ricorderete - che bisogna avere un finanziamento pubblico dei partiti per evitare ruberie. Il risultato: abbiamo avuto l'uno e l'altro. E quando vi si chiede semplicemente più controllo, la testardaggine e i blocchi sono totali.

Quindi, il Senato proverà a non modificare le modalità di funzionamento e semplicemente a ridurre per due anni il tetto dei contributi pubblici. Tutto questo rappresenta una pessima pagina perché - ripeto - non si sana il *vulnus* iniziale e non si propongono modalità diverse né per quanto riguarda il funzionamento dei partiti e che cosa sono, né per quanto riguarda il sostegno all'attività politica, che pure è essenziale.

Signori colleghi, penso che vi avviate a votare un altro grande pasticcio, in più con la promessa (che sarà ovviamente disattesa) che verranno tempi migliori in cui si ridiscuterà tutto. È evidente che questi tempi migliori non ci saranno: non solo dobbiamo esaminare 13 decreti prima della pausa estiva, tanto per cominciare, ma da gennaio saremo tutti in campagna elettorale. Questa è quindi una legge che voi approvate con il pretesto dei terremotati, ma è invece strutturale perché questa è la legge che volete. (*Applausi del senatore Astore*). Questa è la verità!

Penso che in questo modo, passo dopo passo, aggiungete solo dei mattoni ad una costruzione partitocratica traballante, ma non c'è verso di cambiare modalità. Ci siamo sgolati a dire che uno degli elementi fondamentali di trasparenza è l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

Non si è visto nulla, neanche al Senato, neanche su base volontaria: solo quaranta senatori hanno pubblicato su Internet la loro dichiarazione.

LAURO (PdL). Brava!

BONINO (PD). Non parliamo poi dei nominati, i quali sono misteriosi per competenze, per *curriculum*, per il cosiddetto merito: sono misteriosi da tutti i punti di vista, salvo trovare ogni tanto qualche inchiesta su qualche giornale.

Siete così refrattari e così portati alla violazione delle norme che voi stessi fate! Siamo quasi nel 2013 e ancora bisogna raccogliere le firme amanuensi per presentarsi alle elezioni, come se fossimo nel Medioevo, con i verificatori e gli amanuensi. C'è poi chi le firme le raccoglie e altri che le mettono d'ufficio. O sbaglio? Sbaglio o su questo si è aperto qualche problema?

ASTORE (Misto-ParDem). Firme false!

BONINO (PD). Si chiamano firme false, per intenderci, e sono false: questo è ormai dichiarato.

Allora, come è possibile andare avanti con firme false, trasparenza zero, pessime riforme sul finanziamento pubblico, pasticci nelle nomine di tutte le categorie, e poi pretendere che in poche ore subiamo questo disegno di legge che è semplicemente la punta di diamante di un sistema partitocratico al collasso, o semplicemente collassato, che non ha neanche più la dignità di sé per essere capace di riformarsi? Questa mi pare la cosa più grave: è un sistema capace di pannicelli caldi, ma non di vere riforme. Ciò è preoccupante per chiunque pensi che il valore del rispetto e della decenza istituzionale sia il valore primario su cui si fonda un rapporto anche di dialogo e di opinioni diverse tra le istituzioni e i cittadini.

Per questo motivo, non solo non ritireremo gli emendamenti, ma torneremo alla carica con varie proposte di stralcio, perché finalmente diventi verità quello che voi ci dite, ossia che volete andare di corsa solo per tenere fede alla parola data di devolvere questi soldi ai terremotati. Bene: se questo è vero, mi auguro che siate voi a votare lo stralcio dell'articolo 16 per renderlo operativo, perché non c'è nessuna necessità di votare tutto il resto. Quindi, o mentite voi oppure la prova della verità arriverà tra poco. (*Applausi dei senatori Astore e Poretti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, la storia del finanziamento dei partiti in questo Paese è stata tra le più travagliate, ma è stata anche poco ordinata e poco razionale. I radicali hanno fatto del finanziamento pubblico ai partiti uno dei loro cavalli di battaglia, e in più occasioni il popolo italiano si è espresso al riguardo. Quello che però la classe politica è riuscita a fare è stata una bella operazione camaleontesca, nel senso che, se il popolo italiano non voleva più il finanziamento pubblico ai partiti, si è trovata la soluzione sostenendo che i partiti dovevano pur vivere, per cui andavano rimborsati delle spese elettorali sostenute.

Pertanto, dal 1999, con piccole modifiche, si procede con una norma che mai nessuno, ad onor del vero, ha mai messo sul banco di prova perché, anche qui, il vero problema non stava nella formula, nel rimborso elettorale ai partiti, ma nel *quantum*. Infatti, proprio alla luce di quanto accaduto nel recente passato, possiamo dire statisticamente che, fatta 100 la quota di rimborso elettorale per ogni partito, mediamente i partiti spendevano tra il 30 e il 40 per cento come spesa reale per affrontare le consultazioni elettorali e la parte restante rimaneva nelle loro casse, faceva tesoretto. Quanto accaduto e i fatti anche meno nobili che abbiamo letto dipendevano esclusivamente dalla gestione di queste riserve che i partiti avevano accumulato e poi spendevano nei modi e nei tempi che ritenevano.

Un pasticcio ancora peggiore fu evitare la rata unica e introdurre cinque rate considerando i cinque anni di legislatura; per cui, una volta fissato il tetto delle somme da destinare al rimborso elettorale, le cifre spettanti a ogni singola formazione politica venivano spaccettate in cinque rate ed erogate nei cinque anni a venire. Ma non sta scritto da nessuna parte che una legislatura duri cinque anni.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,02)

(Segue DIVINA). Cosa è accaduto? Che nel succedersi di legislature con tempi più brevi si è finito per rimborsare ai partiti rate delle vecchie elezioni, sommate alle rate delle ultime elezioni. Il problema, che abbiamo toccato con mano, nasce dalla Margherita, partito che non esiste più e che non si è presentato alle elezioni del 2008, ma che, avendo partecipato alle elezioni del 2006, ha continuato nel 2008, 2009, 2010 e 2011 a percepire quelle rate, pur essendo un partito praticamente sciolto. Queste sovrapposizioni hanno generato non poche preoccupazioni al nostro interno. (*Commenti del senatore Rutelli*).

Senatore Rutelli, tutti i partiti hanno ricevuto finanziamenti; il problema è che la Margherita non c'era più e li riceveva lo stesso. Ci si chiedeva: per fare cosa? Sarebbe bastata una semplice previsione. Cosa succede di un patrimonio quando non c'è più il titolare? Lo sappiamo bene; guardiamo cosa prescrive il codice civile: gli eredi subentrano nel patrimonio. Ma siccome il partito non ha eredi e il codice non può lasciare che manchi la titolarità di una proprietà, esso prevede che, in ultima istanza, se non vi sono eredi entro il sesto grado, eredita lo Stato. Così sarebbe dovuto succedere: se la Margherita non esisteva più, non avendo eredi, non avendo successori, il suo patrimonio sarebbe dovuto finire nelle casse dello Stato. Non è andata così e il pasticcio lo abbiamo visto, addirittura ce lo abbiamo sotto gli occhi.

Bene, con questa legge oggi diciamo che vogliamo modificare tutti questi errori. A onor del vero devo però ricordare che la finanziaria 2011 del ministro Tremonti, all'epoca del Governo Bossi-Berlusconi, aveva dato la prima sforbiciata, nel senso che ci si era accorti di questa anomalia e si era detto, *pro futuro*, che dal 2011 in poi le rate delle elezioni antecedenti all'ultima non avrebbero più potuto essere riscosse. Per cui si è messo fine anche a questo meccanismo poco comprensibile per chi non è addetto ai lavori. Gli addetti ai lavori potevano anche capire che se si divide per cinque o si eroga in un'unica soluzione la cifra è identica, ma erogare i fondi con quella modalità sembrava addirittura una bestialità.

Chiusa una questione, se ne apre un'altra: in che modo pensiamo di procedere *pro futuro*. In tal senso, la Lega ha una sua idea e ha messo le proposte sul tavolo.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,06)

(Segue DIVINA). Il testo complessivo deve essere licenziato velocemente perché se non lo facciamo - pur essendo il provvedimento all'esame un disegno di legge e non un decreto, quindi non ha scadenza - rischiamo di vanificare che l'ultima *tranche* dei rimborsi per le spese elettorali venga destinata alle amministrazioni che devono coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli ultimi due eventi sismici accaduti in Italia; si tratta infatti di rimborsi che Camera e Senato dovrebbero erogare ai partiti anche per questa ultima rata, in scadenza nell'anno 2012.

Ciò premesso, non notiamo alcun cambiamento sostanziale, perché alla fine, nonostante le riduzioni e il pudore con cui si è affrontato l'argomento, i partiti rimangono sempre a carico dello Stato, quindi della comunità, a testimonianza che nessuno ha imparato la lezione delle ultime amministrative.

Una soluzione molto modesta che la Lega propone è che, non volendo far mancare nulla alle popolazioni che in questo momento hanno più bisogno di un intervento statale rapido, si destini l'intera ultima rata dell'anno 2012 (non il 50 per cento, come prevede il disegno di legge), alla quale tutti i partiti dovrebbero rinunciare, a favore delle popolazioni terremotate. Questo dice l'emendamento 1.24, sul quale in particolare puntiamo, sebbene ne abbiamo presentato diversi che rivoluzionano il modo di finanziare i partiti.

Vi è di più: comprendendo il rischio che si potrebbe correre, nello stesso emendamento abbiamo inserito una previsione che manca nel provvedimento, e cioè l'immediata entrata in vigore. In tal modo si potrebbe avviare alla *vacatio legis*, (i famosi 15 giorni) e la legge entrerebbe immediatamente in vigore.

Approvando l'emendamento 1.24 otterremmo due effetti: destineremmo la totalità dell'ultima *tranche* dei rimborsi elettorali ai terremotati e otterremmo che la legge, pure avendo bisogno di un secondo passaggio alla Camera (ma sarebbe una formalità che durerebbe meno di sette giorni) entrerebbe immediatamente in vigore, evitando il tanto temuto slittamento che non la renderebbe esecutiva.

Dopo di che poniamo il problema: non abbiamo risolto assolutamente niente. Noi vorremmo arrivare a sgombrare il campo da qualunque tipo di intervento pubblico nei confronti dei partiti; a nostro avviso dobbiamo imparare a stare in piedi con le nostre gambe.

Le soluzioni sono due: dobbiamo offrire la possibilità ad ogni contribuente, come si fa per le associazioni di volontariato, le ONLUS, la Chiesa cattolica o altri enti religiosi, di destinare, se lo ritiene (quindi facoltativamente) un cinque per mille delle imposte pagate al finanziamento del partito che crede; parallelamente, vanno lasciati invariati i tetti di finanziamento con erogazioni liberali di denaro attualmente in vigore.

La norma così com'è dice che si dovrebbe pesare meno sulle casse pubbliche e che bisognerebbe fare maggiore ricorso alle erogazioni liberali, quindi spontanee, ma poi pone un

freno gravissimo. Oggi, infatti, si parla di porre limiti alle «persone normali» - tra le quali, per la Lega Nord, figurano, ad esempio, gli eletti - che decidano spontaneamente di devolvere al partito parte della propria retribuzione, come erogazione liberale, che è importante e relativamente pesante: ebbene, esse si vedono inserire il nuovo limite di 10.000 euro.

Ogni deputato, parlamentare o consigliere regionale della Lega Nord destina quanto meno il triplo o il quadruplo di tale cifra al proprio movimento o alla propria forza politica. Anche altre persone potrebbero farlo, perché si beneficia di una detrazione fiscale: se una cosa è buona, come il versamento di parte del proprio reddito ad un'associazione di volontariato o ad una ONLUS, ma anche ad un partito, lo Stato su di essa non fa pesare l'imposta totale, ma ne abbuona una parte e il resto si paga.

Oggi i limiti vanno da 50 a 100.000 euro: probabilmente il tetto massimo è alto, perché non so chi benefici di erogazioni così importanti, ma è sciocco lasciarli sui valori che il partito democratico, la sinistra e la Lega in particolare già destinano ai loro partiti, anzi, addirittura andare sotto questa cifra, proprio nel momento in cui si decide di non pesare più sulle casse pubbliche, sostenendo in modo privato, volontaristico e liberale i partiti. Facciamo esattamente il contrario di quanto diciamo di voler fare effettivamente.

Oggi, pertanto, abbiamo capito che le correzioni non sono più fattibili: pongo il problema *pro futuro*, perché sui prossimi provvedimenti, manovre e finanziarie dovremo ragionare anche su tali imprecisioni. E non diciamo sciocchezze, perché ne sono uscite di disattenzioni in questo provvedimento.

Come Gruppo della Lega continueremo a suggerire erogazioni liberali, come la destinazione di proprie quote d'imposta, per non pesare più sulle casse pubbliche: si tratterebbe di un bellissimo segnale per dimostrare che almeno i partiti hanno deciso di reggersi su altre forme di sostentamento, non più sui risparmi dei cittadini. L'espressione erogazioni di denaro di sostegno pubblico viene sempre tradotta, infatti, come prelevamento dalle tasche dei cittadini: questo sarebbe dunque un bel modo per riscattarci e dare una dimostrazione del fatto che almeno abbiamo capito qualcosa dalle ultime vicende e dai segnali che i cittadini ci hanno fatto pervenire.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

**ADAMO (PD)*. Signora Presidente, nel mio intervento mi asterrò dal commentare la vicenda dell'*iter* del disegno di legge in esame, relativamente ai suoi tempi ed alla triangolazione tra Camera, Governo e Senato, che è stata ben richiamata dal relatore, se non per sottolineare che molti Gruppi, con senso di responsabilità, hanno ritirato gli emendamenti presentati, con l'impegno di riprendere la riflessione più avanti.

Nell'ambito di tale ritiro, ho sofferto particolarmente - insieme a molte altre colleghe - per aver dovuto ritirare gli emendamenti riferiti alla questione delle pari opportunità, inserite anche in questa legge. Il testo che ci è arrivato dalla Camera, infatti, stabilendo una penalizzazione del 5 per cento nei rimborsi per chi non ha questa norma nei propri statuti, prevede una penalizzazione modesta. Avendo visto, anche recentemente, episodi di maschilismo - a stento contenuto, anche con manifestazioni di cattivo gusto - sono convinta che alcuni partiti preferirebbero pagare la penale, piuttosto che collocare le donne sia negli organi dirigenti sia nelle liste elettorali.

Annuncio quindi che torneremo sul tema con forza e determinazione, quando - spero presto - affronteremo le questioni relative alla legge elettorale e continueremo a sviluppare questo stesso tema, con riferimento ad una piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che è stato qui richiamato e che considero un impegno serio che abbiamo assunto in Commissione.

A questo proposito vorrei fare una piccola riflessione. Ascoltando il dibattito che si è svolto finora mi torna in mente il benaltrismo che ricorre a proposito di diversi provvedimenti in questo periodo: che si parli di *spending review*, che si parli di lavoro, di riforme settoriali o costituzionali si sente molto riecheggiare la formula «ci vorrebbe ben altro». Dico «famigerata espressione» perché questo è stato il *leitmotiv*, il *refrain* che ha accompagnato 20 anni di occasioni mancate in questo Paese. Ci voleva sempre ben altro. In questo caso ci vorrebbe la grande riforma dei partiti che non si è fatta dal 1947 ad oggi.

Permettetemi di dire che come riformista nella fase, pur travagliata e complicata, che si è aperta con il Governo Monti c'è un elemento che mi piace ed è che le cose si fanno. A piccoli passi si fanno grandi cambiamenti. Questa legge si inserisce in tale contesto culturale e di dibattito politico.

Certo, lo sappiamo che sarebbe stato meglio avere la riforma completa e così via. Lo sappiamo e lo sappiamo al punto che il Partito Democratico il 17 febbraio ha presentato una proposta complessiva di adeguamento del sistema dei partiti allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione depositando un disegno di legge lo stesso giorno non cui la Corte dei Conti richiamava l'attenzione di tutti sui fenomeni di corruzione. Probabilmente, se si fosse votata la nostra proposta di legge avremmo dato un contributo serio in questo senso.

Sul come determinare un'attuazione piena dell'articolo 49 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» il dibattito è aperto dal 1947. Si sostiene che sono soggetti privati, libere associazioni ma di rilievo costituzionale e a valenza pubblica, contraddizione che diventa stridente prima con il sistema del finanziamento pubblico e poi con l'attuale sistema dei rimborsi.

Il disegno di legge da noi presentato, lo ricordo ai colleghi senatori, riprende testi di legge presentati alla Camera dei deputati e qui in Senato, fra gli altri dai colleghi Ceccanti, Agostini e da altri, quindi non ci mancava il materiale per svolgere un'azione più complessiva.

Il dato politico di questa Aula ci ha permesso di arrivare fin qui e non è vero, come sostiene qualcuno che è intervenuto, che non è un passo avanti se non per la parte meramente economica, anche perché la parte meramente economica è importante visto che ci consente in questo momento di dire che i partiti tagliano i rimborsi di più del 50 per cento ottenendo un risparmio immediato che va nelle casse dello Stato. E non si utilizzi in senso inverso la demagogia sulla questione che riguarda i terremotati. Nessuno usa i terremotati, viceversa. Questi soldi sarebbero rimasti nelle casse dello Stato. In questo momento, in considerazione di quanto è accaduto e considerata la portata del fondo per le calamità naturali, la Camera ha - giustamente, a mio avviso - deciso di dare questa destinazione al risparmio; non c'è nessuna strumentalizzazione. Ed anche la premura non deriva dal fatto che si usi strumentalmente la questione dei terremotati, ma dal fatto - come prevede il disegno di legge in esame - che si vuole incidere sul 2012 e il 2013.

Dobbiamo quindi votarla, certo apportando le necessarie modifiche relative all'entrata in vigore che vedremo, entro luglio dell'anno in corso affinché si possa dare attuazione a ciò che scegliamo per ragioni politiche, non per altre, e cioè per incidere sui rimborsi a partire dal 2012-2013. Questo è un fatto vero e importante politicamente.

Non è neanche vero che questo provvedimento non anticipa quei cambiamenti qui auspicati e che in modo più approfondito avvieremo nell'altro testo di legge. Infatti, si parla dell'obbligo per i partiti di presentare il proprio atto costitutivo ed il proprio statuto per accedere ai rimborsi elettorali; si prevede che lo statuto debba, a norma di legge, indicare l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria; si stabilisce che lo statuto debba conformarsi a principi democratici di vita interna con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e delle pari opportunità e ai diritti degli iscritti.

Per il Partito Democratico queste norme non sono molto nuove perché sono già contenute all'interno del suo statuto. Mi sembra invece che siano molto nuove per altri partiti politici.

Sono stati introdotti altri elementi importanti come, ad esempio, i limiti di spesa per le elezioni. Molti episodi di malcostume sono legati alla crescita esorbitante dei costi delle campagne elettorali; quindi, è importante ridurre i costi delle campagne elettorali e ciò va al di là di questo singolo provvedimento.

Mi avvio a concludere facendo un'osservazione sul fronte opposto rispetto agli altri ragionamenti che ho testé svolto. Qualcuno afferma che facciamo questo provvedimento perché siamo sotto ricatto di un'opinione pubblica forcaiola. Io penso che non sia così, ma che lo facciamo perché è giusto e vogliamo contribuire anche con questo provvedimento a restituire credibilità alla partecipazione politica. Sappiamo che non è vero che tutta la società civile è bella e buona e che tutta la politica è brutta e cattiva. Anzi dall'intreccio occulto di questi due mondi derivano gli episodi più disdicevoli ed i fatti di corruzione, ed è lì che si annida il male. Spetta, però, alla politica il compito di dare il segno del cambiamento, di modificare nel profondo se stessa e, in tal modo, contribuire a cambiare il costume diffuso nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la discussione del provvedimento in esame avviene sotto il segno inequivocabile e precipitoso di un'occasione contingente. La materia dell'articolo 16 traina una questione legata al confronto tra la necessità di rispettare un impegno assunto di fronte alla cittadinanza e l'approntamento di un provvedimento sul finanziamento dei partiti che risponda a criteri di razionalità e costituzionalità, con tutto ciò che ne consegue.

La questione dei terremotati rappresenta un'occasione che ha qualcosa di falso al suo interno. Altri colleghi hanno già svolto considerazioni sul fatto che potevano essere individuate altre soluzioni. Condivido questo atteggiamento nel suo complesso. Ad esempio, si poteva adottare una soluzione che garantisse l'attribuzione ai terremotati della parte di rimborsi elettorali che si sarebbe ritenuto di devolvere (la metà o quello che deve essere); si poteva, come ha sostenuto la collega Bonino, passare attraverso un emendamento condiviso alla legge di revisione della spesa appena approvata; si poteva, senza neanche bisogno di una legge, ricorrere al rispetto di un impegno volontario assunto dai partiti dinanzi all'opinione pubblica.

Il nostro partito, nella fattispecie, aveva preso molto in anticipo questo impegno e lo rispetterà, per cui la rata di luglio del rimborso sarà devoluta a questo fine.

In realtà, il collegamento tra il bisogno di rispettare un impegno pubblico di necessità e di interesse pubblico, come quello dell'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto, e il resto si poteva benissimo evitare fin dall'inizio, tenendo le cose separate; a quel punto, senza il ricatto di una tempistica affannosa, avremmo potuto tranquillamente svolgere un ragionamento più equilibrato, più razionale e anche più efficace sul futuro del finanziamento dei partiti.

Invece, con questa scusa, passa una legge che molti colleghi hanno già definito pessima, ed io concordo con questo giudizio: non riesco a trovare in questa legge i motivi di speranza, pur rispettabili, che ho ascoltato nell'intervento della senatrice Adamo.

La questione del finanziamento pubblico dei partiti per me costituisce anche un problema personale di parziale conflitto con l'opinione del mio partito, nel senso che esso in questo momento è fortemente determinato a sostenere la necessità di abolire totalmente il finanziamento e i rimborsi e ricorrere soltanto ai contributi liberali dei sostenitori (anzi, forse nemmeno questo); personalmente ritengo invece che un finanziamento pubblico dei partiti abbia un senso. Intanto, esso ha un senso nel contesto europeo, dove in tutti i sistemi democratici, con metodi differenti, esiste un finanziamento pubblico dei partiti, non irrilevante, come ogni tanto si è portati a pensare, anche in Paesi dove la democrazia liberale ha una tradizione molto più lunga e radicata.

Penso che il finanziamento pubblico dei partiti abbia un senso perché non si può lasciare la rappresentanza politica soltanto a chi ha mezzi personali e bisogna quindi individuare un sistema per garantire un accesso alla rappresentanza politica che superi le barriere del censo, le barriere sociali e della discriminazione. Non è semplice. La Costituzione aveva individuato una apertura di via con la formulazione dell'articolo 49, ma le Assemblee elettive successivamente avvicinate nell'esperienza repubblicana mai hanno trovato l'energia sufficiente per dare un minimo di compimento e attuazione a questo principio, per cui l'articolo 49 resta una sorta di faro che indica una direzione, ma la luce è molto debole e si riduce semplicemente all'indicazione di un metodo democratico, che poi non viene specificato.

Solo di passaggio, perché è un inciso necessario, dirò che il rimborso elettorale non è un finanziamento pubblico dei partiti, ma purtroppo, nel sistema italiano, esso si trasforma con un trucco in un finanziamento pubblico dei partiti. Infatti, il rimborso elettorale correttamente inteso dovrebbe ripagare le effettive spese elettorali compiute durante le campagne elettorali; invece, nel nostro sistema, è diventato la possibilità dell'accumulazione di un tesoretto (o di un "tesorone", a seconda dei casi) che i partiti tengono saldamente nelle loro mani e che amministrano secondo finalità ben diverse da quelle del pagamento delle spese elettorali.

Qui si affaccia - ma riprenderò l'argomento tra breve - la figura del partito imprenditore, che è un nuovo soggetto socioeconomico su cui bisognerebbe svolgere una qualche illuminazione.

Vengo ora alla questione del rapporto tra articolo 49 della Costituzione e vita dei partiti. Distinguerai fra vita interna e vita esterna dei partiti. La prima è quella che chiama in causa il rispetto del metodo democratico interno, ed è qui che dovrebbe "mordere" l'articolo 49 della Costituzione. Cosa significa democrazia interna? Significa possibilità di verifica delle gerarchie, di alternanza all'interno del partito; significa evitare blocchi di potere; significa consultazione dei cittadini, possibilità di influenza della base del partito sul suo vertice: tutto quell'esercizio

della democrazia che qualche volta spesso nei partiti invece è bloccato da sistemi di potere accuratamente ben registrati, che impediscono processi di avvicinamento.

Il punto dolente che in un certo senso sfugge anche alla questione dell'articolo 49 è la vita esterna dei partiti, perché essi in Italia sono fotografati da una pubblicistica ormai lunghissima sotto la categoria della partitocrazia ma - a mio avviso - tale categoria non esprime bene la potenza invasiva del partito nel tessuto della società civile. Infatti, il partito imprenditore non è soltanto quello che utilizza il finanziamento pubblico per fini impropri, ma è essenzialmente un'organizzazione collocata nel punto cardine della rete che si costituisce tra politica, amministrazione e affari. In Italia non esistono fra gli enti pubblici (forse persino fra quelli privati, ma fra quelli pubblici questo vale senz'altro), comprendendo tutte le gerarchie dell'amministrazione pubblica, dal Comune fino agli organi massimi dello Stato, alle imprese economiche che dipendono in qualche modo dal Ministero del tesoro e a tutto il settore delle imprese afferenti all'attività dei territori regionali, provinciali e comunali, ambiti che non siano letteralmente posseduti dal controllo molteplice dei partiti tramite nomine, indicazioni di gerarchie, fissazioni di regole eterogenee rispetto al sistema della legittimità.

Esiste un possesso non scalfibile e pericolosamente plastico. Non si tratta di una gerarchia determinata da una generazione di uomini e donne. È una gerarchia biologica che si riproduce con la riproduzione dei partiti e che anzi, nel corso del tempo, ha affinato gli strumenti di invasione di tutto il terreno dell'azione pubblica. Quindi, qui siamo molto al di là del finanziamento dei partiti come mezzo per sollecitare e garantire l'azione politica di soggetti attivi.

Riprendo infine, per concludere, un tema che trovo interessante nell'argomentazione dei colleghi radicali, che è quello del sostenere che si possono dare finanziamenti tramite servizi gratuiti. La collega Bonino ha citato questo tema facendo riferimento specifico alla questione dell'informazione. L'argomento è molto interessante, ma purtroppo in Italia ancora una volta si cade in una dimensione oscura. Infatti, la realtà odierna, testimoniata stamattina dal voto nella Commissione di vigilanza RAI, credo che esprima nella maniera più chiara l'impossibilità di immaginare nel sistema italiano che si possano attribuire ai partiti dei servizi gratuiti in tema di informazione, perché in Italia esiste un possesso monopolistico privato sul servizio pubblico dell'informazione.

La cosa è plateale, ed è plateale tanto più oggi quanto più il soggetto in questione sembra apparentemente allontanato dal primo gradino della scena politica, ma in realtà ancora determina degli effetti perniciosi, invasivi e penetranti proprio su questo sistema dell'informazione.

Nella fattispecie, abbiamo dovuto assistere ad un processo che ha visto la Presidenza del Senato prendere una decisione sulla Commissione bicamerale, che invece avrebbe dovuto concordare con la Presidenza della Camera. Detta decisione della Presidenza del Senato ha comportato la sostituzione di un membro della Commissione di vigilanza il quale aveva manifestato la sua intenzione di giudizio autonomo, durante il seggio elettorale e quindi durante le operazioni di voto. La decisione della Presidenza del Senato ha cambiato la composizione della Commissione di vigilanza, intervenendo pesantemente sull'effetto finale.

Capite che in una situazione di questo tipo, dove perfino la Presidenza del Senato si fa strumento della volontà monopolistica privata sul servizio pubblico, la possibilità di garantire servizi di informazione gratuiti ai partiti come forma, diciamo così, buona di finanziamento appare totalmente impossibile.

Il quadro è pessimistico, e comunque il tema del finanziamento pubblico dei partiti non sarà certamente esaurito dall'avanzamento, nonostante il voto di chi si opporrà, di questa pessima legge. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.

SARO (PdL). Signora Presidente, dirò subito che il nostro Gruppo sarebbe stato favorevole al finanziamento pubblico ai partiti, che rappresenta un elemento fondamentale della democrazia in tutti i Paesi occidentali, pur se realizzato sotto varie forme.

Il provvedimento che oggi approveremo nasce sull'onda di una spinta antipolitica e antipartitica presente nel nostro Paese, in un momento in cui il grado di fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dei partiti scende al di sotto del 10 per cento. Questo dimostra la necessità di cambiare profondamente il modo di fare politica e i comportamenti del sistema politico, necessità che emerge soprattutto dopo due fatti che hanno colpito davvero molto

l'opinione pubblica. Mi riferisco alle vicende legate al tesoriere della Lega Belsito e al tesoriere della Margherita, senatore Lusi.

Queste due vicende hanno fatto apparire all'opinione pubblica l'esistenza di un finanziamento abnorme a favore del sistema dei partiti, un finanziamento che va al di là delle finalità della legge, il quale ha portato - è stato questo l'elemento che ha colpito maggiormente l'opinione pubblica - questi partiti (non conosco le situazioni degli altri) ad avere un *surplus* di risorse a disposizione tanto da dover investire in immobili e all'estero. Questi fatti sono stati devastanti negli ultimi mesi e rappresentano una delle ragioni che hanno portato ad una caduta del consenso dei partiti e alla spinta all'antipolitica e all'astensionismo.

Allora, che cosa si può dire del disegno di legge al nostro esame? Sicuramente rappresenta un passo avanti, perché riduce e trasferisce metà delle risorse che erano destinate ai partiti a favore della ricostruzione delle zone dell'Emilia. Certamente si poteva risolvere questo problema anche con uno stralcio di questa parte del provvedimento, per migliorarne l'altra. A questo punto, anche dopo il dibattito che si è svolto in Aula, credo che i nodi non risolti dell'attuale legge possano essere tranquillamente affrontati. Potrebbero essere affrontati con uno o due emendamenti che possiamo inserire in qualunque tipo di provvedimento. Non dobbiamo solo pensare di delegare tutto all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, quello che dovrebbe definire lo *status* giuridico dei partiti, perché da 60 anni ormai se ne parla e non si è fatto assolutamente niente. Io invece credo che vadano sciolti due nodi, sui quali, se non si interverrà, lasceremo praterie aperte alla magistratura, consentendole di esprimere giudizi che sono a mio avviso entrambi corretti.

Cito ad esempio un caso paradossale che ha colpito molto l'opinione pubblica: con il finanziamento pubblico dei partiti sono state pagate delle multe per eccesso di velocità. Ci può anche stare: un *leader* di partito, che deve girare da una città all'altra, deve correre all'impazzata, può evidentemente anche incorrere in multe per eccesso di velocità. Due fattispecie sono emerse dalle vicende e sono state colte dall'opinione pubblica. Nel caso della Lega, sono state pagate delle multe per eccesso di velocità, e questa è stata una delle ragioni per cui Bossi è stato iscritto nell'albo degli indagati per truffa aggravata a carico dello Stato. Nel caso, invece, dell'altro partito su cui è scoppiata un'analoga questione, ci troviamo di fronte ad un giudizio completamente diverso, nel senso che la parte che avrebbe utilizzato ed ottenuto i benefici del partito per pagare le multe viene considerata dai magistrati parte lesa.

Capite meglio di me che ci troviamo davanti a delle contraddizioni, legate al fatto che dobbiamo chiarire cosa s'intende per rimborso elettorale: è questa la questione che obiettivamente è rimasta inesa e che mi auguro il Senato possa riprendere in mano. Ci deve essere una diretta ed obiettiva correlazione tra le prestazioni che vengono pagate dai partiti per la campagna elettorale (affissioni, manifesti, spedizioni e così via) e il contributo che viene dato. Non può non esserci una correlazione tra la prestazione e il contributo.

Deve essere altresì chiarito cosa si intende per attività politica: si intende il finanziamento dei congressi del partito? Il costo del personale centrale dei partiti? È consentito come attività politica finanziare l'attività delle correnti dei partiti? Sono tutti nodi che, se non sciolti, consentiranno nei prossimi anni ancora una volta alla magistratura di poter intervenire, creando tutti i problemi che si sono venuti a creare, perché, obiettivamente, non è specificato nella legge quali funzioni possono essere legittime e quali no.

Manca, inoltre, tutto il sistema sanzionatorio.

Allo stesso tempo credo che, anche dopo le recenti vicende, vada prevista una norma che impedisca l'acquisizione di immobili da parte dei partiti. È una norma fondamentale che deve essere introdotta. Se i partiti dovessero eventualmente acquisire degli immobili, si deve quanto meno prevedere che alla fine della loro utilizzazione questi immobili tornino nel patrimonio disponibile dello Stato. In questo modo si eviterebbero le operazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno purtroppo creato questa atmosfera molto negativa nell'opinione pubblica.

Credo allora che, come sempre, abbiamo fatto dei passi avanti con questo provvedimento, ma che questo non sia esaustivo.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,44)

(Segue SARO). Non dobbiamo pensare di risolvere tutto con una grandissima riforma, ma vanno soprattutto messi a fuoco i nodi più esposti di questa legge.

Per questa ragione, è chiaro che da parte nostra c'è oggi il massimo consenso all'approvazione della legge, ma anche la massima sollecitazione al Presidente della Commissione affari costituzionali perché riunisca il Comitato ristretto che ha deciso di costituire affinché esso possa approvare, in tempi rapidi, le norme che possano mettere in sicurezza e chiarire fino in fondo la modalità di finanziamento del sistema politico dei partiti, evitando che si ripetano altri casi Lusi e Belsito. Daremo così una risposta all'opinione pubblica; se invece non agiremo in tal senso, nel giro di un anno o due ci ritroveremo di fronte a nuovi ed analoghi casi, e questo sarebbe il colpo finale e fondamentale al sistema partitico italiano.

Spero che nessuno di noi abbia interesse a che il sistema politico e partitico italiano venga spazzato via. Abbiamo tutti interesse a costruire un sistema democratico di finanziamento trasparente, controllato, che il popolo possa comprendere fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo Pdl)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sarro.

SARRO, relatore. Signor Presidente, la discussione generale ha fornito molti elementi di riflessione e spunti più che interessanti. Credo che ogni intervento abbia contribuito ad una migliore comprensione del tema, non solo in termini generali ma anche nello specifico per quanto riguarda il testo normativo in esame che l'Aula dovrebbe licenziare.

Certamente la posizione più radicale ed estrema è stata illustrata dal senatore Del Pennino nel suo intervento, che ha criticato i fondamenti di questa legge e soprattutto, rispetto alla tempistica e al procedimento fin qui seguiti, la possibilità di una integrale rimediazione della materia, attraverso un distinto e specifico intervento normativo, espungendo soltanto la disposizione transitoria relativa alla destinazione della *tranche* in assegnazione alle popolazioni colpite dal terremoto e, più specificamente, alle amministrazioni e agli enti locali che su quel territorio operano in termini non solo di soccorso ma anche di programmazione complessiva degli interventi per le popolazioni. Questa posizione può esprimere una valutazione politica molto severa rispetto al provvedimento, ma sta di fatto che attraverso la legge in esame si pone mano ad una serie di problemi che il sistema del finanziamento pubblico dei partiti ha posto in evidenza, soprattutto negli ultimi tempi. Credo quindi che correttivi e soluzioni comincino a delinearsi e che alcuni di questi siano particolarmente incisivi.

Il senatore Astore ha lamentato, tra le altre cose, la carenza di una effettiva trasparenza che il nuovo sistema, così come elaborato, potrebbe assicurare. Innanzitutto il testo prevede, oltre a forme di controllo rese più stringenti, un regime di pubblicità degli atti e soprattutto un'innovazione, forse passata inosservata. Mi riferisco all'introduzione, per il partito politico come soggetto leso, della possibilità di accedere ai rimedi giurisdizionali, individuandosi nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale competente. Ma, rispetto al delinearsi di una diversa natura del partito politico, anche attraverso la previsione dell'articolo 5 del provvedimento, dello statuto e dell'atto costitutivo, che vanno obbligatoriamente adottati e conformati ad una serie di principi, per implicito vi è anche la possibilità che il singolo iscritto al movimento politico possa godere di questa stessa tutela, proprio rispetto agli atti contabili e quindi al criterio di gestione del finanziamento condotto dal partito. Le criticità rilevate dal senatore Astore per alcuni aspetti sono motivo di riflessione in vista di un perfezionamento della legge. Va detto però che questo intervento normativo tiene conto anche degli accadimenti più recenti. Alcune misure, in tal senso, sono a mio giudizio sintomatiche. Vorrei ricordare in particolar modo il divieto per i partiti politici, introdotto dal testo in discussione, di investire le liquidità in eccesso in titoli, a meno che non si tratti di titoli emessi da Stati dell'Unione europea. Vi è poi un'altra disposizione che introduce il divieto espresso di locare o acquistare immobili nella titolarità di esponenti politici, in particolar modo di coloro i quali rivestono la qualità di parlamentare europeo, nazionale o consigliere nazionale. Credo, senza adesso entrare nel merito di fatti di cronaca piuttosto recenti, che questi correttivi servono proprio a riportare anche un costume di gestione delle risorse pubbliche in un alveo non solo di piena legittimità, ma anche di accettabilità sul piano della valutazione politica.

La presidente Bonino ha condotto poi un'analisi molto articolata dei principi che reggono il sistema del finanziamento pubblico, ricordando anche le vicende che nell'ultimo ventennio hanno accompagnato questo tema (le consultazioni referendarie, l'esito di quelle consultazioni); ha illustrato l'esigenza di un intervento normativo più organico e completo che rifugga dall'alibi del terremoto, da questa vicenda così come è stata più volte evocata nei vari interventi, e che

soprattutto cominci a prevedere anche di sistemi alternativi al finanziamento, come la messa in disponibilità delle formazioni politiche di servizi, il cui accesso potrebbe essere gratuito e naturalmente regolamentato anche in ragione della consistenza delle singole forze politiche in termini di capacità di rappresentanza elettorale, a partire dall'accesso ai servizi di informazione in senso lato, e quindi della comunicazione politica. Certamente, quello della possibilità dei servizi alternativi è un tema sul quale il Parlamento dovrà riflettere e la stessa iniziativa promossa dalla 1^a Commissione permanente di istituire un Comitato ristretto per procedere, anche attraverso il recupero di molte delle proposte e dei suggerimenti che vengono dagli emendamenti, ad ulteriori forme integrative del quadro normativo complessivo, proprio per rendere quanto più trasparente e democratico possibile il sistema del finanziamento pubblico. Mi preme però, rispetto ad altri rilievi critici che la presidente Bonino ha sollevato, fare un riferimento specifico sul fatto che per la prima volta, con l'articolo 5, viene introdotto l'obbligo per i partiti di assumere una regolazione interna, attraverso l'atto costitutivo e lo statuto, che si conformi ad una serie di principi; ad esempio, mi preme sottolinearlo, quello del rispetto delle minoranze interne dei partiti. Per la prima volta si cerca quindi di delineare un assetto di effettiva democrazia interna, anche con strumenti di tutela delle posizioni minoritarie. Voglio anche ricordare un'altra norma, relativa alla trasparenza. Si parlava dell'anagrafe pubblica e del fatto che, anche rispetto al regime dei parlamentari, non ci fosse stata un'adesione molto ampia, per così dire, alla pubblicità dei dati. Il testo in esame prevede che per i tesoriери o per coloro i quali svolgono funzioni analoghe (quindi coloro i quali sono titolari di una funzione delegata) ci sia viceversa l'obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale e reddituale personale; questo principio, che viene introdotto limitatamente alla figura dei tesoriери o dei loro delegati, sicuramente rappresenta un passo avanti nel senso della trasparenza, della conoscenza e anche del controllo che i cittadini possono esercitare direttamente rispetto alla gestione di queste risorse ed a quanto coloro i quali sono titolari della responsabilità all'interno dei partiti della gestione compiono. Possono essere delle misure ancora parziali e limitate, ma sicuramente segnano passi avanti e una prima formalizzazione di regole. Su questo tema tornerò con ulteriori precisazioni, che credo debbano essere rese in questa sede.

Rispetto a quanto il senatore Divina ha dichiarato, mi preme sottolineare come il doppio sistema, quello del rimborso elettorale e soprattutto la voce del cofinanziamento, venga ancorato alle destinazioni in termini di liberalità e di contribuzione volontaria che i cittadini rendono alle formazioni politiche. Quindi, sono previsti dalla norma un ancoraggio ed una parametrizzazione precisa. Per la prima volta vi è un sistema che comincia a rendere chiaro il rapporto tra la contribuzione volontaria e la contribuzione pubblica per il sostegno all'attività politica, nonché una valorizzazione, anche attraverso il regime delle detrazioni fiscali, della partecipazione e del sostegno che i simpatizzanti, i militanti e i cittadini possono liberamente destinare ad una formazione politica. Il tema principale sollevato dal senatore Divina, che credo debba essere oggetto di un'analisi e di una riflessione da parte del Comitato ristretto che è stato istituito, è quello volto a disciplinare la destinazione del patrimonio delle formazioni politiche che cessano di esistere in termini giuridici, quindi definendo quale futuro viene riservato al patrimonio di questi partiti e come lo Stato debba regolamentare la materia. Sicuramente oggi una lacuna è presente nell'ordinamento. È possibile il ricorso a figure giuridiche sussidiarie, ma credo che questo non rappresenti la soluzione principale. Quindi il Comitato ristretto, del quale noi relatori siamo componenti, si farà carico di tale problematica ed elaborerà una proposta per colmare questa lacuna.

Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Adamo, vorrei semplicemente ricordare le norme previste dal disegno di legge. La senatrice Adamo ha citato l'articolo 9 a proposito del meccanismo di penalizzazione o di premialità e la destinazione dei rimborsi a sostegno della promozione dell'accesso delle donne in politica. Vorrei anche aggiungere quanto contenuto nell'articolo 5 relativamente alla previsione e al contenuto dello statuto, quindi ai criteri che debbono informarlo, nell'ambito dei quali quello della parità tra uomo e donna e delle pari opportunità rappresenta un principio cardine al quale tutte le formazioni politiche dovranno conformarsi nel regolamentare la loro vita interna.

Senatore Pardi, la sua è una critica radicale al sistema, ma questo disegno di legge ha il merito di rendere per la prima volta più stringente e rigida la procedimentalizzazione per l'accesso al finanziamento pubblico, e questo è un significativo passo avanti. Inoltre, il disegno di legge in esame contempla un regime di sanzioni abbastanza incisivo (ricordiamo che possono essere

revocati e sospesi i finanziamenti, fino a due terzi, spettanti alla formazione politica), e un sistema di controllo piuttosto penetrante.

Un'ultima considerazione sul regime del controllo, anche a proposito della citata lettera del Presidente della Corte dei conti. La decisione del Parlamento di istituire una commissione non esclusivamente composta da giudici contabili a mio avviso è assolutamente condivisibile, perché il controllo esercitato in questo caso non è quello ordinario rispetto ad organi della pubblica amministrazione, ma incide sul funzionamento di organi costituzionali; quindi, bene fa la previsione normativa a contemplare una commissione nella quale siedano sì dei magistrati contabili, peraltro in composizione numerica prevalente (visto che sono tre su cinque), ma anche magistrati della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, proprio perché la deliberazione che deve essere condotta riguarda atti che comunque afferiscono direttamente e indirettamente alla vita del Parlamento, quindi di un organo costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Pdl).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo nel corso dell'esame sia alla Camera dei deputati che presso la 1ª Commissione del Senato ha manifestato il più ampio riconoscimento dell'autonomia dei Gruppi sul tema del finanziamento dei partiti. Il Governo ringrazia comunque e comprende l'orientamento assunto in Commissione da gran parte dei Gruppi di mantenere, sia pure con una serie di osservazioni, riserve e critiche, che hanno trovato espressione anche nel corso del dibattito odierno, il testo approvato dalla Camera dei deputati, prevedendo peraltro, come è stato testé ricordato dal relatore Sarro, l'istituzione di un Comitato ristretto che valuti le necessarie modifiche al testo oggi all'esame del Senato.

Per quanto riguarda la questione della mancata adozione di un decreto-legge, come è noto il Governo ha già espresso a tutti i Gruppi presenti nell'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali le ragioni del proprio comportamento.

Ringrazio e auguro un pronto esame da parte del Senato anche del testo uscito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

OLIVA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, limitatamente al comma 7, 1.2, 1.10, 1.13, limitatamente alla lettera b), 2.6, 2.14, 16.4, 2.1, 2.16, 2.9, 7.0.2 e 9.2.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.27 e 9.29.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CECCANTI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto ci riguarda, il parere sull'ordine del giorno è positivo. Il parere, d'altronde, è uniforme anche a vari emendamenti che, per senso di responsabilità, i colleghi hanno ritirato. C'è solo un problema, che immagino poi ci solleverà il Governo: il dispositivo, tra gli impegni del Governo, parla non solo di "favorire" ma anche di "supportare". Tradizionalmente, il Governo ha sempre detto che su queste materie si rimette al Parlamento. Penso quindi che si possa impegnare a favorire funzioni, ma non a supportare. Chiediamo pertanto di espungere le parole "e supportare" dal testo del dispositivo. Con questa modifica, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo fa proprie le osservazioni del relatore. Naturalmente, è favorevole all'ordine del giorno con quella precisazione, che rispecchia quanto detto sulla neutralità del Governo in materia. Quindi, è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, intende accogliere la proposta di modifica del relatore al suo ordine del giorno?

CARLINO (*IdV*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, dopo aver valutato gli emendamenti presentati, dichiara inammissibile l'emendamento 2.17, che conferisce al Governo una delega legislativa priva del requisito necessario, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, della previa indicazione dei principi e criteri direttivi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti volti anche ad inserire articoli aggiuntivi prima dell'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, è molto semplice il significato di questi stralci che propongo e che ho già illustrato nel corso della discussione generale. Propongo di stralciare dall'articolo 1 i commi che non riguardano la riduzione dell'ultima *tranche* del finanziamento pubblico dei partiti, lasciando in piedi la parte che invece si riferisce a tale riduzione. Conseguentemente, propongo di stralciare tutti gli articoli dal 3 al 15, cioè gli articoli che hanno una valenza di merito che va al di là del motivo o, come dir si voglia, del pretesto dell'urgenza che viene invocata oggi: sono infatti una riforma disorganica, secondo me, ma complessiva del sistema del finanziamento e dei controlli dei partiti.

Altresi, propongo di lasciare invece non stralciato l'articolo 16, che prevede che i risparmi che deriveranno dai commi 1 e 8 dell'articolo 1 siano destinati ai terremotati. Ora, siccome questo è stato il motivo invocato da tutti coloro che hanno parlato in difesa del provvedimento all'esame, voglio sottolineare che con questo stralcio nel giro di un'ora potremmo approvare il provvedimento così ridotto, quindi, rinviarlo alla Camera, la quale avrebbe un lasso di tempo più che sufficiente per approvare questa normativa così limitata. Successivamente, potremmo affrontare in Commissione seriamente il tema della revisione del sistema di finanziamento pubblico dei partiti e di applicazione dell'articolo 49 della Costituzione sulla vita democratica dei partiti stessi, nonché delle norme più pregnanti sul controllo.

Mi sembra una strada di buonsenso; non è una pregiudiziale politica che io sollevo: è una soluzione che risponde alle preoccupazioni che erano state sollevate e che avevano indotto tutti a chiedere il decreto-legge al Governo. Non abbiamo un decreto-legge, ma siamo in condizione di fare noi, subito, qui, oggi, un provvedimento uguale al decreto-legge che avevamo richiesto. Se rifiutiamo questa strada, non ci illudiamo che, una volta approvato - come voi probabilmente approverete - l'intero testo, esso verrà modificato e corretto dal Comitato ristretto di cui ha parlato l'esimio relatore, che è una promessa vaga. Infatti, una volta approvato un testo, voi sapete meglio di me quali saranno le resistenze anche alla minima correzione, al minimo perfezionamento, al minimo aumento dei controlli.

Ho voluto illustrare la proposta di stralcio prima degli emendamenti - al di là del fatto che è una procedura prevista dal Regolamento, come il Presidente ha ricordato - perché è la strada più semplice e più logica, che consente di concludere rapidamente i nostri lavori, senza bisogno che io mi affaticassi ad illustrare i 22 emendamenti di merito che altrimenti dovrei proporre sul testo. (*Applausi dei senatori Galperti e Sbarbati*).

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, il senatore Perduca illustrerà il primo emendamento, che è premissivo e cerca di riportare l'attenzione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Con le altre proposte emendative cerchiamo di intervenire intanto per chiarire ciò che è utile chiarire, cioè che si parla di finanziamenti e non di rimborsi, una modifica che nel corso dell'illustrazione degli emendamenti e dell'esame degli articoli cercheremo sempre di apportare. Infatti, un conto sono i rimborsi, che a casa mia, come a casa di tutti quanti, si forniscono a fronte di una nota spese; altro conto sono i finanziamenti.

Credo sia utile ricordare proprio in questa occasione quanto riportato dall'ottimo *dossier* del Servizio studi del Senato: un lavoro praticamente inutile, visto che, pur essendo pieno di suggerimenti, come senatori abbiamo deciso di non prenderlo in considerazione, appunto per la fretta con la quale stiamo lavorando oggi. In tale *dossier* c'è una tabella che illustra il rapporto tra le spese riconosciute e i contributi erogati nelle tornate elettorali dal 1994 al 2008 che credo sia utile leggere, almeno nelle cifre riportate nelle righe finali. Nella colonna A sono indicati i seguenti importi: arrotondando, le spese riconosciute ammontano a 579 milioni di euro ed i contributi statali a 2,253 miliardi, pertanto la differenza, pari a 1,674 miliardi, è del

389,22 per cento. Credo quindi che la tabella chiarisca inequivocabilmente l'utilità di distinguere tra contributi, rimborsi e spese effettivamente sostenute. Sia alla Camera che qui in Senato abbiamo ribadito con precisione che, quando si parla di contributi, bisogna usare il termine «finanziamenti», non «rimborsi».

Siamo anche intervenuti sulla questione delle quote rosa, il «vorrei, ma non posso» che ogni volta si ripete: erano stati presentati emendamenti a prima firma Incostante, ma non possiamo fare neanche questo, perché nel testo scriviamo alcune cose per incentivare la presenza di entrambi i sessi, in particolare della rappresentanza femminile (ovviamente, trattandosi dell'Italia) ma poi introduciamo sanzioni o riduciamo i contributi in maniera ridicola, senza quindi far sì che quanto scriviamo nella norma poi diventi effettivo.

I nostri emendamenti spiegavano anche che c'era solo un modo per sanzionare chi non rispettava le regole scritte da altri sulle quote rosa in questa legge, ossia non dare il premio dei contributi. Quei soldi risparmiati, così, secondo i nostri emendamenti, potrebbero andare tranquillamente al Dipartimento delle pari opportunità.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, per la verità ho già illustrato il contenuto dell'emendamento che ho presentato quando sono intervenuta sulle questioni sospensive presentate dai colleghi radicali. In effetti, si tratta di premettere l'articolo che riguarda la finalità e la natura giuridica dei partiti politici.

Ribadisco ancora una volta che per noi è essenziale dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, perché, prima ancora di parlare di finanziamenti e rimborsi, sarebbe bene definire esattamente cos'è un partito politico, a quali regole risponde, soprattutto con riferimento alla trasparenza nella gestione del finanziamento, senza confusione alcuna fra finanziamento e rimborso.

Non comprendiamo, tra l'altro, la forma aggiuntiva del cofinanziamento, che ci sembra un ulteriore supporto che si vuol dare ai partiti; quindi, anche questo aspetto andrebbe assolutamente regolamentato.

Inseriamo a nostra volta una norma per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica. Ne abbiamo parlato in un altro momento, là dove si è voluta abbassare l'età per l'ingresso in politica, anche se non è questo che, secondo noi, agevola la partecipazione, quanto piuttosto la formazione. Non abbiamo più partiti né quindi alcuna scuola di formazione alla politica, la quale pertanto è diventata un mestiere piuttosto che continuare ad essere quello che abbiamo vissuto negli anni più felici della politica italiana, cioè una vera e propria passione (non certamente il mestiere della politica).

Noi vorremmo destinare comunque una quota pari ad almeno il 10 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alla partecipazione attiva dei giovani alla politica e quindi alla formazione, poiché nel nostro Paese non esiste alcun criterio di selezione. Ribadiamo ancora una volta che noi siamo dei nominati, peraltro, e non degli eletti, quindi non c'è nessun percorso di merito, nessun percorso di valutazione rispetto all'offerta del personale politico che diamo ai cittadini italiani.

Naturalmente, abbiamo percepito fin dall'inizio di questa seduta l'ostilità nutrita dall'Aula nei confronti di quella che sarebbe semplicemente l'attuazione di un articolo della Costituzione italiana. Io che ho fatto parte di un partito che per anni è stato escluso dall'arco costituzionale mi prendo oggi la soddisfazione di dire ai miei colleghi che mi escludevano dall'arco costituzionale che attuare la Costituzione è un fatto di democrazia reale. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Astore)*.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, come promesso e senza alcun intento ostruzionistico illustro brevemente e con un unico intervento gli emendamenti che ritengo più importanti fra quelli che ho presentato.

Considero l'emendamento 01.4 un emendamento fondamentale. Spero che il fantomatico Comitato ristretto ne tenga conto nella stesura del provvedimento, a cui credo poco, sui partiti. Penso che la democrazia interna di un partito si regge se questo viene riconosciuto come associazione, altrimenti facciamo solo chiacchiere inutili. Ritengo che l'emendamento 01.4 regoli bene il registro dei partiti e il loro riconoscimento come libere associazioni, anche se in maniera elastica, perché non dobbiamo burocratizzare eccessivamente i partiti.

Rivolgendomi al relatore Sarro che ha risposto ad alcune osservazioni, mi permetto di rilevare che la previsione dell'obbligo di comunicare lo statuto e chi approva il bilancio può essere superata. Qualcuno può comunicare che è stato il presidente ad approvare il bilancio.

A mio avviso si sarebbero dovute assolutamente prevedere all'inizio dell'articolo 1 del provvedimento delle regole interne di democrazia. Alcuni partiti già si attengono a queste regole e lo fanno anche in maniera puntuale. Credo che queste cose andassero fatte.

Passando ad un altro emendamento, credo che sia importante stabilire che si tratta di finanziamento dei partiti e non di rimborso (il rimborso è una bugia che abbiamo raccontato finora) e soprattutto di finanziamento erogato sulla base delle spese accertate. Non bisogna aver paura di specificare che le spese devono essere accertate, perché i partiti hanno le loro spese e credo che la risposta debba essere la trasparenza nella rendicontazione.

Sono inoltre d'accordo con i senatori di matrice radicale quando affermano che esiste la Corte dei conti che, in una sezione speciale, avrebbe potuto controllare, come dice il presidente Giampaolino.

Sono dispiaciuto perché in questo provvedimento potevano essere inserite tante misure, anche la regolamentazione dei patrimoni dei partiti cessati. Ma ti sembra giusto, collega Sarro, che un partito (il tuo) che non esiste più da tanto tempo detenga 70 immobili? Legittimamente, ma non mi sembra corretto.

È bene che i partiti siano uno strumento dello Stato, e che i loro beni vengano poi restituiti al patrimonio pubblico. Inventiamoci qualcosa. Ma non è accettabile che qualcuno possa godere di donazioni di qualche anno fa o, addirittura, risparmi conseguiti dai partiti siano investiti in buoni del Tesoro.

Io credo che al riguardo occorra una riflessione e che i risparmi vadano riconsegnati al patrimonio dello Stato, se non servono per spese rispondenti alle finalità istituzionali che presiedono al finanziamento. È questa l'occasione che abbiamo perso.

Si sarebbe anche dovuto decidere se i partiti possono possedere immobili. A mio giudizio possono solo per finalità inerenti ai fini istituzionali, come nel caso delle sedi.

L'altro emendamento riguarda la periferia: i partiti si salvano con la periferia, cioè andando a dare un protagonismo ai territori, evitando che sia loro rubato il denaro erogato per il finanziamento ai partiti: ai territori deve essere dato il denaro il quale non deve essere gestito semplicemente al centro, come abbiamo tante volte visto.

Gli altri emendamenti li leggerete, ma, signor Presidente, era importante che non venissero ritirati, e chiedo scusa all'Assemblea perché qualcuno di noi ha avuto il coraggio di dire queste cose, di trasferirle all'esterno sottolineando che questa è veramente un'occasione mancata per realizzare una grande riforma. *(Applausi dei senatori De Toni e Procacci)*.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, l'emendamento 1.1, di cui è primo firmatario il senatore Belisario, lo illustra lei o non viene illustrato?

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, non intendo illustrarlo, ma mi limito a sottolineare, sotto la pressione dell'urgenza, che chi vuole leggere il testo dell'emendamento 1.1 vi può trovare la proposta di un sistema di revisione dei finanziamenti, che noi consideriamo giusta e più trasparente. Mi rendo conto della fase attuale, e quindi non aggiungo altro.

Sull'ordine dei lavori

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per ricordare che tutti i Gruppi parlamentari, fatta qualche eccezione, si erano prefissi l'obiettivo di concludere l'esame di questo provvedimento entro la giornata odierna. L'orario di chiusura della seduta antimeridiana è previsto per le ore 14. Quindi, la prego di utilizzare i poteri presidenziali per armonizzare i tempi, affinché si possa arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi.

Ricordo che l'obiettivo principale dell'accelerazione dei tempi di approvazione di questo provvedimento è relativo - come tutti sappiamo - alla destinazione di importanti risorse a favore delle popolazioni terremotate. Poiché il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati non contiene l'immediata entrata in vigore di questa parte finanziaria del provvedimento, va da sé che, se il disegno di legge non verrà approvato entro oggi e pubblicato nei prossimi giorni, si rischia di oltrepassare il termine utile per realizzare questa operazione. Quindi, la disposizione che prevede di destinare il 50 per cento delle risorse alle popolazioni terremotate rischia di essere vanificata per l'anno in corso.

Per tale ragione, signor Presidente, la preghiamo di armonizzare i tempi, nel rispetto delle prerogative di tutti, facendo in modo che le dichiarazioni di voto finale possano iniziare intorno

alle ore 13,30, o anche alle ore 14 (decida lei). Noi siamo disponibili anche a sfiorare rispetto all'orario di chiusura previsto per la seduta antimeridiana, purché si possa concludere in tempi ragionevolmente ristretti l'esame del provvedimento.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, condivido la proposta avanzata dal collega Legnini. Anche il nostro Gruppo parlamentare le chiede di utilizzare le norme del Regolamento che consentono l'armonizzazione dei tempi.

Peraltro, credo che si sia già sviluppato un dibattito molto importante su questo tema, e quindi è giusto che proseguiamo con l'approvazione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Signor Presidente, credo che in Aula dobbiamo cercare di fare patti abbastanza chiari e trasparenti su questo provvedimento. Sono le ore 12,25 e sta per iniziare l'esame di emendamenti (che, se non ho contato male, sono circa 150) di un provvedimento molto importante.

Collegli di altri Gruppi hanno rispettabilmente chiesto che le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento abbiano inizio tra un'ora. Ciò presuppone una scelta del Presidente, cioè quella del contingentamento dei tempi, che dovrebbe essere assunta dai Capigruppo e quindi sappiamo che non è possibile; altrimenti presuppone che i Gruppi ritirino gli emendamenti presentati, oppure rinuncino ad illustrarne il 99 per cento.

Signor Presidente, chiedo scusa, ma ritengo che non si possa fare una finta presentazione di tipo procedurale con una rispettabile argomentazione politica. Capiamoci sul succo del problema.

Questa è una riforma importante, la affrontiamo con una modalità che abbiamo condiviso di straordinaria velocizzazione, adottiamo questa velocizzazione perché alla Camera, per una distrazione - ma non credo che tale la si possa definire - non è stata messa la immediata entrata in vigore della normativa approvata nel testo, quindi ci si viene a dire che dovremmo approvare un testo di questa importanza senza modifiche. L'Assemblea può naturalmente decidere di approvarlo senza modifiche; non si può chiedere a quanti, anziché avanzare propositi ostruzionistici, come il nostro Gruppo, hanno presentato una decina di emendamenti di merito per migliorare il testo di rinunciarvi. E, seppure noi, con senso di responsabilità, non abbiamo parlato in discussione generale (questo è il primo intervento che fa il nostro Gruppo in questa discussione), ridurremo al minimo il tempo per l'illustrazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto, purtuttavia, si converrà che l'idea di approvare in un'ora, senza emendamenti e senza discutere il merito, una normativa di questa importanza è una proposta - permettetemi di dire - non seria e non credibile. E siccome l'effetto di questa proposta sarà, cari colleghi, che tra un'ora avremo la legittima lagnanza dei senatori, i quali diranno: ma quando ci mandate a casa? A questo vorrei non arrivare, cioè vorrei che la Presidenza si facesse carico di un esame molto rapido: vogliamo approvare il provvedimento entro stasera? Approviamolo entro stasera. Ma non ci si prenda in giro dicendo che 150 emendamenti si dematerializzano e quanti hanno qualcosa da dire sul merito di questa normativa sono impediti nel farlo, perché questo è impensabile.

A lei dunque, signor Presidente, una valutazione che permetta all'Assemblea di esaminare rapidamente il provvedimento a causa della distrazione dell'Assemblea di Montecitorio, ma senza impedire ai senatori di formulare le loro proposte e di esprimersi in modo stringato ma chiaro e comprensibile per l'Assemblea.

Quindi, patti chiari: quando finisce l'esame? Certamente non alle 14, perché è impossibile, a meno che i presentatori degli emendamenti dichiarano di rinunciarvi. Sentiamo se questa è la loro intenzione, e solo dopo prenderemo una decisione come Assemblea del Senato. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:Apl-FLI*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, almeno evitateci i toni mesti da sceneggiata napoletana, per favore! Dite: o facciamo così o crolla il mondo, perché non ci sarà una legge che ci

consentirà di dare i soldi ai terremotati. C'è bisogno di una legge se glieli volete dare? È un atto volontario: fatelo! (*Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora*). Ma non dite: in virtù di questo dobbiamo fare tutto in un quarto d'ora, se no non possiamo dare i soldi ai terremotati. Ma per favore, evitateci le lacrime: io mi commuovo! (*Ilarità*). Lo so, mi commuovo, scusate.

In questa legge è scritto: «In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relative alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data della medesima». L'entrata in vigore è 15 giorni dal momento dell'approvazione. È il termine che è scaduto, per cui a termini scaduti, anche se i soldi ancora non sono stati erogati, quei soldi non vengono dati ai terremotati.

E allora, queste capriole di ipocrisia evitiamole in Aula: vogliamo farlo? Atto di impegno dei partiti: ogni partito rinunci al rateo che scade in questo mese e andiamo avanti con l'esame serio di un disegno di legge, non con questa presa in giro. Per favore, almeno abbandoniamo la finta ipocrisia, perché io purtroppo sono sensibile! (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Del Pennino e Sbarbati*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, con riguardo alla richiesta pervenuta dal collega Legnini, dichiaro che siamo favorevoli all'armonizzazione dei tempi.

PRESIDENTE. Per rispondere al senatore Rutelli, in realtà l'articolo 84 del Regolamento consente proprio alla Presidenza di provvedere all'armonizzazione dei tempi. Infatti al primo comma esso recita: «Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione,» (quella a cui egli faceva riferimento, in conferenza dei Capigruppo) «(...) il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario».

Naturalmente io mi sono consultato anche con il presidente Schifani, e l'orientamento che assumiamo è il seguente: accettare la richiesta di armonizzazione, ma consentire un termine che non sia quello delle ore 13,30, perché la seduta può continuare. C'è il problema dello svolgimento delle interrogazioni fissate per le ore 16 della seduta pomeridiana. Pertanto, si potrebbe prevedere l'inizio delle dichiarazioni di voto alle ore 15 avendo ancora due ore e mezzo di tempo - perché sono le 12,30 - per l'esame degli emendamenti. Io sono dell'idea che bisogna stabilire che nella seduta antimeridiana di oggi, senza interruzioni e quindi senza andare ad un'altra seduta, si arrivi alla conclusione di questo provvedimento. Questa è la richiesta che la Presidenza si sente di accogliere. Su questa base ci sarà la ripartizione dei tempi tra i vari Gruppi.

Va bene fissare l'inizio delle dichiarazioni di voto per le ore 15? (*Commenti*). Dopo le interrogazioni? No, questo no. Non ho il potere di spostare il calendario sulle interrogazioni. A questo punto mi assumo la responsabilità di questa scelta. Alle 15 iniziamo le dichiarazioni di voto sul provvedimento. Ci sono due ore e mezzo. Se l'illustrazione degli emendamenti terminasse prima, allora possiamo iniziare le dichiarazioni di voto anche prima. Il limite ultimo per iniziarle è alle ore 15.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321 (ore 12,34)

PRESIDENTE. In attesa che gli Uffici provvedono alla ripartizione dei tempi tra i vari Gruppi, riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

D'ALI' (*PdL*). Signor Presidente, rispondendo all'appello fatto dai relatori e anche dal Presidente, ritiro gli emendamenti 16.3 e 16.4, già trasformati negli ordini del giorno G16.3 e G16.4, il cui testo è stato consegnato alla Presidenza.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente io sono un po' meno tenero del senatore Li Gotti, però anche a me la lacrimuccia stava per scappare.

Come tutti voi sicuramente saprete, il 23 marzo di quest'anno il gruppo degli Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto di valutazione dell'Italia sulla trasparenza e sul finanziamento dei partiti.

Tra i problemi enunciati ci sono lo *status* giuridico dei partiti, una definizione chiara del periodo di riferimento finanziario e contabile per le campagne elettorali, una mancanza di riferimento all'elezione del Parlamento europeo, quindi ancora una volta alle regole di trasparenza e controllo, nonché fattispecie sanzionatorie che siano ammissibili e quelle previste per gli altri tipi di elezioni e, infine, un quadro giuridico sul finanziamento dei partiti pubblici e dei candidati che sia sistematico, comprensibile e funzionale.

Abbiamo, quindi, come annunciato poco fa, presentato l'emendamento premissivo 01.2, che mira ad affrontare proprio questi temi. Riteniamo peraltro che esso possa addirittura essere inserito nel titolo del provvedimento, non come ritiene di non aver fatto il senatore Giovanardi, il quale modificò la legge per le Olimpiadi e successivamente le cambiò il titolo. Noi chiediamo di farlo mentre lo stiamo analizzando, includendo oltre alla trasparenza e ai controlli, anche lo *status* giuridico dei partiti, perché - come ho detto nella illustrazione della questione sospensiva che è stata respinta - l'articolo 49 della Costituzione e, soprattutto, la sua attualizzazione sono la parte che manca a questa legge che si ritiene essere necessaria e urgente, ma che nel suo articolato non affronta il problema dei problemi che, invece, esamineremo successivamente con alcuni emendamenti di merito.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, intervengo solo per illustrare il senso dell'emendamento da noi presentato.

Al di là del meccanismo dei controlli e della questione di fondo attinente all'attualizzazione della disciplina dell'articolo 49 della Costituzione, ci sembrava che si potesse recuperare, attraverso il provvedimento, la natura di rimborso elettorale. In sostanza, se si interviene eliminando il riferimento dei quattro fondi per i cinque anni, in realtà si ritorna alla funzione del rimborso elettorale e si definisce con senso di responsabilità quanto quell'euro o più deve corrispondere a detto rimborso.

Si tratta di un modo per recuperare lo spirito referendario del rimborso elettorale e contemporaneamente eliminare con otto parole, in buona sostanza, gli 800 milioni di euro, in quanto si recupera la funzione del rimborso elettorale.

Dopo di che, se lo si ritiene, si può intervenire sul meccanismo della dimensione del contributo da far affluire a detto fondo. Ci sembrava questo un metodo che fa chiarezza, che però non è stato seguito da un impianto legislativo che è tutt'altro e che ripercorre la vecchia impostazione.

Questo era il senso dell'emendamento da noi presentato, che però adesso è fuori contesto rispetto all'impostazione seguita. Lo manteniamo, ma siamo convinti che si collochi in una impostazione del tutto diversa da quella che avremmo auspicato. (*Applausi della senatrice Castiglione*).

DIVINA (LNP). Signor Presidente, illustriamo soltanto un emendamento perché condividiamo la necessità di contingentare al massimo i tempi di lavoro.

Abbiamo capito che non si modificherà assolutamente niente del provvedimento in esame, ma vorremmo fornire all'Aula una ulteriore opportunità.

Con l'emendamento 1.24, a firma Calderoli ed altri, si propone che venga devoluta tutta l'ultima rata, in base a quanto decide l'articolo 16, agli enti che intervengono nelle aree terremotate. Se approvato, l'emendamento non compromette assolutamente l'entrata in vigore della legge, e questo è stato già perfettamente detto.

Sul provvedimento in esame non è stata prestata attenzione e non ne è stata ammessa l'immediata entrata in vigore. *Ergo*, quando sarà approvato, fosse anche oggi, entrerà in vigore fra 15 giorni. In calce al nostro emendamento abbiamo previsto la sua immediata entrata in vigore, ossia il giorno dopo, essendo una modifica, la riapprovazione da parte della Camera. Con un solo emendamento che stabilisce sostanzialmente che tutto il risparmio dell'ultima rata, e non il 50 per cento, vada ai terremotati, che in un giorno la Camera può esaminare, non solo anticiperemmo la sua entrata in vigore ma metteremmo addirittura al sicuro il provvedimento. Saremmo anche disposti a ritirare tutti gli emendamenti successivi, se si ragionasse sull'1.24.

Annunciamo, infine, che in ogni caso la Lega devolgerà quella parte del 50 per cento che i partiti hanno deciso di tenersi alle ONLUS che si occuperanno dei bisogni delle popolazioni terremotate. Chiediamo però che questo sforzo possa essere condiviso da tutte le forze politiche presenti in Aula. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. I Gruppi hanno avuto la comunicazione della ripartizione. È una facoltà che spetta loro. Il mio invito ai Gruppi che hanno richiesto l'armonizzazione è quello di lasciare lo spazio che è assegnato a quelli che invece devono presentare gli emendamenti e ai Gruppi che devono impegnarsi in questo senso. È naturalmente un invito, perché poi tutto questo spetta alla gestione dei Gruppi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio in esame.

CECCANTI, *relatore*. Signor Presidente, i pareri, sulla base di quello che abbiamo detto, sono inevitabilmente contrari anche laddove il testo sarebbe di per sé astrattamente meritevole.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, come già anticipato, il Governo su questi temi si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.2. (*Commenti del senatore Belisario*). Senatore Belisario, è stato male informato. È stato chiamato e poi, siccome il secondo firmatario è il senatore Pardi, ho chiesto a lui se voleva illustrare, e il suo Gruppo, che non dipende da me, ha detto che non intendeva illustrare.

BELISARIO (*IdV*). Interverrò in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Questo è un suo diritto.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 01.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.3, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 01.4, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, noi riteniamo che l'emendamento 1.1 (testo 2) faccia un po' più d'ordine rispetto a quanto riportato nel disegno di legge in esame. L'emendamento infatti riduce gli stanziamenti in maniera congrua, ma soprattutto fa entrare immediatamente in vigore il taglio, senza rinviarlo alle calende greche.

Si azzerano tutte le rate di rimborsi elettorali il cui termine di erogazione non risulti scaduto all'entrata in vigore della presente legge e si mantiene in vita soltanto il rimborso per i comitati promotori dei *referendum*.

Auspico quindi che l'emendamento 1.1 (testo 2), che va nella direzione che chiede la pubblica opinione, abbia il voto favorevole dell'Aula, e su di esso chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi del senatore De Toni*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, svolgerò la dichiarazione di voto solo sull'emendamento 1.3, e non sugli altri che pure ho presentato all'articolo 1, perché questo emendamento è essenziale. Esso, infatti, propone l'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156. Se abroghiamo questa legge, non esiste più il problema dell'ultima rata dei contributi da parte dello Stato ai partiti e, quindi, automaticamente, quei soldi possono essere devoluti ai terremotati.

Se passa questo emendamento abbiamo risolto i problemi per i quali i colleghi dicono di preoccuparsi e, a questo punto, non avrebbe senso continuare nella correzione di questo o di quell'aspetto marginale.

Quindi, tenuto conto del clima esistente in Aula e del contingentamento dei tempi che lei, signor Presidente, di fatto stabilisce, riservo la mia dichiarazione di voto unicamente a questo emendamento, perché se lo approviamo risolviamo *in nuce* il problema. Rifletteteci, colleghi.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.4.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, anche quest'emendamento va nella direzione di diminuire i rimborsi elettorali, stabilendo un tetto certo. Chiedo ai colleghi di esaminare con attenzione questi emendamenti e di non bocciarli per partito preso. Giorno per giorno, e sempre di più, veniamo messi all'indice da chi ci guarda in maniera non positiva. Diamo l'idea che stiamo facendo una cosa utile e non qualcosa per lavarci la faccia: abbiamo bisogno davvero di dare il segnale di un cambiamento radicale dei nostri comportamenti.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, fino alla parola: «annui».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.4. e l'emendamento 1.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare che si tratta della modifica di un termine. L'emendamento, per dare a Cesare quel che è di Cesare, propone di sostituire la parola «contributi» con l'altra «finanziamenti».

Chiedo che la votazione avvenga con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, raccomando l'attenzione anch'io su questo emendamento. Anche in questo caso si chiamano le cose per il loro nome: si propone, intanto, che il rimborso sia di un euro per voto ottenuto e non per elettore, nel senso che, i rimborsi vanno a seconda delle persone che si recano a votare effettivamente; specifichiamo poi, come sarebbe davvero utile, che il contributo pubblico va erogato «per le spese effettivamente sostenute e documentate». Ancora una volta sottolineiamo che le spese e i rimborsi devono essere a fronte di documentazione, e non semplicemente di dichiarazione.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, questo emendamento è di contenuto simile all'1.4 di cui è primo firmatario il senatore Belisario, per cui mi rifaccio al suo intervento. Esso mette un tetto fermo a 63.700.000 annui euro e parla delle spese per le consultazioni e le attività da politiche, intese come rimborso e non come finanziamento ai partiti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.1.

BONINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole alla proposta del stralcio in esame avvertendo l'Assemblea che questa proposta tende a renderci coerenti con le dichiarazioni dei relatori, che hanno detto: questa normativa non è granché, la rifaremo non si sa bene quando, ma dobbiamo votarla così com'è perché dobbiamo tenere fede all'impegno preso di devolvere una parte del denaro risparmiato. Se voi approvate questo stralcio, tenete ferma questa considerazione: non votiamo cioè questa legge pateracchio, ma applichiamo la decisione di devolvere parte dei contributi ai terremotati.

Altrimenti, se voi respingete questa proposta, il *bluff* cade. La verità vera è che i terremotati non c'entrano nulla. Si poteva risolvere in tutt'altro modo, compreso un atto di liberalità dei partiti e un emendamento al provvedimento sulla *spending review* (quindi sarebbe già stata legge, già che c'eravamo, da ieri). La verità vera è che voi volete questa legge, perché questa è la legge che vi piace, che vi fa comodo, che è consona a come è sempre stato, è semplicemente un po' ridotta. Non cambia nulla, nessuna diversa modalità sostanziale né nella gestione dei partiti tanto meno nel finanziamento pubblico. Non solo è un'occasione sprecata, ma è una pessima legge, che sarà questa per sempre (non mi dite che la cambiate tra un mese perché veramente non vi crede nessuno, il tutto è risibile).

Serietà vuole che, se volete dare un senso alle vostre parole, questo stralcio approviate. Altrimenti non invocate più, per cortesia, la questione dei terremotati, perché questo alla fine manca di rispetto ai terremotati stessi, oltre che a voi. *(Applausi dei senatori Del Pennino e Astore).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Onorevoli colleghi, si è detto in quest'Aula da parte di tutti che questa è una legge imperfetta, da integrare, che ci penseremo in futuro, che speriamo ci penseremo abbastanza presto, dato che il futuro si avvicina, il futuro non è lontano. Tutti quanti hanno auspicato il momento di intervenire su questa pessima proposta di legge.

Si è detto: dobbiamo fare così perché, diversamente, non si può dare applicazione all'articolo 1 che contiene la norma transitoria, ossia la norma che abbatterebbe del 50 per cento circa la rata da riscuotere del finanziamento attuale. Se l'obiettivo di accettare una brutta legge è quello di arrivare al risultato dell'articolo 1, allora stralciamo tutto il resto e approviamo l'articolo 1. Altrimenti, ha ragione la presidente Bonino quando dichiara: anche se voi dite che il provvedimento non vi piace, è dell'articolo 2 e successivi che voi volete l'approvazione.

Se si trattasse dell'ultimo comma dell'articolo 1, lo approveremmo subito, in un minuto, assicureremmo i soldi ai terremotati e poi ci dedicheremmo a fare una legge che tutti criticate e dite di voler cambiare. Vogliamo essere coerenti e non ipocriti? Stralciamo l'ultimo comma dell'articolo 1 in modo da dare immediata attuazione alla parte che si occupa del denaro da dare ai terremotati. Se non è così, vuol dire che voi, non l'articolo 1, ma gli altri quindici articoli volete, e quindi il provvedimento non lo volete cambiare.

Il nostro voto sarà favorevole allo stralcio. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo per introdurre una parola di razionalità. Se noi procedessimo allo stralcio, ipotesi che pure è stata presa in considerazione, lo stralcio dovrebbe tornare alla Camera. L'argomentazione sviluppata dal senatore Li Gotti, che pare avere riscosso tanto successo, sul fatto che i partiti politici possono tranquillamente destinare i loro rimborsi ai terremotati non regge per una ragione che è minimamente conoscibile da chi fa questo mestiere.

Non abbiamo destinato questi soldi, noi, i partiti politici, tutti coloro i quali hanno votato questo provvedimento con i loro Gruppi parlamentari alla Camera, a un'opera di beneficenza senza destinazione, ma li abbiamo destinati al bilancio dello Stato, a un capitolo, e serviranno non soltanto per il terremoto dell'Emilia-Romagna, ma per tutte le catastrofi naturali verificatesi a partire dal 2009. Ovviamente questi soldi dovranno rispondere ad impegni assunti dal Governo, dalle amministrazioni locali, ad esigenze che verranno riscontrate dagli enti locali, dalle Regioni, dallo Stato medesimo. Ebbene, questo banalizzare una questione, che invece è molto seria e che non può essere banalizzata da parte di persone che, per il ruolo e le funzioni che rivestono, queste cose dovrebbero saperle bene, è francamente fastidioso. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

ASTORE (Misto-ParDem). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (Misto-ParDem). Signor Presidente, mi dispiace contravvenire alle mie intenzioni di non prendere più la parola a questo proposito, ma è un argomento che mi tocca e che ho illustrato bene all'inizio: confermo nuovamente che è uno scandalo quello di legare il finanziamento a favore dei terremotati a una legge e a una riforma sui partiti.

Dico alla stimatissima presidente Finocchiaro che noi abbiamo proposto quattro stralci, non solo uno. Quella avanzata dal sottoscritto e dal senatore Li Gotti sulle liberalità autonome era una delle proposte; c'era la *spending review* ieri alla Camera; c'era l'ipotesi di un decreto, sottoscritto da tutti i Capigruppo. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*. Presidente Finocchiaro, la rispetto, ma che si unisca il terremoto a un disegno di legge che non ci piace e che tanta gente non approva credo sia una vera mancanza di rispetto nei confronti della gente che soffre. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

GRAMAZIO (PdL). Grande rientro nell'Italia dei Valori del senatore Astore!

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, non voglio fare un intervento sulla questione relativa al taglio del contributo ai partiti e alla sua destinazione, perché è chiaro che questo evento, cioè il terremoto, è sopravvenuto tragicamente, per cui si è deciso che quel taglio, che era già stato deciso in precedenza, fosse funzionalizzato a tale emergenza. Nessuno ha mai inteso speculare su nulla. Mi chiedo però perché alcuni partiti sul tema della trasparenza dei bilanci, delle modalità di finanziamento, di controllo e di utilizzo delle risorse debbano utilizzare ostruzionisticamente, o in maniera perniciosa, argomentazioni che nulla hanno a che vedere con l'argomento in discussione per non approvare questa legge, che comunque ha il sostegno di una larga maggioranza in Parlamento e che per la prima volta interviene nel merito dell'attività e del controllo sui partiti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Cerchiamo allora tutti di ricondurre la questione al merito e al testo, su cui c'è una larga intesa. C'è un dibattito parlamentare, facciamolo, svolgeremo così due servizi: da una parte, renderemo più trasparente rispetto alle norme che qui ci sono - piacciono o meno, ma ci sono, e non c'erano - l'attività dei partiti e faremo un passo avanti, dando almeno qualche segnale da questo punto di vista anche sulla gestione dei beni immobili dei partiti; dall'altra, cercheremo di correggere un incidente del percorso parlamentare che non ci mette nella condizione di assolvere ad un impegno che tutti abbiamo assunto. Perché, come i colleghi della Commissione affari costituzionali fanno, noi in Commissione abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere lo stralcio della disposizione che riguardava il taglio dei contributi ai partiti, chiedendo al Governo di fare un decreto-legge, che, per ragioni legittime, non è stato fatto. Non si voleva cioè interferire con l'attività del Parlamento... *(Commenti del senatore Astore)*. Scusa, collega Astore, parlo io. Hai parlato per due volte, abbi pazienza; parlerai altre volte, pontificherai, però dai anche agli altri la possibilità di dire qualcosa. Ti chiedo scusa.

Dicevo che abbiamo fatto questo e non è stato possibile intervenire con un correttivo alla Camera. Quindi, se affrontiamo il merito delle questioni, come stiamo facendo e come abbiamo fatto, e contemporaneamente facciamo pure del bene alle popolazioni colpite dal terremoto, che hanno bisogno di queste risorse, non speculiamo su nulla.

Invito però i colleghi anche ad evitare di fare la polemica opposta, che è perniciosa e squallida quanto quella che intendono contestare. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e PD).*

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della proposta di stralcio. Come i colleghi sanno meglio di me, sulla base dell'articolo 101 del Regolamento questa votazione si può fare soltanto per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.10 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13 (testo 2), presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.18.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.18 è uno di quelli, ricordati poc'anzi dalla senatrice Poretti, relativi alle cosiddette quote, che però, a questo punto, avendo agito anche sul lessico della parte, non chiamerei più rosa ma quote di genere, perché sappiamo che c'è anche un dibattito in corso su quanti e quali possano essere i generi.

L'emendamento in titolo dispone che i contributi politici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 90 per cento qualora il partito o movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere inferiore al 40 per cento. I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Dipartimento per le pari opportunità. Secondo noi, anziché lasciarli nella disponibilità della Tesoreria, che potrebbe eventualmente redistribuirli, sarebbe meglio che tali contributi fossero destinati al Dipartimento per le pari opportunità, che però si fa carico di utilizzarli per gli scopi per cui sono stati accantonati, e cioè per la promozione delle pari opportunità di tutti i generi, anche nell'ambito della politica.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.18, presentato dai senatori Poretti e Perduca, fino alle parole: «movimento politico».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.18 e l'emendamento 1.29.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, l'emendamento in titolo mira a risolvere il problema della sottorappresentanza delle donne nei luoghi decisionali della politica, problema che richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, in attesa della definizione di un nuovo sistema di elezione che per la Camera che per il Senato della Repubblica.

Il disegno di legge all'esame, all'articolo 1, comma 7, pone un disincentivo alla presentazione da parte dei partiti politici di un novero di candidature che non si ispiri ad una politica di genere, prevedendo una diminuzione del 5 per cento del contributo pubblico spettante qualora il complesso di candidature presentate per il rinnovo della Camera e del Senato o dei Consigli regionali sia composto per più di due terzi da candidati del medesimo sesso.

A mio avviso, si tratta di una disposizione un po' timida e inadeguata ai fini del riequilibrio che chiediamo sulla rappresentanza politica; pertanto, propongo di elevare le percentuali portando la diminuzione del contributo pubblico spettante dal cinque al 20 per cento qualora il complesso di candidature presentate sia composto per più della metà del totale da candidati del medesimo sesso (anziché due terzi). Speriamo che tale proposta emendativa trovi il consenso unanime di quest'Assemblea.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Carlino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 1.22 è simile a quello precedente sulle quote arcobaleno - tra l'altro, non vogliamo istituire quote arcobaleno all'interno delle liste, ma premiare coloro i quali aggiungono quanti più generi possibile - ma con una specificazione, all'inizio dell'emendamento, che fa riferimento alla legge elettorale. Infatti, è troppo facile con l'attuale legge elettorale andare ad infittire le liste a piè di lista di persone che si ritiene possano un domani farci avere il 100 per cento del finanziamento pubblico.

Riteniamo che, qualora la legge elettorale non consenta l'elezione diretta dei membri del Parlamento, i contributi politici di cui al comma 1, spettanti a partiti e movimenti politici, siano distribuiti solo a quelli che nell'elezione dell'Assemblea di riferimento abbiano conseguito un numero di parlamentari di genere diverso non inferiore al 30 per cento. Ancora una volta, come prima, i contributi non attribuiti saranno assegnati al Dipartimento per le pari opportunità, che riteniamo sia quello maggiormente adatto ad affrontare le questioni che, dentro e fuori dal Parlamento, hanno a che fare con tutti i generi.

Con l'occasione, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Poretti e dal senatore Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Signor Presidente, a questo provvedimento abbiamo presentato sei emendamenti, dei quali vorrei illustrare ai colleghi dell'Aula le motivazioni e le finalità in questa mia prima dichiarazione di voto, così da poter procedere più speditamente nella fase successiva.

Rivolgendomi al presidente Vizzini e ai colleghi che hanno illustrato la sostanza dell'accordo che riguarda l'approvazione di questo disegno di legge, vorrei sottolineare che, a mio avviso, nella discussione e nel voto finale di oggi convivono effettivamente una quota di assunzione di responsabilità e una di finzione politica.

La funzione politica è chiara: come hanno ricordato altri colleghi, si è rinviata tutta una serie di misure e proposte riguardanti la riforma e il miglioramento della normativa sul finanziamento ai partiti, ma è molto probabile che tali norme non vengano accolte ed approvate prima della fine della legislatura.

L'assunzione di responsabilità, tuttavia, c'è, e sarebbe assolutamente sbagliato sottovalutarla, perché si tratta di adottare, alla fine dell'esame del Senato, norme che permettano di rendere effettiva l'erogazione di quella quota di finanziamento dei partiti, che i partiti per quest'anno hanno responsabilmente deciso di dimezzare, a una finalità sociale di primaria importanza.

I due aspetti convivono, signor Presidente e colleghi. Ciò che non convince è il fatto che il Senato rinunci ad apportare alcune modifiche migliorative a questa normativa, che invece sarebbe possibile fare, in base all'argomento che altrimenti la Camera dovrebbe riesaminarle. Qui vorrei invece sottoporvi l'opportunità non di stravolgere la normativa in esame, oggetto di un accordo già varato dai nostri Gruppi alla Camera, ma di migliorarla in alcuni punti. È evidente, infatti, colleghi del Senato, che il testo davanti a noi, per molti versi, è frutto di un'elaborazione normativa avvenuta all'impronta nell'Aula di Montecitorio, quindi con parti certamente migliorabili.

La controindicazione è che, se apportiamo due o tre modifiche a questo testo, cosa farà Montecitorio? La mia risposta è chiara: si riunirà rapidamente per recepire le modifiche del Senato, esattamente come noi abbiamo dovuto recepire il testo della Camera, e se si pretenderebbe che lo votassimo senza modifiche, cosa che giudico illogica. Se a questo testo apporteremo due o tre modifiche - o quelle che l'Aula riterrà opportune - Montecitorio si riunirà in poche ore per varare il testo che il Senato avrà ad esso consegnato.

Qual è l'obiezione? Francamente, non c'è, a mio avviso, anche alla luce del fatto che il testo che ci è venuto dalla Camera non inseriva la norma di cui si è parlato - correttamente, da parte di molti colleghi - sulla devoluzione a beneficio delle popolazioni terremotate. Questa norma non è stata recepita per veti politici in altri provvedimenti, che tuttavia sono all'esame sia della Camera sia del Senato, cosa che ci avrebbe permesso di devolvere tali risorse, mantenere l'impegno preso e, possibilmente, migliorare questa normativa.

La riflessione che il nostro Gruppo porta all'attenzione dei colleghi è molto semplice: non rinunciamo a qualche pur limitata modifica sulla base di argomenti che, a mio avviso, non hanno ragion d'essere. Si riuniscano i colleghi deputati nei primi giorni della settimana prossima e già giovedì questo testo potrà essere stampato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Questa è la premessa e l'inquadramento logico dell'aver presentato alcuni emendamenti selettivi.

Nel merito, questo emendamento chiede che l'erogazione dei soldi del finanziamento pubblico abbia luogo solo dopo la presentazione della certificazione relativa al rendiconto e al bilancio dell'anno precedente. Non sfugge, naturalmente, ai colleghi che nel nostro Gruppo, e da parte

di chi vi parla, la volontà di presentare dei rafforzamenti alla normativa scaturisce dalle gravi vicende di appropriazione indebita che si sono verificate nei bilanci dei partiti, in particolare nella vicenda dolorosissima della Margherita, che certamente sono state rese possibili dalle inadeguatezze normative. Il disegno di legge al nostro esame significativamente li corregge, ma a nostro avviso li si può ulteriormente e decisamente migliorare e rafforzare perché tali vicende non si ripetano, e questo, signor Presidente, è il secondo argomento che sottende le proposte di modificazione che abbiamo presentato e che cercherò di illustrare più succintamente nel merito. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: APl-FLI)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, anche se in questo modo devo intaccare il tesoretto dei dieci minuti che il contingentamento ha destinato all'Italia dei Valori.

Qualche giorno fa il Presidente della Commissione ha detto che eravamo pronti, che potevamo portare il disegno di legge in Aula: oggi ci è stato chiesto di attribuire solo dieci minuti per intervenire; poi, quando abbiamo proposto di prevedere l'entrata in vigore immediata della norma e di stralciare l'articolo è diventato un fatto sovversivo del nostro ordinamento giuridico. Al riguardo, mi si deve ancora spiegare la ragione, perché conosco le leggi e so che il periodo di *vacatio legis* è di 15 giorni: se si stralcia un articolo e si inserisce la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, mercoledì il provvedimento può essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, e quindi spiegare i suoi effetti prima dei 15 giorni di *vacatio legis* previsti, senatrice Finocchiaro.

Questa è una norma di buon senso con cui si afferma che l'erogazione non ha luogo qualora il partito politico non presenti bilancio e rendiconto relativo all'anno precedente. Mi sembra una norma di buon senso, con la quale si evita che si possano taroccare i bilanci. Si dovrebbe invece consentire di non presentarli senza incorrere in sanzioni di questo tipo? Si subordina alla regolarità di una procedura un adempimento: soldi, ma almeno fornisci le carte giuste. È una proposta sovversiva? A me sembra una proposta di buon senso. Se si collega al successivo emendamento che prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* si ottiene un guadagno, in termini di tempo, rispetto ai 15 giorni che oggi ci costringete ad accettare. Guadagneremmo almeno 10 giorni.

È una questione di volontà politica: le norme ci sono e non dobbiamo aggirarle, ma applicarle. Se non lo si vuole, si inventa anche la sovversione giuridica. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Li Gotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 1.25 si disciplina l'eccezionalità del fatto che le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Esaminando il referto della Corte dei conti in merito alle elezioni politiche del 2008, credo che resti ben poco da dare ai partiti politici. Infatti, le spese riconosciute sono state di oltre 110 milioni; invece, i contributi statali sono stati 503 milioni. Quindi, la differenza è pari a 392.966.000. È evidente che è stato erogato il 456 per cento di soldi in più rispetto alle spese effettivamente documentate e certificate.

Potremmo anche mantenere questo emendamento, ma mi chiedo come potrebbero restituire i soldi i partiti che non hanno documentato le spese ma si sono comunque presi i soldi in più per il 456 per cento.

Quindi, vi tolgo dall'imbarazzo e ritiro l'emendamento 1.25.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.26.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 1.26 chiediamo l'azzeramento di tutte le somme non ancora erogate per un'acquisizione al bilancio dello Stato.

Con l'emendamento 1.27 chiediamo che tali somme vengano accantonate per i cosiddetti esodati, cioè per quei lavoratori che al momento sembrano non avere futuro. Ci sembra che, se anche i partiti cominciasse a concorrere alla soluzione di questi problemi, non sarebbe sbagliato.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, fino alle parole: «bilancio dello Stato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.26 e l'emendamento 1.27.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

GALLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO (PdL). Signor Presidente, non ha funzionato la mia scheda nell'ultima votazione elettronica effettuata.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Belisario).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, vi è di nuovo il fenomeno dei pianisti. Si vota per cinque o sei persone contemporaneamente! Se me ne accorgo io, se ne dovrebbe accorgere anche lei dalla sua posizione!

PRESIDENTE. No, presidente Belisario: stia attento con i termini che usa, perché il Presidente non è il Segretario di Presidenza e non ha il compito di vedere chi vota a favore o no. Ha il compito di vedere che altri lo facciano. E la correttezza istituzionale ed il rispetto personale dovrebbero essere un dovere anche quando si ha divergenza sulle opinioni politiche, spero. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, ritiro l'emendamento soppressivo 2.100, che avrebbe avuto un senso se fosse stato approvato lo stralcio: respinto lo stralcio, quell'emendamento non ha più senso.

Illustro invece l'emendamento 2.2, che è identico a quello che l'onorevole Lanzillotta aveva presentato alla Camera e che era stato respinto per pochi voti. Esso prevede che, fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici e alle società concessionarie di pubblico servizio, nonché agli amministratori dei medesimi enti e società sia fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti aventi come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero il sostegno dell'attività politica e la sua diffusione, e che siano presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici.

Si tratta della nota questione delle fondazioni, per cui si prevede un finanziamento collaterale e diverso, che nulla c'entra con il finanziamento pubblico di cui stiamo discutendo e che obiettivamente rappresenta una forma di aggravio della spesa pubblica che non ha alcuna giustificazione.

Su questo emendamento insisto e chiedo ai colleghi di volerlo esaminare con attenzione.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, questa è la nostra concezione, alternativa all'articolo 2: che i partiti debbano godere di un minimo di sostegno e di fiducia.

Con l'emendamento 2.1 proponiamo di legare il trasferimento di una quota del reddito risultante dalla relativa dichiarazione pari al 5 per mille alla discrezionalità del cittadino, che è anche un sostenitore e può decidere di premiare o meno la propria formazione politica, giudicando se lo merita o no. Un 5 per mille, quindi, diverso dal famoso 8 per mille che viene comunque ripartito in una certa direzione piuttosto che in un'altra, ma il contribuente sceglie soltanto come orientare la destinazione ed il *plafond* resta invariato: un 5 per mille che non incide sul *plafond* e resta facoltativo, del quale il cittadino può disporre l'assegnazione, e in quel caso arriverà al partito scelto, o decidere che il partito non la merita.

Si tratta di ridurre un minimo la scollatura che c'è stata tra i cittadini e i loro rappresentanti: se legassimo un contributo a questo nuovo rapporto fiduciario, avremmo già fatto qualcosa di importante. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CECCANTI, *relatore*. Signor Presidente, come detto precedentemente, anche in questo caso dobbiamo esprimere parere contrario, pur non ignorando il valore di alcuni emendamenti. Ad esempio, quello che ha illustrato il senatore Del Pennino potrà essere attentamente considerato alla prima occasione utile, però noi siamo vincolati ai tempi e anche se decidessimo di modificare, non saremmo sovrani su cosa farebbe la Camera. Noi possiamo decidere solo per noi. Con questi vincoli, dobbiamo purtroppo esprimere parere negativo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo, come già comunicato, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, io mi rendo conto di tutto, ma, se vogliamo chiudere per tempo e non fare una polemica per ogni voto, si guardi l'emiclo alla mia sinistra piuttosto che in altre parti e si verifichino i voti che si continuano a dare anche con gli scranni vuoti. Mi pare che non sia una cosa seria.

PRESIDENTE. Il senatore Segretario ha ritirato un pacchetto di tessere che è stato portato via nella precedente verifica. Se lei guarda bene, senatore Belisario, noterà che ci sono alcune tessere inserite in corrispondenza delle quali non è stato espresso alcun voto, perché la luce sta lampeggiando.

BELISARIO (*IdV*). Adesso, dopo che ho parlato io!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi a votare non per altri, ma per se stessi, come mi pare sia nel dovere di ognuno.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.6 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori. Vi prego, come ho detto prima, di votare ciascuno per sé.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.9 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.14 e 2.16 sono improcedibili.

L'emendamento 2.17 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che, essendo stata respinta la mia proposta di stralcio all'articolo 1, le altre da me proposte vengono a cadere automaticamente, essendo tutte legate a quella logica, e quindi non avrebbero più alcun senso. Pertanto, ritiro la proposta di stralcio S3.1, come tutte le successive.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. Tuttavia, come è nella nostra prassi, sia per illustrare che per svolgere dichiarazioni di voto vengono concessi un paio di minuti. In questo modo ci si è sempre comportati, e in questo modo io, in ogni caso, intendo comportarmi.

BELISARIO (*IdV*). Mi rendo conto che su articoli aventi una rilevanza maggiore si è votato contro a prescindere. Quello ora in esame è un emendamento che si propone di eliminare il cartaceo e di inviare tutto per posta elettronica certificata.

Si tratta di una buona prassi che sottopongo all'Assemblea, ma ho paura che anche sulle buone pratiche essa abbia deciso di votare contro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Calderoli e Divina, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

PORETTI (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori, fino alle parole: «dell'attività politica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.3 e l'emendamento 4.4.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 5.8 perché riteniamo che lo statuto di ogni partito debba dichiarare in maniera esplicita qual è l'utilizzazione delle risorse conseguite e quali sono le finalità per cui le stesse vengono utilizzate.

Vi è necessità di trasparenza; scrivere una parola in più e indicare una destinazione più puntuale a noi sembra una cosa importante.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CECCANTI, relatore. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.0.1 (testo 2), volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

PORETTI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, vorrei che risultasse il mio voto contrario sull'emendamento appena votato.

MARITATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, vorrei comunicare alla Presidenza che non ho fatto in tempo ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto comunicato dai senatori Fleres e Maritati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Signor Presidente, l'emendamento, che ho presentato con i colleghi Digilio, De Angelis, Baldassarri e che è sostenuto dal Gruppo, propone di uniformare il regime delle detrazioni fiscali previsto per le erogazioni liberali ai partiti a quello delle ONLUS. Si prevede quindi di applicare la stessa aliquota del 19 per cento, che attualmente è fissata per la generalità delle detrazioni applicate alle famiglie (spese mediche, istruzione, attività sportiva, assicurazione, e così via).

L'emendamento prevede inoltre che l'importo massimo delle detrazioni sia pari a 5.000 euro e quello delle franchigie coincida con quanto previsto per le franchigie relative alle spese mediche. Riteniamo che uniformare questa opportunità per le liberalità ai partiti con quelle per le liberalità a vantaggio delle ONLUS sia una scelta giusta ed equilibrata.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, interverrò sugli emendamenti 7.4 e 7.6, tendenti ad inserire la necessità di introdurre il codice fiscale là dove si parla di erogazioni ai partiti. Spero che comunque, come per molti altri emendamenti, se ne tenga conto nell'*iter* che si avrà in Commissione affari costituzionali, perché sono tutte raccomandazioni che ci vengono dal Consiglio d'Europa.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, che invito i presentatori ad illustrare.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, in questi ultimi anni, a sostegno delle attività di partito, spesso di correnti di partito, sorgono una serie di fondazioni, che prendono contributi da parte di società pubbliche, come l'ENEL, l'ENI o Finmeccanica (cito le principali). Io ritengo che questo sia un aggiramento della norma, sostanzialmente illegittimo, eticamente assolutamente biasimevole. Se i partiti devono rivolgersi a sostenitori privati per potere fare politica e fare buona politica, a maggior ragione le fondazioni devono reggersi su contributi assolutamente personali e non di società a capitale pubblico. È veramente sgradevole che ciò accada.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.2, che rispondeva a una logica del tutto diversa da quella che ispira questo orrendo provvedimento. L'emendamento proponeva la contribuzione volontaria attraverso il 5 per mille da parte dei cittadini e presupponeva un taglio del finanziamento pubblico nel quadriennio. Una volta venuto meno quello, se noi approvassimo anche questo emendamento aggiungeremmo

ulteriori risorse che non mi sembra proprio il caso di prevedere per il sistema dei partiti. Ritiro, quindi, l'emendamento riservandomi, se mai ci sarà un giorno in cui si tornerà su questo provvedimento, di presentarlo in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, e un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CECCANTI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sull'emendamento 8.1.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma della senatrice Poretti e mia all'emendamento 8.1, sul quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Astore, è d'accordo con questa richiesta?

ASTORE (Misto-ParDem). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Astore e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CECCANTI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sull'emendamento 9.1.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il senatore Palmizio ha ritirato l'emendamento 9.1, trasformandolo in un ordine del giorno di identico contenuto, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CECCANTI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole all'ordine del giorno G9.1.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G9.1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Collegli, prima di procedere al voto elettronico, chiedo ora ai due senatori Segretari di controllare rigorosamente che chi vota sia presente, e faccio un appello che veramente non dovrebbe essere fatto. Tra l'altro, stiamo discutendo e approvando una legge sul finanziamento ai partiti: credo che mai si dovrebbe votare per altri che non ci sono, ma in questo caso doppiamente. Infatti, che credibilità c'è a chiedere trasparenza e rigore se qui poi procediamo a votare in modo diverso? Quindi, per favore, votiamo in modo serio. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Io non voglio e non posso fare il gendarme e non vorrei farlo fare neppure ai colleghi senatori Segretari, però ci sia controllo e autoresponsabilità.

Dichiaro aperta la votazione.

Collegli, terrò aperta la votazione finché i senatori Segretari non avranno terminato i loro controlli. Tanto le tessere eventualmente ritirate non vengono gettate al vento, ma sono consegnate agli assistenti o alla Presidenza. Quindi, quando i colleghi rientrano, sono in grado di riprendere a votare.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

RUTELLI (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Signor Presidente, sull'emendamento 9.10 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.14, esso tende a far sì che la società di revisione non possa svolgere attività di consulenza per il partito o movimento oggetto dell'incarico e nemmeno a beneficio di società collegate o controllate da essi, né verso fondazioni i cui organi di vertice rivestano incarichi nel partito o nel movimento. Mi sembra un emendamento utile, che non ha bisogno di essere ulteriormente illustrato.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo anche su di esso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.14, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.20, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.21, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.24, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.25.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 9.25, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, fino alle parole: «commi 3».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.25 e l'emendamento 9.26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.27.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.27, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.29.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. Ormai i tempi sono esauriti, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sugli emendamenti 9.29 e 9.32. Ricordo la lettera inviata dal Presidente della Corte dei conti alla Camera dei deputati, alla quale però noi abbiamo deciso, ancora una volta, di non dare seguito.

Con questi due emendamenti possiamo dunque ravvederci e riconsegnare alla Corte dei conti i controlli che le spettano secondo le norme costituzionali; in caso contrario, rischiamo perfino di mettere un'ipoteca di costituzionalità sul provvedimento.

In particolare, l'emendamento 9.29 prevede l'istituzione presso la Corte dei conti di una sezione di controllo sui bilanci dei partiti e dei soggetti che godono di finanziamenti pubblici.

Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.29, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.32.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 9.32 si opererebbe quanto meno una riduzione del danno. Non abbiamo attribuito alla Corte dei conti i controlli che le spettano per legge e per Costituzione: quanto meno facciamo quello che ha suggerito lo stesso presidente della Corte dei conti, ovvero che a presiedere la Commissione per la trasparenza sia uno dei membri della Corte dei conti.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.32, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.34, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.35, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.38.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, anche questo emendamento, come il precedente, ha la finalità di favorire la partecipazione attiva delle donne nella politica. All'articolo 9 il comma 13 prevede un'ulteriore sanzione, pari a un ventesimo del contributo complessivo annuale, per il partito che non abbia destinato almeno il 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne.

La disposizione è minima; quindi, propongo di modificare le percentuali, innalzando la sanzione a un quindicesimo (anziché a un ventesimo) del contributo per il partito che non abbia destinato almeno il 20 per cento dei rimborsi per iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne. Mi aspetto pertanto un voto favorevole anche dalle colleghe.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.38, presentato dalla senatrice Carlino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.41, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.43.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, in tutte queste norme mancano delle sanzioni stringenti. Nel caso ci siano condanne, è evidente che al partito vanno sospese le erogazioni e comunque, in caso di dipendenti o di addetti (anche di personale politico) che violano in maniera clamorosa il codice penale, bisogna prevedere per il partito l'obbligo di costituirsi parte civile per evitare di non vedersi corrisposto il finanziamento pubblico. Diversamente, il rischio è che si chiuda non solo un occhio, ma tutti e due; vi è una forte preoccupazione circa il ripetersi dell'andazzo cui abbiamo assistito negli ultimi mesi.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.43, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.45.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, noi riteniamo che la situazione patrimoniale di un partito sia un biglietto da visita fondamentale. Quindi proponiamo di modificare il comma 20 dell'articolo 9, dicendo che nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati debba essere pubblicata tutta la documentazione, dando cinque giorni in più di tempo, proprio perché rendere conto ai cittadini del modo con cui vengono amministrati i propri denari è indice della qualità di un movimento o partito politico.

Chiediamo inoltre la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.45, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.46, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.48.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Leggo il testo dell'emendamento, signor Presidente: «È fatto altresì divieto ai partiti e movimenti politici di costituire, partecipare o finanziare società, attività immobiliari ed imprenditoriali. I negozi giuridici compiuti in violazione del precedente periodo sono nulli *ex lege*». Mi pare saggio ed opportuno. (*Commenti del Gruppo PdL*).

TOFANI (*PdL*). Vai con l'Italia dei Valori!

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.48, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.50.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, con tale emendamento si propone di aggiungere un comma 22-*bis* che recita: «È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari», proprio perché - come è emerso dal dibattito generale e anche da alcuni esempi dei mesi scorsi - i soldi sono destinati, eventualmente, alla vita del partito. Noi li riteniamo rimborsi elettorali, ma se anche si dovesse applicare la legge per come è scritta oggi, a quello devono essere destinati i danari, e a niente più.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.50, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.52, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.53.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.53, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.54, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.56, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.57, identico all'emendamento 9.59.

BELISARIO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.57, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, identico all'emendamento 9.59, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.60.

BELISARIO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.60, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.62.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Signor Presidente, si propone di aggiungere il seguente comma signor Presidente: «La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze, riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili, tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonché l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e dei controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai principi previsti dall'articolo 2423-*bis* e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa e dei criteri contabili *standard*, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilità. La relazione contiene altresì una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o del movimento politico».

I colleghi possono cogliere bene il senso di questo emendamento: ovvero, la legge esistente - ed in parte anche quella che ci accingiamo ad approvare - consente che possano avere luogo manipolazioni a causa di condizioni di insufficiente controllo. Tale norma può scongiurare in modo inequivocabile questo rischio.

Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.62, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 9.0.2 non fa altro che mutuare dal codice di regolamentazione dei partiti, approvato all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia il 20 febbraio 2010, le previsioni in base alle quali si decade dal finanziamento qualora i partiti appoggino o candidino persone che si trovano nelle condizioni individuate dalla Commissione parlamentare antimafia come causa di incandidabilità. Quel provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia. In questo caso, non stiamo parlando di candidabilità o di eleggibilità, ma stiamo parlando del contributo. Vogliamo sanzionare quei partiti che non si adeguano ad un codice di autoregolamentazione votato all'unanimità?

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere il suo intervento.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, anticipo contestualmente anche la mia dichiarazione di voto. Dunque, invito i senatori quanto meno ad astenersi sull'emendamento 9.0.2, per evitare di entrare in contraddizione con loro stessi.

Ripeto, onorevoli colleghi, quanto meno astenetevi! *(Applausi del senatore Pedica).*

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CECCANTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1 (testo 2).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, l'emendamento 9.0.1 (testo 2) si propone di attribuire alla Commissione che deve controllare i bilanci dei partiti poteri reali di verifica della documentazione che deve essere alla base degli stessi. Inoltre, le si consente di erogare sanzioni un po' meno ridicole di quelle contenute nel testo in esame: di fronte a certi inadempimenti di un partito nella rispondenza alle norme stabilite, si possono direttamente sospendere i contributi.

Mi sembra che tale emendamento non stravolga il criterio che sia alla base del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati e dia la possibilità di compiere un reale controllo e di applicare un reale sistema sanzionatorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

LI GOTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Li Gotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, desidero venga presa nota del fatto che per errore ho espresso voto contrario anziché favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio, successivamente ritirata.

Metto pertanto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CECCANTI, *relatore*. Il parere del relatore sugli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.6 è contrario.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sugli emendamenti in esame il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.3.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, in analogia a quanto abbiamo fatto per tutti i cittadini, spostiamo a 1.000 euro la cifra a partire dalla quale è necessaria la rendicontazione. Infatti, non si capisce perché vi debba essere un doppio registro, per cui non si possono effettuare acquisti con più di 999 euro in contanti, mentre si possono dare soldi ai partiti politici senza che questi debbano essere registrati.

Nel testo in esame il tetto per la rendicontazione è fissato a 5.000 euro, mentre noi proponiamo di abbassarlo a 1.000 euro.

Su questo emendamento chiedo il sostegno per richiedere la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole: «*con la seguente*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.3 e l'emendamento 11.4.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio, successivamente ritirata.

Metto pertanto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, e un emendamento che invito i presentatori ad illustrare. (*Commenti*). Scusate, ogni senatore ha diritto di illustrare il suo emendamento.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, lo illustrerò molto brevemente, ma prego la cortesia dei colleghi di lasciarmi parlare.

PRESIDENTE. Non è una cortesia, perché qui siamo proprio per parlare, discutere e confrontarci, quindi lei non ha bisogno di cortesie: il suo diritto è quello di parlare.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). La ringrazio, signor Presidente. Per venire incontro ai colleghi, illustrerò anche i criteri sottostanti all'emendamento presentato sull'articolo 14.

L'articolo 13 ed il successivo stabiliscono un tetto di spesa per le campagne elettorali dei candidati e dei partiti. Se non stabiliamo questo tetto di spesa tutto quello che scriviamo è assolutamente inutile: è una dichiarazione formale, perché poi, in un modo o nell'altro, i finanziamenti ufficiali saranno violati, saranno aggirati.

Stabiliamo quindi questo tetto di spesa e in questo modo diamo un serio contributo e una seria dimostrazione di volere modificare davvero qualcosa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'emendamento 13.1 il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, noi riteniamo che, per avere maggiore trasparenza, i versamenti volontari debbano essere molto bassi e tutti quanti, a partire dai 1.000 euro, debbano essere iscritti nei registri, per evitare, com'è successo in passato, che sotto l'anonimato ci siano dei finanziamenti che vengono magari da canali non proprio lineari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

BELISARIO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, successivamente ritirata, ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CECCANTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Avverto che l'emendamento 16.1 è precluso per effetto del ritiro dell'emendamento 7.0.2 e che gli emendamenti 16.3 e 16.4 sono stati trasformati negli ordini del giorno G16.3 e G16.4.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CECCANTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sugli ordini del giorno G16.3 e G16.4.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula sugli emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, poiché si tratta di questioni non immediatamente connesse al finanziamento dei partiti, il Governo li accoglie come raccomandazione entrambi.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono, gli ordini del giorno G16.3 e G16.4 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Astore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dai senatori Tedesco e Astore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, ci accingiamo a votare l'articolo 16 di questo disegno di legge, su cui si è incentrata molta parte della discussione che si è svolta in quest'Aula.

Si tratta dell'articolo con cui la rata di luglio del finanziamento attribuito ai partiti politici viene destinata ad un capitolo di spesa apposito, affinché le relative somme vengano devolute alle amministrazioni pubbliche competenti, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

Molti in quest'Aula hanno contestato il fatto che l'importanza e il valore simbolico attribuiti da alcuni partiti a questo articolo - direi all'impegno che alcuni partiti hanno speso per questo articolo e per il fatto che vengano provviste di opportune risorse le mille questioni, incombenze e necessità che sono state determinate dagli eventi naturali che hanno seminato distruzione e anche morte a partire dal 1° gennaio 2009 - abbiano condizionato anche l'approvazione del provvedimento, che noi giudichiamo comunque importante e decisivo nelle sue scelte fondamentali. Direi che il provvedimento è, in qualche misura, anche inaspettato in questa parte della legislatura e che, se modifiche vedrà, le vedrà con un provvedimento apposito su cui, peraltro, la Commissione affari costituzionali del Senato si sta già impegnando.

Vorrei anche spendere qualche parola relativa alla cronaca, perché ho sentito in quest'Aula troppe mistificazioni ed inesattezze. Andava considerata la messa in sicurezza dell'impegno previsto dall'articolo 16, importante e definitivo, senza sacrificare le ragioni di quanti, legittimamente e con buone ragioni, volevano modificare il testo che stiamo approvando definitivamente. Il tentativo di disancorare l'approvazione del testo dall'approvazione dell'articolo 16 è stato operato in molte forme. Abbiamo cominciato il 20 giugno, con un ordine del giorno presentato e accolto in Commissione affari costituzionali, con il quale si invitava il Governo ad emanare un provvedimento apposito che salvasse il contenuto dell'articolo 16 e consegnasse il testo sul finanziamento dei partiti ad un dibattito più libero quanto alle possibilità emendative. Il Governo non ha raccolto questo suggerimento: pur essendosi pubblicamente impegnato a farlo, non l'ha raccolto.

Abbiamo quindi perseguito un'altra strada. In Conferenza dei Capigruppo - il presidente Chiti lo ricorderà - ho chiesto che il Senato potesse lavorare in sede deliberante, in maniera da ridurre i tempi necessari per l'approvazione di questo provvedimento, avendo analogo impegno da parte della Camera dei deputati: non vi è stato il consenso necessario per la sede deliberante. Abbiamo allora proposto che si presentasse un emendamento ad un decreto che in quel momento era all'esame della Camera dei deputati e che poteva essere raccolto per omogeneità di materia, in maniera tale da abbreviare i tempi di approvazione di questa norma. Neanche questo è stato possibile fare, perché non si è raggiunto l'accordo dei Gruppi.

L'unica strada percorribile era approvare questo testo in tempo utile per sovvenire alla dimenticanza della Camera dei deputati, che è stata quella di non aver inserito la norma perché entrasse immediatamente in vigore il testo appena approvato, facendo conti numerici che ci consentissero di approvarlo in tempo utile perché, dopo le necessarie controfirme, fosse pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* e, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, secondo il termine ordinario, entrasse in vigore.

Questa è la storia vera che riguarda l'articolo 16. Storia che, peraltro, lo voglio ricordare, riguarda un impegno importante e decisivo per le sorti di interi territori, non di un solo territorio italiano.

Di fronte a tutto questo, penso che gran parte delle polemiche che ho sentito in quest'Aula e degli impedimenti che sono stati frapposti all'approvazione del testo dovrebbero recedere, perché questa è la storia: non abbiamo adoperato l'articolo 16 per far approvare una disciplina di riforma del finanziamento pubblico, ma abbiamo, al contrario, dovuto forzare i tempi dell'approvazione di questo testo, anche frustrando - e me ne dolgo anche a nome del mio Gruppo - legittime aspettative di emendamenti, perché per responsabilità diverse non si è riusciti a disancorare l'articolo 16 dal testo in esame.

Devo però dire una cosa: tutti i commentatori e tutti coloro i quali hanno strumentalmente agitato lo spauracchio che i partiti promettevano e non mantenevano, tutti coloro i quali hanno speculato su questo e che domani speculeranno, al contrario, sul fatto che per approvare l'articolo 16 abbiamo approvato il resto, avranno qualche difficoltà a scontrarsi con l'oggettività dei fatti e di questa vicenda parlamentare così come si è svolta.

Infine, voglio ricordare che mentre noi approviamo questo provvedimento, alla Camera dei deputati si sta discutendo ed approvando l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione esattamente nei termini che abbiamo sempre non soltanto difeso, ma addirittura proposto:

ovvero che al finanziamento della politica corrispondesse trasparenza, affidabilità e democrazia interna dei partiti politici.

Questa è la partita. Ciascuno di noi avrà qualche elemento di difficoltà a riconoscersi interamente nel testo: benissimo, ma io ritengo che alla fine legislatura e con il clima che c'è nel Paese questo sia comunque un successo. *(Vivi applausi dai Gruppi PD, UDC-SUP-AUT: UV-MAIE-VN-MAE-PLI-PSI e PdL).*

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti.

Ringrazio la senatrice Finocchiaro non della sua verità, ma di avere in effetti praticato la libertà e la democrazia all'interno del Gruppo del PD, perché ci è stato dato tutto il tempo a noi necessario per fare la nostra battaglia, che era sicuramente contro questa legge sul finanziamento pubblico dei partiti, ma che vuole far destinare i denari alle zone terremotate.

Quindi la senatrice Poretti ed io non parteciperemo al voto su questo articolo, perché non vogliamo in qualche modo dare un segnale sbagliato.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, vorrei dire che la questione se questo articolo 16, che è un po' il *pendant* dell'articolo 1, con cui si deve sposare, sia un successo o meno dipende molto da una visione personale. Allo stesso modo, potremmo dire che è stato un successo il risultato dell'Italia a questi Europei, mentre qualcuno, con rammarico, potrebbe dire che il successo sarebbe stato tutt'altro, potevamo prendere 100 e abbiamo preso molto meno.

L'idea della devoluzione di tutti i risparmi alle popolazioni colpite dalla calamità noi la porteremo a casa menomata, perché i partiti, per effetto di tutte le disposizioni, continueranno a prendere il 45 per cento di quella rata messa in discussione, mentre solo la parte residua, cioè il 55 per cento, che rappresenta i risparmi, andrà a favore dei terremotati. L'emendamento presentato dalla Lega avrebbe permesso che la totalità dei risparmi dell'ultima rata potesse essere devoluta alle popolazioni terremotate.

Guardate che per la Lega non cambia niente, perché noi abbiamo già deciso che devolveremo la nostra rata, che non avremmo voluto, totalmente ai terremotati. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD).* Per la Lega non cambia niente. Per i terremotati cambia qualcosa. Non so se questo sia un vero successo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, indipendentemente da ciò che è scritto nell'articolo 16, ossia che viene destinata una quota di più del 50 per cento, in virtù di un calcolo matematico particolare per cui le rate dei rimborsi sono ridotte del 10 per cento e l'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento - ci sono matematici particolari nel fare le norme, si poteva dire 55 per cento e si otteneva lo stesso risultato - noi verseremo ai terremotati l'intera quota che verrà messa in pagamento nel mese di luglio. Quindi noi non avevamo bisogno della norma. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore).* Queste sono le norme morali che non vengono neanche scritte. Altri hanno bisogno di avere la norma.

Voteremo a favore, ma noi non avevamo bisogno di una norma scritta. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, annuncio il voto contrario sul testo al nostro esame, un voto contrario per tre ordini di motivi. Intanto, perché sono convinto che, una volta approvata questa riforma, per il resto della legislatura, non si parlerà più di revisione del sistema di finanziamento e di regolamentazione giuridica dei partiti. Quindi, ci troveremo queste norme, che sono brutte norme, come lo stesso relatore ha in parte riconosciuto, a regime, e vi dovremo convivere.

Poi, perché io avevo fatto una proposta, raccolta dalla presidente Bonino con forti argomentazioni, quella dello stralcio della parte relativa all'ultima rata del finanziamento per destinarla ai terremotati e per consentire l'approvazione con più calma di tutto il resto. Non sto qui a fare il processo alle responsabilità, a vedere se sia colpa del Governo, che non ha fatto il decreto-legge, o dei Gruppi parlamentari, che non hanno consentito la sede deliberante. Dico che quella che avevamo offerto era l'ultima occasione per poter garantire la destinazione di quei fondi e, al tempo stesso, non compromettere la riforma complessiva.

Oltretutto, è stato respinto un emendamento del senatore Calderoli che prevedeva l'immediata entrata in vigore della legge, senza consentire quella dilatazione dei tempi, prevista invece nel testo trasmessoci dalla Camera. Se avessimo operato lo stralcio ed approvato l'emendamento del senatore Calderoli, avremmo fatto opera assai meritoria e avremmo assolto al compito che tutti dicono essere centrale di questo provvedimento, quello cioè di destinare i fondi ai terremotati; avremmo poi consentito un reale dibattito sul merito della riforma del finanziamento e della regolamentazione giuridica dei partiti. Questo è stato rifiutato.

Oggi vi accingete ad approvare, con il nostro voto contrario, un provvedimento che probabilmente, per i tempi di entrata in funzione, non riuscirà nemmeno a risolvere il problema del blocco dell'ultima rata del finanziamento ai partiti. Se così fosse, veramente al danno si unirebbe la beffa. Non sono per il «tanto peggio, tanto meglio». Quindi mi auguro che questo non succeda. Ma mi consenta, Presidente, di esprimere questo timore, che nasce dalla constatazione di un'assoluta indifferenza e incapacità a confrontarsi con delle idee che non fossero quelle sostenute dai partiti maggiori. *(Applausi dalla senatrice Sbarbati)*.

Abbiamo sempre cercato il dialogo su tutto; il fatto stesso che abbiamo ritirato gli altri stralci, caduto quello sull'articolo 1, e gran parte degli emendamenti dimostra che abbiamo una volontà non ostruzionistica ma di collaborazione. Questa collaborazione è stata rifiutata. Ed allora, di fronte a questo rifiuto, devo confermare il nostro voto contrario. *(Applausi dei senatori Sbarbati e Belisario)*.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, mi rendo conto dell'esigenza di molti colleghi di abbreviare i tempi della discussione. Purtroppo, non ho un testo scritto, altrimenti l'avrei consegnato. Quindi, vi costringerò a stare in Aula qualche minuto in più.

Anche noi votiamo contro questo provvedimento. Le ragioni sono quelle che voi avete ampiamente illustrato votando però a favore. Noi riteniamo che quando un testo viene censurato così radicalmente, salvo alcune parti, il voto consequenziale è quello di votare contro. Noi, infatti, lo abbiamo criticato votando contro. Quest'Assemblea si appresta a votare a favore avendolo criticato come noi. C'erano questi problemi di urgenza? Obiettivamente no. Sarebbe bastato approvare l'emendamento che prevedeva l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per inserire, assieme a quell'emendamento, alcune modifiche. Vi era tutto il tempo per l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento in via definitiva, facendo entrare in vigore questa legge prima dei 15 giorni che dovranno attendersi con la *vacatio legis*. Quindi, queste ragioni tecnicamente non c'erano. Si poteva fare benissimo, accogliendo alcuni elementi che lo stesso relatore condivideva e che pure non sono stati approvati.

Mi è dispiaciuto il voto contrario. Avevo chiesto ai colleghi quanto meno di astenersi su quella nostra proposta che voleva introdurre qualcosa che già il Parlamento, nella sede della Commissione bicamerale antimafia, aveva unanimemente elaborato e approvato all'unanimità, ossia il codice di autoregolamentazione. In esso si prevedeva che, qualora si versasse nelle condizioni espressamente previste e analiticamente indicate nel codice di autoregolamentazione approvato, si decadde dal finanziamento. Era un modo per fare una pressione sui partiti, perché selezionassero la loro classe dirigente e la rappresentanza parlamentare evitando un condannato o un rinviato a giudizio per fatti gravi, per mafia, per estorsione, per usura aggravata, per riciclaggio, sottoposto a misure di prevenzione, per reati considerati gravi.

In Commissione antimafia avevamo chiesto un impegno formale da parte dei partiti. Non abbiamo ottenuto questo risultato. Soltanto due partiti hanno inteso sottoscrivere quell'impegno sollecitato dalla Commissione antimafia. Con il nostro emendamento volevamo

prevedere che, qualora i partiti non avessero avvertito la necessità di questa selezione della propria classe dirigente, comunque decadessero dai contributi.

Avevamo anche suggerito, al fine di non entrare in contraddizione, che quanto meno sull'emendamento vi fosse un'astensione. No. Il voto negativo che vi è stato in quest'Aula è inspiegabile, come se quella opzione, che in altre sedi è stata fatta, non fosse del Parlamento, come se la Commissione antimafia fosse qualcosa di estraneo al Parlamento stesso, un corpo separato, che lancia segnali, che sollecita, ma che non viene, in fondo, ascoltato.

Ne dobbiamo amaramente prendere atto, così come non apprezziamo il fatto che, nel momento in cui si stabilisce di destinare le somme da incassare in futuro per questa legislatura, si sia deciso di applicare questa strana formula matematica, obiettivamente non comprensibile, per cui le somme ancora da incassare sono ridotte del 10 per cento e l'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento. Non so chi sia il matematico che ha trovato questa formula: prima il 10 per cento, poi il residuo del 50 per cento. Bastava dire il 55 per cento e faceva anche più effetto. Questa articolazione è fatta in modo che sicuramente chiunque la leggerà alla fine la comprende, ma è come se nascondesse sempre qualcosa di poco chiaro. Perché questa doppia operazione matematica per un'operazione estremamente semplice? È come se qualcuno cercasse di vedere se è possibile inserire qualche interpretazione diversa. Rendere difficile le cose semplici. Sarebbe stato più semplice dire: «I partiti rinunziano per legge al 50 per cento di quello che ancora devono incassare». Invece no, si è usata questa formula che non ha nulla di matematico.

Ci aspettavamo, almeno per questo residuo di legislatura, che i partiti facessero lo sforzo di dire: «Si rinuncia al rateo ultimo e si rinuncia integralmente». Se si fa il gesto, lo si faccia completo. Invece si è ritenuto di farlo a metà. Sulla necessità di applicare la norma transitoria poi è passato tutto, anche quello che non piaceva, anche quello che si è detto doveva essere cambiato.

Avevano ragione il senatore Del Pennino e la presidente Bonino quando hanno proposto lo stralcio al fine di inserire la norma dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. In questo modo l'obiettivo era raggiunto e avremmo avuto il tempo di modificare la legge. Invece no, dobbiamo prendere in blocco tutta la legge, anche le parti che non convengono, dicendo che poi la modificheremo. Sappiamo che poi non modificheremo un bel niente. La legge ce la prendiamo così com'è, e così com'è a noi la legge non piace.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori si appresta a raccogliere le firme per un *referendum* abrogativo di questa legge. Voi oggi la voterete: noi confidiamo che i cittadini italiani la cancellino per la seconda volta. Siamo convintissimi che il popolo italiano lo farà, e voi dovrete giustificarvi innanzi al popolo italiano, e non è la prima volta. Voteremo no. (*Applausi dal Gruppo IdV. Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia*).

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, noi non abbiamo fatto una strenua battaglia come altri in quest'Aula. Abbiamo presentato soltanto pochissimi emendamenti, uno dei quali, secondo noi, con un forte valore, non simbolico, ma di sostanza e di contenuto, relativo all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che a noi sembrava e sembra propedeutico a qualunque forma di intervento in favore dei partiti.

Abbiamo avuto anche il buon gusto di non ricordare in quest'Aula vicende che certamente non sono state esaltanti per la storia dei partiti negli ultimi quindici anni e dalle quali pochi sono rimasti immuni (e uso un eufemismo). Non l'abbiamo fatto perché non ci piace fare delle speculazioni su vicende che offuscano l'immagine del Parlamento italiano, perché immaginiamo che il Parlamento debba avere sempre quel forte valore democratico, debba dare il senso dell'istituzione più alta nella quale i cittadini si possano e si debbano riconoscere.

Però, contestualmente, Presidente, abbiamo presentato nei giorni scorsi un disegno di legge che prevede una Commissione di inchiesta; ma non una di quelle che per quattro-cinque anni più o meno traccheggiano perché servono più che altro per avere qualche Presidenza o qualche altra situazione del genere, ma una Commissione di inchiesta che lavori soltanto per tre mesi e faccia luce su tutte le vicende che hanno attraversato i partiti in Italia negli ultimi quindici anni. Questo, perché non basta fare come qualcuno ha fatto in quest'Aula oggi: mi riferisco al senatore Rutelli, che ha ricordato le vicende della Margherita, delle quali si è molto

addolorato. Certamente non sono vicende piacevoli, né quelle, né tante altre, che purtroppo abbiamo dovuto affrontare anche in quest'Aula.

Noi pensiamo che una Commissione d'inchiesta che lavori alacremente per tre mesi possa fornire da subito quei numeri e quegli elementi di valutazione in virtù dei quali affrontare anche l'esame del provvedimento in discussione alla Camera dei deputati proprio sull'articolo 49 della Costituzione - lo ricordava la presidente Finocchiaro - così da avere le indicazioni più giuste ed intervenire in maniera adeguata, con dati di conoscenza ben precisi (non derivanti quindi da *gossip* o da scandalismo gratuito), facendo una sana autocritica sulle vicende che hanno attraversato i partiti, quando questi c'erano, e probabilmente c'erano anche in virtù del fatto che dovessero percepire dei lauti finanziamenti.

Qualcuno forse dirà che per noi è più semplice parlare, perché non abbiamo il rimborso dei partiti, non abbiamo radio, non abbiamo radio comunitarie, non abbiamo televisioni, non abbiamo testate di giornali. Diciamo che siamo un gruppo articolato, nel quale è rappresentato il Nord ed il Sud del Paese e nel quale è presente il tema della coesione nazionale. Siamo un gruppo che è venuto fuori dalle vicende politiche di quest'ultima legislatura, che verrà certamente ricordata come una di quelle non felici del Parlamento italiano. Proprio per questo, però, siamo forse ancora più liberi di esprimere il nostro pensiero.

Non voteremo contro questo provvedimento, ma non ci siamo neanche appiattiti fin dall'inizio sulla rassegnazione. Abbiamo tentato di inserire qualche elemento che ci sembrava più forte, più cogente e più interessante rispetto alla semplice riduzione del discorso in termini percentuali, con quelle alchimie che sono state ricordate anche dal collega Li Gotti poco fa, che non ci soddisfano minimamente, né credo che possano soddisfare il cittadino della strada, quando capirà esattamente di che cosa si tratta.

Credo che ai cittadini dobbiamo dare oggi dei partiti sani, selettivi, valoriali e identitari; dei partiti che sappiano far crescere il personale politico al loro interno attraverso una sana formazione politica. Anche a questo scopo avevamo presentato un nostro emendamento per fare in modo che all'interno di ogni partito, al di là delle «quote rosa» (che non mi hanno mai particolarmente appassionata), si potessero creare invece le condizioni per far crescere tutti. Parlare oggi di pari opportunità significa, infatti, a proposito di partiti e di elezioni, dare a tutti la possibilità di accedere alla politica.

Dobbiamo fare quindi uno sforzo in più. Non basta ridurre del 40 o del 45 per cento una rata del finanziamento ai partiti - perché di questo poi alla fine effettivamente si tratta - ma è necessario anche stabilire delle regole che siano molto più chiare, sane e trasparenti, per fare in modo che tutti i cittadini, a qualsiasi ceto sociale appartengano, possano realmente usufruire delle pari opportunità per accedere alla politica. Oggi mi pare che gli spazi si siano invece ristretti e che si vada davvero verso la costruzione di quella che può sembrare sempre di più - e forse lo è - una vera e propria casta di persone che, se non fanno politica, non sanno più che cosa fare. Non è così, però. Per tutti i cittadini ci deve essere, infatti, la possibilità di partecipare, di crescere, di formarsi, di avere una cultura politica, di avere una speranza ed un ideale, finalmente, perché credo che di obiettivi e di ideali in questi ultimi tempi ce ne siano stati veramente pochi.

Non vogliamo assolutamente che qualcuno possa strumentalizzare una nostra posizione. Figuriamoci se, al pari di tutti gli altri, non siamo d'accordo per andare incontro, non soltanto ai terremotati dell'ultimo evento, ma anche a coloro che hanno subito danni dal 1° gennaio 2009 (penso alla provincia di Messina, ad esempio). Avremmo potuto farlo in altro modo; sarebbe stato - mi si passi l'espressione - più di buon gusto se avessimo legato ad altro provvedimento l'intervento sui terremotati. Comunque noi abbiamo pazienza e in questi ultimi mesi di legislatura, non solo ne attenderemo con ansia la fine, ma ci procureremo anche il piacere di poter intervenire, se e quando arriverà, sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo CN: GS-SI-PID-IB-FI).*

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: APl-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: APl-FLI)*. Signor Presidente, noi siamo in un regime di bicameralismo in cui, a nostro avviso, una legge come questa avrebbe potuto essere esaminata e varata saggiamente con il contributo di ciascuno dei due rami del Parlamento. Invece è accaduto che la Camera ha approvato, su una giusta e comprensibile spinta politica e anche emozionale, una regolamentazione della disciplina del finanziamento dei partiti politici in

misura consistente con un testo che è stato modificato in Assemblea, e dunque con un certo tasso di improvvisazione legislativa che, a condizioni normali, si immaginava avrebbe potuto essere integrato e migliorato dall'esame del Senato.

Segnalo a lei, signor Presidente, come ho fatto in sede di Conferenza dei Capigruppo ai colleghi e al Presidente del Senato, che arrivare nell'Aula del Senato con dei decreti-legge (per altro verso ciò accadrà sulla normativa riguardante la Protezione civile) *in articulo mortis*, cioè sostanzialmente con l'alternativa bere o affogare evocata da colleghi di altri Gruppi, tale per cui o si converte o il decreto-legge decade, rappresenta una pessima modalità di programmazione dei nostri lavori e un'accettazione di una sorta di monocameralismo zoppo alternato. In questo mese di luglio i provvedimenti che saranno approvati in prima lettura alla Camera o rispettivamente al Senato dovranno essere nella versione definitiva, salvo decadere. Poiché in questo caso non si tratta di un decreto-legge ma di una normativa d'iniziativa parlamentare, il lavoro del Senato sarebbe stato davvero fondamentale per migliorare un provvedimento cui le componenti di Futuro e Libertà per l'Italia e API presenti alla Camera avevano dato il loro voto favorevole, ma senza lesinare un'aspettativa che questa normativa potesse essere migliorata al Senato.

Nell'esprimere il voto finale, noi ci troviamo invece di fronte alla stessa condizione costringente che ho citato prima e di fronte all'identica impossibilità di migliorare questo provvedimento, in virtù di una distrazione o di una malizia che ha fatto sì che la non immediata entrata in vigore della norma riguardante la devoluzione a beneficio delle persone colpite dal terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, avrebbe impedito, se questa non fosse stata approvata definitivamente entro le prossime giornate, che la devoluzione delle risorse derivanti dalla diminuzione dei finanziamenti ai partiti avesse efficacia.

Ci chiediamo quindi cosa fare, considerando che, come i nostri colleghi hanno osservato, alcune delle modifiche essenziali che abbiamo presentato come proposte emendative a nostro avviso erano, sono e restano non superflue né decorative o aggiuntive. Esse sono invece necessarie per la solidità dell'impianto della legge e soprattutto perché si faccia tesoro degli errori normativi precedenti e dei margini d'intrusione in una regolazione troppo lasca per quanto riguarda i bilanci dei partiti, che purtroppo ha permesso la realizzazione delle vicende più volte richiamate nel dibattito anche da me e che sono anche all'origine della ribellione rispetto alla normativa esistente e dell'esigenza di modificarla.

Cosa fare? Al Senato il voto di astensione equivale al voto contrario ed è evidente che la non partecipazione al voto sarebbe assolutamente inadeguata. Dunque, il nostro Gruppo voterà favorevolmente, come hanno fatto i colleghi della Camera, lasciando però agli atti questa insoddisfazione perché le proposte - lo ripeto - mirate riguardanti la maggiore possibilità di dare certezza e trasparenza ai bilanci dei partiti, alla documentazione che si deve presentare, alla revisione che si deve svolgere, alla certificazione che se ne deve ricavare e al bando per attività improprie che riguardino i partiti politici noi le consideriamo tuttora indispensabili.

Cercheremo di impegnarci nelle Commissioni competenti perché ciò avvenga attraverso modificazioni normative negli ultimi mesi di questa legislatura. Come già detto, signor Presidente, esprimiamo le ovvie perplessità sulla probabilità che ciò avvenga. Tuttavia, tra mantenere le cose come sono, attraverso l'indicazione del nostro voto, e accogliere positivamente una serie di modifiche, certamente migliorative, contenute nel testo di legge al nostro esame, noi scegliamo la seconda strada.

La nostra riserva però la lasciamo agli atti dell'Aula e riaffermiamo il nostro impegno che, lo vorrei ricordare, non è iniziato negli ultimi mesi. Da questi banchi è venuta da due anni a questa parte, prima della emersione delle problematiche di cui abbiamo parlato, drammatiche per la credibilità di tutta la politica, purtroppo, e non solo per una singola vicenda, una richiesta. Noi avevamo chiesto e proposto all'attenzione dell'Aula con emendamenti, che sono stati respinti, un taglio dei finanziamenti ai partiti e altre riforme che, se fossero state approvate, forse all'epoca sarebbero state utili per tutti.

Dunque, una dichiarazione di voto favorevole, con un sentimento di rammarico sul nostro modo di legiferare, per cui si accetta, in una situazione come questa, che una normativa approvata da uno dei due rami del Parlamento con delle evidenti lacune ed inadeguatezze diventi inevitabilmente testo definitivo di legge. Questo è un errore e, secondo me, nella concertazione necessaria tra i Presidenti delle due Camere, tale errore va scongiurato anche nella prospettiva dei molti provvedimenti (decreti-legge) che sono già oggi al nostro esame su

cui si consiglia, alla Camera come al Senato, una collaborazione che impedisca d'ora in avanti - lo dico perché temo accadrà, e vorrei non accadesse - che si debbano approvare dei provvedimenti che sappiamo inadeguati, insufficienti o insoddisfacenti e tuttavia inemendabili per via di questo meccanismo perverso nel quale ci siamo cacciati.

Per evitarlo, credo sia saggio anche perseguire l'intesa che i Capigruppo delle forze che sostengono il Governo e, auspicabilmente, anche delle opposizioni hanno a più riprese auspicato e cioè che alcuni decreti-legge vengano accorpati, che alcune altre misure vengano fatte decadere e che il Parlamento possa legiferare fino all'inizio di agosto in un modo compatto, razionale e possibilmente senza duplicazioni e senza l'impossibilità di migliorare i testi di legge, come purtroppo avviene oggi. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI. Congratulazioni).*

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole all'approvazione di questo testo e lo facciamo non solo per l'articolo 16, ma per l'intero contenuto del provvedimento che è frutto di un dibattito e di un confronto tra le forze politiche avvenuto alla Camera e poi qui in Senato, ancorché con tempi più ristretti. Questo confronto è stato stimolato e accelerato dalle questioni che l'attualità e la cronaca - ahinoi!, anche giudiziaria - ci hanno consegnato negli ultimi tempi.

Credo che questa sia l'occasione per avviare una riflessione sul sistema politico e dei partiti nella cosiddetta seconda Repubblica. Se non partiamo da qui, probabilmente non comprendiamo come siamo arrivati a questo testo che oggettivamente costituisce un passo avanti molto importante verso l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. È evidente, infatti, che nella cosiddetta seconda Repubblica i partiti, nell'era del sistema maggioritario, hanno scontato due grandi limiti: il primo è quello di essere diventati esclusivamente dei comitati elettorali; il secondo, che è proprio dello spirito e del sistema costruitosi negli ultimi 20 anni, è quello che sono stati partiti a vocazione prevalentemente carismatica, incentrati attorno a un *leader*. Nella seconda Repubblica - lo voglio sottolineare senza polemica - il tema del sostegno economico ai partiti è stato comunque oggetto di un'aspra contesa politica intorno alla questione del conflitto di interessi.

Allora, se non valutiamo la questione anche con riferimento a questo aspetto, non comprendiamo il motivo per cui negli ultimi anni si è arrivati ad una quota di rimborso elettorale e di finanziamento pubblico ai partiti che obiettivamente può apparire sproporzionata. Tutto ciò è avvenuto perché, in un sistema in cui l'accesso alla politica è consentito giustamente a tutti, anche a chi ha grandi disponibilità economiche, e a tutti è consentito di investire nell'ambito di un partito, si è creato uno scompenso, che poi è stato riequilibrato da una normativa che ha permesso ai partiti meno fortunati da questo punto di vista (cioè che non hanno alle spalle dei veri e propri Paperon de' Paperoni) di continuare a svolgere la propria attività sul territorio e nella società civile.

Questo è il dato dal quale - a mio avviso - dobbiamo partire per riuscire a comprendere perché oggi, venuto meno quel sistema politico, non vi è più questa necessità, ma anzi vi è quella di fare una rapida e radicale inversione di rotta.

Il provvedimento in esame introduce una serie di elementi importanti da questo punto di vista, fissando un tetto massimo per legge al finanziamento pubblico ed al rimborso; parametrando il sistema di sostegno finanziario pubblico all'attività concreta svolta dai partiti e al supporto che questi ricevono dalle iscrizioni, dalle adesioni e così via; prevedendo un sistema di sostegno e di erogazione liberale privata più trasparente. Infatti, nel testo si introduce l'obbligo della dichiarazione congiunta per tutte le donazioni e tutti i contributi superiori a 5.000 euro (questa era un'altra delle questioni oggetto di un dibattito nella società, nel sistema dell'informazione ed anche in Parlamento). Inoltre, ancoriamo il riconoscimento del sostegno economico pubblico alla dotazione di statuti che garantiscano la democrazia interna.

Quella che oggi diventerà legge introduce per la prima volta il principio secondo cui solo i partiti democratici, che garantiscono la partecipazione dei cittadini così come stabilisce l'articolo 49 della Costituzione e garantiscono i diritti delle minoranze, possono accedere al finanziamento pubblico. Se questa è poca cosa, io non lo so. In realtà, credo sia un fatto

importante, che segna una svolta ed una discontinuità rispetto all'organizzazione della politica e dei partiti nell'era della seconda Repubblica.

Inoltre, questo testo introduce una serie di interventi volti ad eliminare le distorsioni registrate nel sistema, che sono state e sono tuttora oggetto di iniziative legittime della magistratura e che servono sostanzialmente ad inserire due elementi importanti. Il primo è l'obbligo della totale trasparenza dei bilanci e delle attività finanziarie dei partiti, la quale si ottiene con l'obbligo del controllo attraverso le società di revisione e con l'obbligo del controllo di un organo indipendente composto da soggetti che certamente non appartengano al mondo della politica, ma al sistema, all'ordine o al potere giudiziario nelle sue diverse articolazioni, nelle sue diverse giurisdizioni. È un sistema di garanzia affinché il controllo sui bilanci e sulle attività economiche dei partiti avvenga in maniera seria, penetrante e conforme a ciò che la legge prevede.

Se tutto questo è poco non lo so; so certamente che prima non c'era e che oggi c'è e che tutti i partiti che intendono percepire soldi dei contribuenti o che vi accedono oggi sono obbligati a questo e sono sanzionati, cosa che prima non avveniva. Infatti, se i partiti non adempiano agli obblighi di trasparenza, controllo e certificazione come previsti dalla legge incorrono nella sanzione della decurtazione fino a due terzi, se non ricordo male, della contribuzione e dell'erogazione stessa.

Non so se questo è poco, ma certamente prima non succedeva, e se prima ci fosse stato tutto questo probabilmente oggi ci troveremmo in una condizione assolutamente diversa.

I cittadini non contestano che la politica si finanzia, ma vogliono sapere come ci si finanzia e come vengono spesi i soldi, non solo quelli della parte pubblica e cioè del finanziamento pubblico, ma anche quella quota che i partiti incamerano attraverso gli iscritti e il sostegno privato, che fa parte di un patrimonio che deve essere speso per alimentare la democrazia nel nostro Paese. Questo è il punto di fondo.

Non so se questa legge soddisferà tutto questo, ma certamente essa introduce una serie di meccanismi così stringenti, anche dal punto di vista dei beni immobili dei partiti, delle fondazioni e così via, che prima non c'erano e forse, se ci fossero stati, avremmo avuto qualche problema in meno.

Certamente la legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione completerà questo percorso, ma siccome la parte più importante del sistema che riconosce personalità giuridica ai partiti è quella relativa alla destinazione e all'utilizzo di risorse pubbliche, essere intervenuti su questo sistema con norme così stringenti, che prevedono una serie di controlli, che obbligano ad una trasparenza e ad un controllo anche attraverso la rete delle attività, dei bilanci e delle rendicontazioni, effettuate secondo regole che valgono anche per i privati, credo faccia fare un salto in avanti alla politica e servirà ai partiti del futuro che dovranno essere costruiti e che saranno diversi da quelli che abbiamo oggi.

Io credo infatti che anche un'epoca da questo punto di vista, con la riforma della legge elettorale, che noi riteniamo sia indispensabile, si farà, e quindi avere dei partiti in cui si garantisce ai cittadini di poter svolgere la propria attività e di poterlo fare in maniera democratica e libera, e consentire ai cittadini, senza scorciatoie di primarie o non primarie, di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento attraverso le preferenze o altre forme di scelta diverse dalla cooptazione (cioè del bere o affogare, per cui se vuoi votare quel partito o voti chi dice il partito oppure quel partito non lo voti) faccia parte di un percorso che con questo provvedimento abbiamo iniziato, ed è un percorso che non si può fermare.

Credo altresì che sarebbe obiettivamente poco onesto intellettualmente non riconoscere che questo testo fa fare sostanziali passi avanti alla democrazia nel nostro Paese e comunque dà una risposta forte ai cittadini che chiedono trasparenza sulle attività dei partiti e di chi nei partiti svolge l'attività politica e di dirigente.

Infine, voglio aggiungere che ho apprezzato alcuni punti dell'intervento del senatore Li Gotti, e mi riferisco alla questione relativa alla introduzione di un sistema di sanzioni per quei partiti che candidano persone che siano in qualche modo coinvolte in attività criminali. Voglio assumere un impegno con il senatore Li Gotti, perché di questo tema abbiamo parlato diverse volte in Commissione antimafia: posto che, se ci fosse stata la possibilità di approvare un emendamento in tal senso, oggi l'avremmo votato e approvato, voglio assumere l'impegno che, in occasione dei prossimi provvedimenti - ci sarà occasione da qui a quando chiuderemo la nostra attività parlamentare - voteremo insieme e sottoscriveremo un testo su questo aspetto,

che credo sia molto importante, perché può essere deterrente molto più di quanto non lo siano norme sanzionatorie *ex post* che riguardino la incandidabilità o la decadenza. Infatti, quel sistema già c'è e funziona fino a un certo punto. Se noi interveniamo anche con sanzioni sui partiti nella selezione della classe dirigente, apriamo, anche da questo punto di vista, ad un sistema innovativo che serve a tutti; e su questo c'è il nostro consenso totale.

Quindi, signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Come vede, non ho parlato dell'articolo 16. L'articolo 16 è importante per un'altra ragione: perché, in epoca di ristrettezze economiche, l'aver trovato risorse aggiuntive per pagare gli interventi che sono stati già adottati (ad esempio per l'alluvione di Giampillieri, per l'alluvione di Saponara, per tutto il dissesto idrogeologico che c'è stato, con morti, sul territorio nazionale e per gli eventi del terremoto che ha colpito l'Emilia) è un fatto fondamentale ed importante. Se ci fosse stata un'altra strada rispetto a quella che molto opportunamente e dettagliatamente ha indicato la collega Finocchiaro, l'avremmo perseguita. Siccome non ce n'erano altre, va bene anche così. L'importante è che le cose si facciano e che si eviti di fare speculazioni che questo Parlamento non merita. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Agostini).*

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, normalmente si fanno delle dichiarazioni e alla fine si annuncia come sarà il voto. Noi dobbiamo fare l'esatto opposto, perché, come Lega, noi annunciamo che dovremo assumere un comportamento con un voto di astensione.

Vorremmo tuttavia spiegarci, perché la nostra astensione non è una bocciatura, anzi è una benevola astensione ed è dovuta al fatto che noi pretendevamo di più da questo provvedimento. La Lega si astiene perché non è soddisfatta di ciò che si fa. È pur vero che vogliamo dare una mano a chi in questo momento ha più bisogno, alle aree che hanno subito calamità; ma potevamo fare molto, molto di più. E soprattutto, come Lega, volevamo sancire una volta per tutte - e ne avremmo avuto l'opportunità - che i partiti non devono pesare più sulle tasche dei cittadini.

Queste due cose non si sono realizzate e non sono state accolte, sotto le varie forme di proposte, emendamenti e via dicendo. Per cui, come Lega, noi siamo delusi. Però quella stampa che, quando commenta semplicemente, dice che un determinato provvedimento è stato approvato con un certo numero di voti a favore, un certo numero di voti contrari e un certo numero di astenuti, dovrebbe ogni tanto dire che gli astenuti si sono comportati in tal modo perché avrebbero preteso un cammino, una speditezza e un provvedimento un po' più efficace.

Secondo noi, non abbiamo dato una gran buona prova oggi, in questo momento e in questa discussione, come non abbiamo dato una buona prova nel tempo ragionando su queste materie, addirittura scavalcando la volontà del Paese, degli italiani quando dissero che non avevano più voglia di finanziare i partiti. E dal finanziamento siamo arrivati, nel 1999, al rimborso elettorale. Non abbiamo dato buona prova (o non l'ha data chi ci ha preceduto) quando, per paura di far sembrare importante il contributo pubblico, si è deciso di dividerlo in cinque piccole rate, così sarebbe sembrato meno impattante. Abbiamo fatto così un secondo pasticcio, perché il susseguirsi delle rate annuali ha fatto sì che le legislature più corte di cinque anni producessero l'accavallarsi di nuovi e vecchi contributi, facendo percepire addirittura l'esatto opposto all'opinione pubblica, cioè che i partiti si arricchivano e che, meno duravano le legislature, tanto meglio, perché si incameravano ancor più soldi; cosa non vera, ma questo è stato il messaggio finale.

Il messaggio che noi volevamo dare ai cittadini era che non vogliamo più pesare sulle loro tasche; e lo si sarebbe potuto dare. Come? Organizzando in modo diverso la vita dei partiti, ma anche l'alimentazione, il sostegno economico dei partiti.

Per noi si doveva rivoluzionare il tutto, stabilendo innanzitutto di rinunciare totalmente, da oggi, alle rate successive, sulla base di questa legge; cosa che non è stata fatta o che è stata fatta a metà: si sta rinunciando soltanto a metà, l'altra metà la si incamera e se ne devolve circa la metà alle aree colpite dai terremoti. Semplicemente approvando i nostri emendamenti, si sarebbe potuto rinunciare a tutto e devolvere totalmente l'ultima *tranche* alle popolazioni colpite; ma ciò che interessava a noi, era uscire da quel meccanismo di finanziamento più o

meno diretto e legato ai risultati o all'attività del partito o dei partiti, rinsaldando quello che si è rotto tra società civile e dirigenza politica del Paese.

Come si fa a rinsaldarlo? Anzitutto, ti poni sul piano del giudizio e dici: se pensi che noi - partiti A, B e C - abbiamo rispettato il mandato e ci siamo comportati correttamente, avendo noi bisogno di mantenere un apparato che è importante e che ha dei costi, ci puoi premiare devolvendo una parte delle tue imposte volontariamente, non obbligatoriamente (un 5 per mille facoltativo). Fai questo se ritieni che questo o quel partito meriti la tua parte di sacrificio (perché le imposte altro non sono che questo).

Dunque, una prima *tranche*, più un secondo filone: quello delle liberalità. Liberalità che avrebbero dovuto - semmai - essere incentivate. Chi ritiene di mantenere, di sostenere la vita pubblica dei partiti lo può fare come lo si fa per tante altre associazioni benemerite e di volontariato, associazioni senza fini di lucro e ONLUS. Se devolvi alla ricerca o a favore di filoni che hanno un ritorno di utilità sociale pubblica, hai un beneficio fiscale: rinunci a una parte di reddito su cui non ti si fanno pagare tutte le imposte, ottenendo così un beneficio.

Noi abbiamo fatto l'esatto opposto. Nel momento in cui si vuole mandare un segnale e i partiti vogliono dimostrare che costeranno meno, che si organizzeranno e spenderanno meglio e che renderanno trasparenti le proprie attività e bilanci, si va a penalizzare - alla fine - chi aiuta spontaneamente i partiti, invece di favorire parti delle imposte devolute facoltativamente ed erogazioni liberali che spontaneamente un cittadino decide di versare alle casse del partito.

Mi accingo a concludere, ma ripeto che, se vogliamo incentivare una cosa, non possiamo, con lo stesso strumento, dissuadere dal fare la cosa che si spera sia buona, così disincentivandola. Torno quindi a ripetere che, per queste ragioni e non per altre, la Lega si deve astenere. La Lega voleva mandare al Paese un messaggio molto più forte. Si dice: ben vengano questa norma e un'estensione benevola, perché - quanto meno - si riduce così il costo della vita politica e si evolve una gran parte di questi risparmi a chi, in questo momento, ha molto più bisogno di sostegno ed aiuto. Però, il rammarico è che si sarebbe potuto e avremmo dovuto fare sicuramente di più. Per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord si astiene. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

AGOSTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI (PD). Signor Presidente, è il 3 marzo 1977 quando l'onorevole Aldo Moro si alza nell'Aula della Camera, in quello che sarà il suo ultimo discorso parlamentare, per difendere, non solo l'onestà personale del senatore Gui nell'ambito dello scandalo Lockheed, ma anche per difendere e rivendicare la bontà di un percorso politico che, nel dopoguerra, ha portato allo sviluppo pieno dell'Italia e - al tempo stesso - per affermare che c'è bisogno di aprire una fase nuova nella politica italiana.

L'anno dopo, nel 1978, Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista italiano, chiuderà i canali di finanziamento con l'Unione sovietica; ed è il 1982, pochi anni dopo, quando, in una nota intervista a «la Repubblica», lo stesso Berlinguer solleva la questione morale, quella della contaminazione verminosa tra partiti ed istituzioni che poi porterà allo sbocco di Tangentopoli.

È l'8 aprile 1974 quando Aldo Bozzi, che pure è ideologicamente contrario al finanziamento pubblico dei partiti, finisce per auspicare in un suo intervento in Aula su questa materia, come bonifica delle improprie forme di finanziamento nazionali ed internazionali, proprio l'istituzione del finanziamento pubblico ai partiti.

Personalità, quelle che ho richiamato, che più diverse non si può, ma la dimostrazione che i filoni politico-culturali della storia politica italiana (il riformismo cattolico, quello social-comunista, la grande tradizione laico-liberale-repubblicana) sono pienamente consapevoli della necessità di uscire, in materia di finanziamento della politica, dalla Guerra fredda e dai suoi schemi ben prima della caduta del Muro di Berlino. Ma purtroppo quelle sensibilità non diventeranno mai comune terreno di iniziativa riformista. Il muro cadrà, sarà la magistratura però a prendere in mano la questione delle malversazioni nel rapporto tra politica e soldi.

Non solo, ma dopo il 1992-1993 i partiti resteranno, in materia di gestione delle risorse, tutti chiusi in una logica che io chiamo incrementale, in base alla quale cioè la politica può tutto, poi le risorse si troveranno. Da qui il crescente indebitamento dei partiti, da qui la pressione crescente sul bilancio dello Stato, fino all'esplosione del finanziamento pubblico a partire dall'inizio degli anni 2000, fino a quell'assurdità del tutto autoreferenziale, che è stata poi

rimossa, che è rappresentata dalla legge del 2006 che consentiva di continuare a percepire rimborsi elettorali anche in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

Ma perché è potuto accadere tutto questo? Due idee a loro modo forti stanno dietro a tutto, due malintese categorie: la riservatezza e l'autonomia, da una parte (riservatezza e autonomia che diventeranno spesso opacità), l'estremizzazione della natura privata dei partiti, dall'altra parte. Qui sta, dopo la Guerra fredda (perché la Guerra fredda fa capitolo a sé), la ragione vera della mancata applicazione dell'articolo 49 della Costituzione. Non voglio prenderla alla larga, ma faccio un esempio concreto. La fine di luglio di ogni anno è, per chi gestisce le risorse finanziarie dei partiti, il momento *clou*. La Camera dei deputati provvede proprio il 31 luglio ad accreditare sui conti correnti dei partiti i rimborsi elettorali: fondi pubblici, inequivocabilmente pubblici, che però in quel passaggio dalla Camera dei deputati ai conti correnti dei partiti, quasi si trattasse di un magico lavacro di carattere giuridico e finanziario, si privatizzano in un batter d'occhio. E gli obblighi di rendicontazione di quei soggetti che acquisiscono quelle risorse sono fino ad oggi del tutto formali, alimentando l'idea che quei soldi siano dei partiti e non dei contribuenti (nemmeno degli iscritti, ma dei contribuenti).

Qui interviene la legge di oggi: una buona legge, un'ottima legge, perché questa legge cambia pagina. Da qui comincia, checché se ne dica, una storia nuova. Ha detto la presidente Finocchiaro sulla destinazione di queste risorse, e non torno sulla destinazione ai terremotati. Ma lasciamo adesso per un attimo da parte la questione e stiamo al merito della legge.

Quali sono i modelli di finanziamento dei partiti nel mondo? Se lasciamo da parte gli Stati Uniti d'America, che fanno storia a sé, troviamo sostanzialmente questi modelli: il Regno Unito, che finanzia con cifre modestissime l'opposizione di Sua Maestà, e solo l'opposizione, mai i partiti che sono al Governo; la Francia e la Spagna, che hanno, con risorse diverse (40-45 milioni di euro la Spagna, 70-75 milioni di euro la Francia), il finanziamento pubblico; la Germania, che ha un finanziamento pubblico robusto, sostanzioso per quanto riguarda i livelli, ma che ha anche un meccanismo che in parte questa legge recepisce, cosiddetto del *matching*, su cui più avanti mi soffermerò per un momento.

Questo vuol dire che nelle democrazie avanzate il modello dominante (lo dico con grande solidarietà nei confronti degli amici Radicali) è il finanziamento pubblico, che è garanzia di una pari condizione di competitività. Il finanziamento privato è invece proprio delle democrazie arretrate o appena arrivate alla soglia della democrazia.

Come si può allora non vedere l'enorme passo avanti, anche per quanto riguarda le risorse, che oggi si compie con questa legge? Come si può non valutare il fatto che così, dalla sera alla mattina, *hic et nunc*, i partiti decidono di dimezzare le risorse a loro disposizione? Dimezzare, signori, dimezzare su bilanci che erano già impostati, nel bene o nel male, su tutt'altre grandezze! Quando, tra pochi giorni, questa legge entrerà in vigore, quelle risorse saranno dimezzate, i «ricavi» dei partiti saranno dimezzati! Come si può non prendere in considerazione l'enorme forza innovativa di questo elemento, che spingerà anche ulteriormente a comportamenti virtuosi nella gestione manageriale, secondo il principio del vincolo di bilancio delle risorse dei partiti?

Aggiungo: come si può non vedere (lo diceva benissimo il collega D'Alia prima), l'importanza dell'obbligo della certificazione? Sapete che cosa vuol dire la certificazione per un partito politico? La certificazione da parte di una società di revisione non è mica un documentino che appiccichi lì dopo che hai fatto il bilancio. Significa avere in qualunque momento dell'anno all'interno della sede del partito un soggetto terzo che sta sul mercato, e che quindi se ne frega delle relazioni familistiche, e che controlla tutto, per cui in una formazione politica si passa dalla trasparenza alla tracciabilità di ogni movimento, in entrata e in uscita. Così, si arriva ad una rendicontazione vera e penetrante, che rompe anche il velo del controllo di natura pubblica, perché finalmente non soltanto il rendiconto elettorale va alla Corte dei conti, ma è proprio e il bilancio di esercizio che va a quest'organismo previsto dalla legge.

L'introduzione del modello tedesco del *matching* per una parte del finanziamento spinge le forze politiche all'associazionismo; spinge a rivitalizzare la partecipazione di coloro che, mettendo un euro, consentono allo Stato di appaiarlo e quindi di raddoppiare il finanziamento.

Certo, non basta. Ne siamo consapevoli. Ci vuole l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ci vuole finalmente la definizione della natura giuridica dei partiti. Ma alla Camera dei deputati - lo diceva Anna Finocchiaro prima - è partita la discussione su questa legge.

Allora a chi dice (mi rivolgo a Emma Bonino, che ne parlava stamattina) che questo secondo tempo non ci sarà mai, chiedo: ma perché, in caso di stralcio, il secondo tempo ci sarebbe stato? (*Applausi dal Gruppo PD*). Cosa garantiva che, senza un secondo tempo sulla riforma dell'articolo 49, quel secondo tempo in caso di stralcio ci sarebbe stato? O ci saremmo trovati esattamente nella stessa condizione, cioè in una stasi, in uno stallo di carattere riformatore? Non cadiamo nella contraddizione di sempre tra bene e meglio.

Fatemi chiudere con una considerazione di carattere politico e, se mi è consentito (e me ne scuso subito) anche con una venatura personale. È una bella giornata quando ti accorgi che un lavoro che hai fatto, che ti sei in qualche modo inventato, trova un riconoscimento di legge. Tanti di quelli che tra poco diventeranno obblighi di legge sono contenuti nello statuto del Partito Democratico, che in via del tutto autonoma, libera, di autoregolamentazione imboccò fin dalla sua nascita quella strada: della rendicontazione, dei controlli, della certificazione del bilancio. E lasciatevi dire da chi allora aveva delle responsabilità dirette in questo senso che parlare di certificazione del bilancio di un partito nel 2007 era come parlare dei cani in chiesa. Sembrava una attività per iniziati, di cui nessuno capiva niente, oppure venivi guardato come un tipo che si voleva divertire per affermare una sua diversità.

Guardate che quella è - ha ragione D'Alia - carne e sangue della qualità democratica di un Paese. Infatti, se un Paese non riesce a mettere, attraverso i suoi partiti, sul palcoscenico il *backstage* della politica (che invece adesso viene portato sul palcoscenico a piena trasparenza), non arriverà mai alla modernità, appunto, nel rapporto tra partiti e soldi.

Quindi, per questo c'è soddisfazione. Da questa legge può venire un messaggio forte, di riforma, di autoriforma dei partiti nell'epoca, come si dice, della postdemocrazia. L'antipolitica prospera quando la buona politica latita. Forse, questo di oggi può essere un contributo, neanche tanto piccolo, alla buona politica. Io credo che dobbiamo esserne orgogliosi. Quantomeno, noi del Partito Democratico ne siamo pienamente orgogliosi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pastore. Molte congratulazioni*).

PASTORE (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il PdL voterà questo provvedimento non per costrizione ma per convinzione, perché, al di là delle motivazioni che hanno indotto ad adottare una procedura accelerata sulla quale possiamo anche esprimere un po' di rammarico ma che certamente è una procedura straordinaria, riteniamo che il provvedimento abbia un contenuto positivo e che rappresenti un deciso passo avanti per ristabilire quel clima di fiducia dei cittadini nei confronti della politica e della classe politica.

Questa vicenda legislativa avviene al di fuori dei riflettori, cosa strana. Non è sollecitata dalla canea dell'antipolitica. Si tratta di un provvedimento che non è sostenuto dal Governo Monti, eppure trova in quest'Aula, come ha trovato nell'Aula della Camera, una condivisione delle forze politiche che, pur avendo radici, aspirazioni e aspettative diverse, sanno che questa è una riforma necessaria. Capiscono perfettamente quali sono le motivazioni che hanno prodotto questa situazione scandalosa per quanto riguarda la gestione dei fondi dei partiti e si sono assunte una responsabilità e un carico che noi oggi vogliamo onorare pienamente.

Ci rendiamo conto, signor Presidente, che ci sono dei punti che avrebbero potuto essere migliorati, ampliati, integrati. Però, nella sua globalità, il provvedimento realizza quegli obiettivi che ci eravamo prefissi quando, certamente non per responsabilità del partito che in questo momento ho l'onore di rappresentare, sono sorti come funghi gli scandali sull'uso dei fondi dei partiti.

Allora, credo che sia stata dimostrazione di un alto senso di responsabilità, di tutto il Parlamento, ripeto, anche di chi non era direttamente coinvolto in queste situazioni di scandalo, fare un provvedimento coraggioso, che elimina dalle fondamenta gli elementi emersi poi anche negli ultimi interventi in dichiarazione di voto e nel dibattito che hanno determinato i noti fenomeni degenerativi.

Il primo è un'esuberanza dei fondi dei partiti. Non dobbiamo nascondere.

Un secondo motivo è stata la previsione dell'attribuzione dei fondi anche in presenza di una legislatura monca, per cui le casse dei partiti si sono riempite di risorse che poi sono state magari impiegate - diciamo così per amor di Patria - in modo improprio.

Si è verificata forse, anzi senz'altro, una carenza di controlli. È emersa la necessità di introdurre controlli più stringenti, ma soprattutto - mi si consenta - il primo controllo è quello che deve essere effettuato all'interno dei partiti, di chiara responsabilità dei partiti e degli iscritti ai partiti. E in questo provvedimento si prevede la pubblicazione dei bilanci dei partiti in un sito pubblico, scaricabile, certificato.

Ci sono passi in avanti molto importanti. Molta della opacità che è stata adesso evocata dal collega che mi ha preceduto viene in parte superata. I controlli sono severi. È inutile attaccarsi alla lettera alla richiesta dalla Corte dei conti, che ritiene che solo alla Corte competerebbe il controllo dei bilanci dei partiti. In questo provvedimento abbiamo previsto che il controllo sia esercitato da una commissione composta da un giudice nominato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, da un giudice nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, da tre giudici nominati dal Presidente della Corte dei conti; ebbene questa commissione non avrebbe le qualità professionali né le attitudini per esercitare i controlli sui bilanci dei partiti e quindi sulle erogazioni pubbliche?

Credo che di questo sarebbe stato opportuno parlare meglio e più approfonditamente in Aula e in Commissione e per questo ho un po' di rammarico. La necessità di portare al traguardo questo provvedimento in tempi brevissimi naturalmente ha soffocato il dibattito, anche da parte di chi, avendo assunto questa responsabilità, voleva che questo provvedimento venisse licenziato dal Senato entro un tempo ragionevole.

Cosa introduce di positivo il provvedimento? Una riduzione delle contribuzioni pubbliche del 50 per cento in via ordinaria (non in via straordinaria, come per la riduzione dell'ultima *tranche* in scadenza quest'anno); un rapporto con gli anni di legislatura effettivamente conseguiti; un obbligo - e mi rivolgo ai colleghi che invocano una legislazione sui partiti - per chi richiede la contribuzione pubblica nelle due forme previste (sulle quali mi spiace non ci sia stato un approfondimento in Aula, ma che rappresentano una novità e un'originalità e spero diano buoni frutti per il futuro), per chi attinge ai fondi pubblici di depositare uno statuto, un atto costitutivo redatto in maniera solenne, che sia conformato - come è stato ricordato da un collega durante la discussione generale - ai «principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti».

Signor Presidente, vengo da una cultura liberale e non credo che una normativa troppo invasiva dei partiti sia condivisibile. Ritengo che questa normativa sia già più che sufficiente per attuare l'articolo 49 della Costituzione. Questa normativa, una volta approvata, prevederà che non solo i partiti storici e i movimenti tradizionali, ma anche quelli «fai da te», che sorgono alla vigilia delle competizioni elettorali regionali, nazionali ed europee, debbano avere alle spalle uno statuto e un atto costitutivo che si conformi a questi principi. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

Probabilmente non assisteremo a certe leggerezze nella gestione dei fondi pubblici dei partiti che si sono verificate in questi ultimi anni, anche se le cronache non hanno in particolar modo sottolineato queste vicende. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Peterlini e Vimercati*).

Signor Presidente, rimangono aperti alcuni temi sulla natura dei fondi e su alcuni aspetti della disciplina dei partiti, però credo che si tratti di un passo avanti importante, del quale potremo fregiarci per il futuro. È la prima volta - e questo è un dato importante - che, al di là dei titoli dei giornali, questo Parlamento adotta un provvedimento strutturale di riforma, che non può che farci onore. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Castelli*).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anzitutto la ringrazio per come ha gestito la seduta dell'Aula dopo l'armonizzazione dei tempi, perché ha consentito a tutti coloro che volevano parlare di prendere la parola e di poter argomentare il necessario.

Non è semplice prendere la parola dopo chi rappresenta il Gruppo dal quale mi dissocio, insieme alle senatrici Poretti e Bonino, perché l'intervento è stato appassionato e anche appassionante, però alcune cose credo vadano dette.

In primo luogo, andrebbe spiegato cos'è la postdemocrazia. Cos'è la postdemocrazia? Forse un contesto in cui i partiti politici si vergognano di chiedere ai cittadini italiani l'iscrizione diretta a quel partito? Ebbene, questo dovrebbe essere il principale sistema di finanziamento privato di

un'iniziativa politica organizzata, che poi si candida a rappresentare quelle persone all'interno delle Aule legislative di qualsiasi livello dal punto di vista della nostra Costituzione, con ripercussioni anche su di loro: partecipazione diretta anche con l'iscrizione ai partiti e movimenti politici. Quello è un modello di finanziamento privato.

Certo, occorre poi anche aiutare dal punto di vista del contributo pubblico i partiti e i movimenti politici, ma qui si continua a chiamare contributo ciò che è un finanziamento. Perché abbiamo voluto togliere questa foglia di fico? Voglio proprio vedere se alla Camera si continuerà a fare come si è fatto finora in Commissione affari costituzionali relativamente alla modifica dell'articolo 49 della Costituzione relativo ai partiti, dove il testo base, per l'appunto, è dei deputati radicali. Consegnerò a tutti i membri del Gruppo del Partito Democratico della Commissione affari costituzionali della Camera l'intervento del senatore Agostini, che è ottimo e spero possa dare loro il coraggio per i prossimi mesi di portare a termine questo processo riformatore.

Ebbene, noi diamo dei soldi a dei soggetti che non hanno uno *status* giuridico definito e che soprattutto non potranno essere controllati da chi li dovrebbe controllare, cioè la Corte dei conti. Abbiamo già spiegato più volte tutti i motivi per cui non siamo d'accordo; c'è il rischio paventato dal Presidente della Corte dei conti che si possa da dopodomani andare incontro a problemi di costituzionalità. È postdemocrazia questa? No, è antidemocrazia, è conferma dell'antidemocrazia partitocratica italiana.

Ultima questione che è stata sollevata da tutti coloro i quali, malgrado non siano d'accordo, voteranno questo provvedimento. Siamo in un contesto in cui la maggioranza più ampia della storia repubblicana sostiene un Governo e converge su una serie di disegni di legge; è possibile continuare a dire: «Avremmo potuto fare meglio ma oggi comunque dobbiamo fare un piccolo passo nella direzione giusta»? Non è possibile. Penso che ancor più impossibile sarà spiegarlo a chi dovrà poi rivotare questi partiti senza *status* per la prossima legislatura. *(Applausi del senatore Stradiotto)*.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. *(Commenti)*. Collegli, forza, sapete benissimo che c'è un diritto di parlare in dissenso. Non è che si abbrevino i tempi se ogni volta si fanno commenti.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, colleghi, io non voterò questo disegno di legge, pur apprezzando la forte riduzione del contributo pubblico ai partiti che con esso si realizza. Non lo voterò perché lascia irrisolti, così a me pare, i nodi che hanno reso la vecchia legge uno dei simboli più compiuti e peggio sopportati della crisi di fiducia dei cittadini verso la politica, i partiti e il Parlamento.

Il primo di questi nodi è aver calpestato a suo tempo la volontà espressa in un *referendum* da oltre 31 milioni di italiani, chiamando rimborsi elettorali una forma di contributo pubblico che restava, e ahimè resta tuttora, strutturata come finanziamento a fondo perduto.

Il secondo nodo è nell'assenza di controlli davvero trasparenti sul modo con cui i partiti spendono i contributi loro assegnati, controlli che erano assenti in base alla vecchia legge, come dimostra largamente e desolatamente la recente cronaca politica e giudiziaria, e che questa nuova legge affida ad un organismo tutt'altro che terzo per i criteri di nomina rispetto ai soggetti da controllare.

Queste sono le due ragioni per cui non parteciperò al voto. *(Applausi dei senatori Perduca e Poretti)*.

VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, colleghi, in dissenso dal mio Gruppo mi asterrò dal votare su questo provvedimento.

Volevo anche richiamare un concetto al quale ha fatto riferimento poco fa nel suo intervento il collega Agostini; è un concetto che mi sta particolarmente a cuore e che non vorrei passasse senza una sottolineatura. Ho sentito parlare di riformismo social-comunista, un tema al quale tengo molto e che vorrei dunque approfondire. Vorrei ricordare - perché non passasse inosservato - che tra riformismo e comunismo c'è una contraddizione in termini. Conosco il solidarismo cattolico, il riformismo socialista e quello liberale, ma non vorrei che passasse il

concetto che anche il riformismo ha una radice culturale comunista, perché è tutt'altra cosa. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, prima di procedere alla votazione finale del provvedimento in esame, vi informo che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 17, anziché alle ore 16.

Vi informo altresì che, prima di procedere con gli atti di sindacato ispettivo, ci sarà una comunicazione del presidente del Senato Schifani in risposta alla lettera a lui inviata questa mattina dai Presidenti di alcuni Gruppi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3321 (ore 16,07)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Stradiotto).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, anziché alle ore 16, con l'ordine del giorno già comunicato.

La seduta è tolta *(ore 16,08).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali **(3321)**

PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3321 «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali»,

premesso che:

in Italia, la diffusa lettura - secondo cui la nostra Costituzione, all'articolo 49, esclude ogni possibilità di ingerenza, da parte dei pubblici poteri, nel pluralismo partitico - affonda le sue radici nel ricordo ancora fresco del partito unico fascista: la reazione del Costituente fu perciò volta ad escludere qualsiasi disciplina legislativa che, in cambio della personalità giuridica, consentisse ad una qualche amministrazione (dipendente dall'Esecutivo) di ingerirsi nei fini o nella vita interna delle associazioni politiche. Ne è riprova il fatto che i bilanci dei partiti - pur essendo rendicontati e presentati al Parlamento - sono oggetto di esame da parte di «revisori nominati apposta che però (...) «non possono accorgersi di bilanci non veritieri, perché fanno un controllo solo formale» (così Francesca Schianchi, «La certificazione dei

rendiconti? Solo una formalità» su «La Stampa», 4/04/2012, secondo cui un senatore questore giudica «difficile entrare nel merito delle spese di un partito. Io partito tal dei tali non faccio manifestazioni ma finanzia i miei candidati; lei altro partito fa invece manifesti 6X3 e spot televisivi: entrambe sono scelte legittime, come si fa a dire questo sì, questo no? Ogni partito deve essere libero, senza il controllo di altri partiti»);

il diverso modello di partito che si è prescelto in Germania rende i partiti politici organismi di diritto pubblico, destinatari da decenni di un finanziamento pubblico;

si tratta di una scelta della Legge fondamentale tedesca, cui dà attuazione il *Gesetz über die politischen Parteien - Parteiengesetz* del 31 gennaio 1994. Per tale legge, l'ammontare del finanziamento è rapportato ai suffragi conseguiti, ma anche ad elementi della vita interna di partito (quota di tesseramento o regolare donazione: articolo 10, comma 3, terzo capoverso), che vengono poi sottoposti ad intrusivo controllo con obbligo di rendicontazione pubblica. La stessa legge - oltre alle attività aventi rilevanza anche economica - disciplina puntualmente la vita dei partiti: l'articolo 4 regola il nome, l'articolo 5 la parità di trattamento nei rapporti con gli organi pubblici, l'articolo 10 i diritti degli iscritti, l'articolo 15 la formazione della volontà in seno agli organi del partito, l'articolo 17 la scelta dei candidati;

considerato che:

i due diversi modelli di partito contrapposti riposano su diverse scelte del Costituente: quello tedesco per il partito-articolazione pubblica, quello italiano per il partito-associazione di diritto privato. Le coerenti conclusioni, per i due modelli, sono che il primo può fondarsi (anche) su risorse pubbliche oculatamente controllate, il secondo soltanto su risorse private volontariamente fatte confluire dagli iscritti e dai simpatizzanti;

un *referendum* abrogativo dell'anomalia di un finanziamento pubblico ad associazioni private, prive di qualsiasi controllo sostanziale, ha incontrato il consenso della maggioranza assoluta dei cittadini, per essere poi disatteso nel 1997-1999 da leggi che hanno solo nominalisticamente ribattezzato «rimborsi elettorali» i finanziamenti pubblici. La natura elusiva delle norme vigenti è evidenziata dal fatto che nessun collegamento è instaurato tra il «rimborso» rapportato ai voti conseguiti (nelle varie consultazioni elettorali prese a riferimento) e le spese elettorali per le quali la legge n. 515/1993 impone l'obbligo di rendicontazione ad ogni candidato e ad ogni partito;

di non passare all'esame del disegno di legge, fino a quando non sarà modificato l'articolo 49 della Costituzione, nel senso di:

a) imporre un controllo della regolarità contabile e della fedeltà delle rendicontazioni alle spese realmente sostenute, del tipo di quello che secondo la citata dottrina è inibito a Costituzione vigente (v. «La Stampa», 4/04/2012, citato sopra);

b) consentire un controllo degli statuti, sulla falsariga di quanto consentito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai fini del controllo della legalità dei mezzi utilizzati dai partiti, nonché del rispetto del principio democratico (v. sentenze 13 febbraio 2003, nel caso *Refah Partisi* contro Turchia, e 30 giugno 2009, nel caso *Herri Batasuna* contro Spagna).

QS2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3321 «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali»,

premessi che:

il 23 maggio 2012 Luigi Giampaolino, presidente della Corte dei Conti, ha inviato una lettera al presidente della Camera, Gianfranco Fini, del seguente tenore: «Le scrivo in riferimento alle proposte di legge, attualmente all'esame del ramo del Parlamento da lei presieduto in tema di disciplina di contributi pubblici in favore di partiti e movimenti politici. È mia opinione, condivisa da tutta la Corte che ho l'onore di presiedere, che la competenza a svolgere qualsiasi forma di controllo su tale pubblica contribuzione non possa che spettare alla Corte stessa, in ragione della sua posizione costituzionale di organo costituzionale di organo del Parlamento e suprema magistratura nelle materie di contabilità pubblica (...)

Conseguentemente, soluzioni diverse, quale pure quella che è stata prospettata di affidare un simile controllo ad un organismo composto dai Presidenti delle tre supreme magistrature, non potrebbe non apparire sospettabile di incostituzionalità. L'ultima ipotesi su cui l'Aula sta lavorando, quella cioè di affidare il suddetto controllo ad una istituenda Commissione composta da cinque magistrati, di cui tre designati dal Presidente di questa Corte, uno dal Presidente della Corte di Cassazione e uno dal Presidente del Consiglio di Stato, rappresenta soltanto una attenuazione del citato vulnus costituzionale, accettabile, se del caso, solo e nella misura in cui il coordinamento di questa Commissione sia attribuito ai rappresentanti di questa Corte (...) Una qualsiasi diversa ipotesi si appaleserebbe irrazionale in quanto non consentirebbe che la direzione dell'organo fosse affidata a un esponente della componente non solo numericamente prevalente, ma, soprattutto, funzionalmente e costituzionalmente competente sulla materia dei controlli erariali. Confido pertanto che il Parlamento sappia orientarsi in senso costituzionalmente corretto, ritenendo che diverse valutazioni potrebbero creare le condizioni per ricorsi di varia natura, anche alla Corte Costituzionale, con rischio di difficile applicazione della nuova normativa»;

considerato che:

l'estrema discrasia - tra le dichiarazioni rese al collegio di magistrati contabili di cui all'articolo 12 comma 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (ai fini del rispetto dei limiti di cui agli articoli 7, comma 2, e 10 della legge della medesima legge n. 515 del 1993), ed i cosiddetti rimborsi elettorali percepiti dai partiti autori di quelle medesime dichiarazioni - costituisce la più evidente prova del carattere volutamente dissociato in cui si regola la materia dei partiti politici, al fine di mantenere interstizi entro i quali possano prosperare comportamenti scorretti, sottratti a qualsiasi sindacato o controllo, in primo luogo da parte degli stessi associati;

delibera:

di non passare all'esame del disegno di legge, fino a quando non sarà dato riscontro alla richiesta, da avanzare ai sensi dell'art. 133 del Regolamento del Senato, di «invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti», in particolare in ordine alla possibilità di utilizzare i controlli effettuati sulle dichiarazioni di cui alla legge n. 515 del 1993, al fine di rafforzare le verifiche del contenuto del bilancio dei partiti con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

(*) Su tutte le proposte di questione sospensiva presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINE DEL GIORNO

G100

CARLINO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3321 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali);

premessi che:

all'articolo 1, il comma 7, pone un disincentivo alla presentazione, da parte del partito o movimento politico, di un novero di candidature che non si ispiri ad una politica di genere. Esso prevede una diminuzione - per il 5 per cento - del contributo pubblico spettante, qualora il complesso di candidature presentate per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali, sia composto per più di due terzi da candidati del medesimo sesso;

all'articolo 9, il comma 13, prevede una ulteriore sanzione - pari a un ventesimo del contributo complessivo annuale - per il partito che non abbia destinato «almeno il 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica»;

considerato che:

le disposizioni summenzionate appaiono timide ed ancora inadeguate ai fini del reale riequilibrio della rappresentanza politica di genere, anche alla luce dei numerosi atti di indirizzo sinora approvati dal Parlamento;

valutato che:

il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del nostro sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di «fare» le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della *leadership*. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria;

delibera:

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i comuni, per le città metropolitane, per le province, per le regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

ed impegna il Governo:

a favorire e supportare, in ogni sede parlamentare, l'esame di disegni di legge summenzionati, anche attraverso la consultazione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 oltreché delle associazioni e i movimenti che sul piano nazionale si occupano di opportunità fra uomo e donna.

G100 (testo 2)

CARLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3321 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali);

premessi che:

all'articolo 1, il comma 7, pone un disincentivo alla presentazione, da parte del partito o movimento politico, di un novero di candidature che non si ispiri ad una politica di genere. Esso prevede una diminuzione - per il 5 per cento - del contributo pubblico spettante, qualora il complesso di candidature presentate per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali, sia composto per più di due terzi da candidati del medesimo sesso;

all'articolo 9, il comma 13, prevede una ulteriore sanzione - pari a un ventesimo del contributo complessivo annuale - per il partito che non abbia destinato «almeno il 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica»;

considerato che:

le disposizioni summenzionate appaiono timide ed ancora inadeguate ai fini del reale riequilibrio della rappresentanza politica di genere, anche alla luce dei numerosi atti di indirizzo sinora approvati dal Parlamento;

valutato che:

il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del nostro sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di «fare» le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della *leadership*. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria;

delibera:

di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i comuni, per le città metropolitane, per le province, per le regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

ed impegna il Governo a favorire, in ogni sede parlamentare, l'esame di disegni di legge summenzionati, anche attraverso la consultazione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 oltreché delle associazioni e i movimenti che sul piano nazionale si occupano di opportunità fra uomo e donna.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Natura giuridica dei partiti politici*). - 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

- a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
- b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;
- c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
- e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;
- f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;
- g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;
- h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia».

01.3

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [PALMIZIO](#)

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Finalità e Natura giuridica dei partiti politici*). - 1. In attuazione dell'art. 49 della Costituzione i partiti sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;

e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

p) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

3. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con - le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.»

01.4

ASTORE

Respinto

All'articolo 1 premettere i seguenti:

«Art. 01. - (*Personalità giuridica*) - 1. I partiti e i movimenti politici, di seguito denominati «partiti», sono libere associazioni che acquistano personalità giuridica automaticamente con l'iscrizione nel registro dei partiti.

2. Si applicano ai partiti, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni civilistiche relative alle associazioni riconosciute.

Art. 01-*bis*. - (*Registrazione*) - 1. Il registro di cui all'articolo 1 è tenuto dall'ufficio del registro dei partiti, istituito presso la Camera dei deputati sotto la vigilanza del Presidente della Camera dei deputati.

2. L'iscrizione nel registro dei partiti è eseguita su domanda, previo accertamento dell'autenticità della sua sottoscrizione.

3. La domanda si considera accolta qualora il diniego di iscrizione non sia comunicato al richiedente entro un mese dal suo ricevimento.

4. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato con raccomandata entro un mese dalla domanda al richiedente, il quale può fare ricorso nei quindici giorni successivi presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che decide entro quindici giorni.

5. Alla mancata iscrizione nel registro dei partiti consegue esclusivamente la preclusione del rimborso delle spese elettorali, di cui al capo II della presente legge, e di ogni altra contribuzione pubblica, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di campagne elettorali e di contribuzione volontaria.

Art. 01-*ter*. - (*Ordinamento interno democratico*) - 1. È condizione per la registrazione di cui all'articolo 1 che lo statuto del partito sancisca un ordinamento interno a base democratica ai sensi del presente articolo.

2. Lo statuto reca norme di organizzazione e di comportamento tali da assicurare:

a) la titolarità degli stessi diritti e degli stessi doveri per ciascun associato;

b) la partecipazione di ciascun associato alla determinazione della linea politica del partito e alla sua attuazione nonché il diritto a una piena e completa informazione, al fini di una partecipazione consapevole;

c) la partecipazione di ciascun associato alle discussioni e votazioni degli organi collegiali, con diritto di voto, di parola, di proposta, anche mediante la presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni o altro, la quale non può essere vincolata: qualora lo statuto richieda un numero minimo di presentatori, ad un quorum superiore al 5 per cento dei componenti dell'organo collegiale, senza che su tali proposte possa essere rifiutata« la votazione qualora ne sia fatta richiesta dai presentatori;

d) la partecipazione di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed eguale nonché la effettiva segretezza del voto ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

e) la segretezza del voto in ogni caso per la individuazione dei titolari delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito;

f) la possibilità di votare in ogni caso anche per voto telematico, con garanzia di segretezza ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

g) la temporaneità delle cariche di partito e il numero limitato dei mandati nella medesima carica;

h) la previsione di un referendum generale tra gli iscritti, secondo le modalità previste dallo statuto, su richiesta di un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del totale egli associati, su quesito definito dai richiedenti;

i) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio e un doppio grado di giudizio, senza che la manifestazione di voti o opinioni dissenzienti sia assumibile a fondamento di sanzioni.

3. Lo statuto attribuisce all'assemblea generale del partito le decisioni relative alla definizione della linea politica generale, ai programmi elettorali, alle candidature, alla partecipazione a coalizioni, all'elezione degli organi esecutivi del partito, e determina i quorum di validità della seduta e della deliberazione nonché le modalità di votazione.

4. Le determinazioni relative alle candidature e alla partecipazione a coalizioni sono comunque attribuite dallo statuto ad organi collegiali.

Art. 01-*quater*. - (*Devoluzione del patrimonio*) - 1. In caso di estinzione del partito, non seguita da fusione o incorporazione in altro partito, lo statuto determina le modalità di devoluzione del patrimonio a fini di beneficenza.»

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici)

1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-*bis* e 5-*bis*, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un

numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

1.1

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini)*. - 1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione entro l'anno di svolgimento delle relative elezioni, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è riconosciuto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte degli aventi diritto.

4. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000".

5. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

6. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico avente diritto ai sensi del comma 2 il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

7. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 6 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono annualmente un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: "ovvero" fino a "vero" sono soppresse.

11. In via transitoria, le somme destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 all'entrata in vigore della presente legge ed il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla medesima data sono

riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

12. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2 e all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

1.1 (testo 2)

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini)*. - 1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione entro l'anno di svolgimento delle relative elezioni, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è riconosciuto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

4. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000".

5. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

6. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico avente diritto ai sensi del comma 2 il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: "ovvero" fino a "vero" sono soppresse.

10. In via transitoria, le somme destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 all'entrata in vigore della presente legge ed il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla medesima data sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

11. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2 e all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

1.2

ASTORE

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.

1.3

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156».

1.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Sostituire il» a: «annui.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è pari, quale tetto massimo di spesa, ad euro 63.700.000 annui. Il finanziamento pubblico è riconosciuto ed erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli aventi diritto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute e documentate dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è ridotto, quale tetto massimo, ad euro 63.700.000 annui».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.6

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «contributi», con la seguente: «finanziamenti».

1.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «spese sostenute», fino alla fine del comma con le seguenti: «consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate».

1.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «91.000.000 annui», fino alla fine del comma con le seguenti: «63.700.000 annui corrisposti come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per attività politica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

S1.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinta

Stralciare i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.9

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. A partire dal 1° gennaio 2013, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei Consigli regionali e riconosciuto ai partiti e ai movimenti politici registrati ai sensi delle presente legge un rimborso per le spese elettorali pari a 0,50 Euro per ogni voto ricevuto.

3. I partiti politici, i movimenti e le coalizioni di partiti che intendono usufruire di tali rimborsi devono fame richiesta alla Commissione di cui all'articolo 9, all'atto delle trasmissioni alla stessa dei rispettivi bilanci. La Commissione, verificata la regolarità dei documenti contabili, trasmette la richiesta al Ministero dell'Economia e delle finanze che provvede all'erogazione con proprio decreto».

1.10

ASTORE

Improcedibile

Al comma 2, sostituire il capoverso «5» con il seguente: «5. L'ammontare massimo di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1, entro il quale attingere per il rimborso delle spese per le campagne elettorali, è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini partecipanti al voto nella consultazione elettorale».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 6, quinto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: «frazione di anno» aggiungere le seguenti:« , in ragione di un semestre».

1.11

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, MENARDI, SAIA

Respinto

Al comma 2, capoverso «5», sopprimere le parole: « , per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,».

1.12

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 2, capoverso «5» sostituire le parole da: « , per ciascun anno» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale».

1.13

ASTORE

V. testo 2

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;

b) all'articolo 11 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, comprovate mediante idonea documentazione, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento del loro ammontare complessivo";

c) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, incluse quelle riconducibili a forme di autofinanziamento";

d) all'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: "a sorte" sono inserite le seguenti: "per quattro anni"; al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove la documentazione manchi o sia irregolare, la relativa spesa è stralciata dal rendiconto e non partecipa all'ammissione a rimborso";

e) all'articolo 15, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il Presidente della Camera dei deputati non ammette il versamento del contributo medesimo ed il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000"; il comma 14 è abrogato;

f) all'articolo 16 il comma 3 è abrogato.

4-ter. All'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

1.13 (testo 2)

ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;

b) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, incluse quelle riconducibili a forme di autofinanziamento";

c) all'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: "a sorte" sono inserite le seguenti: "per quattro anni"; al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove la documentazione manchi o sia irregolare, la relativa spesa è stralciata dal rendiconto e non partecipa all'ammissione a rimborso";

d) all'articolo 15, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il Presidente della Camera dei deputati non ammette il versamento del contributo medesimo ed il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000"; il comma 14 è abrogato;

e) all'articolo 16 il comma 3 è abrogato.

4-ter. All'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

1.14

ASTORE

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente: "1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso delle spese effettivamente sostenute, accertate e riconosciute regolari in sede di controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali"».

1.15

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.18

PERDUCA, PORETTI

Le parole da: «Sostituire» a: «movimento politico,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 90 per cento qualora il partito o movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere inferiore al quaranta per cento. I contributi pubblici non-attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.29

[PORETTI, PERDUCA](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 90 per cento qualora il partito o movimento politico non abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore della metà.

I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.100

[CARLINO](#)

Respinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «del 5 per cento» con le seguenti: «del 20 per cento»;*
- b) *sostituire le parole «ai due terzi del totale» con le seguenti: «alla metà del totale».*

1.22

[PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Qualora la legge elettorale non consenta l'elezione diretta dei membri del Parlamento, i contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono distribuiti solo a quei partiti che hanno conseguito nell'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di parlamentari di genere diverso non inferiore al trenta per cento. I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.23

[RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Non si dà luogo comunque ad alcuna erogazione sino alla presentazione da parte del partito politico della certificazione relativa al Rendiconto e Bilancio dell'anno precedente».

1.24

[CALDEROLI, DIVINA, TORRI](#)

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L'importo complessivo delle rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svolte si anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, è interamente destinato alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli ultimi eventi sismici, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, comma 1 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro 5 giorni»;

b) dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1.26

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Sostituire» a: «dello Stato.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

1.27

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituirei il comma 8, con il seguente:

«8. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

1.28

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento pubblico per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici o dai candidati».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti

nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI

2.100

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.1

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Destinazione del 5 per mille*). - 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»

2.2

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - Fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici e alle società concessionarie di pubblico servizio, nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti aventi come scopo

sociale la elaborazione di politiche pubbliche, ovvero il sostegno dell'attività politica e la sua diffusione, e che siano presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti».

2.4

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#)
[NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o enti.»

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o ente erogante.»

2.5

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.6

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le parole da: «che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi» fino a: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,».

2.8

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «partecipato alle elezioni,».

2.9

[ASTORE](#)

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.» con le seguenti: «, concorrono al contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

2.10

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.11

[ASTORE](#)

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «Commissione di cui all'articolo 9» con le seguenti: «Corte dei conti».

2.12

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.13

[ASTORE](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «Commissione di cui all'articolo 9» con le seguenti: «Corte dei conti».

2.14

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

2.16

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari";

b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-*ter* è sostituito dal seguente: "Art. 27-*ter*. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari";

c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: "movimenti o partiti politici" sono sostituite dalle seguenti: "partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione";

d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione";

e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'IVA materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei deputati per anno solare».

2.17

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.».

2.18

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica».

2.19

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Sostituire alla rubrica la parola: «Contributi» con la seguente: «Finanziamenti pubblici».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica)

1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La richiesta si intende effettuata alla data:

a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;

b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;

c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui

all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei *referendum*, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

3.1

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[BONINO, PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica» con le seguenti: «finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Richiesta dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

3.4

[BONINO, PORETTI, PERDUCA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

3.5

[BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La richiesta è esclusivamente esperibile attraverso posta certificata, purché inviata entro il termine di cui al comma 1».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni)

1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [S BARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

4.1

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Ripartizione dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni)* - 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote».

4.3

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [S BARBATI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «politica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica» e le parole: «entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1» e le parole: «e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante».

Al comma 2 sopprimere le parole: «e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante».

4.4

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».
Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: «e dei contributi».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Erogazioni liberali)

1. Contribuzioni o erogazioni liberali' ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.».

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici)

1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.

PROPOSTA DI STRALCIO

S5.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

5.1

[ASTORE](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Controllo e trasparenza dei bilanci)*. - 1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

3. Sul sito *internet* del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto d'esercizio».

5.3

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. È fatto obbligo ai partiti e ai movimenti politici, incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi nei quali i cittadini si associano per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, di dotarsi di uno statuto, approvato dal congresso o dall'assemblea generale, che deve:

a) indicare gli obiettivi del partito politico e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché il soggetto fornito della legale rappresentanza;

b) individuare gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri, sia in prima istanza sia in sede di impugnazione delle decisioni;

c) definire idonee forme di garanzia per la convocazione e il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché le forme di verbalizzazione delle loro riunioni.

2. Lo statuto e l'attività del partito politico osservano i principi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

3. Gli statuti dei partiti politici si conformano, comunque, alle disposizioni di cui alla presente legge».

5.4

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi incluse le liste di candidati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che intendono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare presso il Ministero dell'interno e ad iscriversi al registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «qualora» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.8

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in ogni caso», inserire le seguenti: «scopi e finalità attuativi dell'articolo 49 della Costituzione, rutilizzazione e la finalizzazione delle risorse a qualunque titolo conseguite e».

5.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole «e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

V. testo 2

Dopo l'**articolo** inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione e la permanenza in un partito l'iscrizione nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

2. La domanda di iscrizione è inoltrata all'articolazione territoriale del partito ove il richiedente ha la residenza o il domicilio, con atto sottoscritto e autenticato da un notaio, ovvero da un cancelliere del tribunale o dal segretario comunale competenti per territorio. Alla domanda è allegata apposita autocertificazione dalla quale risulti la non iscrizione ad altro partito. Si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

3. A decorrere dal 31 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile dell'articolazione territoriale di partito competente, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Gli elenchi depositati sono aggiornati semestralmente a cura dello stesso responsabile territoriale.

4. L'accesso agli elenchi è consentito nei limiti e con le procedure di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5-ter.

1. Lo statuto definisce le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito. Le votazioni che importino valutazioni su persone avvengono comunque a scrutinio segreto.

2. Lo statuto garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo, mediante apposite disposizioni che prevedano il divieto di votare per più di due terzi dei rappresentanti da eleggere.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'istituzione delle commissioni elettorali e di qualsiasi altro organo straordinario o transitorio.

Art. 5-quater.

1. Tutti gli iscritti al partito, che ne facciano richiesta, hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e degli elenchi degli iscritti, nonché di estrarne copia, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 5-quinquies.

1. Il segretario amministrativo centrale è responsabile amministrativo e contabile del partito ed è eletto dal congresso o dall'assemblea generale a scrutinio segreto, sulla base di criteri di professionalità e secondo modalità definiti dallo statuto. Il segretario amministrativo determina, entro il termine massimo di due mesi prima della data delle elezioni, la spesa massima che può essere sostenuta a livello centrale e dalle diverse articolazioni territoriali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 14.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, le assemblee o i congressi delle diverse articolazioni territoriali eleggono un segretario amministrativo, al quale competono le responsabilità di cui al medesimo comma 1, primo periodo, nell'ambito della rispettiva articolazione.

3. Per tutta la durata dell'incarico, i segretari amministrativi non possono far parte di assemblee parlamentari, regionali o di enti locali, essere membri del governo nazionale o delle giunte regionali o degli enti locali, né essere nominati in consigli di amministrazione di enti pubblici economici, di società a prevalente capitale pubblico o di aziende che gestiscono servizi pubblici degli enti locali.

4. Il segretario amministrativo tiene il libro-giornale e il libro degli inventari ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

5. Il bilancio del partito è certificato da una società autorizzata, a norma delle disposizioni vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci, scelta mediante sorteggio effettuato a cura della Commissione di cui all'articolo 9.

6. Il bilancio del partito, corredato della relazione dei revisori, di cui all'articolo 10, e della certificazione di cui al comma 5 del presente articolo, è presentato alla Commissione a cura del segretario amministrativo entro il 30 maggio di ogni anno e riguarda l'anno solare precedente.

Art. 5-*sexies*.

1. I partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro tre mesi dalla predetta data, a depositare copia del proprio statuto, con sottoscrizione del presidente o del segretario politico, legale rappresentante del partito, autenticata da un notaio o da un cancelliere del tribunale di Roma, presso la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici di cui all'articolo 9, ai fini della registrazione.

2. La Commissione di garanzia, qualora giudichi lo statuto conforme alle disposizioni della presente legge, procede alla registrazione. Qualora giudichi lo statuto non conforme, la Commissione emette, previo contraddittorio, decreto motivato nel quale sono indicate le parti dello statuto da sottoporre a modifica. Entro i successivi sei mesi, il congresso o l'assemblea generale del partito adegua lo statuto alle indicazioni della Commissione.

3. Ogni modifica dello statuto deliberata dal competente organo del partito deve essere sottoposta alla Commissione di cui all'articolo 9, che la esamina con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di registrazione dello statuto il partito acquista personalità giuridica e può fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

5. Indipendentemente dai termini di cui al comma 1, le procedure indicate nel presente articolo si applicano anche alle associazioni di cittadini che vogliano costituirsi in partito o in movimenti politici incluse le liste di candidati che non siano espressione diretta degli stessi e fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

6. Nessuna modificazione dello statuto può essere invocata in giudizio, tutte le volte che un procedimento giudiziario possa instaurarsi a norma delle leggi vigenti, se non è approvata dalla Commissione di cui all'articolo 9 ai sensi del presente articolo».

5.0.1 (testo 2)

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SARBATI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione e la permanenza in un partito l'iscrizione nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

2. La domanda di iscrizione è inoltrata all'articolazione territoriale del partito ove il richiedente ha la residenza o il domicilio, con atto sottoscritto e autenticato da un notaio, ovvero da un cancelliere del tribunale o dal segretario comunale competenti per territorio. Alla domanda è allegata apposita autocertificazione dalla quale risulti la non iscrizione ad altro partito. Si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

3. A decorrere dal 31 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile dell'articolazione territoriale di partito competente, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Gli elenchi depositati sono aggiornati semestralmente a cura dello stesso responsabile territoriale.

4. L'accesso agli elenchi è consentito nei limiti e con le procedure di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Lo statuto definisce le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito. Le votazioni che importino valutazioni su persone avvengono comunque a scrutinio segreto.

6. Lo statuto garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo, mediante apposite disposizioni che prevedano il divieto di votare per più di due terzi dei rappresentanti da eleggere.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'istituzione delle commissioni elettorali e di qualsiasi altro organo straordinario o transitorio.

8. Tutti gli iscritti al partito, che ne facciano richiesta, hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e degli elenchi degli iscritti, nonché di estrarne copia, secondo le modalità previste dallo statuto.

9. Il segretario amministrativo centrale è responsabile amministrativo e contabile del partito ed è eletto dal congresso o dall'assemblea generale a scrutinio segreto, sulla base di criteri di professionalità e secondo modalità definiti dallo statuto. Il segretario amministrativo determina, entro il termine massimo di due mesi prima della data delle elezioni, la spesa massima che può essere sostenuta a livello centrale e dalle diverse articolazioni territoriali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 14.

10. Con le medesime modalità di cui al comma 1, le assemblee o i congressi delle diverse articolazioni territoriali eleggono un segretario amministrativo, al quale competono le responsabilità di cui al medesimo comma 1, primo periodo, nell'ambito della rispettiva articolazione.

11. Per tutta la durata dell'incarico, i segretari amministrativi non possono far parte di assemblee parlamentari, regionali o di enti locali, essere membri del governo nazionale o delle giunte regionali o degli enti locali, né essere nominati in consigli di amministrazione di enti pubblici economici, di società a prevalente capitale pubblico o di aziende che gestiscono servizi pubblici degli enti locali.

12. Il segretario amministrativo tiene il libro-giornale e il libro degli inventari ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

13. Il bilancio del partito è certificato da una società autorizzata, a norma delle disposizioni vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci, scelta mediante sorteggio effettuato a cura della Commissione di cui all'articolo 9.

14. Il bilancio del partito, corredato della relazione dei revisori, di cui all'articolo 10, e della certificazione di cui al comma 5 del presente articolo, è presentato alla Commissione a cura del segretario amministrativo entro il 30 maggio di ogni anno e riguarda l'anno solare precedente.

15. I partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro tre mesi dalla predetta data, a depositare copia del proprio statuto, con sottoscrizione del presidente o del segretario politico, legale rappresentante del partito, autenticata da un notaio o da un cancelliere del tribunale di Roma, presso la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici di cui all'articolo 9, ai fini della registrazione.

16. La Commissione di garanzia, qualora giudichi lo statuto conforme alle disposizioni della presente legge, procede alla registrazione. Qualora giudichi lo statuto non conforme, la Commissione emette, previo contraddittorio, decreto motivato nel quale sono indicate le parti dello statuto da sottoporre a modifica. Entro i successivi sei mesi, il congresso o l'assemblea generale del partito adegua lo statuto alle indicazioni della Commissione.

17. Ogni modifica dello statuto deliberata dal competente organo del partito deve essere sottoposta alla Commissione di cui all'articolo 9, che la esamina con la procedura di cui al comma 2.

18. Dalla data di registrazione dello statuto il partito acquista personalità giuridica e può fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

19. Indipendentemente dai termini di cui al comma 1, le procedure indicate nel presente articolo si applicano anche alle associazioni di cittadini che vogliano costituirsi in partito o in movimenti politici incluse le liste di candidati che non siano espressione diretta degli stessi e fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

20. Nessuna modificazione dello statuto può essere invocata in giudizio, tutte le volte che un procedimento giudiziario possa instaurarsi a norma delle leggi vigenti, se non è approvata dalla Commissione di cui all'articolo 9 ai sensi del presente articolo».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali)

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».

PROPOSTA DI STRALCIO

S6.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

6.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici)

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o

siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti *web*».

PROPOSTA DI STRALCIO

S7.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

7.1

[BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - 1. I cittadini possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino i diecimila euro.

2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano i duemila euro».

7.3

[RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*» sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «19 per cento», e sopprimere le parole: «, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014,» e sostituire le parole: «fra 50 e 10.000 euro annui» con le seguenti: «fra 129,11 euro e 5.000 euro annui».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, capoverso «1.1», sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «19 per cento» e sopprimere le parole: «, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014,» e sostituire le parole: «non superiore a 2.065 euro annui» con le seguenti: «fra 129,11 euro e 5.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 15, comma 3, valutate in 52 milioni di euro a decorrere dall'anno

2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*.

4-*bis*. Le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aumentate come segue:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,8 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,1 per cento"».

7.4

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», sostituire le parole da: «24 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale e sia indicato il codice fiscale. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo»

7.5

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», sopprimere le parole: «che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.6

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», aggiungere, in fine, le parole: «e sia indicato il codice fiscale».

7.7

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «103.291,38 euro» con le seguenti: «2.065 euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#)
[NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti».

7.0.2

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 5 per mille della sua imposta sul reddito sia destinata al finanziamento dei partiti politici registrati ai sensi della presente legge.

2. L'importo relativo alle richieste di cui al comma 1 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

3. I partiti politici registrati che intendono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 devono farne richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale o dal segretario amministrativo, entro il 31 ottobre di ogni anno alla Commissione. La Commissione, verificata la regolarità della posizione del partito, trasmette la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla predisposizione di apposito modulo ai sensi del comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. L'erogazione delle somme di cui al presente articolo è effettuata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al pagamento dell'imposta.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche)

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

PROPOSTA DI STRALCIO

S8.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTO

8.1

ASTORE, PORETTI (*), PERDUCA (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti politici possono essere proprietari di immobili esclusivamente strumentali allo svolgimento della loro attività».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesoriere dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia

depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti *internet* delle rispettive Assemblee.

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti *internet* del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.

9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omissso la pubblicazione nel proprio sito *internet* dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omissso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omissso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omisssa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in

corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.

15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare.

17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo.

18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.

19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

20. Nei siti *internet* dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito *internet* della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

PROPOSTA DI STRALCIO

S9.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

9.1

[PALMIZIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G9.1

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - (*Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*). - 1. Ogni partito, per accedere al contributo pubblico o privato, deve presentare una regolare rendicontazione e bilancio alla Società di cui al comma 2 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, completo di tutta la documentazione necessaria ad individuare le entrate e le uscite.

2. Il controllo dei bilanci dei partiti è effettuato da una primaria Società di Revisione Bilanci, iscritta alla sezione speciale della Consob, unica per tutti i partiti, scelta tramite apposita gara ad evidenza pubblica, indetta ogni quattro anni dalla Presidenza del Consiglio.

3. La Società di Revisione, entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione e bilancio dei partiti, presenta una relazione e la -certificazione dei bilanci di ogni partito ai Presidenti di Camera e Senato.

5. I bilanci dei partiti, una volta passato il vaglio della Società di Revisione, sono pubblicati integralmente, completi di tutta la documentazione, sul sito internet del Governo, in apposita sezione aperta alla libera consultazione.

6. Eventuali irregolarità riscontrate e segnalate dalla Società di Revisione o successivamente alla pubblicazione, da chiunque riscontrate e denunciate, oltre alle sanzioni

civili e penali, già previste dalle vigenti norme, possono determinare, in caso di particolare gravità o reiterazione, la cancellazione del partito da ogni successiva competizione elettorale».

G9.1 (già em. [9.1](#))

[PALMIZIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

gli ultimi fenomeni corruttivi circa il finanziamento pubblico ai partiti, posti in luce dalla magistratura, hanno portato come conseguenza ad una grave forma di disaffezione e di legittimo sospetto da parte dei cittadini verso la politica, e soprattutto, verso alcune forze politiche più direttamente coinvolte nelle inchieste giudiziarie;

tutte le proposte finora presentate in Parlamento cercano di ridurre i flussi di finanziamento e di commisurarli a quello che realmente si è speso,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure più incisive volte per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. In particolare, a valutare le seguenti previsioni:

che ciascun partito, per accedere al contributo pubblico o privato, presenti annualmente una regolare rendicontazione, completa di tutta la documentazione necessaria ad individuare le entrate e le uscite;

che il controllo dei bilanci dei partiti sia effettuato da una primaria Società di Revisione Bilanci, iscritta alla sezione speciale della Consob, unica per tutti i partiti, scelta tramite apposita gara ad evidenza pubblica, indetta ogni quattro anni dalla Presidenza del Consiglio;

che la Società di Revisione, entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione e bilancio dei partiti, presenti una relazione e la certificazione dei bilanci di ogni partito ai Presidenti di Camera e Senato;

che i bilanci dei partiti, una volta passato il vaglio della Società di Revisione, siano pubblicati integralmente, completi di tutta la documentazione, sul sito *internet* del Governo, in apposita sezione aperta alla libera consultazione;

che eventuali irregolarità riscontrate e segnalate dalla Società di Revisione o successivamente alla pubblicazione, da chiunque riscontrate e denunciate, oltre alle sanzioni civili e penali, già previste dalle vigenti norme, possano determinare, in caso di particolare gravità o reiterazione, la temporanea limitazione del partito da ogni successiva competizione elettorale.

(*) Accolto dal Governo

9.2

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [S BARBATI](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - 1. È istituita la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, di seguito denominata »Commissione«, competente per il giudizio di conformità e la registrazione degli statuti e per il controllo dei bilanci dei partiti.

2. La Commissione ha sede in Roma ed opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale costituito da sette membri, scelti tra personalità non iscritte a partiti politici, dotate di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materie giuridiche o economiche e di indiscussa moralità ed indipendenza, designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio nazionale forense dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I membri designati dai presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica almeno di presidente di sezione; i membri designati dai presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti agli albi da almeno venti anni.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed i componenti delle

rispettive giunte, nonché coloro che abbiano ricoperto o siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti.

4. La Commissione dura in carica sette anni. I componenti non sono confermabili e non possono candidarsi al Parlamento nazionale o europeo, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.

5. La Commissione elegge al suo interno un presidente.

6. La Commissione, con proprio regolamento, adotta le disposizioni concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti previsti dalla presente legge.

7. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il suo funzionamento nei limiti di un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con capitolo unico nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque recare l'indicazione delle spese previste entro i limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Si applicano al personale della Commissione le disposizioni di cui all'articolo II, commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Al predetto personale è fatto divieto di iscriversi a un partito politico.

9. La Commissione presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno successivo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, un rapporto sulla propria attività, formulando tutte le osservazioni e le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie».

9.3

ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «almeno il 2 per cento dei voti validi» con le seguenti: «almeno il 3 per cento dei voti validi».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «che abbiano almeno» fino alle parole: «di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo. I partiti e i movimenti politici».

9.7

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o di almeno tre revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «con un incarico» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o agli stessi revisori legali con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi non rinnovabile».

9.10

[RUTELLI](#), [DIGILIO](#), [DE ANGELIS](#), [BALDASSARRI](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi» e inserire dopo la parola: «rendiconto» le seguenti: «e sul bilancio» e inserire, in fine, il seguente periodo: «Non si dà luogo ad alcuna forma di rimborso o contribuzione al partito o movimento politico che si avvale della stessa società di revisione per più di tre esercizi consecutivi».

9.12

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «esprime» con le seguenti: «o i revisori esprimono».

9.14

[RUTELLI](#), [DIGILIO](#), [DE ANGELIS](#), [BALDASSARRI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «La società di revisione non può svolgere attività di consulenza al partito o movimento politico oggetto dell'incarico, a società collegate o controllate da essi e a fondazioni i cui organi di vertice rivestono incarichi nel partito o nel movimento. Non si dà luogo ad alcuna forma di rimborso o contribuzione al partito o movimento politico che violi la-disposizione di cui al periodo precedente».

9.16

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «società di revisione» inserire le seguenti: «o di revisori legali».

9.18

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici e dei candidati, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

9.20

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture; servizi o concessioni».

9.21

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati».

9.24

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge».

9.25

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#)
[NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Le parole da: «Sopprimere» a: «3,» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

9.26

[ASTORE](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

9.27

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#)
[NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito "Commissione", composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993; n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

4. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

9.29

[BONINO](#), [PORETTI](#), [PERDUCA](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituita presso la Corte dei conti una "sezione del controllo sulle associazioni"; la sezione provvede:

- a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
- b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
- c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet».

9.32

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 3, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Con il medesimo atto è individuato tra i componenti della Corte dei conti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori».

9.34

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «ed è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «e non è rinnovabile».

9.35

ASTORE

Respinto

Ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, sostituire la parola: «Commissione» con le seguenti: «Corte dei conti».

9.36

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:

- a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria

consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese - attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali - è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

9.38

CARLINO

Respinto

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «al 5 per cento», *con le seguenti:* «al 20 per cento»;

b) *sostituire le parole:* «a un ventesimo», *con le seguenti:* «a un quindicesimo».

9.41

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 13 sostituire le parole: «a un ventesimo» con le seguenti: «alla metà».

9.43

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

19-*ter*. In caso di condanna ai sensi del comma 19-*bis* i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-*bis* o chiedi la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile».

9.45

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 20, sostituire le parole da: «Nei siti internet» fino a: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e».

9.46

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE _____ TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 20, dopo le parole: «della Camera dei deputati», sono inserite le seguenti: «, del Senato della Repubblica e del Parlamento italiano».

9.48

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Respinto

Al comma 22 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto altresì divieto ai partiti e movimenti politici di costituire, partecipare o finanziare società, attività immobiliari ed

imprenditoriali. I negozi giuridici compiuti in violazione del precedente periodo sono nulli ex lege».

9.50

[PERDUCA](#), [BONINO](#), [PORETTI](#)

Respinto

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari».

9.52

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 23, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ed è annotato altresì il codice fiscale».

9.53

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#) [NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 25, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

9.54

[ASTORE](#)

Respinto

Al comma 25, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «In via transitoria, i rendiconti e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, nonché la correlata documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile, sono trasmessi alla Corte dei conti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, se relativi all'esercizio 2012, entro il 15 febbraio 2013. La Corte dei conti verifica che le spese siano state regolarmente contabilizzate, effettivamente sostenute e destinate ad impieghi immediatamente riconducibili allo svolgimento di attività politica. In caso di esito in tutto o in parte negativo di tale verifica, da ultimare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, se relativa all'esercizio 2012, entro il 15 giugno 2013, la Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'annualità di rimborso alla spese elettorali attribuito nell'anno di riferimento».

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa determinate dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 2003, n. 398».

9.56

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Al comma 25, sostituire la parola: «Commissione», con le seguenti: «sezione del controllo sulle associazioni».

9.57

[BELISARIO](#), [PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE](#) _____ [TONI](#), [DI](#) [NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «2011 e 2012», con le seguenti: «dal 2008 al 2012».

9.59

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Id. em. 9.57

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «2011 e 2012», con le seguenti: «dal 2008 al 2012».

9.60

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 25, sopprimere il terzo periodo.

9.62

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente;

«29-*bis*. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze, riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili, tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonché l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e dei controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai principi previsti dall'articolo 2423-*bis* e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa e dei criteri contabili standard, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilità. La relazione contiene altresì una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o del movimento politico"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. Fermi restando gli ulteriori compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, la Commissione:

a) accerta la rispondenza degli statuti dei partiti ai requisiti fissati dalla presente legge e li registra;

b) verifica la regolarità dei bilanci dei partiti, nonché il pieno adempimento, da parte dei partiti stessi e dei candidati alle elezioni, di tutti gli obblighi previsti dalla legge;

c) dispone la pubblicazione dei bilanci dei partiti di cui ha accertato la regolarità in apposito Supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*;

d) acquisisce ogni elemento necessario e pertinente alle indagini di sua competenza presso tutte le amministrazioni pubbliche e private e presso gli istituti bancari e finanziari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 9-*ter*.

1. La Commissione, ove il partito politico non presenti il bilancio annuale e il rendiconto delle spese elettorali entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 e dall'articolo 42, previa diffida al segretario amministrativo ad adempiere entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.650 a 155.000 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 o quando, sulla base di ragionevoli elementi, la Commissione ritenga di dover avviare a carico di un partito una procedura per l'accertamento di irregolarità di bilancio o di violazione degli obblighi di legge, i fatti soggetti a contestazione vengono notificati al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo per il tramite del Corpo della guardia di finanza.

3. Il legale rappresentante del partito o il segretario amministrativo fornisce entro trenta giorni ogni elemento ritenuto necessario in dipendenza dei fatti contestati e può richiedere di essere sentito dalla Commissione, anche con l'assistenza di difensori e di consulenti tecnici.

4. Ogni atto istruttorio contenente acquisizione di documenti deve essere notificato al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo o al difensore, se nominato, che può controdedarre e presentare altri documenti e memorie difensive entro trenta giorni.

5. Entro centoventi giorni dalla prima notifica al legale rappresentante o al segretario amministrativo, la Commissione decide con provvedimento motivato. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma.

6. La Commissione, qualora riscontri fatti penalmente rilevanti, trasmette gli atti alla procura della Repubblica competente.

Art. 9-quater.

1. Qualora accerti il mancato adempimento da parte di un partito politico degli obblighi di cui alla presente legge, relativamente alla presentazione di un bilancio manifestamente inattendibile o contenente informazioni false o fuorvianti tese ad alterare in modo significativo i risultati esposti, alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33, alla violazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 41, nonché alla violazione delle procedure di cui all'articolo 42, la Commissione dispone la perdita del diritto ai rimborsi elettorali da corrispondere ai sensi dell'articolo 35 nonché la soppressione dei benefici previsti dagli articoli 36, 37, 39 e 49, per il partito politico e i suoi candidati, per un periodo da uno a cinque anni.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 da parte di un partito politico, la Commissione ne dà notizia alle Presidenze delle Camere, che decidono sulla sospensione dei contributi previsti per i gruppi parlamentari.

3. In caso di irregolarità formale del bilancio del partito, la Commissione sospende l'erogazione dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 35, fino ad avvenuta regolarizzazione».

9.0.1 (testo 2)

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Fermi restando gli ulteriori compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, la Commissione:

a) accerta la rispondenza degli statuti dei partiti ai requisiti fissati dalla presente legge e li registra;

b) verifica la regolarità dei bilanci dei partiti, nonché il pieno adempimento, da parte dei partiti stessi e dei candidati alle elezioni, di tutti gli obblighi previsti dalla legge;

c) dispone la pubblicazione dei bilanci dei partiti di cui ha accertato la regolarità in apposito Supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*;

d) acquisisce ogni elemento necessario e pertinente alle indagini di sua competenza presso tutte le amministrazioni pubbliche e private e presso gli istituti bancari e finanziari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale del Corpo della guardia di finanza.

3. La Commissione, ove il partito politico non presenti il bilancio annuale e il rendiconto delle spese elettorali entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 e dall'articolo 42, previa diffida al segretario amministrativo ad adempiere entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.650 a 155.000 euro.

4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 o quando, sulla base di ragionevoli elementi, la Commissione ritenga di dover avviare a carico di un partito una procedura per l'accertamento di irregolarità di bilancio o di violazione degli obblighi di legge, i fatti soggetti a contestazione vengono notificati al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo per il tramite del Corpo della guardia di finanza.

5. Il legale rappresentante del partito o il segretario amministrativo fornisce entro trenta giorni ogni elemento ritenuto necessario in dipendenza dei fatti contestati e può richiedere di essere sentito dalla Commissione, anche con l'assistenza di difensori e di consulenti tecnici.

6. Ogni atto istruttorio contenente acquisizione di documenti deve essere notificato al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo o al difensore, se nominato, che può controdedarre e presentare altri documenti e memorie difensive entro trenta giorni.

7. Entro centoventi giorni dalla prima notifica al legale rappresentante o al segretario amministrativo, la Commissione decide con provvedimento motivato. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma.

8. La Commissione, qualora riscontri fatti penalmente rilevanti, trasmette gli atti alla procura della Repubblica competente.

9. Qualora accerti il mancato adempimento da parte di un partito politico degli obblighi di cui alla presente legge, relativamente alla presentazione di un bilancio manifestamente inattendibile o contenente informazioni false o fuorvianti tese ad alterare in modo significativo i risultati esposti, alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33, alla violazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 41, nonché alla violazione delle procedure di cui all'articolo 42, la Commissione dispone la perdita del diritto ai rimborsi elettorali da corrispondere ai sensi dell'articolo 35 nonché la soppressione dei benefici previsti dagli articoli 36, 37, 39 e 49, per il partito politico e i suoi candidati, per un periodo da uno a cinque anni.

10. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 da parte di un partito politico, la Commissione ne dà notizia alle Presidenze delle Camere, che decidono sulla sospensione dei contributi previsti per i gruppi parlamentari.

11. In caso di irregolarità formale del bilancio del partito, la Commissione sospende l'erogazione dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 35, fino ad avvenuta regolarizzazione».

9.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti)

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12 in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

PROPOSTA DI STRALCIO

S10.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica)

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b)contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

PROPOSTA DI STRALCIO

S11.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

11.3

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «mille.»

11.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «duemila».

11.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «si intende compreso fra» con le seguenti: «è quello che va dal mese precedente».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.

PROPOSTA DI STRALCIO

S12.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Ritirata

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-*bis*; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

PROPOSTA DI STRALCIO

S13.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTO

13.1

[DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare:

a) per i candidati al Senato della Repubblica e per i candidati alla Camera dei deputati, con il sistema uninominale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 51.645 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,1 euro per il numero di elettori del collegio uninominale;

b) per i candidati al Parlamento europeo ed alla Camera dei deputati, nella lista per il riparto della quota proporzionale, la cifra pari al prodotto di 0,01 euro per il numero di elettori della circoscrizione. Le spese per la campagna elettorale di colui che sia candidato alla Camera dei deputati sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto della quota proporzionale

dei seggi della circoscrizione che comprende quel collegio, non possono superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature;

c) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia o di sindaco di comuni aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'importo risultante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero degli elettori;

d) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia, aventi popolazione inferiore a 500.000 abitanti, o di sindaco di comuni aventi popolazione comprese fra i 15.001 e i 500.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 10.329 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero degli elettori;

e) per i candidati al consiglio regionale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero di elettori della circoscrizione;

f) per i candidati al consiglio provinciale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 5.165 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero degli elettori del collegio;

g) per i candidati al consiglio comunale, nei comuni aventi popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 2.583 euro della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero degli elettori del comune;

h) per i candidati al consiglio comunale, nei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, e per i candidati ai consigli circoscrizionali, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 516 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,03 euro per il numero degli elettori;

i) per i capi lista delle liste presentate nei comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 516 euro; per gli altri candidati al consiglio comunale dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 258 euro.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, nei suoi collegi elettorali, ancorché sostenute dai partiti o dalla coalizione di appartenenza, sono computate ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota qualora siano riferibili a più candidati».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;

c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

PROPOSTA DI STRALCIO

S14.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

14.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA, SBARBATI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché dei Consigli regionali non possono superare la somma risultante dall'importo di 0,40 euro per il numero dei voti validi raccolti dalla lista elettorale per le relative elezioni. Per le elezioni Provinciali e Comunali l'importo derivante da 0,20 euro per il numero dei voti raccolti dalle liste nelle relative elezioni».

14.2

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese elettorali di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare il tetto massimo di euro 1.000.000».

14.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati» e alla rubrica sopprimere le parole: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non

appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

PROPOSTA DI STRALCIO

S15.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [S BARBATI](#)

Ritirata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

15.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: «24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «19 per cento».

15.2

[BONINO](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali)

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.1

[DEL PENNINO](#), [AMATO](#), [COMPAGNA](#), [SBARBATI](#)

Precluso dal ritiro dell'em. 7.0.2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. Al maggiore onere derivante dall'articolo 7-*bis*, stimato in 1.750.000 per l'anno 2013 e al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 stimato in 15.000.000 per gli anni 2012 e 2013; si provvede a carico delle riduzioni di spesa conseguenti all'articolo 1.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.2

[ASTORE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

16.3

[D'ALI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G16.3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per la protezione civile».

G16.3 (già em. 16.3)

[D'ALI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3321,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2014, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per la protezione civile».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

16.4

[D'ALI](#), [D'ALIA](#), [PAPANIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G16.4

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatori con ulteriori oneri processuali aggiunti vi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di

misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni».

G16.4 (già em. 16.4)

D'ALÌ, D'ALIA, PAPANIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3321,

impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di ottemperare agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici a quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione *post* sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, di autorizzare il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie al pagamento dei condannatori e dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

16.100

TEDESCO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono, altresì, rimessi al patrimonio dello Stato gli immobili acquisiti dai partiti e dai movimenti politici, anche attraverso fondazioni o associazioni da essi costituite, nel periodo intercorrente tra l'anno 1995 e l'anno 2011, utilizzando in tutto o in parte prevalente i contributi pubblici erogati nelle forme di finanziamenti dell'attività politica o di rimborsi delle spese elettorali»

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bettamio, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Corsi, Cutrufo, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Ferrara, Messina, Montani, Pera, Piccioni, Pisanu, Sacconi e Spadoni Urbani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vicari, per attività del Comitato per il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; Allegrini, Battaglia, Caforio, Compagna, Del Vecchio e Randazzo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Amoruso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 858).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 giugno 2012, ha inviato il testo di quattordici risoluzioni e una dichiarazione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 21 al 24 maggio 2012:

una risoluzione sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (*Doc. XII*, n. 1068). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione su un approccio dell'UE in materia di diritto penale (*Doc. XII, n. 1069*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (*Doc. XII, n. 1070*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro (*Doc. XII, n. 1071*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (*Doc. XII, n. 1072*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (*Doc. XII, n. 1073*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (*Doc. XII, n. 1074*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (*Doc. XII, n. 1075*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 6^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla lotta all'omofobia in Europa (*Doc. XII, n. 1076*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (*Doc. XII, n. 1077*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (*Doc. XII, n. 1078*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione Contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (*Doc. XII, n. 1079*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul possibile ritiro del Venezuela dalla Commissione interamericana per i diritti umani (*Doc. XII, n. 1080*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Azerbaigian (*Doc. XII, n. 1081*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una dichiarazione scritta su un sostegno continuo e potenziato alle vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo (*Doc. XII, n. 1082*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 12^a e alla 14^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00659 del senatore Gasparri ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 giugno al 4 luglio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 172

BUBBICO: sul riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico (4-04199) (risp. CLINI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CARLINO: sulla disciplina comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti a tutela delle persone affette da celiachia (4-06927) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

CARLONI ed altri: sul fenomeno delle dimissioni in bianco (4-06960) (risp. FORNERO, *ministro del lavoro e politiche sociali*)

CONTINI: sui finanziamenti all'ospedale italiano di Rio di Janeiro in Brasile (4-07615) (risp. DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CONTINI ed altri: sui finanziamenti alle strutture italiane di assistenza in Brasile (4-07464) (risp. DE MISTURA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

COSTA: sulla procedura di erogazione dei finanziamenti ai settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero nel territorio salentino (4-06875) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

sulla procedura di erogazione dei finanziamenti ai settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero nel territorio salentino (4-07315) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

sulla procedura di erogazione dei finanziamenti ai settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero nel territorio salentino (4-07479) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

FERRANTE: sul ritardo nell'attuazione di disposizioni relative all'incremento dell'efficienza energetica (4-07081) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

FLERES: sulla disciplina relativa al rimborso delle spese per l'acquisto di prodotti senza glutine in favore dei soggetti affetti da celiachia (4-07085) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

FLUTTERO ed altri: sulla mancata adozione dei decreti interministeriali recanti incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (4-06716) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

LANNUTTI: su iniziative dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamento fiscale (4-07484) (risp. CERIANI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

LANNUTTI, GIAMBRONE: sui metodi di controllo degli alimenti da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali (4-05190) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

LANNUTTI, PARDI: sul pluralismo e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio televisivo pubblico regionale (4-06676) (risp. VARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

MAGISTRELLI: sulla salvaguardia di bronzi romani rinvenuti in provincia di Pesaro e Urbino (4-06556) (risp. ORNAGHI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

MONTI Cesarino: sul fenomeno del randagismo (4-05167) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

su un canile abusivo a Poggio sannita (Isernia) (4-06880) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

NEGRI: sulla chiusura di Green Hill di Montichiari (Brescia), azienda dedita all'allevamento di animali per fini di sperimentazione (4-06382) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

PEDICA: sull'intervento delle Forze dell'ordine durante una manifestazione a Roma (4-07152) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RIZZI: sui controlli sanitari su prodotti alimentari importati dai Paesi dell'Est europeo (4-07198) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

TOTARO: sui controlli sugli animali che partecipano a mostre e fiere (4-06220) (risp. CARDINALE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, FOSSON, DI GIACOMO, DE
LILLO, BIANCHI, CASTRO, CASTIGLIONE, CONTI, RIZZOTTI, LADU - Il Senato,

premesso che:

il problema delle malattie rare riguarda circa 24 milioni di persone in Europa e oltre 2 milioni in Italia (senza contare il coinvolgimento dei familiari dei malati). Si tratta di patologie alquanto eterogenee fra loro sia nell'eziopatogenesi sia nelle manifestazioni sintomatologiche, molte delle quali croniche e gravemente invalidanti e che spesso costituiscono causa di mortalità precoce;

ad oggi non esiste una definizione uniforme di malattia rara. L'Organizzazione mondiale della sanità individua come malattie rare un ampio gruppo di patologie (tra le 5.000 e le 6.000), di cui l'80 per cento circa di origine genetica, caratterizzate dalla bassa prevalenza nella popolazione, alcune delle quali aggregabili in aree clinico-terapeutiche (malattie dismetaboliche, anemie congenite, neuropatie, eccetera) con particolare concentrazione in determinate aree territoriali e geografiche;

considerato che le malattie rare rappresentano un importante e complesso problema sociale ed assistenziale. Trattandosi infatti di malattie il più delle volte genetiche, esse pongono difficoltà diagnostiche e attendono i principali risultati terapeutici dallo sviluppo di nuovi farmaci ottenuti attraverso l'impiego di metodologie avanzate (biotecnologie, terapia genica e cellulare) non sempre immediatamente disponibili; sono malattie croniche e invalidanti, con conseguenti specifiche esigenze assistenziali e alti costi sanitari e sociali; sono tuttora spesso prive di trattamento (malattie orfane) perché, in assenza di incentivi, le imprese farmaceutiche non sono stimolate ad investire in funzione di un mercato che resterebbe comunque molto limitato, impegna il Governo ad intervenire con un'azione immediata per assicurare:

- 1) che l'Italia si doti entro il 2013 di un piano nazionale per le malattie rare da sviluppare in coerenza con le Linee guida definite in Europa attraverso il progetto Europlan;
- 2) l'istituzione e l'implementazione di registri delle malattie rare sviluppati sia su base territoriale (reti regionali di riferimento) che attraverso una catalogazione per patologia;
- 3) la creazione, su base regionale e nazionale, di un'anagrafe dei portatori di malattia rara così come riconosciuta esclusivamente da Centri di riferimento della malattia o del gruppo di malattie abilitati alla diagnosi per i casi di malattie ultrarare, con incidenza inferiore ad uno su 100.000;
- 4) l'istituzione e l'implementazione di *network* di ricerca relativi a singole malattie rare o a gruppi di esse che tengano conto dei criteri già definiti in sede europea per la identificazione di centri e di *network* di eccellenza. Tali *network*, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti di eccellenza potrebbero essere collegati in rete ai rispettivi *network* europei ed internazionali ed avere dimensione di norma sovraregionale e nazionale;
- 5) l'istituzione e l'implementazione di *network* di ricerca pediatriche che rispettino la specificità della popolazione infantile anche in considerazione del fatto che l'80 per cento delle malattie rare sono pediatriche e che solo specifiche competenze create in tale ambito ed in collaborazione con i medici del territorio sono potenzialmente in grado di favorire diagnosi precoce e percorsi terapeutici ottimali;
- 6) l'identificazione e la validazione della rete dei servizi assistenziali e della rete dei laboratori abilitati alla diagnosi di malattia rara nell'ambito dei principali settori clinicoterapeutici identificabili almeno in macroaree: malattie dismetaboliche, malattie oncologiche rare, malattie neurologiche, malattie ematologiche;
- 7) la ricognizione delle esistenti biobanche e della loro adeguatezza ad essere utilizzate per la diagnosi precoce ed immediata delle malattie rare, anche attraverso identificazione di nuovi *biomarkers*, specie in caso di malattie dovute a difetti congeniti dimostrabili in età perinatale, laddove l'intervento precoce è essenziale per ridurre e prevenire l'insorgenza di gravi *deficit* psicosomatici ed invalidità;
- 8) che venga rivista e sistematizzata tutta la materia relativa all'uso temporaneo di farmaci per portatori di malattie rare, dando attuazione all'art. 158, comma 10, del decreto legislativo n. 219 del 2006, nonché all'accesso preferenziale all'uso temporaneo dei farmaci per i portatori di malattie rare (definite da una prevalenza di 5 su 10.000, come da regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999);

9) l'obbligatorietà di inserimento di detti farmaci con tempi certi nei prontuari regionali e ospedalieri e la garanzia di accesso alle procedure *off label*, ai sensi del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998, per singoli pazienti in caso di emergenza terapeutica per patologia rara;

10) la creazione di una commissione tecnica presso l'Agenzia italiana del farmaco per la valutazione delle autorizzazioni temporanee di utilizzo (ATU) che comprenda anche competenze etiche e pediatriche;

11) l'esclusione dei farmaci orfani dall'applicazione del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, relativamente alla spesa ospedaliera;

12) la defiscalizzazione delle spese sostenute in Italia per la ricerca clinica e pre-clinica relativa ai farmaci orfani ed alle malattie rare, con particolare attenzione ai progetti rivolti al territorio delle Regioni con disavanzo e sottoposte a piani di rientro.

(1-00661)

BIANCHI, AZZOLLINI, CENTARO, CALIENDO, LICASTRO SCARDINO, RAMPONI, CALIGIURI, VALENTINO, BEVILACQUA, PALMA, GENTILE, VILLARI, FLES, FIRRARELLO, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CORONELLA, SACCOMANNO, NESSA, ESPOSITO, POLI BORTONE, SPEZIALI - Il Senato,

premessi che:

la presenza dei tribunali nel Mezzogiorno d'Italia costituisce un baluardo di garanzia di legalità irrinunciabile per assicurare il rispetto della legge;

il decreto di attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie comporterebbe la soppressione di numerosi tribunali minori, ed il loro conseguente accorpamento ai tribunali provinciali;

in particolare, saranno destinati a scomparire 37 uffici giudiziari, comprensivi di tribunali e sezioni distaccate, in Sicilia, 5 in Calabria, 13 in Campania e 14 in Puglia;

la soppressione di tribunali e sezioni distaccate danneggerebbe ulteriormente la già precaria organizzazione giudiziaria delle quattro regioni, sia per la situazione di forte *deficit* delle infrastrutture esistenti, sia per la purtroppo non trascurabile presenza di organizzazioni malavitose sul territorio;

considerato che il processo di accorpamento dei tribunali causerebbe un aggravio di lavoro sugli uffici rimanenti, già ora oberati di procedimenti pendenti,

impegna il Governo:

1) in relazione alle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ad attivarsi per una efficace riorganizzazione degli uffici giudiziari, tenendo presente la già deficitaria situazione relativa alle infrastrutture;

2) ad utilizzare ogni risorsa risparmiata per il potenziamento degli uffici giudiziari nelle realtà, come quelle di Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, in cui l'attività delle organizzazioni malavitose risulta alquanto frequente ed elevata.

(1-00662)

DI PAOLO, MARINARO, FIORONI, TOMASELLI, VITA, BIONDELLI, GRANAIOLA, PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, CHIURAZZI, GARAVAGLIA Mariapia - Il Senato,

premessi che:

nell'ambito dei servizi pubblici, il sistema della ricerca italiana costituisce un bene comune da tutelare e consolidare, nella consapevolezza che la crescita economica e sociale di un Paese si accompagna all'ampliamento del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche quale pre-condizione del progresso, della competitività, della crescita del capitale umano e di uno sviluppo della democrazia partecipata;

le politiche di sviluppo della ricerca pubblica del nostro Paese sono assai deboli e caratterizzate da una flessione degli investimenti in questo settore. Inoltre, dai dati Eurostat emerge che il nostro Paese, nel 2010, ha investito l'1,26 per cento del PIL in ricerca e sviluppo, dato ben lontano dall'obiettivo del 3 per cento previsto nella nuova strategia europea 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

la crisi finanziaria e i vincoli assunti con la UE in merito alla riduzione del debito pubblico impongono di ripensare le politiche della ricerca reindirizzandole verso nuovi traguardi di efficienza ed efficacia, sia per ottimizzare la funzione di rilancio dell'intero sistema Paese

(sistema produttivo e macchina amministrativa che sostanzia i livelli di governo centrali e territoriali), sia per non vanificare i pesanti sacrifici sostenuti da larghe fasce di cittadini;

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da 40 anni, svolge attività di ricerca e assistenza tecnica in una prospettiva europea, nazionale e territoriale sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche di inclusione sociale. La conoscenza prodotta attraverso le attività di ricerca realizzate costituisce un bene comune per l'intero Paese, disegnando così un Istituto unico nel suo genere che ha sperimentato la complementarietà e l'integrazione tra ricerca e azione. In questi decenni l'Istituto: ha accompagnato l'ingresso e il consolidamento della programmazione e attuazione delle politiche comunitarie fin dagli anni 90 assumendo il ruolo tecnico nei processi di negoziato UE/Italia, nella stesura dei documenti programmatici, nell'attuazione di specifiche azioni di sistema; ha sperimentato forme di assistenza tecnica al Governo (sia centrale sia regionale) capaci di coniugare virtuosamente ricerca intervento e interventi di *capacity building*, rivolte ai sistemi istituzionali; ha offerto metodi e strumenti per la valutazione e il monitoraggio delle politiche contribuendo alla diffusione della cultura dei fondi strutturali presso le amministrazioni pubbliche; ha svolto attività di consulenza all'Unione europea e ad altri organismi internazionali quali il Cedefop, l'Ocse, l'Oil, la Fondazione di Dublino per la qualità del lavoro, il Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq, Francia) e il Bundesinstitut für Berufsbildung (Bibb, Germania);

L'Istituto realizza tali attività avvalendosi da anni di oltre 600 lavoratori tra ricercatori/tecnologi, collaboratori tecnici e amministrativi. Di questi il 40 per cento circa possiede un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2013. Le numerose azioni di sistema realizzate e la gestione di iniziative e programmi comunitari hanno consentito all'Istituto di sperimentare e sedimentare un patrimonio di conoscenze e competenze inedito che rischia di essere disperso,

impegna il Governo:

1) a rafforzare la *mission* dell'Istituto quale soggetto deputato all'analisi, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche pubbliche nazionali e territoriali in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed inclusione sociale, nel quadro dei provvedimenti di riordino degli enti pubblici di ricerca vigilati da realizzarsi entro l'anno in corso;

2) a valorizzare ed accrescere le competenze dell'Isfol attribuendogli specifici compiti collegati alla legge di riforma del mercato del lavoro, in termini di monitoraggio e valutazione da svolgere in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad università, agenzie ed enti anche con finalità di ricerca italiani ed esteri, anche al fine di garantire l'appropriatezza delle attività valutative e di controllo in capo ai soggetti ed ai poteri pubblici;

3) ad assicurare la continuità dei servizi offerti dall'Isfol nell'ambito dei fondi strutturali ed in particolare del Fondo sociale europeo, dando corso al suo pieno coinvolgimento nella programmazione ed attuazione della politica di coesione 2014-2020 anche mediante un maggior raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, con particolare attenzione a quelle azioni che attengono lo sviluppo delle risorse umane;

4) a garantire la sua autonomia scientifica come valore irrinunciabile, oltre ad una maggiore sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con gli enti di ricerca da questo vigilato, mediante l'apertura di un tavolo interministeriale finalizzato alla promozione delle necessarie sinergie tra i soggetti a vario titolo interessati ai temi legati al mercato del lavoro, formazione e politiche dell'inclusione sociale.

(1-00663)

BOLDI, ADERENTI, ASTORE, BAIQ, BIANCHI, BIANCONI, BUTTI, CAGNIN, CASTIGLIONE, CHIA ROMONTE, DAVICO, DI GIOVAN PAOLO, FLUTTERO, FOSSON, GARAVAGLIA Mariapia, MARCENARO, MONGIELLO, OLIVA, PINZGER, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SANT INI, SARO, SBARBATI, SERAFINI Giancarlo, SIBILIA, STIFFONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, ZANOLETTI - Il Senato,

premesse che:

l'amianto risulta una delle sostanze più devastanti nella storia moderna del mondo del lavoro, non solo per l'Italia e per l'Europa, ma anche per gli altri Paesi del mondo, visto l'utilizzo massiccio che ne è stato fatto;

con il termine amianto o asbesto vengono indicati una serie di minerali naturali a struttura fibrosa che si originano da rocce madri non necessariamente fibrose, la cui definizione normativa è fornita dall'art. 23 del decreto legislativo n. 277 del 1991, ora abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

le caratteristiche tipiche di questo materiale sono l'assenza di infiammabilità e l'elevata resistenza al calore, la resistenza agli attacchi di aggressivi chimici quali acidi e basi, la resistenza elettrica, la flessibilità, la filabilità e le proprietà fonoassorbenti;

a causa di tali caratteristiche ne è stato fatto un largo uso sia nel settore industriale che in quello dell'edilizia;

la sua natura fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma allo stesso tempo è anche la causa principale della sua nocività, provocando nell'essere umano gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio;

la pericolosità, infatti, deriva dalla capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili, nonché della estrema suddivisione a cui tali fibre possono giungere. Tale composizione, all'origine delle molteplici applicazioni di questo minerale, è anche il suo punto critico per la salute umana perché è in grado di scomporsi in fibre di diametro infinitesimale e facilmente respirabile;

già nel 1962 la Commissione europea aveva rivolto ai suoi sei Stati membri (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi bassi) una raccomandazione accompagnata dall'elenco delle malattie professionali e di tutti i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ma solo nel 2005 è entrata in vigore la disposizione che ne vieta totalmente l'uso in Europa;

su proposta di alcuni rappresentanti di comuni, province e regioni europee si è avviato il percorso che porterà, nel mese di ottobre, alla probabile adozione di una raccomandazione a tutti i 47 Governi dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa per la messa definitiva al bando dell'estrazione, la lavorazione, l'utilizzo e il commercio dell'amianto e dei prodotti in cui esso è contenuto. Tale proposta è stata presentata al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), firmata da rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Polonia, Romania, Norvegia e Armenia;

l'Italia purtroppo è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni '80. Nonostante l'uso dell'amianto sia stato completamente bandito nel 1992 con il decreto legislativo n. 257 del 2006, il Paese sopporta ancora oggi le conseguenze dei livelli di esposizione soprattutto per le bonifiche;

in Italia è stata pronunciata una storica sentenza dal tribunale di Torino, Prima Sezione penale, n. 565 del 13 febbraio 2012, nei confronti della multinazionale Eternit e dei suoi vertici, che non lascia dubbi sulla pericolosità della fibra *killer*;

nelle 713 pagine di motivazione della sentenza che condanna i colpevoli per disastro ambientale, si legge chiaramente che il comportamento degli imputati è stato caratterizzato da un dolo di elevatissima intensità. Nonostante fossero pienamente a conoscenza dell'elevato grado di cancerogenicità dell'amianto, i vertici Eternit non hanno ritenuto di dover modificare strutturalmente le situazioni degli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli, per migliorare l'ambiente e limitare il più possibile l'inquinamento;

il comune di Casale Monferrato è risultato il più colpito da questa tragedia, con più di 1.800 vittime. Essendo anche il più antico insediamento italiano dell'Eternit, infatti, ha ricevuto il risarcimento maggiore (25 milioni di euro);

il problema maggiore ora è quello della bonifica, che mina la salute dei lavoratori addetti allo smaltimento. Sono loro infatti la nuova frontiera delle vittime che toccherà il suo vertice fra una decina di anni;

considerato che:

le malattie provocate dall'esposizione all'amianto, quindi il mesotelioma e le malattie asbesto correlate, sono ancora senza cure;

in Italia esiste un programma di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno sancito dal Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002, n. 38, che ha istituito presso l'INAIL, settore Ricerca certificazione e verifica, Dipartimento medicina del lavoro, un registro dei casi accertati di mesotelioma al fine di stimare l'incidenza di mesotelioma maligno in Italia, definire le modalità di esposizione, l'impatto e la diffusione della patologia nella popolazione e di identificare sorgenti di contaminazione ancora ignote;

il Registro nazionale mesoteliomi (ReNaM) si struttura come un *network* ad articolazione regionale. Presso ogni Regione è istituito un Centro operativo (COR) con compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio e di analisi della storia professionale, residenziale, ambientale dei soggetti ammalati per identificare le modalità di esposizione ad amianto;

il mesotelioma è certamente la malattia più grave, causata dall'aver inalato fibre di amianto disperse nell'aria e può aggredire la pleura, il peritoneo, il pericardio e la tunica testicolare;

fino ad oggi il Registro ha raccolto oltre 9.000 casi di mesotelioma, fornendo una panoramica dettagliata di questa malattia. L'età media alla diagnosi è di 68,3 anni e molto raramente viene diagnosticata fino a 45 anni (solo il 2,7 per cento del totale dei casi registrati); dei 9.166 casi registrati, il 72,4 per cento riguarda gli uomini. Per quanto riguarda la latenza, cioè il periodo che intercorre fra l'inizio dell'esposizione e la manifestazione della malattia, essa è mediamente di oltre 40 anni e la sopravvivenza (cioè il tempo che passa fra la diagnosi e il decesso) è purtroppo ancora molto breve, attestandosi sui 9 mesi;

nell'ospedale di Alessandria è ospitata la banca biologica del mesotelioma, dalla quale si può accedere a linee cellulari conservate in azoto liquido, che rappresentano un patrimonio genetico unico in Piemonte e in Italia. Inoltre nel centro trasfusionale della stessa Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) si è studiata la rigenerazione tissutale da parte di derivati piastrinici;

ancora non c'è una cura contro il mesotelioma, bisogna dunque puntare alla ricerca in questa direzione e nel frattempo sottoporre a sorveglianza epidemiologica chi è ancora esposto all'amianto, in particolare coloro che sono addetti alle operazioni di bonifica,

impegna il Governo:

1) a promuovere il potenziamento della ricerca e sorveglianza epidemiologica a livello nazionale ed internazionale, adoperandosi anche nelle sedi decisionali dell'Unione europea affinché - già a partire da questo semestre di Presidenza cipriota, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti relativi all'assistenza transfrontaliera, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), venga creata una rete di ricerca e prevenzione degli Stati membri;

2) a livello nazionale così come nella prospettiva della realizzazione della predetta rete di ricerca e prevenzione europea, a valorizzare, anche ai fini dell'identificazione dei centri di riferimento nazionali, l'esperienza di ricerca e prevenzione maturata dalle strutture sanitarie presenti nei territori dove erano localizzate le industrie e dove maggiormente si sono manifestate le patologie relative all'esposizione all'amianto.

(1-00664)

BIANCHI, D'ALI', VIESPOLI, GRILLO, TOFANI, AMATO, ANDRIA, ASTORE, BALDINI, BARELLI, B
OLDRINI, BONDI, BORNACIN, BRUNO, BUTTI, CALABRO', CALIENDO, CALIGIURI, CARUSO, CA
SOLI, CASTRO, CASTIGLIONE, CIARRAPICO, CORONELLA, DE ANGELIS, DE GREGORIO, DE
SENA, DI

STEFANO, DIGILIO, ESPOSITO, FANTETTI, FAZZONE, FLERES, FLUTTERO, FOSSON, GAMBA, G
ALLONE, GRAMAZIO, LADU, LATRONICO, LAURO, LENNA, LI

GOTTI, MALAN, MAZZARACCHIO, MAZZUCONI, MILONE, MUGNAI, NEGRI, NESPOLI, ORSI, PA
LMA, PARAVIA, POLI

BORTONE, PONTONE, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SAIA, SALTAMARTINI, SCARPA, BONAZZA
BUORA, SERAFINI Giancarlo, SERRA, TANCREDI, TOTARO, VICECONTE, VILLARI, ZANOLETTI -

Il Senato,

premessi che:

in Calabria sono attualmente presenti gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria;

l'aeroporto di Crotone, che ha visto circolare quasi 400.000 passeggeri negli ultimi quattro anni con un incremento del 18 per cento nel solo 2011, dal momento che serve una regione periferica del territorio nazionale in via di sviluppo, rientra nella categoria di scali che beneficiano degli oneri di servizio pubblico;

il piano nazionale degli aeroporti fornito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nel mese di febbraio 2012 certifica che gli aeroporti di interesse nazionale sono 42 di cui 24 considerati principali e 18 di servizio;

tra questi 18 aeroporti definiti di servizio è inserito lo scalo di Crotona, che quindi dovrebbe essere incluso nell'elenco degli aeroporti nazionali;

altro scalo della realtà aeroportuale della Calabria è quello di Lamezia Terme, aperto al traffico commerciale nazionale ed internazionale e gestito in concessione dalla Società aeroportuale calabrese SpA per la durata di 40 anni a decorrere dal 10 luglio 2008;

terzo aeroporto presente nella regione è quello civile di Reggio Calabria, che ha fatto registrare nel 2011 un traffico nazionale di oltre 511.000 passeggeri con un incremento del 12,8 per cento rispetto all'anno precedente, aperto al traffico commerciale nazionale ed internazionale e gestito a titolo parziale dalla Società di gestione per l'aeroporto dello Stretto;

considerato che:

la totalità degli aeroporti citati in premessa costituisce, per la Calabria, una non trascurabile fonte di opportunità occupazionali per la popolazione locale e di sviluppo economico per il sistema imprenditoriale regionale;

la presenza dei tre scali rappresenta, inoltre, un canale indispensabile e imprescindibile per la crescita del settore turistico che, ad oggi, rappresenta ben il 5,6 per cento del prodotto interno lordo regionale generando ricchezza per gli operatori pari ad oltre 2 miliardi di euro e che, secondo i dati riportati nel Rapporto 2012, dal titolo "L'economia della Calabria", della Banca d'Italia, ha fatto registrare un incremento delle presenze complessive negli esercizi ricettivi calabresi pari al 3,5 per cento e addirittura del 15,7 per cento per le sole presenze straniere;

l'eventuale chiusura di uno solo degli scali calabresi contrasterebbe tra l'altro con il fatto che mai come in questo momento gli aeroporti debbano fungere da promotori di un grande progetto di rilancio dell'intero settore dei trasporti, in modo da poterli rendere veramente competitivi e razionalmente organizzati, progetto che privilegia una politica di mobilità;

infine, tenendo ben presente la realtà periferica del territorio crotonese rispetto al restante contesto nazionale, la presenza dello scalo aeroportuale rappresenta per la città una notevole opportunità di collegamento costante con il resto del Paese e di effettiva comodità per la sua popolazione, con notevoli ricadute sulla produzione di ricchezza del territorio, sia direttamente riconducibile all'attività aeroportuale che al suo inevitabile indotto,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi in conformità a quanto previsto dal piano nazionale degli aeroporti elaborato dall'ENAC, allo scopo di attuare una politica di accorpamento degli scali aeroportuali presenti sul territorio di una stessa regione che consenta, nel caso specifico allo scalo della città di Crotona, di poter essere pienamente inserito nella riorganizzazione e nella razionalizzazione del settore dei trasporti aerei al rango di aeroporto nazionale;

2) ad evitare di considerare in termini negativi le pur ridotte dimensioni dello scalo crotonese, e ad inquadrarlo piuttosto nell'ottica di un potenziamento del settore dei trasporti aerei che solo una politica di accorpamento può garantire, contestualmente a notevoli risparmi di risorse economiche;

3) a desistere dall'attuazione di una politica di chiusura degli scali aeroportuali in Calabria che, come detto già in premessa, sarebbe causa di ingenti danni economici all'intero comparto produttivo della regione medesima.

(1-00665p. a.)

Interrogazioni

CARLONI, FRANCO

Vittoria, CERUTI, ANDRIA, CHIAROMONTE, ARMATO, MAZZUCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA Mariapia, DE FEO, VITA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, operò il trasferimento alle Regioni delle Soprintendenze ai beni librari e delle loro funzioni;

il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, considerate anche le modifiche previste dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, ha stabilito che le Regioni cooperino con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali (art. 5 e 6 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004);

considerato che:

l'Istituto italiano per gli studi filosofici, fondazione privata senza scopo di lucro, con sede a Napoli in Palazzo Serra di Cassano a via Monte di Dio n. 14, meritoriamente svolge da più

decenni un'intensissima e regolare attività di ricerca e alta formazione nei diversi settori delle discipline filosofico-umanistiche e delle scienze naturali, avvalendosi della collaborazione di valenti studiosi e cultori di tali discipline nel quadro di un'intensa azione di scambio intellettuale tra i ricercatori e i centri di studio e di ricerca più avanzati d'Italia e d'Europa;

le attività dell'Istituto hanno determinato, a partire da una dotazione iniziale, dell'avvocato Gerardo Marotta all'atto della istituzione dell'istituto nel 1975, la formazione negli anni di una raccolta libraria, arricchitasi nel tempo, che ammonta oggi a circa 300.000 volumi tra monografie, trattati e riviste di grande valore storico-culturale. I volumi sono in un discreto stato di conservazione e risultano selezionati in modo da poter costituire un fondamentale strumento di ricerca. La peculiarità e la ricchezza di tale patrimonio rappresenta un punto di riferimento per gli studiosi che intendono avvicinarsi alle problematiche relative alla storia del pensiero filosofico;

considerato che:

la raccolta bibliografica dell'Istituto italiano per gli studi filosofici: *a)* trova il proprio nucleo centrale in collezioni, grandi opere e repertori di carattere filosofico, dove sono ampiamente rappresentati i temi della filosofia del Settecento europeo, soprattutto di orientamento illuminista, la grande filosofia tedesca e francese dei secoli XVIII e XIX, ma anche i pensatori italiani dell'Ottocento; *b)* comprende anche edizioni cinquecentesche, seicentesche e settecentesche di opere di Aristotele, Platone, Cicerone, Tommaso d'Aquino, Agostino, Bodin, Bacon, Grotius, Boyle e Newton; *c)* attraverso la disponibilità di edizioni successive delle stesse opere, esibisce materiale in grado di fornire agli studiosi un puntuale riscontro dell'avanzamento degli studi e del dibattito scientifico sui testi di numerose figure di filosofi e pensatori; *d)* offre una ricca dotazione di testi che testimoniano l'ambiente storico e culturale entro cui si formarono le idee e il pensiero di figure fondamentali della cultura italiana e meridionale quali Vico, Gravina e Muratori; *e)* documenta ampiamente la grande corrente del pensiero illuminista italiano, francese e tedesco, con opere, moltissime in edizioni originali, di Verri, Filangieri, Genovesi, Galiani, Grimaldi, Dragonetti, Pagano, Voltaire, Bayle, Diderot, Helvetius, D'Alembert, Rousseau e Wolf; *f)* rappresenta con adeguatezza la scuola filosofica tedesca tra Settecento e Ottocento, con opere di figure eminenti come Fichte, Schelling, Kant, filosofi minori contemporanei di Kant, Hegel, discepoli e continuatori della destra e sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx, Engels, filosofi del diritto e della politica, maestri della metodologia storica; *g)* dispone pressoché della totale produzione culturale di Schopenhauer, Herbart, Nietzsche, Dilthey, Comte e Kierkegaard; *h)* possiede una ricchissima collezione di opere dei filosofi italiani dell'Ottocento, come De Sanctis, Spaventa, Vera, Fiorentino, Labriola; *i)* garantisce una compiuta documentazione delle correnti filosofiche del Novecento, sia italiane che internazionali, quali lo spiritualismo italiano e francese, il pragmatismo, lo storicismo, il neohegelismo italiano, la filosofia analitica inglese, la fenomenologia, l'esistenzialismo, le varie correnti di pensiero d'ispirazione marxista del XX secolo, lo strutturalismo francese e l'ermeneutica contemporanea; *l)* assicura un'adeguata presenza di opere di filosofi antichi e medievali, nonché una collezione nutrita di classici della filosofia moderna; *m)* pone a disposizione degli studiosi una ricca dotazione di strumenti ausiliari di studio e ricerca quali pubblicazioni di carattere saggistico o repertoriale, bibliografie, opere enciclopediche, storie della filosofia, manuali, dizionari e antologie filosofiche; *n)* esibisce anche una ricca dotazione di opere afferenti agli ambiti di altre discipline, tra le quali assumono particolare rilievo quelli della ricerca storica, della letteratura, del pensiero meridionalistico, delle scienze economiche, sociali e politiche, nonché dei diversi rami delle scienze naturali;

rilevato che:

la raccolta presenta i segni di uno sforzo ragionato di gestione e sviluppo, che è frutto non di casuale sedimentazione, ma delle attività di studio, ricerca e formazione promosse dall'Istituto di appartenenza;

essa documenta, anche attraverso il suo esame stratigrafico, la storia e l'evoluzione nel tempo dell'Istituzione che l'ha costruita;

tenuto conto che la mancanza di spazi adeguati nel palazzo sede dell'Istituto: ha impedito sinora una corretta allocazione e conservazione della raccolta stessa, nonché la predisposizione di adeguati servizi bibliotecari per la sua piena fruizione, determinando la disseminazione della raccolta in spazi diversificati, e in localizzazioni non idonee; esponendo

altresi il patrimonio a gravi rischi di deterioramento derivanti da fattori ambientali e da possibili aggressioni da parassiti della carta;

ritenuto:

il grande valore bibliografico e culturale della raccolta posseduta dall'Istituto italiano per gli studi filosofici;

l'urgenza di interventi idonei ad assicurare la sua corretta conservazione, la sua integrità e la sua unitarietà;

la necessità di salvaguardarne l'inscindibile legame con l'Istituto di emanazione;

l'opportunità e l'utilità sociale di predisporre le migliori condizioni di fruizione pubblica;

visto:

il grande valore bibliografico e culturale della raccolta posseduta dall'Istituto italiano per gli studi filosofici con sede a Napoli in Palazzo Serra di Cassano a via Monte di Dio n. 14;

l'urgenza di interventi idonei ad assicurare la sua corretta conservazione, la sua integrità e la sua unitarietà;

la necessità di salvaguardarne l'inscindibile legame con l'Istituto di emanazione;

l'opportunità e l'utilità sociale di predisporre le migliori condizioni di fruizione pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga nell'ambito delle attività di sua competenza, di adottare e attuare le iniziative necessarie per assicurare l'integrità e l'unitarietà della raccolta di cui è titolare l'Istituto Italiano per gli studi filosofici.

(3-02965)

TOMASELLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013", Azione relativa agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, sono stati approvati ed ammessi a finanziamento pubblico numerosi progetti;

tra i soggetti proponenti ed ammessi a finanziamento vi sono imprese private associate con università e strutture di ricerca;

a quanto risulta, all'art. 3 del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento viene riportata la possibilità di richiedere un'anticipazione sul contributo concesso nella misura dal 50 per cento al 70 per cento, previo rilascio di una garanzia fideiussoria rilasciata sulla base di uno "schema" approvato dallo stesso Ministero; con decreto n. 930 del 9 novembre 2011 il Ministero ha approvato il testo della garanzia fideiussoria, che si configura del tutto "autonomo" rispetto ai testi di riassicurazione vigenti presso le compagnie di assicurazione italiane, come approvati dall'ISVAP;

numerosi soggetti finanziati segnalano, pertanto, l'impossibilità di accedere alle anticipazioni previste in assenza della disponibilità delle compagnie di assicurazione italiane a concedere le suddette fidejussioni;

analoga indisponibilità viene manifestata da parte di compagnie di assicurazioni straniere operanti nel nostro Paese e degli istituti bancari;

considerato che si registrano crescenti difficoltà del sistema produttivo nazionale in un quadro di grave crisi in cui versa da tempo il nostro Paese, a cui concorrono, da un lato, la progressiva diminuzione degli incentivi pubblici e, dall'altro, l'annoso tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di difficoltà in cui versano i soggetti ammessi a finanziamento, nell'ambito del PON, rappresentando a giudizio dell'interrogante un indubbio paradosso la situazione richiamata, per cui vi sarebbero risorse pubbliche già concesse che rischiano di non essere utilizzate;

se non ritenga di intervenire con urgenza per rimuovere gli ostacoli richiamati anche mediante l'adozione di schemi di fidejussioni approvati dall'ISVAP e quindi nella disponibilità della compagnie assicurative italiane.

(3-02966)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MATTEOLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei* - Premesso che:

il Commissario europeo ai trasporti Siim Kallas ha nominato di recente il Gruppo di alto livello della logistica europea (High Level Group on Logistics), un organismo che fornirà consulenza strategica sulle misure che la Commissione assumerà in futuro nel comparto dei trasporti con particolare riguardo al settore della logistica;

in data 3 luglio 2012 si è tenuta la riunione inaugurale del Gruppo;

tra i componenti del Gruppo non è stato chiamato alcun rappresentante italiano nonostante l'importanza che l'Italia riveste a livello europeo. Si ricorda, infatti, che i porti italiani primeggiano in Europa per la movimentazione delle merci, che ben 4 corridoi strategici su 10 attraversano l'Italia, che le autostrade del mare sono già abbastanza sviluppate e ancor più lo saranno, che nella logistica e nei trasporti lavora circa un milione di persone;

l'esclusione di un rappresentante italiano nell'organismo di consulenza non è solo deludente ma ingiustificata ed immotivata e non giova certamente agli sforzi che sono stati avviati in Italia per implementare il settore in un'ottica europea ed internazionale,

si chiede di sapere quali iniziative ed atti concreti il Governo intenda assumere presso le autorità europee competenti affinché l'Italia sia rappresentata nel Gruppo di alto livello per la logistica europea potendo così offrire un contributo fattivo e costruttivo alle finalità che l'organismo si prefigge.

(4-07869)

FILIPPI Marco - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in data 17 dicembre 2011, il cargo Venezia della compagnia Grimaldi Lines, partito dal porto di Catania e diretto al porto di Genova, nel corso della navigazione, a causa di proibitive condizioni meteo marine, in un tratto di mare, al largo dell'isola di Gorgona e a circa venti miglia dalla costa di Livorno, perdeva due semirimorchi con un carico di 198 bidoni contenenti sostanze classificate come tossico-nocive;

i 198 fusti dispersi nell'incidente contenevano un totale di 40 tonnellate di sostanze tossiche: catalizzatori a base di monossido di cobalto e molibdeno;

il timore è quello di possibili conseguenze, anche ingenti, alla fauna ittica e ai fondali, come insistenti indiscrezioni attribuite a fonti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana (ARPAT) sembrano accreditare;

peraltro i fondali del Tirreno, dove si presume siano stati dispersi i bidoni, si trovano all'interno del Parco nazionale dell'arcipelago toscano: cuore del santuario internazionale di mammiferi marini Pelagos;

la nave oceanografica Sentinel, inviata dalla Castalia, sembra abbia individuato i due rimorchi e 127 fusti oltre a 21 sacchetti. Ad oggi, come sottolinea dalla capitaneria il tenente di vascello Alessandro Russo, i bersagli recuperati sono stati 148. Ma purtroppo la sottrazione tra i 198 fusti scomparsi e i 148 "pezzi" recuperati non è valida: sono 90 infatti i fusti pieni recuperati, e 21 i sacchetti. Totale 111. Sono stati poi trovati e fatti riemergere anche 37 fusti vuoti, che però non cambiano nulla ai fini del pericolo-inquinamento. Dentro o fuori dai fusti, mancano dunque 87 sacchetti;

il 26 giugno la nave oceanografica Sentinel ha lasciato le coste toscane non completando nei fatti i lavori in corso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il lavoro intrapreso sarà effettivamente portato a termine come annunciato dalla nave idrografica Magnaghi e quali caratteristiche di recupero garantisca la nuova imbarcazione ai fini di un successo completo delle operazioni;

in quanti giorni e con quali costi stimi il compimento del lavoro di recupero di dette sacche;

quando possa essere considerata operativa la nave Magnaghi sul luogo di esplorazione indicato.

(4-07870)

PINOTTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

lo stabilimento della Centrale del latte di Genova è stato acquistato dal gruppo Parmalat nel 1992; di proprietà della civica amministrazione, occupava 150 dipendenti, scesi a circa 90 nel 2010, avendo scelto la proprietà di rinunciare alla produzione della panna, delle mozzarelle, del burro e del latte uht;

preoccupazioni per le sorti dello stabilimento erano già sorte nel maggio 2010 quando la Parmalat aveva rinunciato alla linea del *tetrapak*, facendo scendere la produzione quotidiana da 700 a 500 quintali di latte trattato ed imbottigliato;

tali preoccupazioni, oltre che i lavoratori diretti, avevano coinvolto quelli dell'indotto e gli allevatori delle valli genovesi;

su questo il Governo, il 3 marzo 2011, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo presentato alla Camera dei deputati (5/02893), affermava: «lo scorso anno, a fronte di una difficoltà dovuta al calo dei volumi per questioni legate al mercato, è stato posto in essere un processo di riorganizzazione. Le amministrazioni territoriali, tuttavia, si sono attivate prontamente sulla vicenda esposta e l'azienda ha ribadito la volontà di non volere spostare l'unità produttiva di Fegino e di mantenere i livelli occupazionali. (...) Il gruppo Parmalat, sentito a riguardo, ha confermato che il sito è perfettamente integrato al proprio interno e riveste importanza strategica per la presenza territoriale»;

è di questi giorni la decisione di Lactalis, che nel frattempo ha acquistato Parmalat, di sostenere un piano industriale che prevede la chiusura dello stabilimento di Genova (oltre a quelli di Como e Pavia), venendo meno agli impegni assunti con le amministrazioni locali e le parti sociali (attualmente lo stabilimento occupa 63 lavoratori a cui si aggiungono i dipendenti della cooperativa Casoria e oltre 150 allevatori che conferiscono il latte alla Centrale);

la chiusura della Centrale del latte di Genova, che opera da circa 80 anni, rappresenterebbe una grave perdita occupazionale diretta con gravi ripercussioni sull'intero settore zootecnico e sulla filiera agroalimentare;

i sindacati hanno chiesto un incontro urgente al Governo per parlare delle chiusure degli stabilimenti di Genova, Como e Pavia prospettate da Lactalis;

l'incontro fra nuova proprietà, Governo e sindacati si è tenuto il 27 giugno 2012 e le parti sociali sono in attesa dei verbali,

si chiede di sapere quali interventi possano essere messi in atto affinché gli impegni assunti, sullo stabilimento della Centrale del latte di Genova da Parmalat siano rispettati anche dopo la vendita a Lactalis.

(4-07871)

[RIZZI, MONTI Cesarino](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che: dalla prima decade del mese di giugno del 2012 sono circolate in rete attraverso *Facebook*, in un evento pubblico, le immagini di una femmina di cane di razza pastore tedesco o simil pastore tedesco, in spaventose condizioni di denutrizione, detenuta presso un canile privato in provincia di Lecce;

l'emergenza del randagismo fuori controllo e di canili *lager* in molte regioni d'Italia e, in particolar modo, nella regione Puglia, che ne detiene la maglia nera, è già stata oggetto di precedente sindacato ispettivo (4-05167, pubblicato il 17 maggio 2011, seduta n. 552, dal sen. Cesarino Monti e indirizzato al Ministro della salute);

nell'area indicata dalla cartina topografica riportata nell'evento su *Facebook* ha sede anche una "pensione" per cani già oggetto negli anni di plurime segnalazioni da parte di privati cittadini e associazioni per via delle spaventose condizioni dei cani detenuti;

da commenti dell'evento si evince che già il 15 gennaio 2011 erano state diffuse immagini raccapriccianti dello stesso canile *lager* da parte di un coordinamento di associazioni del Salento nell'ambito della Consulta ambiente del Centro servizi volontariato Salento (CSVS) in occasione di un sopralluogo alla sopra citata "pensione" per cani già oggetto di segnalazioni e di cui è noto il nome,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, la struttura privata in provincia di Lecce oggetto di tali condizioni detentive e se i cani presenti siano sottoposti a periodici controlli da parte dell'Azienda sanitaria locale veterinaria per verificarne lo stato di salute come previsto dalla legge ed eventualmente quali siano ed a chi siano imputabili le responsabilità che hanno causato tale spaventoso stato di denutrizione;

se risulti che ai cani venga somministrata una dose giornaliera di cibo sufficiente a fornire tutti gli elementi nutrizionali necessari alla loro sopravvivenza e ad un adeguato stato di salute, e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare, nell'ambito delle proprie competenze, se ricorrano le condizioni di "benessere e sussistenza" previste dalla legge n. 281

del 1991 di tutti gli altri animali attualmente detenuti nella struttura privata e se i cani vengono sterilizzati come previsto dalla citata legge;

se risulti che la struttura abbia affisso orari di ingresso al pubblico per le adozioni dei cani e se permetta l'accesso alle associazioni che ne facciano richiesta, come previsto dalla legge, per prestare opera di soccorso agli animali in difficoltà;

se tale struttura risulti essere la stessa oggetto del sopralluogo da parte del coordinamento di associazioni del Salento;

se risulti che le amministrazioni comunali eventualmente convenzionate con tale struttura abbiano effettuato opera di controllo delle condizioni dei cani da loro affidati alla struttura stessa e se abbiano fatto richiesta di accesso ai fondi regionali destinati alla prevenzione e alla tutela del randagismo, come li abbiano utilizzati e/o quali siano le responsabilità nel caso in cui non ne avessero fatto richiesta, come vengano, infine, utilizzate dal gestore le quote di mantenimento per gli animali versate dalle stesse amministrazioni comunali.

(4-07872)

DI STEFANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 818, dispone che la natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

da indiscrezioni giunte all'interrogante sembrerebbe che il direttore generale dell'IRCCS Istituti fisioterapici ospitalieri svolga o abbia svolto contemporaneamente attività libero professionale presso strutture esterne e presso lo studio del figlio;

dal foglio delle presenze lavorative presso l'IRCCS Istituti fisioterapici ospitalieri risulterebbe che, dal 7 novembre al 31 maggio 2012, le giornate lavorative svolte dal direttore generale sarebbero state 52, su un totale di 144, con una percentuale del 36 per cento di presenza lavorativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario prendere in esame se la suindicata attività lavorativa del direttore generale dell'IRCCS Istituti fisioterapici ospitalieri risulti essere conforme alla normativa vigente, al fine di garantire l'assoluta incompatibilità per il direttore generale con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di un'attività professionale.

(4-07873)

PEDICA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 1° luglio 2012 a Kiev si è svolta la finale dei campionati europei di calcio;

da quanto risulta all'interrogante da notizie di stampa, proprio in occasione dell'evento sarebbero decollati alcuni aerei di Stato diretti a Kiev, tra i quali quello ospitante il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, il presidente del Coni Giovanni Petrucci ed il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi;

in un periodo di ristrettezze economiche e di continue richieste di sacrifici ai cittadini da parte della classe dirigente, sembra opportuno che vengano resi pubblici i nomi di coloro che hanno usufruito dei predetti voli di Stato;

ad avviso dell'interrogante, al fine di dissipare ogni dubbio e ogni preoccupazione della cittadinanza sui possibili sprechi di risorse pubbliche per fini non particolarmente meritevoli, sarebbe opportuno fare piena luce sulla vicenda con una nota ufficiale,

si chiede di conoscere i nomi e la funzione istituzionale di coloro che si sono recati a Kiev, in occasione della finale dei campionati europei di calcio 2012, con aerei di Stato.

(4-07874)

MERCATALI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che all'interrogante è pervenuta una lettera - trasmessa in allegato al presente atto e che resta acquisita agli atti del Senato - in cui un concittadino lamenta il mancato rilascio di passaporti da parte degli uffici dell'Ambasciata italiana di Kuala Lumpur in Malesia; considerato che a giudizio dell'interrogante:

è inammissibile che nel 3° millennio possano ancora esistere situazioni di questo tipo; essendo la presente l'ennesima segnalazione pervenuta all'interrogante, il problema non solo esiste ma è molto grave; nelle ambasciate italiane gli impiegati sono retribuiti molto bene per il lavoro che dovrebbero svolgere, si chiede di sapere se il Governo intenda interessarsi alla vicenda illustrata e quali iniziative intenda assumere per garantire l'efficiente funzionamento degli uffici delle ambasciate italiane. (4-07875)

RIZZI, MURA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la disciplina comunitaria, recepita da quella nazionale, che sta alla base della comune esigenza di salvaguardare l'ambiente e di ridurre l'inquinamento marino e gli scarichi in mare dei residui del carico, prevede l'obbligo per le navi di conferire presso i porti di approdo i rifiuti prodotti a bordo;

secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva comunitaria 2000/59/CE, le navi che approdano nei porti italiani sono tenute a conferire i rifiuti prodotti a bordo. L'art. 6 prevede a tal riguardo l'obbligo di notifica per cui il comandante della nave diretta verso lo scalo nazionale deve notificare, tra l'altro, se intenda conferire tutti/alcuni/nessuno dei rifiuti, oltre a tipo e quantitativo di rifiuti residui da conferire o trattiene a bordo, nonché la percentuale di stoccaggio della nave. La notifica deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se noto; non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo, prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;

secondo quanto previsto dall'art. 7, il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalle navi salvo il caso di navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari;

considerato che:

le navi possono altresì proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver adempiuto in deroga a tale prescrizione, previa autorizzazione dell'autorità marittima che, avvalendosi dell'autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, abbia accertato per la stessa nave una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento;

a giudizio degli interroganti appare evidente come una tale normativa sia poco "stringente", lasciando amplissimi margini di discrezionalità circa il comportamento che devono tenere le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga alla normativa comunitaria e nazionale;

preso atto che:

nel porto di Porto Torres, e pare anche presso quello di Olbia, "Isola bianca", a differenza di quanto avviene negli altri porti della Sardegna, da qualche mese è invalso l'uso da parte delle locali autorità marittime di concedere alle navi che vi approdano, siano esse di linea o da crociera, deroga al citato obbligo di conferire i rifiuti nei porti di approdo, impedendo spesso alle ditte concessionarie del servizio di raccolta dei rifiuti di recarsi in prossimità delle navi per espletare il servizio;

per contro, la Capitaneria di porto di Genova, con l'ordinanza n. 348 del 28 gennaio 2007, ai commi 4.1., 4.2., 4.3, 4.4 fa obbligo a tutte le navi che approdano in quel porto e che vi sostano per oltre 24 ore di conferire i rifiuti anche se abbiano ottenuto l'autorizzazione alla deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003;

pur nell'ambito dei poteri di autonomia riconosciute alle Capitanerie di porto in relazione al rilascio delle autorizzazioni in deroga, non è dato comprendere come sia possibile che a fronte di un problematica di tale importanza, quale quella di evitare il rischio che le navi possano scaricare in mare i loro rifiuti, sia possibile una così ampia discrezionalità in capo alle locali autorità marittime nel concedere le autorizzazioni in deroga;

si pone, inoltre, l'esigenza di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai responsabili delle navi circa l'effettiva capacità di stoccaggio dei rifiuti, e se essa sia realmente sufficiente a mantenere a bordo quelli già prodotti e quelli che verranno prodotti, fino al raggiungimento del prossimo porto, si da evitare qualunque rischio in ordine ad un eventuale loro scarico in mare,

si chiede di sapere quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire il reale rispetto della legge e garantire pari opportunità e trattamento in materia su tutto il territorio nazionale.

(4-07876)

PEGORER, PERTOLDI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", dispone, all'ultimo periodo che "Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta" e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

alla prosecuzione dei relativi interventi si provvederà applicando i commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come introdotti dal citato decreto-legge, sentite le amministrazioni locali interessate e conseguentemente con apposite ordinanze dovranno essere individuate le amministrazioni che subentreranno, con poteri ordinari, alle attuali gestioni commissariali;

attualmente risultano dichiarati e prorogati circa 60 stati di emergenza, che includono una serie di diverse tipologie quali: dissesti idrogeologici; eventi meteorologici e alluvioni; eventi sismici; vulnerabilità sismica; rischio vulcanico; emergenza ambientale; emergenza traffico e mobilità ed altre emergenze;

nell'ambito delle gestioni commissariali di emergenza rientrano anche alcune gestioni commissariali per opere stradali che per la gravità della situazione del traffico hanno portato alla nomina di Commissari ai sensi della legge n. 225 del 1992. Fra queste, rientra il commissariamento delle opere per la realizzazione della terza corsia della A4 (Torino-Trieste); considerato che:

alla Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, il Governo ha accolto un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a considerare prioritario il rientro alla gestione ordinaria delle emergenze in atto nel Paese, evitando in futuro il ricorso allo strumento delle gestioni commissariali se non per quei casi di conclamata necessità legata al verificarsi di eventi di eccezionale portata;

successivamente, il Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti, Mario Ciaccia, avrebbe rilasciato dichiarazioni stampa affermando, anche in relazione all'esperienza del Commissario dell'autostrada A4, di essere a favore dei Commissari per le grandi opere, e che nell'analisi del decreto-legge sulla protezione civile sarebbe stata fatta qualche eccessiva semplificazione, e che in Parlamento sarebbero stati adottati i necessari correttivi per portare avanti l'esperienza dei Commissari;

tali dichiarazioni risultano in palese contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

in una recente audizione in Senato, il Capo della protezione civile, Franco Gabrielli, sembra avere escluso tassativamente ogni possibile proroga della gestione commissariale della A4 oltre la data del 31 dicembre 2012,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi per promuovere modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, al fine di prorogare e portare avanti l'esperienza delle gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

se intenda chiarire la posizione del Governo in merito alla durata della gestione commissariale della A4 e se non ritenga inopportuno attivarsi al fine di prorogare tale gestione oltre il termine previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

(4-07877)

PEDICA, BELISARIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 2 dicembre 2008 alla Camera dei deputati è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01780, ancora senza risposta, con cui si sollecitava il Governo ad intervenire assumendo tutti coloro che superarono il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, posizione economica C1, indetto con provvedimento del

direttore generale 21 novembre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 16 aprile 2004;

dopo ben quattro anni di procedura concorsuale, il 15 dicembre 2008 sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23, è stata pubblicata la graduatoria ufficiale definitiva del concorso, e sul bollettino ufficiale del Ministero n. 12 del 30 giugno 2009 è stata avviata la procedura di assunzione soltanto dei primi 86 vincitori del concorso, a cui seguirono altri 16, come da bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 2009;

il 12 aprile del 2010 è avvenuta l'assunzione dell'ultima *tranche*, ovvero dei restanti 295 vincitori e in tale data, con qualche aggiunta successiva, sono emerse ben 44 rinunce tra i vincitori, che avrebbero potuto essere coperte immediatamente tramite scorrimento della vigente graduatoria;

solo dal marzo 2012 si è proceduto all'assunzione dei restanti vincitori delle procedure concorsuali - le cui nomine erano sospese da quasi due anni - tra cui i 44 ex educatori C1 e i 32 ex educatori C2 (questi ultimi vincitori del concorso pubblico per esami a 50 posti nell'area C, posizione economica C2, profilo professionale di educatore, indetto con provvedimento del direttore generale 21 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 30 del 16 aprile 2004);

lo scorrimento della graduatoria del concorso C1 è giunto al quattrocentosettantunesimo posto; restano altri 416 idonei (in totale sono 887 tra cui 471 vincitori e 416 idonei);

la legge 26 novembre 2010, n. 199, all'articolo 5, ha previsto un necessario e imprescindibile «adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna»;

stando a quanto emerge da uno studio condotto da "Carcere possibile" *onlus*, ad oggi il rapporto educatore/detenuti - su una popolazione carceraria di circa 67.000 detenuti - è di circa 1 a 1000, pertanto le possibilità che un educatore incontri un detenuto si attesta circa ad una all'anno, tempo evidentemente inadeguato per costruire un progetto rieducativo serio, condiviso ed efficace. L'impossibilità di tali interventi, generata da un'insufficienza numerica di educatori, rende, nella maggior parte dei casi, fallimentare l'esperienza carceraria nella sua componente riprogettuale dell'agito del detenuto e del suo corretto reinserimento nel tessuto sociale, disattendendo, per di più, il dettato costituzionale (articolo 27 della Costituzione) con un danno alla società enorme per gli alti tassi di recidiva;

allo stato attuale - come da pianta organica aggiornata al 31 gennaio 2012 pubblicata dalla sezione statistica dell'ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato (SIA) - mancherebbero negli istituti di pena 413 educatori penitenziari (funzionari con professionalità giuridico-pedagogica area III) ossia il 60-65 per cento del personale. Pochi educatori significa poche relazioni da inviare alla magistratura di sorveglianza, udienze rinviate per ottenere i benefici della legge n. 354 del 1975, impossibilità di attuare il trattamento, inasprimento delle condizioni di detenzioni. Tuttavia un simile adeguamento non sarà mai possibile senza un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità, che ne specifichi i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento, escludendo, quindi, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni;

sovraffollamento, carenza di spazi, esiguità degli organici degli operatori penitenziari comprovano la sussistenza di un collegamento tra le condizioni della vita detentiva e la produzione della violenza negli istituti penitenziari nelle due forme dell'auto e dell'etero aggressività;

il piano carceri non può ripartire, come sostenuto da più parti, curando soltanto l'aspetto custodiale e strutturale, ma ha il dovere di affiancare immediatamente ad esso il principio costituzionale della rieducazione cominciando dall'assunzione di ulteriori unità di educatori da assorbire dalla graduatoria ancora in vigore, per colmare le deficienze del sistema penitenziario e garantire una maggiore vivibilità ai detenuti, ma anche per tutelare la salute degli educatori che sono oberati di compiti, viste le continue richieste dei detenuti spesso tardivamente o addirittura non prese in considerazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda procedere a un adeguamento delle piante organiche così da garantire una piena attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

se intenda attivare gli adempimenti necessari affinché il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria presso il Ministero della giustizia proceda - nell'ambito delle assunzioni già autorizzate per personale da destinarsi agli uffici giudiziari, per l'anno 2011, e per quelle ancora da autorizzare, in riferimento agli anni a venire - alla prioritaria utilizzazione, partendo dalla posizione n. 471, della graduatoria degli idonei ex educatori C1, del concorso a 397 posti di educatore penitenziario, pubblicata il 15 dicembre 2008 sul bollettino ufficiale del DAP, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2012;

se non ritenga opportuno - in caso di impossibilità riguardo all'assunzione nella qualifica di educatori penitenziari presso il DAP - che venga conseguito lo scorrimento della graduatoria in esame con impiego della stessa presso altri Dipartimenti del Ministero della giustizia, ad esempio inserendo gli educatori penitenziari nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria con qualifica di cancellieri all'esecuzione penale, vista l'affinità del lavoro svolto e considerata l'esiguità numerica di questa importantissima figura professionale, tra l'altro a strettissimo contatto con gli educatori penitenziari, la Polizia penitenziaria ed il magistrato di sorveglianza.

(4-07878)

DE TONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che la Valle Camonica è una delle valli più estese delle Alpi Centrali. Lunga circa novanta chilometri, è attraversata, in tutta la sua lunghezza, dall'alto corso del fiume Oglio, il quinto fiume più grande d'Italia, nel quale si riversano numerosi torrenti. Il territorio è caratterizzato da un'ampia diffusione di impianti produttivi, da numerose opere idrocivili, come dighe, canali ed opere di captazione e da una fitta rete di linee elettriche che, pur presentando notevoli difficoltà di gestione, sia dal punto di vista tecnico sia da quello orografico, costituiscono un tassello fondamentale per l'approvvigionamento energetico dell'intera nazione;

considerato che:

i sindacati Cisl-Cgil confederali e del settore elettrico sono da tempo impegnati nel confronto con le Direzioni regionale e nazionale di Enel SpA, sulla definizione degli assetti organizzativi delle varie strutture Enel in Valle Camonica. Più specificatamente il programma di ristrutturazione riguarderebbe: il settore della produzione idroelettrica di Enel SpA, che ha già ridimensionato la propria presenza con il superamento del Nucleo Impianti di Cedegolo (Brescia), declassato ad una delle tante aree operative dell'unità di *business* di Sondrio e privato dell'autonomia e dell'operatività necessaria per quanto riguarda gli investimenti e le competenze territoriali; il settore produzione idroelettrica di Enel Green Power, che nella città di Malegno (Brescia) ha deciso di mantenere un dignitoso presidio sui propri impianti solo dopo una lunga trattativa con le organizzazioni sindacali; il ridimensionamento della Società Edison, presente in Valle Camonica e con una sede operativa a Cedegolo, ridotta ormai a poche unità. Anche in questo caso sono evidenti le conseguenze negative e le ricadute sul territorio, in termini occupazionali e di investimento; il settore della distribuzione relativo alla zona di Breno (Brescia), con lo spostamento del responsabile di zona e l'accorpamento dello stesso a Brescia. Ciò produrrà inevitabilmente, nel medio-lungo termine, conseguenze importanti in termini di autonomia e di operatività legate agli investimenti territoriali ed alla qualità del servizio elettrico, con relativo smantellamento della zona di Breno in nome dell'efficientamento e della razionalizzazione delle risorse;

considerato inoltre che:

il territorio della Valle Camonica, grazie alle sue risorse naturali ed umane, riveste da sempre un ruolo di primo piano nello sviluppo del Paese. La corsa alla privatizzazione e la strategia di ristrutturazione mettono sensibilmente a rischio il futuro della Valle Camonica, in termini di livelli minimi di occupazione diretta ed indiretta, di manutenzione del territorio ed investimenti, di qualità del servizio elettrico, rischiando di aggravare ulteriormente la crisi occupazionale, già da tempo in atto e quantificabile, negli ultimi dieci anni, nella perdita di trecento posti di lavoro; da fonti di stampa, ma non solo, è ormai noto come tutto il territorio camuno sia oggetto di "importanti" progetti ed interessi imprenditoriali, finalizzati allo sfruttamento intensivo e selvaggio delle risorse naturali della Valle Camonica, senza che le popolazioni autoctone siano attivamente coinvolte nei processi decisionali e senza che, per queste ultime, si produca alcun tipo di vantaggio o beneficio in termini economici,

si chiede di sapere:

se e attraverso quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda monitorare il confronto, da tempo in atto, tra le Direzioni nazionale e regionale di Enel SpA e i sindacati Cisl-Cgil e del settore elettrico, al fine di definire gli assetti organizzativi delle varie strutture Enel presenti in Valle Camonica;

se sia a conoscenza del piano di ristrutturazione e razionalizzazione che la Direzione nazionale Enel ha deciso di formulare e realizzare in Valle Camonica e, in caso affermativo, quali interventi intenda adottare per salvaguardare le maestranze dalla eventuale perdita del posto di lavoro.

(4-07879)

DE TONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente istituito con regio decreto-legge n. 264 del 1933, convertito dalla legge n. 860 del 1933, allo scopo di tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro. Nato come INFAIL (Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) venne rinominato INAIL nel 1943, dopo la caduta del fascismo. Negli anni '60 viene fortemente ristrutturato con il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Dal 31 luglio 2010, attraverso il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vengono accorpate nell'INAIL le funzioni dell'Istituto previdenza settore marittimo (IPSEMA) nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), contestualmente soppressi, configurando, in tal modo un unico centro a livello nazionale di prevenzione, sicurezza e ricerca in materia di antinfortunistica nel mondo del lavoro;

l'organizzazione dell'INAIL si sviluppa mediante Direzioni regionali e provinciali nonché sedi territoriali, le quali, oltre ad essere un punto di riferimento in materia di assicurazione e di riabilitazione dagli infortuni, rappresentano strutture essenziali per tutto ciò che attiene alla prevenzione ed al rispetto delle normative in materia;

considerato che:

i vertici nazionali dell'INAIL con determinazione n. 80 del 15 settembre 2010 hanno approvato la rideterminazione della propria dotazione organica per il triennio 2010/2012, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, obbligante le pubbliche amministrazioni ad una riduzione del personale dirigenziale e non, con conseguente declassamento di importanti Direzioni provinciali ed uffici territoriali;

da notizie di stampa si apprende che la suddetta azione di razionalizzazione e riorganizzazione territoriale riguarderebbe anche l'ufficio territoriale di Breno, in provincia di Brescia. Da circa un anno, infatti, sarebbero state sospese le visite mediche inerenti alle pensioni di inabilità, costringendo l'utenza a continui spostamenti presso la sede INPS di Brescia, con ulteriori aggravii di spesa e disagi per la popolazione residente;

il declassamento comporterebbe la soppressione dell'ufficio datori di lavoro e di conseguenza del responsabile del servizio, nonché della possibilità per gli invalidi di contare sulla presenza di medici incaricati, non funzionari. In un territorio che si estende per 130 chilometri, con un sistema di trasporti pubblici inefficiente, ciò produrrebbe, chiaramente, un allungamento dei tempi per l'assegnazione dei punteggi di invalidità;

considerato inoltre che grazie ad un accordo tra le segreterie locali di Cgil, Cisl e Uil e l'INAIL, le attività di accertamento medico relative ad infortuni sul lavoro si sono svolte per anni nelle città di Breno ed Iseo, prevedendo la presenza di vere e proprie sedi decentrate,

si chiede di sapere quali azioni, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di evitare l'ingiusto declassamento dell'ufficio territoriale di Breno ed i conseguenti disagi, in termini logistici ed economici, che attanagliano tutti quei lavoratori attualmente sofferenti di menomazioni e condizioni di salute precarie a causa di infortuni e malattie professionali.

(4-07880)

BARBOLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari ha risposto, durante le sedute dell'Assemblea del 23 febbraio e dell'8 marzo 2012, ad interrogazioni presentate da senatori di diversi gruppi parlamentari in cui venivano chiesti al Governo chiarimenti sul canone speciale che la Rai impone alle imprese, piccole e medie aziende, studi professionali e medici, eccetera per la detenzione di uno e più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, compresi quindi *computer* collegati in rete;

come si legge nel Resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio, nella risposta il rappresentante del Governo ha precisato che l'articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 «porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video, per esempio *web radio* e *web tv*, altre forme che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi. In linea generale sono quindi esclusi i *personal computer*, fissi o portatili, i *tablet* come gli "*ipad*" e *glismartphone*, cioè gli strumenti suscettibili di per sé di connessione alla rete *Internet*»;

come si legge nel Resoconto stenografico della seduta dell'8 marzo, il sottosegretario Vari ha sostenuto, inoltre: «Come già detto nelle precedenti risposte, per essere più chiari, è necessaria qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforma satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione o, come veniva chiamato nel regio decreto, di radioaudizione. Ribadisco che abbiamo trovato la RAI già in linea con tale interpretazione, tanto che essa si è impegnata a compiere tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso. Quanto all'articolo 17 del decreto Salva Italia, con il quale è stato introdotto l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione e la categoria di appartenenza, va da sé che tale obbligo ricorre nella misura in cui sussiste il correlativo obbligo di pagare il canone speciale nei limiti sopra accennati. (...) in data 22 febbraio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad inviare una lettera al dottor Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate, trattandosi di un'entrata di carattere fiscale, in cui le considerazioni che io ho esposto in termini sintetici sono argomentate in maniera più ampia anche con delle esemplificazioni»;

considerato che già dal gennaio scorso nel mondo dell'impresa, soprattutto delle piccole aziende del lavoro autonomo, si era creato un livello di allarme veramente alto, a causa di un'interpretazione difforme che in gran parte del Paese era stata data dalla Rai e dall'Agenzia delle entrate rispetto all'interpretazione autentica che poi il Governo ha fornito e confermato nell'Aula del Senato;

visto che la situazione permane ancora oggi non chiara, dato che la Rai Radiotelevisione italiana SpA sta indistintamente inviando, anche in questi giorni, a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, lavoratori autonomi) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale alla televisione con l'avviso che, in caso di mancata corresponsione, gli interessati saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla legge,

si chiede di sapere: ù

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimediare al comportamento, ad avviso dell'interrogante del tutto ingiustificato ed arbitrario, della concessionaria del servizio pubblico per la richiesta di pagamento del canone speciale su apparecchi diversi dalla televisione;

se intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla Rai per la corresponsione del canone speciale di abbonamento a quelle imprese a cui si pretende di imporre tale tributo solo per il fatto di possedere dispositivi atti o adattabili a ricevere il segnale televisivo, inclusi *monitor* per il *personal computer*, videofonini, videoregistratori, *ipad*. (4-07881)

[DE TONI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, si prevede una riorganizzazione della distribuzione sul territorio

degli uffici giudiziari, sulla base di criteri "oggettivi ed omogenei" finalizzati a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari;

tale disposizione non prevede l'automatica soppressione dei tribunali cosiddetti minori, bensì stabilisce i criteri attraverso i quali il Governo dovrà operare per il riordino degli uffici giudiziari. Tra questi l'estensione del territorio, il numero di abitanti, i carichi di lavoro, la specificità territoriale del bacino di utenza, in riferimento soprattutto alla situazione infrastrutturale, il livello della criminalità organizzata;

considerato che:

sulla base di tali criteri, tra gli uffici giudiziari che verrebbero sacrificati rientrerebbe, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, la sezione distaccata di Breno del tribunale di Brescia, avente un bacino d'utenza costituito da 42 comuni e 110.000 abitanti, e l'ufficio del giudice di pace. La sezione di Breno copre un circondario, caratterizzato da una viabilità certamente non ottimale e servizi di trasporto pubblico insufficienti, che si estende per circa 130 chilometri. La sua importanza è confermata anche dalle 279 udienze e 162 sentenze registratesi solo nell'anno 2011;

non si può trascurare e sottovalutare il fatto che la soppressione delle sedi distaccate dei tribunali comporti l'inevitabile aumento dei carichi di lavoro per i tribunali centrali, con conseguente allungamento dei procedimenti e ulteriore aggravio di costi per la collettività;

l'immobile nel quale hanno sede l'ufficio del giudice di pace e la sezione distaccata non produce costi di locazione per il Ministero della giustizia essendo di proprietà esclusiva del Comune di Breno;

considerato inoltre che:

da alcuni mesi l'intero territorio di Breno è oggetto di un'ampia operazione di ristrutturazione e razionalizzazione riguardante i vari uffici pubblici. Alla potenziale chiusura della sede distaccata del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace, si aggiunge il ridimensionamento, altrettanto probabile, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, la probabile chiusura della sede distaccata dell'Inail, nonché l'interruzione di alcuni fondamentali servizi erogati dall'INPS;

la potenziale chiusura degli uffici pubblici menzionati sta provocando la dura reazione e le forti proteste della popolazione residente e delle varie associazioni locali di categoria. Difatti, in riferimento alla questione l'Associazione degli avvocati camuni si è riservata di predisporre tutte le azioni e le misure che ritiene opportune per scongiurare la chiusura della sede distaccata di Breno;

ritenuto che quello della riorganizzazione degli uffici giudiziari è un tema dibattuto da molti anni, la cui revisione, insieme ad una più generale riforma del sistema giudiziario, dovrebbe essere affrontata con una visione d'insieme e con un pacchetto di misure che assicurino realmente un sistema giudiziario efficiente capace di definire il maggior numero di controversie in tempi ragionevoli,

si chiede di sapere quali atti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di procedere ad una più attenta e puntuale analisi delle conseguenze negative, in termini di economicità e funzionamento della macchina giudiziaria, che la soppressione della sede distaccata di Breno e dell'ufficio del giudice di pace comporterebbe, alla luce delle peculiari caratteristiche, legate alla specificità territoriale, alla densità del bacino di utenza, alle evidenti criticità di accorpamento, che rendono questo presidio giudiziario indispensabile per la collettività e per l'amministrazione della giustizia.

(4-07882)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Cannistraro, dirigente della Banca d'Italia preposto alla vigilanza, è stato promosso a direttore della filiale di Bolzano nonostante le denunce che denotano commistioni con le banche vigilate; il suo compito istituzionale è quello di controllare le banche vigilate nel rispetto delle norme, non quello di svolgere attività di consulenza e difesa delle banche vigilate redigendo, per conto delle stesse banche sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, documenti riservati;

nonostante le ripetute denunce con interrogazioni parlamentari i vertici della Banca d'Italia tacciono. La Banca d'Italia non sembra aver promosso accertamenti e/o adottato provvedimenti nei confronti di dirigenti collusi con il sistema bancario al fine di restituire limpidezza e trasparenza a comportamenti censurabili;

a giudizio dell'interrogante tali comportamenti rappresentano una grave violazione del segreto e dei doveri di ufficio, che vietano espressamente di svolgere attività di consulenza a favore degli intermediari bancari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, in palese conflitto di interessi, e che possono configurare finalità di vantaggio personale e patrimoniale a discapito delle attività istituzionali della Banca d'Italia;

questo comportamento favorisce e favorirà sempre la ormai instaurata prassi di rapporti collusivi tra vigilanti e vigilati (controllori e controllati) e i rapporti fiduciari descritti tra dirigenti bancari, che ottengono di "addomesticare" le ispezioni e vigilanti, configurano violazioni così evidenti da integrare i rischi con presunte utilità e tali da rendere opportuno l'avvio di un'urgente indagine patrimoniale che possa escludere tali vantaggi, per non compromettere la reputazione dell'istituzione Banca d'Italia;

centinaia sono i dirigenti della Banca d'Italia che, dopo aver rassegnato le dimissioni, vanno ad occupare posti nei consigli di amministrazione di intermediari bancari e finanziari per cui il controllore diventa dipendente del controllato, nei confronti del quale ha avuto sempre attenzioni particolari fino ad assicurarsene la stima e la fiducia, con buona pace dell'istituzione; considerato che a giudizio dell'interrogante il responsabile della vigilanza nella sua veste di controllore deve essere *super partes*, non avere alcun rapporto fiduciario con i controllati, né tantomeno avere rapporti di conto corrente con il controllato altrimenti si ledono i principi di base della concorrenza bancaria e di lealtà all'istituzione Banca d'Italia a cui si è legati da rapporto di lavoro e fiduciari;

risulta all'interrogante che:

l'Istituzione sceglie la strada del silenzio pur di non coinvolgere l'immagine della Banca, sceglie la strada di pagare lauti trattamenti di trasferimento (200.000 euro) - rimuovere dall'incarico con premialità - purché non se ne parli più. Dopo queste premialità il dirigente coinvolto rassegna le dimissioni e passa al libro paga del controllato;

Cannistraro avrebbe aperto un conto corrente con 50.000 euro presso la Banca di Pompiano, a titolo di semplice correntista ovvero come segno di riconoscenza per i servizi resi come consulente;

il direttore Cannistraro avrebbe chiesto l'apertura di un conto corrente secretato presso la Banca di Pompiano e Franciacorta riferito alla suocera dove risulterebbero, nel maggio 2006, operazioni bancarie frazionate con versamenti effettuati per importi di 10.000 euro presso il Banco di Desio;

il controllore della vigilanza della Banca d'Italia di Brescia Cannistraro avrebbe presentato denuncia-querela alla Procura di Milano per conto della suocera e si sarebbe rivolto allo stesso legale avvocato Massimo Iolita, che risulta essere l'avvocato di riferimento della Banca Pompiano e Franciacorta;

al dirigente, in seguito al provvedimento anticrisi, sarebbe stato elargito un acconto di 19.143,76 euro per il suo trasferimento da Brescia a Bolzano. Trattasi di solo acconto per indennità pari al 50 per cento, il trasferimento contempla 200 diarie, 3 quote di indennità di sistemazione, trasloco masserizie, contributi viaggi, spese per congiunti, spese per albergo, alloggio di servizio, eccetera;

considerato infine che sarebbero auspicabili iniziative della Banca d'Italia al fine di accertare i fatti e verificare se vi siano eventuali collusioni di suoi dirigenti con il sistema bancario,

si chiede di sapere

se risulti corrispondente al vero che il direttore Cannistraro sia titolare di un conto corrente presso la Banca di Pompiano dove sarebbero stati versati 50.000 euro a titolo di riconoscenza per i servizi resi come consulente;

se risulti corrispondente al vero che Cannistraro abbia aperto per conto della suocera un conto corrente secretato presso una banca vigilata, Banco Desio, dove avrebbe operato versamenti per importi inferiori a 12.000 euro;

se a giudizio del Ministro in indirizzo non sia stata aggirata la normativa antiriciclaggio relativamente ai versamenti effettuati per importi di 10.000 euro presso il Banco di Desio;

quale sia la valutazione del Governo su quanto esposto in premessa e, in particolare, quali misure urgenti, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca d'Italia, il Governo intenda intraprendere per impedire che siano sempre i soliti a pagare i costi della crisi, mentre

gli oligarchi possono continuare a godere di inusitati privilegi, senza essere mai chiamati ad assunzioni di responsabilità;

se il Governo non ritenga di promuovere l'adozione di disposizioni legislative coerenti perché anche le autorità indipendenti contribuiscano a sostenere i costi sociali della crisi economica, generata ad avviso dell'interrogante dall'avidità dei banchieri e da un'inadeguata attività di vigilanza, evitando che lavoratori e pensionati, oltre al danno, debbano subire perfino la beffa di prediche ed esortazioni al risparmio, da parte di coloro che non vogliono offrire soluzioni reali e concrete, contribuendo in prima persona alla difficile congiuntura economica.

(4-07883)

LANNUTTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la neo inaugurata metro B1, ramo della metro B di Roma, realizzata grazie anche ai contributi pubblici, che dalla stazione Bologna arriva per ora fino a quella di Conca d'Oro è stata accompagnata da roventi polemiche, pari se non superiori a quelle che ne hanno scandito la realizzazione;

già il giorno dopo l'inaugurazione vi era stata un'interruzione del servizio durata circa tre quarti d'ora, mentre nei giorni seguenti si sono registrati rilevanti ritardi - si è parlato anche di una ventina di minuti di attesa in banchina - causati, a quanto sembra, dall'agitazione dei macchinisti e che non hanno certo contribuito a migliorare l'umore di un'utenza innervosita dall'aumento delle tariffe e disorientata dal nuovo assetto delle linee di trasporto in superficie introdotto contestualmente all'apertura della B1;

pur troppo, oltre ai disagi sulla metro B1, il 28 giugno 2012 è avvenuto anche un infortunio. Una donna di 37 anni ha subito una caduta in seguito all'arresto improvviso della scala mobile. L'incidente è avvenuto alla fermata Annibaliano della metro B1 e la donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I. La trentasettenne è stata quindi sottoposta ad un esame radiografico e medicata con otto punti di sutura;

la maggioranza dell'amministrazione capitolina sostiene che questi disservizi sono stati provocati dai boicottaggi di alcuni macchinisti. Il consigliere Todini afferma che alcuni irriducibili continuano a creare disservizi ai viaggiatori per meri interessi di corporazione. Un comportamento inaccettabile, secondo Todini:

i sindacati in riguardo affermano che non si tratta di uno sciopero selvaggio, bensì di "una fisiologica difesa del personale dovuti a turni di lavoro pesanti" in quanto vi sono delle problematiche che vanno risolte (si veda "Il Messaggero" del 21 giugno 2012);

si legge su "Eco di Roma.org": «Queste sono le dichiarazioni di Pino Ricciardelli dell'ORSA commentando questi momenti difficili che sta vivendo la metro B e la B1. Sempre secondo Ricciardelli non si poteva pensare che dopo l'incontro con il Prefetto tutto sarebbe tornato alla normalità. Ricciardelli conclude asserendo che "le cose non succedono per miracolo" e che "devono essere cambiate le modalità di assegnazione dei turni" ed "inoltre servono più treni".

(...) Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro si è riunito in questi giorni con i sindacati affermando che "non c'è alcun motivo per precettare i macchinisti". Al termine dell'incontro è stato firmato dai sindacati autonomi con ATAC e Roma Capitale. È uscito ottimista dall'incontro il prefetto Pecoraro il quale si augura che "i disagi della Metro B1 possano davvero terminare"»; numerose sono le lamentele dei cittadini pervenute alla redazione del "Messaggero" relativamente alle lunghe attese per effettuare una corsa, tali che per arrivare da un punto all'altro della città appare un'impresa biblica. I cittadini si sentono impotenti rispetto al rimpallo di responsabilità tra Atac e macchinisti;

se, da una parte, sembrano superati per la metro B1 i problemi sindacali, dall'altra, venerdì 6 luglio è indetto uno sciopero di 24 ore che interesserà l'intero trasporto pubblico del Lazio;

la situazione è stata aggravata da una revisione della rete di autobus pubblici non ottimale, con la soppressione di linee particolarmente utilizzate dai lavoratori e dagli studenti;

considerato che:

la Capitale d'Italia non possiede una rete metropolitana consona all'importanza da essa rivestita;

i tempi di realizzazione della rete ed i relativi costi restano eccessivi e i progetti in corso non sembrano idonei a colmare la distanza con le altre Capitali europee;

specifiche criticità sono state rilevate anche con riferimento all'opera recentemente inaugurata ed in particolare emergono dalle affermazioni del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, nella presentazione alla relazione annuale: "L'indagine relativa all'intervento di realizzazione delle linee B1 e D della metropolitana di Roma, ha messo in evidenza che non c'è stato un corretto trasferimento del rischio all'operatore economico privato, né, per ciò che attiene nello specifico alla Linea D, una corretta valorizzazione immobiliare per la monetizzazione mediante finanza di progetto", si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché la rete integrata di mobilità pubblica della Capitale, su gomma e ferro (comprese le tratte urbane delle ferrovie regionali), raggiunga almeno la stessa efficienza delle altre Capitali europee, assicurando ai cittadini, che si trovano a combattere quotidianamente con i numerosi disagi del trasporto pubblico, un livello di decoro ed efficienza che Roma, capitale e patrimonio culturale dell'umanità, merita;

se, alla luce della persistente e conclamata situazione di inefficienza e disservizio che caratterizza il trasporto pubblico a Roma, visto che l'unica risposta del Sindaco è stata quella dell'aumento delle tariffe, non ritenga che l'aumento del costo del biglietto non rappresenti il solito sistema di far pagare solo agli utenti la gestione scellerata e fallimentare dell'azienda trasporti capitolina.

(4-07884)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

è giunta all'interrogante la segnalazione di due cittadini A.F, pensionato, e il dottor A.L. che lamentano di essere stati vittima di operazioni illegali da parte di un impiegato dell'ufficio titoli della Banca di credito cooperativo (Bcc) del Garda, filiale di Raffa-Puegnago. Il consulente che gestiva i risparmi dei clienti, seguendoli nei vari investimenti e in ogni tipo di operazione bancaria, avrebbe venduto prodotti finanziari non della Banca, ma della concorrenza, facendoli passare come operazioni bancarie, ingannando i clienti, ed in più avrebbe apposto su determinate operazioni firme apocrife;

in particolare negli investimenti "diversificati" che il consulente proponeva al signor F., che prima di essere seguito dallo stesso investiva i suoi risparmi solo in obbligazioni della Bcc per il timore di perdere il suo capitale, ci sono le seguenti operazioni cosiddette tossiche non regolamentate dal mercato: obbligazioni Hbos in sterline, obbligazioni Kfw, obbligazioni Royal Bank of Scotland, polizze Clerical medical, obbligazioni Morgan Stanley, obbligazioni Bei in corone Islandesi, Renten Bank in moneta Sud Africana, eccetera. Il tutto con una perdita totale di circa 85.000 euro per il pensionato;

inoltre il consulente consiglia al signor F., oltre ai suddetti investimenti, di acquistare polizze della "Vittoria Assicurazioni" per un totale di 65.000 euro circa rivelatesi in seguito prodotti non della Bcc del Garda ma della concorrenza, ingannando il cliente e dicendo che erano investimenti garantiti dalla banca stessa, mentre la verità era che il consulente faceva un secondo lavoro all'interno della banca e nello stesso tempo all'insaputa della banca;

scoperto il tutto, ed in ragione della possibilità di un licenziamento in tronco dell'impiegato, il signor F. spaventatosi avrebbe chiesto all'impiegato di estinguere subito le 5 polizze sottoscritte con l'inganno e di far rientrare il capitale in quanto, non conoscendo il tipo di operazioni e la "Vittoria Assicurazioni", temeva di perdere tutto;

si precisa che il signor F., pensionato, è riconosciuto dalla Bcc come cliente a livello di massima tutela e quindi classificato nella categoria di cliente al dettaglio;

la banca, per calmare e rassicurare il signor F., avrebbe trasferito il *dossier* titoli del medesimo a Montichiari dicendo che lì si trovavano professionisti di alto livello che gli avrebbero fatto recuperare le perdite subite nella Filiale di Raffa S/G;

nonostante tutto ciò l'impiegato non veniva licenziato e rimaneva al suo posto;

il signor F., nel periodo successivo, seguito da un altro consulente di alto livello, riconferma perdite ancora più consistenti fino ad oltrepassare i 100.000 euro. Il pensionato parla direttamente con il direttore generale di nuova nomina, Martani, che, sconcertato dai fatti, propone di parlarne in direzione chiedendo al signor F. se avrebbe accettato una transazione 50 a 50 per chiudere la pratica. Il pensionato accetta la proposta, ma la direzione invece si tira indietro;

a questo punto il signor F. decide di adire le vie legali per far valere i suoi diritti. In un primo incontro di fronte al giudice del Tribunale di Brescia, dottor Gianluigi Canali, l'avvocato della banca offre al pensionato la somma di 7.500 euro per chiudere la pratica; ma il pensionato rifiuta;

in un secondo incontro sempre alla presenza dello stesso giudice l'avvocato della banca offre al pensionato la somma di 15.000 euro, che viene rifiutata;

l'avvocato del signor F. presenta istanza di fissazione di udienza al Tribunale per la comparizione delle parti in quanto possiede chiari e inconfutabili documenti e registrazioni telefoniche dei due consulenti della banca stessa dove questi ammettevano la verità dei fatti e quindi sconfessavano tutti i punti che la banca metteva a sua difesa;

stando a quanto raccontato dal signor F. lo stesso giudice assegnato in sede di udienza non chiede né la comparizione delle parti né confronta tutta la documentazione dei fatti, inoltre ignora i testimoni e le ammissioni orali dei due consulenti bancari, ed emette sentenza di condanna nei confronti del signor F. e quindi anche a pagare le spese della controparte, che ammontano a 17.500 euro;

il signor F. in data decide di ricorrere in appello e la prima udienza viene fissata per l'ottobre 2015;

considerato che:

analogamente, al dottor A.L. sono stati venduti dallo stesso consulente del signor F., nella stessa Filiale di Raffa, gli stessi prodotti, cosiddetti tossici, nonché prodotti non appartenenti alla banca, spacciati per tali, le stesse polizze "Vittoria Assicurazioni". Inoltre queste ultime operazioni insieme ad alcune vendite di azioni, avvenute in agosto, riportavano firme false del signor A.L., visto che lo stesso si trovava in quel periodo all'estero (fatto testimoniato dall'agenzia viaggi e dai timbri sul passaporto) e quindi non poteva sottoscriverle;

il dottor L., che prima si fidava ciecamente del consulente, in seguito alla scoperta di firme non sue si è fatto consegnare dalla banca Bcc del Garda la documentazione inerente ai vari movimenti (anche azionari e altri in genere) di alcuni anni indietro e si è reso conto che su alcuni documenti la firma era sua e su altri no;

inoltre il signor L. si accorge, analizzando la documentazione della banca, di un suo assegno girato all'incasso con firma falsa;

ne segue una denuncia penale con una perizia grafologica a firma del perito dottoressa Maria Cristina Carzieri del Tribunale di Brescia, che conferma le firme apocrife, ma in seguito, e non si sa per quali motivi, la denuncia si insabbia forse per attendere la prescrizione;

in seguito il signor A.L. presenta, attraverso i suoi legali, una denuncia civile e ritiene opportuno fare eseguire una seconda perizia grafologica da parte della dottoressa Cinzia Altieri del Tribunale di Milano, la quale a sua volta conferma con un'ampia e dettagliata perizia che molte firme sono apocrife;

il primo incontro delle parti con il giudice di turno del Tribunale di Brescia viene rimandato di 15 giorni perché lo stesso sostiene che la questione non è di sua spettanza;

dopo tre mesi le parti vengono convocate ed il giudice assegnato è lo stesso che ha condotto la causa del pensionato F., conclusasi con sentenza di condanna a suo carico;

durante l'incontro c'è una diatriba pesante tra gli avvocati delle parti e il giudice, e alla fine lo stesso giudice decide che non è convinto delle due perizie grafologiche presentate dal dottor L. e ne chiede una terza della dottoressa Franguelli che conferma alcune firme dubbie e 19 apocrife;

il dottor L. ora è in attesa della prossima udienza prevista per fine settembre, primi di ottobre, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento;

se il Governo sia a conoscenza di un intervento della Banca d'Italia a riguardo e se risulti che questa abbia provveduto ad avviare le attività ispettive del caso al fine di fare luce sui fatti descritti in premessa;

se al Governo risulti sia prassi degli istituti bancari proporre ai propri clienti investimenti rischiosi senza informarli doverosamente;

se risulti che la banca abbia provveduto ad indagare sulla correttezza dello svolgimento dell'attività dell'impiegato dell'ufficio titoli e se, come riferito da voci all'interno dell'istituto circa le intenzioni dello stesso, si sia provveduto a dare seguito a provvedimenti disciplinari nei suoi riguardi;

quali iniziative, anche di carattere legislativo, il Governo intenda promuovere al fine di rafforzare l'indipendenza e la credibilità della Banca d'Italia, al fine di assicurare un'effettiva tutela ai risparmiatori, che non sembra sia stata perseguita in relazione alla vicenda della Bcc richiamata in premessa;

quali iniziative urgenti di propria competenza il Governo intenda intraprendere per evitare le continue vessazioni delle banche a danno della clientela più debole, specie i pensionati che vivono unicamente della propria pensione e dei risparmi di una vita.

(4-07885)

FLERES - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con provvedimento del direttore generale 23 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30, IV Serie speciale, del 16 aprile 2004 è stato indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 50 posti nell'area C, posizione giuridica C2, profilo professionale di educatore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia;

benché siano trascorsi più di 10 anni dalla data di pubblicazione del concorso, le procedure non si sono ancora concluse poiché, delle previste 50 unità, si procederà all'assunzione soltanto di 32 educatori che, in ossequio alla circolare del DAP del 24 febbraio 2012 saranno assegnati ai Provveditorati regionali di Milano, Firenze, Torino, Padova, Bologna, Cagliari e Genova;

l'educatore penitenziario è figura centrale all'interno delle strutture carcerarie, sia per lo svolgimento del delicato compito della valutazione comportamentale del recluso, utile per la concessione di eventuali benefici da parte della magistratura di sorveglianza, sia perché, primi fra tutte le figure penitenziarie, si occupano concretamente del reinserimento sociale dei reclusi;

al di là dei dati dipartimentali attestanti la carenza in organico della figura dell'educatore penitenziario, occorre evidenziare la realtà che scaturisce da tale carenza, che costringe i reclusi ad attendere alle volte anche dei mesi prima di svolgere un colloquio, con il rischio di vedere slittare le udienze presso le magistrature di sorveglianza, o per acquisire un'informazione che potrebbe anche risultare superata;

inoltre, i soggetti risultati idonei e classificati tra il 33° ed il 50° posto in graduatoria hanno maturato un diritto che non può disconoscersi e l'utilizzo dell'intera graduatoria consentirebbe di destinare degli educatori anche agli altri Provveditorati regionali, in atto esclusi dalle assegnazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato e se intenda procedere all'assunzione degli educatori vincitori del concorso di cui al provvedimento del direttore generale 23 novembre 2003 ovvero, data la ben nota carenza di tale figura professionale, bandire un nuovo concorso con la massima celerità possibile ove la precedente graduatoria non dovesse essere utilizzabile.

(4-07886)

FERRANTE, DELLA SETA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la Fuel Quality Directive (FQD) è finalizzata a ridurre del 6 per cento le emissioni dei carburanti per i trasporti entro il 2020;

desta preoccupazioni il risultato del voto del 23 febbraio nel Comitato tecnico del Consiglio dei ministri dell'ambiente, che doveva esprimersi sulla proposta della Commissione europea di mettere al bando il petrolio estratto dalle sabbie bituminose in base alla direttiva sulla qualità dei carburanti (2009/30/CE) che vuole l'immissione sul mercato europeo soltanto di carburanti fossili che prevedono l'opportunità di generare meno emissioni di carbonio (*carbon intensive*);

si evidenzia che nel corso della Conferenza sui cambiamenti climatici di Durban, l'Agenzia internazionale dell'energia ha presentato il 2 dicembre 2011 il Rapporto "International comparison of light-duty vehicle fuel economy and related characteristics" redatto in collaborazione con Global Fuel Economy Initiative (GFEI), dove si evidenzia che le emissioni del settore dei trasporti nell'Unione europea (UE) sono aumentate del 36 per cento dal 1990,

che l'UE non ha fatto abbastanza per ridurre le emissioni di CO2 delle auto e che, ovviamente, oltre che sull'efficienza dei motori, l'altro modo per agire di conseguenza è la qualità dei carburanti;

a questo obiettivo tendeva la nuova versione della FQD, con la proposta di bloccare l'impiego dei carburanti derivati da "petrolio sporco", ovvero da fonti non convenzionali, il cui processo estrattivo è altamente impattante in termini di emissioni di gas climalteranti, come il carburante derivato dalle sabbie bituminose che, secondo le tabelle contenute nella direttiva, redatte sulla base di studi scientifici, in special modo su quello dell'International Food Policy Research Institute, sarebbe del 22 per cento più inquinante di altri combustibili, avendo un'intensità di carbonio pari a 107 gr./megajoule di carburante, contro gli 87,5 gr. dei tradizionali (secondo la Società di consulenza IHS Cambridge Energy Research Associates sarebbe invece del 10-20 per cento);

una forte azione di contrasto a decisioni che possano mettere in discussione lo sfruttamento delle *tar sands* è stata messa in campo dal Canada che ha minacciato rappresaglie commerciali nei confronti dell'UE e che avrebbe portato la questione al Tribunale dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) qualora fosse passata la nuova proposta FQD;

si sottolinea, solo come esempio esplicativo, che è stato appena messo *on line*, prima della sua pubblicazione, uno studio che evidenzia, come lo sfruttamento delle sabbie bituminose nel Canada comporterà la distruzione di oltre 29.000 ettari (il 65 per cento) delle torbiere locali, con il rilascio da 42 a 173 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, in grado di amplificare il *feedback* sul ciclo del carbonio, che devono essere incluse nelle stime delle emissioni relative alla produzione del carburante (cfr: Rebecca C. Rooney et al. - "Oil sands mining and reclamation cause massiveloss of peatland and stored carbon" - PNAS, 12 marzo 2012);

il Governo del Canada appare insensibile alle proteste dei nativi che abitano la regione e che vedono compromessi i mezzi di sussistenza, la salubrità delle acque e la salute, vista la maggior incidenza sulla loro popolazione del tumore ai polmoni. Tant'è che un gruppo di Premi Nobel ha scritto una lettera ai principali Capi di Stato per chiedere di sospendere l'uso delle sabbie bituminose che secondo il climatologo James Hansen significherebbe *game over* nella lotta contro i cambiamenti climatici;

più che la minaccia commerciale, probabilmente a pesare sul voto di alcuni Paesi dell'UE sono stati gli interessi delle compagnie petrolifere nazionali, come riconosciuto dal Ministro delle risorse naturali del Canada che all'indomani del voto ha dichiarato di essere molto soddisfatto. Joe Oliver ha affermato che è stato sicuramente un successo clamoroso e di ritenere che alcuni Paesi dell'UE siano chiaramente preoccupati per l'impatto che questa direttiva avrebbe sui costi e sugli investimenti di decine di miliardi di dollari nelle sabbie bituminose di vari Paesi, tra cui nel Canada;

c'è da osservare, però, che i Paesi europei più direttamente coinvolti con le loro società in tali progetti (Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi) si sono astenuti, mentre l'Italia, assieme alla Spagna, si è ritrovata a votare contro come la Polonia (il Paese europeo che ha disponibilità di *oil sands*) e gli altri Paesi dell'Europa dell'Est. Dei 345 voti espressi, ponderati in base alla popolazione, 89 sono risultati a favore della proposta della Commissione europea, 128 sono risultati quelli contro e un egual numero di 128 si è astenuto. Poiché non si è raggiunta la maggioranza necessaria di 255, sia *pro* che contro la proposta, sarà ora il Consiglio europeo a dirimere la questione in senso positivo o negativo. Se anche in tale occasione non dovesse essere raggiunta una decisione, la proposta potrebbe essere direttamente accettata dalla Commissione, come ben sa il Canada che, ancora con il Ministro Oliver, ha fatto intendere che continuerà i suoi sforzi di *lobbying* sulla base del fatto che non c'è al momento alcunché di scontato;

è importante sottolineare che a queste pressioni ha deciso di fare da contrappeso il Commissario europeo per l'azione per il clima Connie Hedegaard, strenua sostenitrice della nuova FQD: "Con tutto il lobbismo contro la proposta della Commissione, si temeva che gli esperti degli Stati membri avrebbero respinto direttamente la proposta. Sono contenta che ciò non sia avvenuto. Ora la nostra proposta andrà ai Ministri e spero che i governi si renderanno conto che è necessario tener conto delle emissioni" (si veda "GreenMe.it"),

si chiede di conoscere se, per i motivi espressi in premessa, nella riunione del Consiglio europeo il Ministro in indirizzo, non intenda modificare la posizione che l'Italia ha sostenuto il 23 febbraio nel Comitato tecnico del Consiglio dei ministri dell'ambiente e schierare invece il

Paese a sostegno della posizione della Commissione anche nel metodo di calcolo della CO2, che appare decisamente più a tutela dell'ambiente, della salute e delle ragioni dell'innovazione in quanto determina meglio il peso maggiore del petrolio non convenzionale.

(4-07887)

SAIA, MENARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Si chiede di sapere:

come mai sia stato sostituito il vertice di Simest il cui bilancio di oltre 18 milioni di euro è anche quest'anno nettamente in attivo;

se risulti vero che nell'Assemblea del 5 luglio 2012 sia stato nominato (nel nome del rinnovamento), un ambasciatore in pensione di 68 anni, Vincenzo Petrone, che quindi pare poter cumulare la sua pensione d'oro con la nuova remunerazione;

se risulti vero che Riccardo Monti, nominato Vicepresidente, sia lo stesso Monti Presidente dell'Ice e da pochi giorni anche componente del consiglio di amministrazione di Assocamerestero;

se risulti vero che Riccardo Monti sia anche Consigliere per l'internazionalizzazione del Ministro Passera, cumulando, quindi, in palese conflitto di interesse, ruoli politici ed esecutivi, di nominante e di nominato, di controllore e di controllato e se lo stesso aspiri anche ad entrare nel Consiglio di amministrazione della Sace;

quale sia lo stato della riorganizzazione dell'Ice;

se risulti vero che la Corte dei conti sia già dovuta intervenire più volte, tra l'altro, per la rimozione del Direttore generale dell'Istituto;

se risulti vero che le esportazioni italiane, che ancora nel 2011 segnavano un più 11 per cento, siano in stallo, a parere degli interroganti anche per l'assoluta insipienza del Governo di fatto allo sbando quanto alla determinazione della politica commerciale.

(4-07888)

CORONELLA - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

l'art. 11 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, recante misure per l'emergenza rifiuti in Campania, ha sciolto i Consorzi di bacino istituiti ex legge regionale della Campania n. 10 del 1993 e costituito, in continuità, il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta in cui sono confluiti i quattro consorzi della provincia di Napoli e i quattro consorzi della provincia di Caserta;

con l'art. 13 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, il legislatore è intervenuto nuovamente per regolamentare in Campania il ciclo integrato dei rifiuti, stabilendo la cessazione della gestione ordinaria consortile e il contestuale avvio della liquidazione del Consorzio unico di bacino nella more della realizzazione della provincializzazione del settore sia impiantistico che delle attività di raccolta differenziata;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, all'art. 25, comma 1, par. a), ha stabilito, modificando l'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, in attuazione anche delle direttive comunitarie, una progressiva privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali e quindi anche del ciclo integrato dei rifiuti con la previsione della forma associata di gestione attraverso i cosiddetti ambiti ottimali su base provinciale. Per tale motivo il personale amministrativo attualmente in forza al Consorzio unico di bacino, ente strumentale dei Comuni delle province di Napoli e Caserta potrebbe nel brevissimo periodo trovarsi in una situazione di esubero strutturale derivante dalla segmentazione del settore e con l'unica prospettiva di accedere agli ammortizzatori sociali;

risulta all'interrogante che i Comuni della provincia di Caserta, senza alcuna deroga al patto di stabilità, si dichiarano disponibili all'assorbimento nel proprio organico del suddetto personale, pur chiedendo che questa disponibilità sia supportata da un atto amministrativo efficace,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che nel caso di specie sia applicabile al personale dipendente consortile la normativa prevista nel decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare l'art. 16 della legge n. 183 del 2011, al fine di consentire, anche per un periodo di tempo determinato e funzionale al reale avvio della gestione liquidatoria del Consorzio unico di bacino, un progressivo assorbimento del personale all'interno delle amministrazioni territoriali della provincia di Caserta e di Napoli.

(4-07889)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02965, della senatrice Carloni ed altri, sulla conservazione della raccolta bibliografica dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

3-02966, del senatore Tomaselli, sui finanziamenti al PON Ricerca e competitività 2007-2013 per interventi di sostegno alla ricerca industriale.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 758a seduta pubblica del 4 luglio 2012, a pagina 177, sostituire il titolo: "Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Livi Bacci sul disegno di legge n. 331" con il seguente: "Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Livi Bacci sul disegno di legge n. 3321".